



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1742

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica

16/03/2026 - 02:09

Indice

1. DDL S. 1742 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1742	5
1.2.2. Testo approvato 1742 (Bozza provvisoria)	37
1.2.3. Testo 1	48
1.3. Trattazione in Commissione	100
1.3.1. Sedute	101
1.3.2. Resoconti sommari	102
1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	103
1.3.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 487(pom.) del 15/12/2025	104
1.3.2.1.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 489(pom.) del 16/12/2025	189
1.3.2.1.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 491(ant.) del 17/12/2025	231
1.4. Trattazione in consultiva	239
1.4.1. Sedute	240
1.4.2. Resoconti sommari	241
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	242
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 416(pom.) del 16/12/2025	243
1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	245
1.4.2.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 162(ant.) del 16/12/2025	246
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	257
1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 312(ant.) del 16/12/2025	258
1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 313(ant.) del 17/12/2025	262
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	270
1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 492(nott.) del 17/12/2025	271
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	349
1.4.2.5.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 267(pom.) del 16/12/2025	350
1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	353
1.4.2.6.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 231(pom.) del 16/12/2025	354
1.4.2.7. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	451

1.4.2.7.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262(pom.) del 16/12/2025	452
1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	496
1.4.2.8.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 364(pom.) del 16/12/2025	497
1.4.2.9. Comitato per la legislazione	501
1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 70(ant.) del 16/12/2025	502
1.5. Trattazione in Assemblea	504
1.5.1. Sedute	505
1.5.2. Resoconti stenografici	506
1.5.2.1. Seduta n. 370 del 16/12/2025	507
1.5.2.2. Seduta n. 372 del 18/12/2025	523

1. DDL S. 1742 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1742

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica

Iter

18 dicembre 2025: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2678](#)

approvato

S.1742

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [191/25](#) del 18 dicembre 2025, GU n. 294 del 19 dicembre 2025. Testo coordinato G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **156 del 29 ottobre 2025**, G.U. n. 252 del 29 ottobre 2025 , scadenza il 28 dicembre 2025

Relazione tecnica pervenuta il 17 dicembre 2025.

Presentazione

Trasmesso in data **10 dicembre 2025**; annunciato nella seduta n. 369 del 15 dicembre 2025.

Classificazione TESEO

ECONOMIA NAZIONALE

[Articoli](#)

RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA) (Art.1), RIFINANZIAMENTO (Artt.1, 2, 4),
UCRAINA (Art.1), GIOVANI (Artt.2, 4), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.2),
INFORMATICA (Art.2), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.2), CONTRIBUTI PUBBLICI

(Artt.3, 4, 5), OPERE PUBBLICHE (Art.3), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.3), TUTELA DELLA SALUTE (Art.3), SICILIA (Art.3), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Art.3), GENETICA (Art.3), OSPEDALI (Artt.3, 3-quater), TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI (Art.3), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.3), PALERMO (Art.3), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.3), BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA (Art.3), PAVIA (Art.3), LOMBARDIA (Artt.3, 4), REGIONI (Art.3), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.3), PERSONALE SANITARIO (Art.3), IMMOBILI (Art.3), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.3), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.3), AGRIGENTO (Art.3), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Artt.3-bis), PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) (Artt.3-bis), ENTI LOCALI (Artt.3-bis), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.3-bis, 6-ter), ORDINE PUBBLICO (Artt.3-ter, 6-ter), LAVORO STRAORDINARIO (Artt.3-ter), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Artt.3-ter), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Artt.3-ter), VOLONTARIATO (Artt.3-ter), FORZE DI POLIZIA (Artt.3-ter, 6-ter), POLIZIA DI STATO (Artt.3-ter), ARMA DEI CARABINIERI (Artt.3-ter), GUARDIA DI FINANZA (Artt.3-ter), POLIZIA PENITENZIARIA (Artt.3-ter), EDILIZIA OSPEDALIERA E ASSISTENZIALE (Artt.3-quater), POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (Artt.3-quater), LAZIO (Artt.3-quater), ROMA (Artt.3-quater; 6-bis), AGENZIA DEL DEMANIO (Artt.3-quater), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.3-quater), MEZZI DI SOCCORSO (Artt.3-quater), PRONTO SOCCORSO (Artt.3-quater), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.3-quater, 5, 6), GIOCHI OLIMPICI MILANO-CORTINA 2026 (Art.4), SPORT E SALUTE SPA (Art.4), DOPING (Art.4), COMUNI (Art.4), SPORT (Art.4), SCUOLA (Art.4), PARALIMPIADI MILANO-CORTINA 2026 (Art.4), VENETO (Art.4), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.4), MILANO (Art.4), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.4), IMPOSTE DI SOGGIORNO, CURA E TURISMO (Art.4), ATLETI E ATLETICA (Art.4), FAMIGLIA (Art.4), MINISTERO DEL TURISMO (Art.4), ALES ARTE LAVORO E SERVIZI SPA (Art.4), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Art.4), AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (Art.4), CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO (Art.5), PROCESSO CIVILE (Art.5), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.5), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) (Art.6), CREDITI (Art.6), LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Art.6), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.6-bis), UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI (Artt.6-bis), FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Artt.6-bis), BILANCI PUBBLICI (Artt.6-bis), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Artt.6-ter), IMMIGRAZIONE (Artt.6-ter), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.6-ter), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Artt.6-ter)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Nicola Calandrini \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina il 15 dicembre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [5ª Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 10 dicembre 2025.

Annuncio nella seduta n. 369 del 15 dicembre 2025.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1742

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

1742

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(v. stampato Camera n. **2678**)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 dicembre 2025

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2025, N. 156

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della società Rete ferroviaria italiana (RFI) » e le parole: « programma parte » sono sostituite dalle seguenti: « programma - parte »;

al comma 2, le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della società RFI »;

al comma 3, le parole: « Contratto di Programma parte servizi, RFI » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A. »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A. ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « del Fondo » sono inserite le seguenti: « di garanzia per la prima casa, »;

al comma 2, dopo le parole: « Il Fondo » sono inserite le seguenti: « per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno

2026 »;

al secondo periodo, le parole da: « di 2.026.830 euro » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026 »;
al comma 4, le parole: « euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro ».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « PNRR » *è sostituita dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » *e le parole:* « pena la revoca delle risorse » *sono sostituite dalle seguenti:* « a pena di revoca del finanziamento »;

al secondo periodo, dopo le parole: « uno o più decreti » *è inserita la seguente:* « adottati »;

al comma 2, dopo le parole: « di miglioramento genetico » *è inserita la seguente:* « esercitata »;

al comma 3, dopo le parole: « le parole » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « : » *e le parole:* « e 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 2024, »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: "anche se derivato da dolo dell'operatore o dei" sono sostituite dalle seguenti: "cagionato dall'operatore o dai" »;

al comma 4, la parola: « ISMETT » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo », *dopo le parole:* « 23 gennaio 2025 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « delibera CIPESS del 29 novembre 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2025 », *le parole:* « 31 dicembre 2014, n. 190 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 23 dicembre 2014, n. 190 » *e le parole:* « , sono sostituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sostituite »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle

finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4-*quinquies*. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo *bunker* finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale "San Giovanni di Dio". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

alla rubrica, dopo la parola: « investimenti » sono inserite le seguenti: « , economia dello spazio ».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali) - 1.

All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo".

Art. 3-ter. - (Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) - 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, è autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.

3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro, per l'anno 2025 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;

c) Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.

*Art. 3-*quater*. - (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria) - 1.* Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato "Policlinico Umberto I", di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:

a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini" restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", individuata nell'allegato

n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: "Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna ("finalità"), le parole: "del sistema dell'emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale";

b) alla seconda colonna ("Ministero"), la parola: "MEF" è sostituita dalla seguente: "SALUTE".

8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e la parola: « paralimpiche, » è sostituita dalla seguente: « paralimpiche »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 9-ter, » sono inserite le seguenti: « comma 14, »;

alla lettera a), le parole: « il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) quanto »;

alla lettera b), le parole: « il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) quanto » e le parole: « sportivo culturale » sono sostituite dalle seguenti: « sportivo e culturale »;

alla lettera c), le parole: « il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto », dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « culturale Spa e » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « corrispondente utilizzo, » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente utilizzo »;

al comma 3, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e le parole: « e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" » sono sostituite dalle seguenti: « e per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale »;

al comma 5, le parole: « È autorizzato un contributo » sono sostituite dalle seguenti: « È autorizzata la spesa », dopo le parole: « comma 4-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione », la parola: « convezioni » è sostituita

dalla seguente: « convenzioni », dopo le parole: « a disposizione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « di interesse nazionale e internazionale » sono inserite le seguenti: « , pubblico e sociale, » e la parola: « utilizzato » è sostituita dalla seguente: « utilizzata »; dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, è autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale "Daniela Samuele", da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

al comma 6:

all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « del Veneto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « di pertinenza » sono soppresse, le parole: « non superiore ai » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a », dopo le parole: « alle sedi di gara » sono inserite le seguenti: « , calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato », le parole: « possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno » sono sostituite dalle seguenti: « possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, » e le parole: « sul proprio territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio territorio »;

alla lettera a), le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo »;

al comma 7, le parole: « d'intesa con la Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza » e la parola: « individuazione » è sostituita dalla seguente: « determinazione »; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della "famiglia olimpica", con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

7-ter. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-quater. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

"11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce 'oneri di investimento' compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36".

7-quinquies. Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
al comma 8, le parole: « pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025 ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « medesimi debiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « debiti relativi alle medesime obbligazioni »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo »;

al secondo periodo, le parole: « del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Ministro », *le parole:* « pro-quota » *sono sostituite dalle seguenti:* « pro quota » *e la parola:* « operazione » *è sostituita dalla seguente:* « operazioni »;

al terzo periodo, le parole: « sul sito internet » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel sito internet istituzionale »;

al quarto periodo, le parole: « mancata restituzione delle rate » *sono sostituite dalle seguenti:* « mancato versamento delle rate »;

al quinto periodo, le parole: « presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente comma » *e le parole:* « *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33 » *sono sostituite dalle seguenti:* « *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013 »;

al comma 4, dopo le parole: « commi 1 e 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 5-bis:

al primo periodo, le parole: « viene riconosciuta » *sono sostituite dalle seguenti:* « è assegnata », *le parole:* « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « Associazione della Croce Rossa italiana » *e le parole:* « alla data dell'entrata in vigore della norma » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

al secondo periodo, le parole: « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « Associazione della Croce Rossa italiana » *e le parole:* « in essere » *sono sostituite dalle seguenti:* « in corso »;

al terzo periodo, le parole: « Associazione della Croce rossa italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « Associazione italiana della Croce Rossa », *le parole:* « e dei Comitati » *sono sostituite dalle seguenti:* « e ai Comitati », *la parola:* « norma » *è sostituita dalla seguente:* « disposizione » *e dopo le parole:* « nello stato passivo » *nonché dopo le parole:* « e liquidati » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2014, n. 135 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2014 »;

al comma 3, le parole: « della presente norma » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto » *e le parole da:* « dall'articolo 16, comma 2-bis » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (*Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale*) -
1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

"932-*quater*. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:

- a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;
- b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.

932-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 932-*quater*, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:

- a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Art. 6-*ter*. - (*Cooperazione di polizia in ambito migratorio*) - 1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « commi 1, 4 e 5 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 » e le parole: « ed euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro »; alla lettera b), dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c), le parole: « articolo 1-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1-*quater* »;

alla lettera d), dopo le parole: « n. 388 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera n), dopo le parole: « comma 5-*bis* » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera o), le parole: « euro 723.708.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 726.105.000 per l'anno 2025 » e le parole: « come indicate » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura indicata »;

dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

« o-*bis*) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*sexies*, del decreto legislativo 28

febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 2 » e le parole: « nuovi e maggiori » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori »;


al secondo periodo, la parola: « provvedono » è sostituita dalle seguenti: « vi provvedono » e dopo le parole: « risorse umane » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'Allegato n. 1 sono premessi i seguenti:


« Allegato n. 01
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 02
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 03
(Articolo 3-quater, comma 4)



».

All'Allegato n. 1:

alla rubrica « Ministero dell'università e della ricerca », voce « 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) », colonna « 2025 », è inserita la seguente cifra: « 2.397.000 »;
alla riga « Totale », la cifra: « 723.708.000 » è sostituita dalla seguente: « 726.105.000 ».

IL PRESIDENTE

*Decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2025.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Misure urgenti in materia economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
prevedere misure urgenti per esigenze
economiche e finanziarie;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità
e urgenza di prevedere misure urgenti in favore
delle imprese e delle attività economiche, nonché
in materia di investimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 2025;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina)

1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi, RFI è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*, con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.)

1. L'autorizzazione di spesa a favore della società **Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.** di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma - parte servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore della società RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Nelle more dell'aggiornamento del **contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A.** è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

1. Le risorse del Fondo **di garanzia per la prima casa**, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.026.830 euro annui a decorrere dal medesimo anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute)

1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.

3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di

2. Il Fondo **per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro **4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830** annui a decorrere dall'anno **2026**.

Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di euro **4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830** annui a decorrere dall'anno **2026**.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro **83.523.830** per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute)

1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, **a pena di revoca del finanziamento**, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti **adottati** ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico **esercitata** sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.

3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di

competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 » sono soppresse.

4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, all'articolo 1, comma 607, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, » sono soppresse.

3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: « anche se derivato da dolo dell'operatore o dei » sono sostituite dalle seguenti: « cagionato dall'operatore o dai ».

4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale **dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo**, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025, e alla delibera **del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024** del 29 novembre 2024, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025**, all'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

4-bis. Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4-quinquies. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo *bunker* finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale « San Giovanni di Dio ». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente *5. Identico.*

articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali)

1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo ».

Articolo 3-ter.

(Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, è autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.

3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:
a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.

Articolo 3-*quater*.

(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria)

1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato « Policlinico Umberto I », di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato « ex Ospedale Carlo Forlanini », di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:

a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato « ex Ospedale Carlo Forlanini » restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla

riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato « ex Ospedale Carlo Forlanini », individuata nell'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: « Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna (« finalità »), le parole: « del sistema dell'emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale »;

b) alla seconda colonna (« Ministero »), la parola: « MEF » è sostituita dalla seguente: « SALUTE ».

8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »)

1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole: « euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. » sono sostituite dalle seguenti: « euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. ».

2. All'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è **sostituita dalla** seguente: « **a)** quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 »;

b) la lettera b) è **sostituita dalla** seguente: « **b)** quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 »;

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »)

1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole « euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. » sono sostituite dalle seguenti: « euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. ».

2. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente « quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 »;

b) il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente « quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 »;

c) il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente « quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole « Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, » sono inserite le seguenti: « allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.

5. È autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'« Arena PalaItalia Santa Giulia », utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

c) **la lettera c) è sostituita dalla seguente:**
« c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e, quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, » sono inserite le seguenti: « allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e **per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" ».**

4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, **e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.**

Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale.

5. È **autorizzata la spesa** di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la **stipulazione** da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di **convenzioni** funzionali alla messa a disposizione, per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, **pubblico e sociale**, e per un arco di tempo pluriennale, dell'« Arena PalaItalia Santa Giulia », **utilizzata** per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ». **5-bis. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, è autorizzata**

la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale « Daniela Samuele », da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio **di pertinenza** sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia ad una distanza non superiore a trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, **calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato**, possono **istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare**, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate **nel** proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, **secondo** periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) *identica*.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, **previa intesa in sede di** Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di **determinazione** e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della « famiglia olimpica », con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello *staff* e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

7-ter. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-quater. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

« 11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce "oneri di investimento" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

7-quinquies. Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma,

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7. Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)

1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.

3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti *pro-quota* dei comuni

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro **102.608.000** per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7. Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)

1. *Identico.*

2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei debiti **relativi alle medesime obbligazioni.**

3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione **per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa con decreto del **Ministro** dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei

aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, viene riconosciuta all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonché a favore dell'Associazione **Nazionale** della Croce rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data dell'entrata in vigore della norma. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione **Nazionale** della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34,

limiti dell'importo dei debiti *pro quota* dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante **operazioni** di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare **nel sito *internet* istituzionale** del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di **mancato versamento** delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente **comma** si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 **dell'8** febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 **del presente articolo**, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. *Identico:*

« 5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, **è assegnata** all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonché a favore dell'Associazione della Croce **Rossa** italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data **di** entrata in vigore della **presente disposizione**. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonché i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi

nonché i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in essere su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione della Croce Rossa italiana e dei Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente norma nello stato passivo passati in giudicato e liquidati sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore. ».

2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2014, n. 135, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore della presente norma, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17.

causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in **corso** su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione **italiana della Croce Rossa e ai** Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente **disposizione** nello stato passivo, passati in giudicato e liquidati, sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore. ».

2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 **del** 13 giugno 2014, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore **del** presente **decreto**, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 4, comma **2-bis**, del **decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178**.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale)

1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

« 932-quater. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:

a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;

b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.

932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *932-quater*, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

Articolo 6-ter.

(Cooperazione di polizia in ambito migratorio)

1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,

milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5, e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro **2.178.031.830** per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) *identica*;

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27,792 milioni di euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;
- h)* quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni

h) identica;

- di euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni di euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
- i)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; *i) identica;*
- l)* quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; *l) identica;*
- m)* quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; *m) identica;*
- n)* quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, *n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025,*

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
o) quanto a euro 723.708.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

o) quanto a euro **726.105.000** per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, **nella misura indicata** nell'allegato n. 1 al presente decreto;

***o-bis)* quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*sexies*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**
2. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, 3-*ter*, comma 5, 3-*quater*, comma 9, 4, comma 5-*bis*, 6-*bis*, comma 1, e 6-*ter*, comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo approvato 1742 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1742

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 dicembre 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2025, N. 156

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della società Rete ferroviaria italiana (RFI) » e le parole: « programma parte » sono sostituite dalle seguenti: « programma - parte »;

al comma 2, le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della società RFI »;

al comma 3, le parole: « Contratto di Programma parte servizi, RFI » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A. »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A. ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « del Fondo » sono inserite le seguenti: « di garanzia per la prima casa, »;

al comma 2, dopo le parole: « Il Fondo » sono inserite le seguenti: « per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026 »;

al secondo periodo, le parole da: « di 2.026.830 euro » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026 »; *al comma 4, le parole:* « euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro ».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « PNRR » *è sostituita dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » *e le parole:* « pena la revoca delle risorse » *sono sostituite dalle seguenti:* « a pena di revoca del finanziamento »;

al secondo periodo, dopo le parole: « uno o più decreti » *è inserita la seguente:* « adottati »;

al comma 2, dopo le parole: « di miglioramento genetico » *è inserita la seguente:* « esercitata »;

al comma 3, dopo le parole: « le parole » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « : » *e le parole:* « e 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 2024, »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: "anche se derivato da dolo dell'operatore o dei" sono sostituite dalle seguenti: "cagionato dall'operatore o dai" »;

al comma 4, la parola: « ISMETT » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo », *dopo le parole:* « 23 gennaio 2025 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « delibera CIPESS del 29 novembre 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2025 », *le parole:* « 31 dicembre 2014, n. 190 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 23 dicembre 2014, n. 190 » *e le parole:* « , sono sostituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sostituite »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti

immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4-*quinquies*. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo *bunker* finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale "San Giovanni di Dio". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

alla rubrica, dopo la parola: « investimenti » sono inserite le seguenti: « , economia dello spazio ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali) - 1.

All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo".

Art. 3-ter. - (Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) - 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, è autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.

3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro per l'anno 2025, destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;

c) Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.

*Art. 3-*quater*. - (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria) - 1.* Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato "Policlinico Umberto I", di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:

a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini" restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", individuata nell'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: "Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio" sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla prima colonna ("finalità"), le parole: "del sistema dell'emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale";
- b) alla seconda colonna ("Ministero"), la parola: "MEF" è sostituita dalla seguente: "SALUTE".
8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
- All'articolo 4:*
- al comma 1, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e la parola: « paralimpiche, » è sostituita dalla seguente: « paralimpiche »;*
- al comma 2:*
- all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 9-ter, » sono inserite le seguenti: « comma 14, »;*
- alla lettera a), le parole: « il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) quanto »;*
- alla lettera b), le parole: « il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) quanto » e le parole: « sportivo culturale » sono sostituite dalle seguenti: « sportivo e culturale »;*
- alla lettera c), le parole: « il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto », dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « culturale Spa e » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « corrispondente utilizzo, » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente utilizzo »;*
- al comma 3, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e le parole: « e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" » sono sostituite dalle seguenti: « e per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" »;*
- al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale »;*
- al comma 5, le parole: « È autorizzato un contributo » sono sostituite dalle seguenti: « È autorizzata la spesa », dopo le parole: « comma 4-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione », la parola: « convezioni » è sostituita dalla seguente: « convenzioni », dopo le parole: « a disposizione » è inserito il seguente segno di*

interpunzione: « , », dopo le parole: « di interesse nazionale e internazionale » sono inserite le seguenti: « , pubblico e sociale, » e la parola: « utilizzato » è sostituita dalla seguente: « utilizzata »; dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, è autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale "Daniela Samuele", da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

al comma 6:

all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « del Veneto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « di pertinenza » sono soppresse, le parole: « non superiore ai » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a », dopo le parole: « alle sedi di gara » sono inserite le seguenti: « , calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato », le parole: « possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno » sono sostituite dalle seguenti: « possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, » e le parole: « sul proprio territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio territorio »;

alla lettera a), le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo »;

al comma 7, le parole: « d'intesa con la Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza » e la parola: « individuazione » è sostituita dalla seguente: « determinazione »; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della "famiglia olimpica", con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

7-ter. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-quater. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

"11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce 'oneri di investimento' compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

7-quinquies. Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
al comma 8, le parole: « pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025 ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « medesimi debiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « debiti relativi alle medesime obbligazioni »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo »;

al secondo periodo, le parole: « del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Ministro », *le parole:* « pro-quota » *sono sostituite dalle seguenti:* « pro quota » *e la parola:* « operazione » *è sostituita dalla seguente:* « operazioni »;

al terzo periodo, le parole: « sul sito internet » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel sito internet istituzionale »;

al quarto periodo, le parole: « mancata restituzione delle rate » *sono sostituite dalle seguenti:* « mancato versamento delle rate »;

al quinto periodo, le parole: « presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente comma » *e le parole:* « *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33 » *sono sostituite dalle seguenti:* « *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013 »;

al comma 4, dopo le parole: « commi 1 e 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 5-bis:

al primo periodo, le parole: « viene riconosciuta » *sono sostituite dalle seguenti:* « è assegnata », *le parole:* « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « Associazione della Croce Rossa italiana » *e le parole:* « alla data dell'entrata in vigore della norma » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

al secondo periodo, le parole: « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « Associazione della Croce Rossa italiana » *e le parole:* « in essere » *sono sostituite dalle seguenti:* « in corso »;

al terzo periodo, le parole: « Associazione della Croce rossa italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « Associazione italiana della Croce Rossa », *le parole:* « e dei Comitati » *sono sostituite dalle seguenti:* « e ai Comitati », *la parola:* « norma » *è sostituita dalla seguente:* « disposizione » *e dopo le parole:* « nello stato passivo » *nonché dopo le parole:* « e liquidati » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, le parole: « nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2014, n. 135 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2014 »;

al comma 3, le parole: « della presente norma » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto » *e le parole da:* « dall'articolo 16, comma 2-bis » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (*Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale*) -
1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
"932-quater. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale,

disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:

- a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;
- b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.

932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *932-quater*, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:

- a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Art. 6-ter. - (Cooperazione di polizia in ambito migratorio) - 1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « commi 1, 4 e 5 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 » e le parole: « ed euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro »; alla lettera b), dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c), le parole: « articolo 1-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1-quater »;

alla lettera d), dopo le parole: « n. 388 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera n), dopo le parole: « comma 5-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera o), le parole: « euro 723.708.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 726.105.000 per l'anno 2025 » e le parole: « come indicate » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura indicata »;

dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

« o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 2 » e le parole: « nuovi e maggiori » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori »;


al secondo periodo, la parola: « provvedono » è sostituita dalle seguenti: « vi provvedono » e dopo le parole: « risorse umane » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'Allegato n. 1 sono premessi i seguenti:


« Allegato n. 01
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 02
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 03
(Articolo 3-quater, comma 4)



».

All'Allegato n. 1:

alla rubrica « Ministero dell'università e della ricerca », voce « 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) », colonna « 2025 », è inserita la seguente cifra: « 2.397.000 »;
alla riga « Totale », la cifra: « 723.708.000 » è sostituita dalla seguente: « 726.105.000 ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
17 dicembre 2025
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia
economica (1742)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1. Una quota delle risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 230 milioni di euro, è vincolata agli interventi di velocizzazione e potenziamento tecnologico della linea ferroviaria adriatica ricadente nel territorio della regione Marche, con priorità per le seguenti tratte:

- a) Pesaro-Ancona: progettazione e realizzazione degli interventi di velocizzazione, implementazione del sistema ERTMS Livello 2, soppressione e adeguamento dei passaggi a livello;
- b) Ancona-San Benedetto del Tronto: progettazione e realizzazione di interventi equivalenti a quelli di cui alla lettera a);
- c) potenziamento dei nodi ferroviari di Ancona Marittima e San Benedetto del Tronto per favorire l'intermodalità porto-ferro.

3.2. RFI S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2026, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cui al comma 3-bis, con indicazione del cronoprogramma ese-

cutivo. La relazione è trasmessa, per conoscenza, alla regione Marche e alle Camere».

1.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione del raddoppio ferroviario ad alta capacità dell'anello Palermo-Messina-Catania. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la riattivazione ed il potenziamento della linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire seguenti:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di programma - parte servizi, la RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalità potenziando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa a favore della linea C della metropolitana di Roma di cui al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione

straordinaria nonchè il completamento delle opere previste dal progetto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore della messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore dell'estensione della rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la Metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea Metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 1 comma 484 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore del trasporto marittimo dello Stretto di Messina volto a migliorare i servizi per l'attraversamento dinamico, di cui all'articolo 1 comma 239 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

premesso che:

il trasporto su ferro offre numerosi vantaggi che lo rendono cruciale per la logistica merci e il trasporto passeggeri;

il *report* Pendolaria 2025 indica che il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme, ma non in relazione alle grandi opere (innanzitutto autostradali), bensì in relazione al trasporto su ferro nelle nostre aree metropolitane;

infatti, la dotazione di linee metropolitane delle città italiane messe assieme si ferma a 269,8 chilometri totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 chilometri), Germania (657,2) e Spagna (615,6). Il totale di chilometri di metropolitane in Italia è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (293) o Parigi (245,6);

è necessario proporre investimenti certi ed adeguati per finanziare i progetti per la realizzazione ed implementazione delle metropolitane al fine di ridurre il gap infrastrutturale rispetto alla media europea e creare nuovi collegamenti d'interscambio per favorire la sinergia tra le diverse modalità del sistema di mobilità urbano;

in tale prospettiva occorre garantire i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane del-

le città evitando rallentamenti nell'erogazione delle risorse e, di conseguenza, nella realizzazione delle opere infrastrutturali su ferro determinando gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini che, già allo stato attuale, scontano un'offerta di servizio inferiore alla domanda,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a assicurare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Paese anche garantendo tutti i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città in considerazione dell'aumentata domanda di mobilità nei contesti urbani.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa sono incompatibili con la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito (*Credit Protection Insurance* - CPI). Resta ferma la facoltà del mutuatario di sottoscrivere, in via autonoma e volontaria, polizze assicurative di propria scelta, anche tramite soggetti terzi, a condizione che tali polizze non siano collegate in alcun modo al mutuo assistito dal Fondo. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in coordinamento con la Banca d'Italia e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e applica le sanzioni previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

2.2

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono finanziati, con priorità, progetti di collaborazione tra piccole e medie imprese, università, enti pubblici di ricerca e istituti pubblici finalizzati al trasferimento tecnologico, allo sviluppo di soluzioni innovative e all'adozione di tecnologie digitali avanzate. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia degli interventi, il Ministero competente pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati, indicando i soggetti partecipanti, le risorse impiegate e i risultati conseguiti.».

2.3

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: euro 83.523.830 con le seguenti: euro 85.023.830;

all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: euro 2.178.031.830 con le seguenti: euro 2.179.531.830;

alla lettera f), sostituire le parole: quanto a 30 milioni di euro con le seguenti: quanto a 31,5 milioni di euro.

2.4

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "2.026.830" con le seguenti: "137.750.000"

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.026.830 con le seguenti: 137.750.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: »a 4.773 euro lordi annui« sono sostituite dalle seguenti: »a 25.000 euro lordi annui«;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 216.850.000 per l'anno 2025 e euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e quanto a 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2025 tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 3

3.1

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al quarto periodo, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 30 giugno 2026.».

3.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

3.3

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026».

3.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulta stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulta stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifeinanziata per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, quale contributo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, prioritariamente destinati alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.7

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nelle more dell'adozione della pertinente decisione di esecuzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, al fine di garantire il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non più finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di spesa in favore del programma Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione di cui all'articolo 1, comma 12 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 è incrementata di 20 milioni di euro per il 2025. Ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.9

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 10 marzo 2026 sono riaperti i termini per la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti attuatori eventualmente non trasmesse nei termini di cui all'articolo 26, comma 7-*quinqüies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 31 marzo 2026 le amministrazioni titolari chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo di cui al medesimo comma 7-*quinqüies* dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 per le istanze di cui al primo periodo del presente comma.»

3.11

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente: 4-sexies. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1 del provvedimento in esame, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente;

con decisione COM (2025) 675 del 4 novembre 2025, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea ha valutato positivamente la sesta revisione del PNRR italiano, che ha ridefinito in modo sostanziale l'architettura del Piano, intervenendo su 173 misure tra modifiche, definanziamenti, rifinanziamenti e semplificazioni;

il PNRR, ha inizialmente destinato circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e con la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 ha previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

secondo quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 novembre 2025 la sesta revisione del PNRR ha ridotto

la dotazione finanziaria per la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 a soli 795,5 milioni di euro, riducendo lo stanziamento iniziale del 64 per cento, misura assunta - secondo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - per rispettare le scadenze europee del 30 giugno 2026;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, demandando ad ARE-RA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 indicasse in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, con un anno e sette mesi di ritardo, il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo riguardante le modalità di incentivazione per l'energia condivisa per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo (Decreto CACER), al quale ha fatto seguito il decreto direttoriale n. 22, del 23 febbraio 2024 con quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le Regole operative elaborate dal GSE per accedere agli incentivi per le CER e ai contributi per gli impianti finanziati dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;

il ritardo ingiustificabile con il quale sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regole operative da parte del GSE, unite alle difficoltà nel ricevere informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, hanno frenato il diffondersi nel nostro paese della comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

dei 2,2 miliardi di euro messi a disposizione dal PNRR per promuovere le CER, solo una frazione è stata effettivamente utilizzata. Il ritardo con cui sono state pubblicate le normative attuative per le CER e i termini inizialmente fissati al 31 marzo 2025, poi prorogati al 30 novembre 2025, per presentare le domande da parte dei comuni, ha significativamente ridotto al minimo la presentazione delle domande per l'attivazione di nuove CER;

la decisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ridurre drasticamente la dotazione PNRR da 2,2 miliardi a 795,5 milioni mette sotto pressione un intero comparto che negli ultimi mesi ha investito su strutture, assunzioni e formazione tecnica confidando in un quadro normativo e finanziario più stabile, essendo molti progetti sviluppati su business plan costruiti su una dotazione finanziaria che ora viene drasticamente ridotta, per lo più a ridosso delle scadenze operative;

molti soggetti - comuni, cittadini, imprese - hanno già sostenuto costi significativi per avviare il percorso verso le CER: studi di fattibilità, progettazioni tecniche, consulenze amministrative e investimenti preliminari necessari per partecipare alla misura. Tutte attività basate su un impianto normativo

e finanziario che, fino a pochi giorni fa, sembrava stabile e oggi si presenta decisamente meno certo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di disposizioni finalizzate:

a garantire la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei ma non finanziati;

a completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti presentati entro il termine del 30 novembre 2025;

a prevedere nel primo provvedimento utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei.

EMENDAMENTI

3.0.1

NICITA, LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché del settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, disposti per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.2

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 30 novembre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14 e 15 dei codici ATECO 2007.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «, dal codice ATECO 25.62.00 e dai codici ATECO 13, 14 e 15»;

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di trentaquattro settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa previsto per l'anno 2026 di cui al comma 4.»;

c) al comma 4, le parole: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 184 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 4 per l'anno 2026, pari a 184 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

1. Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adot-

tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza lungo tutta la filiera distributiva, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

c) al comma 11, le parole: «commi 1, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».

3. Le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.6

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'importo derivante dall'applicazione dei prezzari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione»;

3) al secondo periodo, le parole: «I maggiori importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali maggiori importi»;

4) al quarto periodo, alle parole: «Gli eventuali minori importi» sono premesse le seguenti: «Relativamente all'anno 2025,»;

5) al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

6) al settimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

d) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3-ter

3-ter.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.1.

(Misure a sostegno dei presidi di soccorso pubblico nella provincia di Cosenza)

1. Al fine di corrispondere all'urgenza del ripristino del distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel comune di Trebisacce (CS) sono definite, d'intesa con l'amministrazione comunale competente, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di adottare le misure e avviare le procedure di ultimazione necessarie.

2. Con successivo provvedimento della competente amministrazione del Ministero dell'interno sono definite le misure per l'organizzazione e la dotazione di personale e mezzi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3-quater

3-quater.1

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere il primo periodo;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dalla medesima data»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico»;

2) sopprimere le lettere a) e b);

c) sopprimere l'allegato 01, di cui al comma 1.

3-quater.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il secondo periodo del comma 1, nonché i commi 2, 3 e 4.

3-quater.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico»;

2) sopprimere il comma 4.

3-quater.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico.».

3-quater.5

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata

esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.6

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e con riguardo alla destinazione degli immobili è attivato un confronto con gli enti locali e associativi del territorio.»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.7

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009.»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.8

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In qualunque caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile ex Ospedale Carlo Forlanini, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

3-quater.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In caso di successive cessioni degli immobili di cui al comma 1, il Governo presenta una relazione alle Camere.».

3-quater.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 4.

3-quater.11

PIRRO, DAMANTE

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «residenziale» con la seguente: «pubblica».

ORDINE DEL GIORNO

G3-quater.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3-quater del provvedimento, introdotto in sede referente, nel disporre un doppio trasferimento di proprietà, attraverso l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, dallo Stato alla regione Lazio, e il contestuale trasferimento dell'ex ospedale Carlo Forlanini dalla medesima regione allo Stato, di fatto integra, realizzandole, le annose e riservate trattative tra regione Lazio e l'ente di diritto privato-convenzionato ed istituzione della Santa Sede «Ospedale Bambin Gesù» per la cessione, a quest'ultimo, dell'ex ospedale Forlanini;

nello specifico la disposizione prevede che:

1) entrambi i suddetti immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, ma solo con riferimento al policlinico Umberto I, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico;

2) gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini» restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla sua cantierizzazione funzionale alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

3) a decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione funzionale, né si sia proceduto alla cessione del bene, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del Demanio nel limite di 2 milioni di euro annui;

4) la regione Lazio è tenuta a completare entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini sopportandone i relativi oneri;

il probabile trasferimento della suddetta immensa struttura alla Santa Sede, proprietaria dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, comporterebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto, un ulteriore indebolimento della sanità pubblica a favore di quella privata;

i lavori per la ristrutturazione saranno a carico dell'Inail, con un onere per la finanza pubblica pari a circa 400.000.000 di euro, a fronte di tutta una serie di vantaggi fiscali derivanti dall'extraterritorialità di cui potrebbe beneficiare il Bambino Gesù quali: azzeramento dell'Iva sulle merci, dell'IMU sull'immobile e dell'Irpef per il personale sia medico che paramedico;

è chiaro l'impatto negativo che questa operazione, accentrando l'assistenza pediatrica nelle mani del Vaticano, avrebbe per la sanità pubblica per Roma e provincia: il Bambino Gesù, infatti, avrebbe un carattere sanitario generalista, con specializzazione nella pediatria, a fronte della totale assenza di posti letto di degenza pediatrica del SSN nel quadrante est e sudest della città e dello smantellamento in corso della sanità pubblica per la quale, secondo il programma regionale 2024/2026, sono previsti un passaggio da 750 a 810 posti letto nelle strutture private e da 1.111 a 1.014 nelle strutture pubbliche;

l'operazione prevista dall'articolo 3-*quater* del provvedimento rappresenta, ad avviso dei firmatari, un ulteriore passo verso la privatizzazione del servizio sanitario pubblico, nel Lazio,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3-*quater* del disegno di legge in esame con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate:

a prevedere che il trasferimento dell'ex ospedale Forlanini avvenga con vincolo perenne di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e a tale fi-

ne ristrutturato ed adibito, al fine di sostenere concretamente il potenziamento dell'offerta sanitaria pubblica a Roma e nel Lazio;

a prevedere, altresì, che dal momento del passaggio allo Stato dell'immobile dell'ex ospedale Forlanini gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile siano a totale carico dello Stato, individuandone le relative risorse economiche necessarie;

a sospendere ogni eventuale trattativa che contempri il passaggio dell'ospedale Bambin Gesù nell'immobile dell'ospedale ex Forlanini.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni»*

c) *al comma 8, sostituire le parole: « dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7» con le seguenti: «dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n 190.»*

d) *alla rubrica sostituire le parole: « lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"» con le seguenti: « la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù».*

4.2

DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies;

b) al comma 8, sostituire le parole: «dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7» con le seguenti: «dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

c) alla rubrica sostituire le parole: «lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026"»" con le seguenti: «la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù».

4.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 1.

4.4

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n. 56," sono aggiunte le seguenti ", del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura (Nature Restoration Law), e dei correlati strumenti di pianificazione e attuazione nazionali e regionali in materia di tutela e ripristino degli ecosistemi naturali".

4.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo articolo 5, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n.

56, sono aggiunte le seguenti: "della vigente normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, ivi compresi il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti"».

4.6

SIRONI, DAMANTE, PIRRO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma, inclusi quelli di natura temporanea, sono realizzati senza impermeabilizzare nuovo suolo, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022, nonché prevedendo, sin dalla fase progettuale, appositi piani di riutilizzo, riconversione, ripristino o smontaggio sostenibile delle strutture e delle infrastrutture temporanee al termine dei Giochi olimpici e paralimpici "Milano-Cortina 2026"».

4.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: "Il Commissario straordinario agisce" fino a: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni in materia di subappalto».

0a.1) al comma 2, i periodi dal quarto all'ottavo sono soppressi;».

4.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» sono aggiunte le seguenti: «, in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi,»».

4.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del medesimo decreto,».

4.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione e lo svolgimento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

4.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 5.

4.12

PIRRO, DAMANTE

Al comma 5 dopo le parole "per un arco di tempo pluriennale" aggiungere le seguenti "della durata di anni dieci".

4.13

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi 6 e 7.

4.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 6.

4.15

DAMANTE, PIRRO

Al comma 6, dopo le parole: «e del Veneto» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e»

4.16

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "possono" aggiungere le seguenti: ", previa deliberazione motivata del consiglio comunale che attesti la necessità dell'incre-

mento in relazione ai maggiori costi dei servizi pubblici locali connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", e nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità,"

b) sostituire la parola "5" con la seguente: "3".

4.17

DAMANTE, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 6, alla lettera a), sostituire la parola "50" con la seguente: "80";*

2) *alla lettera b) sostituire la parola "50" con la seguente: "20".*

4.18

PIRRO, DAMANTE

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché a interventi di riqualificazione e miglioramento del tessuto urbano esistente, con particolare riferimento al recupero di aree già urbanizzate, alla de-impermeabilizzazione di superfici artificiali, alla creazione o al potenziamento di spazi verdi pubblici e alla riduzione delle isole di calore urbane;"

4.19

PIRRO, DAMANTE

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, che non comportino nuova edificazione né ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale;"

4.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. L'incremento di cui al comma 6 non è cumulabile con eventuali ulteriori incrementi dell'ammontare dell'imposta di soggiorno.».

4.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 7-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: «fino al 30 giugno 2026», inserire le seguenti: «previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano».

4.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 7-ter, dopo le parole: «fino al 30 giugno 2026», inserire le seguenti: «previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura.».

4.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano».

4.24

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 7-quinquies, inserire il seguente:

«7-sexies. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Gli interventi da finanziare con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sono definiti di intesa con le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore ricettivo. L'istituzione ovvero l'incremento dell'imposta di soggiorno entra in vigore decorsi almeno 6 mesi dall'adozione della deliberazione del consiglio. I comuni di cui al presente comma sono tenuti a pubblicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione dettagliata sugli interventi e sulle attività finanziate con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno. La relazione deve indicare, per ciascun intervento, l'importo stanziato, la finalità perseguita e lo stato di attuazione."».

4.25

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare massimo delle risorse destinate al

trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.26

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali ospitanti l'evento sono autorizzati a riconoscere l'esenzione dalla corresponsione del canone per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, richieste da Fondazione Milano-Cortina 2026 da suoi delegati o da sponsor ufficiali e da posizionarsi sulle strutture retail, nei temporary store dedicati alla vendita di gadget olimpici e sui tv studios, laddove il messaggio pubblicitario riporti il logo della predetta Fondazione Milano-Cortina 2026 in tutte le sue declinazioni, anche unitamente a marchi commerciali degli sponsor ufficiali.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21

milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante;

i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 presentati «a costo zero» per economia e ambiente, utilizzando il 92 per cento delle strutture presenti sul territorio e prevedendo per lo più interventi di riqualificazione, ammodernamento di strutture già esistenti, con la valorizzazione delle infrastrutture del territorio oltre ad una grande attenzione alle misure green, rischiano al contrario di lasciare una pesante eredità a carico della finanza pubblica e delle

amministrazioni locali chiamate a gestire i costi della manutenzione degli impianti nei prossimi anni,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

G4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4

miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

EMENDAMENTI

4.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istitui-

to, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5

5.1

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi del predetto articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata».

5.2

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 557 a 562 sono abrogati.»

5.3

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del suddetto credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.

4-ter. Sono sospese le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già avviate nei confronti dei soggetti di cui al comma 4-bis. Non si dà luogo a rimborso delle somme già versate, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non è ammesso alcun rimborso, ripetizione o compensazione delle medesime somme.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la violazione è commessa mediante l'uso di un veicolo a motore che abbia avuto un nes-

so strumentale diretto e necessario con l'abbandono dei rifiuti, tale che senza l'impiego del veicolo la condotta non sarebbe stata possibile o sarebbe risultata difficilmente realizzabile, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di un mese, ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

5.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 255, comma 1-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»».

5.0.1

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina sulla norma transitoria per la carenza dei segretari comunali di piccoli comuni)

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei comuni di minori dimensioni demografiche, i sindaci dei comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio comune inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini di cui al comma 1, è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 tra comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali di cui al corso-concorso di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno trentasei mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

5.0.2

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione di maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi nella gestione finanziaria dei comuni)

1. All'articolo 187, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono soppresse;

b) alla lettera e), le parole: «per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

5.0.3

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'ab-

battimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione, nei termini previsti dalla legge, dei documenti contabili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

5.0.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rifinanziamento in favore dei Comuni per la gestione del fenomeno migratorio)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto - legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2004, n. 307

5.0.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asilo nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione;

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali «anticipatari» nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lettera b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture ovvero orien-

tati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-2023.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento sono riassegnate prioritariamente ai comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33 per cento e ai comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b) del comma 496, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 6

6.1

DAMANTE, PIRRO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

2. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 1 del presente articolo. Gli schemi dei

regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

6.0.1

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Detrazione fiscale per spese in consumi culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

«*e-quinqüies*) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di libri, ivi compresi quelli scolastici destinati ai figli a carico frequentanti istituti di ogni ordine e grado, e per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, nonché per rappresentazioni teatrali, con specifica valorizzazione di quelle destinate a un pubblico familiare o comunque finalizzate alla fruizione intergenerazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della cultura, è stabilito l'importo massimo delle spese detraibili e i limiti di reddito complessivo che consentono la detrazione di cui alla presente lettera;».

2. La detrazione di cui al comma 1 non è soggetta alle riduzioni previste in relazione al reddito complessivo del contribuente, analogamente a quanto disposto per le spese sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.2

MISIANI, MANCA, NICITA, LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Sostegno culturale alle famiglie attraverso il welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-*quater*) è inserita la seguente:

«f-*quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro per l'acquisto di libri, diversi da quelli scolastici, nonché per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, da parte del dipendente, per sé o per i familiari di cui all'articolo 12, entro limiti e secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura;».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Innalzamento della deducibilità del costo di acquisto auto per gli agenti di commercio)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 29.737.427,56 per l'anno 2026, a euro 75.946.612,19 per l'anno 2027, a euro 26.576.336,65 per l'anno 2028, a euro 177.206.061,12 per

l'anno 2029 e a euro 202.520.923,85 per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.4

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi o assegnati al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli Agenti di polizia penitenziaria».

2. All'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «di servizio» sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

6.0.5

LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le se-

guenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-*bis* spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.6

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

«104-*bis*. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

Art. 6-ter

6-ter.1

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

6-ter.2

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «cooperazione di polizia» con le seguenti: «cooperazione per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi extraUE di origine o di permanenza di migranti, ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti.».

6-ter.3

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la parola: «di polizia»

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole alla rubrica dell'articolo.

6-ter.4

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «, ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di avviamento di corsi di formazione professionale e civico-linguistica ad essa eventualmente propedeutici nei predetti Paesi.».

6-ter.5

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, dai competenti organi delle Camere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del predetto Programma.».

6-ter.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6-ter.7

PIRRO, DAMANTE

Apportare le modificazioni seguenti:

a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole da «delle risorse del Fondo» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6-ter.8

MANCA, NICITA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «1 milione».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «1 milione».

6-ter.9

DAMANTE, PIRRO

Al comma 2, sostituire le parole da: «riduzione del Fondo di cui» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «riduzione delle risorse di cui all'articolo 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».

ORDINE DEL GIORNO

G6-ter.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6-ter del provvedimento all'esame dell'Assemblea, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che gli oneri derivanti dalla disposizione vengano coperti riducendo in maniera corrispondente le risorse del Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, istituito con legge di bilancio 2021 per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi;

è molto grave che, mentre la maggioranza annuncia l'avvio dell'iter parlamentare della riforma della polizia locale, contemporaneamente svuoti il fondo a cui da anni è appesa la speranza della Polizia locale di arrivare a una riforma su organici, tutele e previdenza;

è altrettanto grave che la norma citata non faccia riferimento a nessun trattato o accordo di cooperazione con gli eventuali paesi interessati e non vengano neppure citati i Paesi coinvolti, che si deleghi successivamente al Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza coinvolgere il Parlamento, di stabilire il programma e, quindi, di conseguenza, anche di scegliere i Paesi coinvolti in questi interventi straordinari;

c'è da temere che dietro tale previsione di cooperazione di polizia con Paesi interessati dalle rotte migratorie si nasconda la collaborazione con Paesi considerati non sicuri e con Paesi in cui sono violati i più elementari diritti umani;

l'aumento dei conflitti, il rafforzamento di gruppi estremisti e regimi autoritari, la crescita della povertà e delle catastrofi naturali, più numerose e violente a causa dei cambiamenti climatici, costringono sempre più persone ad abbandonare la propria terra. Secondo le ultime stime, il numero dei bambini sfollati in tutto il mondo è salito a 50 milioni;

piuttosto che investire in programmi di cooperazione di lungo periodo nei Paesi di origine e transito e di ampliare le vie di accesso sicure e legali in Europa, si prediligono, ad avviso dei firmatari, facili azioni propagandistiche sulla pelle dei migranti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare, nell'ambito delle proprie prerogative, sia la reale necessità sia l'opportunità di dare seguito alle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del provvedimento in esame, adottando al contempo ogni iniziativa utile al fine di garantire il pieno rispetto e la piena attuazione del diritto internazionale e nazionale, in materia di salvataggio marittimo, trattamento e sicurezza della vita delle persone in mare e per garantire la protezione dei migranti, e, conseguentemente, evitare di inserire nel programma di interventi straordinari Paesi che non rispettino i diritti umani.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59774

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 487(pom.) del 15/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2025

487^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso si compone di 13 articoli di cui illustra di seguito una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1, commi 1 e 2, incrementa le autorizzazioni di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) per la parte servizi del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo di 1.840 milioni di euro per il 2025. Il comma 3 specifica che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, RFI è autorizzata ad utilizzare citate risorse per le finalità indicate. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera, include l'accantonamento annuale versato al Fondo ferrovia dalla società Autostrade del Brennero S.p.A. tra i costi operativi della società, ai fini del calcolo della quota del margine operativo lordo da essa dovuta allo Stato. Il comma 4 prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'*Economic Resilience Action (ERA) Program* dell'*International Finance Corporation (IFC)*, parte del Gruppo Banca Mondiale, a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

L'articolo 2, comma 1, incrementa la dotazione del cosiddetto "Fondo di garanzia per la prima casa" per l'anno 2025. Il comma 2 incrementa il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di 3,5 milioni di euro per il 2025. Il comma 3, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, incrementa di 4.423.830 euro per il 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026 le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, disponendo il conseguente incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

L'articolo 3, comma 1, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026. Il comma 2 stanziava 1,9 milioni di euro per il 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico. Il comma 3 pone in via permanente le modalità, già stabilite in via transitoria, di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione *Human Technopole*. La novella sopprime la limitazione temporale dell'ambito di tali

modalità alle somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale 2020-2024 - denominato anche Piano strategico 2020-2024 - della Fondazione e inerenti alle annualità dal 2019 al 2024 dello stanziamento statale. In base alle modalità in oggetto, che ora diventano permanenti, le risorse finanziarie statali sono erogate con cadenza trimestrale. Il comma 3-*bis* dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica la norma che regola l'assicurazione a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale al fine di prevedere che l'obbligo di risarcire il danno per la compagnia assicurativa concerne l'ipotesi di danno cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti. Viene in particolare soppresso il riferimento all'obbligo di risarcimento nell'ipotesi di comportamento doloso dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti. Il comma 4 dell'articolo 3, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT - Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione -, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'autorizzazione alla Regione Siciliana - attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni del citato ISMETT. Il comma 4-*bis*, inserito durante l'esame parlamentare, autorizza la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore della Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO); la concessione del contributo è subordinata al parere favorevole della regione Lombardia e le relative risorse sono reperite a valere su quelle assegnate alla medesima regione nell'ambito dei finanziamenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Il comma 4-*ter*, anch'esso inserito dalla Camera, consente, a decorrere dall'anno 2026, a determinate condizioni e nel rispetto di un determinato limite, alle regioni a statuto ordinario la destinazione di risorse finanziarie aggiuntive per l'assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di personale sanitario o per l'incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario (non dirigenziale) del comparto contrattuale della Sanità. Con l'articolo 3, comma 4-*quater*, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alla sottoscrizione, nell'anno 2025, delle quote dei fondi istituiti da INVIMIT SGR S.p.A. entro il limite massimo di 170 milioni di euro, al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Il comma 4-*quinqies*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, destina 4 milioni di euro per l'anno 2026 all'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento al fine dell'acquisto e dell'installazione di un acceleratore lineare radioterapico presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. L'articolo 3-*bis*, inserito dalla Camera, modifica la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova). Si prevede che gli interventi devono essere monitorati attraverso il sistema informatico ReGiS, in luogo della Banca dati delle pubbliche amministrazioni e che, per il completamento degli interventi, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati compresi nel Piano, di competenza del medesimo comune. L'articolo 3-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, reca alcune autorizzazioni di spesa per: pagamenti dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riferite ad annualità precedenti al 2025 (comma 1); lavoro straordinario del personale del Corpo per l'anno 2025 (comma 2); corresponsione del trattamento economico ed assicurativo per il maggior impiego del personale volontario del Corpo per fronteggiare le emergenze locali (comma 3); remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia (comma 4). L'articolo 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, dispone un doppio trasferimento di proprietà, prevedendo l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I dallo Stato alla Regione Lazio, con vincolo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico, mentre l'ex Ospedale Carlo Forlanini viene trasferito dalla medesima Regione allo Stato. I trasferimenti decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione e sono

attuati dall'Agenzia del Demanio e dalla Regione Lazio. In caso di cessione degli immobili, l'eventuale maggior valore rispetto a quello di assunzione confluisce interamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato se il compratore è una pubblica amministrazione inclusa nell'elenco ISTAT; invece, è ripartito per il 30 per cento al Fondo e il 70 per cento a investimenti sanitari, se il compratore non è una PA ISTAT. Gli oneri di custodia e vigilanza dell'ex Forlanini restano a carico della Regione Lazio fino ai lavori di riqualificazione o alla cessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2030, con oneri a carico dell'Agenzia del demanio, oltre tale data. La Regione Lazio, inoltre, deve completare entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria sulla parte dell'ex Forlanini indicata nell'allegato 3. I trasferimenti sono esenti da oneri fiscali e avvengono in invarianza finanziaria per la finanza pubblica. Viene inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità sopra indicata individuando la relativa copertura finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 4 incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate, per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive (sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche), al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». È inoltre previsto l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. L'articolo 4, comma 3, inserisce, tra le finalità da perseguire con le risorse del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, quella di garantire lo svolgimento dei controlli antidoping in relazione alle competizioni che si svolgeranno nell'ambito di tale evento. L'articolo 4, comma 4, modificato dalla Camera, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute S.p.A. per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, nel rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale, e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali. Il comma 5, modificato dalla Camera, prevede un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di determinati eventi sportivi, per un arco di tempo pluriennale, presso l'"Arena Palatania Santa Giulia", utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il comma 5-bis dell'articolo 4, introdotto dalla Camera, autorizza un contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2026, a favore del Comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale "Daniela Samuele". L'articolo 4, commi 6, 7 e 7-bis, modificati dalla Camera, dispongono la possibilità di istituire o di incrementare temporaneamente per l'anno 2026 l'imposta di soggiorno per i comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026, consentendo inoltre ai comuni nel cui territorio si svolgono gli eventi, di esentare dall'imposta gli atleti, i familiari degli stessi e per le delegazioni olimpiche. Il comma 7-ter dell'articolo 4, introdotto dalla Camera, consente al Ministero del turismo di avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A. in ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il comma 7-quater, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, interviene in materia di oneri di investimento della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Il comma 7-quinquies dell'articolo 4, anch'esso introdotto in sede parlamentare, pone in capo all'ANSFISA il compito di rilasciare il nulla osta sulla sicurezza degli impianti a fune rientranti nelle opere da realizzare per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

L'articolo 5, comma 1, prevede l'attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per l'anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni. L'articolo 5, comma 2, assegna un contributo massimo di 40 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione, e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte

europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari. Il comma 3 dispone la concessione di un'anticipazione ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma disciplina inoltre la restituzione, il tasso di interesse e il caso di mancata restituzione dell'anticipazione medesima.

L'articolo 6 detta disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, assegnando all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI) la somma di 21.522.800 euro, utile a garantire la conclusione della liquidazione di tale Ente (comma 1). Prevede, inoltre, il trasferimento dei residui attivi e passivi non ancora riscossi o pagati ai nuovi Comitati locali e provinciali della Croce Rossa che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2014 (comma 2). Infine, dispone l'estinzione a titolo definitivo dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana (comma 3). L'articolo 6-bis, inserito dalla Camera, dispone che, in esito alla chiusura delle attività straordinarie della Gestione commissariale del debito pregresso al 28 aprile 2008 del Comune di Roma e al conseguente trasferimento della titolarità della quota residua del debito a Roma Capitale, siano anticipati a Roma Capitale 548,2 milioni di euro per il 2025. Tali somme sono vincolate al rimborso del debito finanziario residuo per 48,2 milioni e agli oneri per i contenziosi ancora aperti, per i rimanenti 500 milioni. Si prevede che Roma Capitale restituisca integralmente tali somme a partire dal 2030 e fino al 2048, versando annualmente sul Fondo di solidarietà comunale una parte delle quote derivanti dal Fondo istituito dallo Stato per il piano di rientro finanziario di Roma.

L'articolo 6-ter, introdotto in sede parlamentare, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2025, finalizzata a realizzare un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi extra-UE d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, individuando le relative coperture.

L'articolo 7, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame.

L'articolo 8 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e delle modifiche apportate dalla Camera in prima lettura, rinvia al *Dossier* n. 538/2 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo per le ore 11 di domani, martedì 16 dicembre 2025.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 4.7 (testo 4) e identici/2 (testo 2) e 4.7 (testo 4) e identici/4 (testo 2), 7.2 (testo 3), 18.5 (testo 2), 21.6 (testo 2), 26.3 (testo 2), 45.2 (testo 2), 105.18 (testo 2) e 132.0.2 (testo 3), pubblicati in allegato.

Avverte altresì che sono stati presentati 17 subemendamenti agli emendamenti del Governo 47.1000, 60.1000, 93.0.1000, 102.1000, 102.1001, 110.1000 e 129.1000, pubblicati in allegato.

Avvisa poi che sono stati presentati 81 subemendamenti agli emendamenti 4.7 (testo 4) e identici, 7.9 (testo 3) e identici, 45.0.51 (testo 2) e identici e 110.0.41 (testo 3) e identici, pubblicati in allegato.

Comunica infine che è stato presentato l'emendamento del Governo 115.1000, pubblicato in allegato, e propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per la giornata odierna, alle ore

20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 21, è anticipata alle ore 19,30.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1689](#)

Art. 4

4.7 (testo 4) e identici/1

[Mancini](#), [Gelmetti](#), [Russo](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), al capoverso relativo all'articolo 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta dal prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro e pari al 10 per cento con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo da 28.000,01 euro e fino a 35.000 euro.

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Sostituire "Conseguentemente", fino alla fine, con il seguente periodo:

«Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 167,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.7 (testo 4) e identici/2 (testo 2)

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le lettere c) e d);

b) alla lettera i), aggiungere, infine, il seguente: «2-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 300,2 milioni di euro per l'anno 2026, 226,5 milioni di euro per l'anno 2027, 228,5 milioni di euro per l'anno 2028, 231 milioni di euro per l'anno 2029, 233 milioni di euro per l'anno 20230, 235 milioni di euro per l'anno 2031, 237,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 240,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.".

4.7 (testo 4) e identici/2

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), al "Conseguentemente" apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le lettere c) e d);*

b) *alla lettera i), aggiungere, infine, il seguente: «2-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 80,2 milioni di euro per l'anno 2026.».*

4.7 (testo 4) e identici/3

[Camusso](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), al "Conseguentemente" sopprimere la lettera c)

4.7 (testo 4) e identici/4 (testo 2)

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2026, 226,5 milioni di euro per l'anno 2027, 228,5 milioni di euro per l'anno 2028, 231 milioni di euro per l'anno 2029, 233 milioni di euro per l'anno 20230, 235 milioni di euro per l'anno 2031, 237,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 240,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20234, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.7 (testo 4) e identici/4

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), al "Conseguentemente" sopprimere la lettera c).

4.7 (testo 4) e identici/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lett. c), cpv. art. 38, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al n. 1), sopprimere l'ultimo periodo;
- 2) sopprimere il n. 2).

4.7 (testo 4) e identici/6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lett. c), dopo il n. 2), inserire il seguente:

"2-bis) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità.

4-ter. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole »a decorrere dall'anno 2027", sono soppresse le seguenti: "su base regionale".

4.7 (testo 4) e identici/7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lett. c), dopo il n. 2), inserire il seguente:

"2-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, con la legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini

IRPEF, non è coniugato e non ha figli.".

4.7 (testo 4) e identici/8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lett. c), dopo il n. 2), inserire il seguente:

"c-bis) il comma 4 è soppresso.

Conseguentemente:

1) all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

2) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rifinanziare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito dall'articolo 1, comma 386 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.»

4.7 (testo 4) e identici/9

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera d);*

b) *alla lettera i), aggiungere, infine, il seguente: «2-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 80,2 milioni di euro per l'anno 2026.».*

4.7 (testo 4) e identici/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 80,2 milioni di euro."

4.7 (testo 4) e identici/11

[Camusso](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale sopprimere la lettera d)

4.7 (testo 4) e identici/12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lett. d), apportare le seguenti modificazioni:

1) al cpv. art. 40-bis, comma 1, lett. b):

a) sostituire la parola "70%", con la seguente: "90%";

b) sostituire la parola "30%", con la seguente: "10%";

c) sostituire le parole "sei mesi", con le seguenti: due mesi".

2) dopo la lett. d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 80,2 milioni di euro."»

4.7 (testo 4) e identici/13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lett. d), apportare le seguenti modificazioni:

1) al cpv. art. 40-bis, comma 1, lett. b):

- a) sostituire la parola "70%", con la seguente: " 95%";
- b) sostituire la parola "30%", con la seguente: "5%";
- c) sostituire le parole "sei mesi", con le seguenti: "un mese".

2) dopo la lett. d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 80,2 milioni di euro."»

4.7 (testo 4) e identici/14

[Lotito](#), [Paroli](#)

All'emendamento 4.7 Testo 4 e identici, nella parte consequenziale lettera d), capoverso "Articolo 40-bis", lettera b), dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. La liquidazione anticipata, dell'importo complessivo del trattamento sarà erogata in un'unica soluzione nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.»

4.7 (testo 4) e identici/15

[Manca](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale alla lettera d), capoverso "Articolo 40-bis", comma 1, lettera b), dopo il capoverso "3-bis" aggiungere il seguente: «3-ter. La liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento sarà erogata in un'unica soluzione nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.»»

4.7 (testo 4) e identici/16

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera d), comma 1, lettera b), dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. La liquidazione anticipata, dell'importo complessivo del trattamento sarà erogata in un'unica soluzione nel caso sia destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.»

4.7 (testo 4) e identici/17

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, sopprimere la lettera f).

4.7 (testo 4) e identici/18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g) sostituire il capoverso "Articolo 62-bis" con il seguente:

"Art. 62-bis

(Incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track e misure per il reclutamento di giovani ricercatori post-dottorali)

1. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027 e di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui:

a) 180 milioni di euro per l'anno 2026, 360 milioni di euro per l'anno 2027, 720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 3;

b) 50 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzione di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. All'articolo 66, comma 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al terzo periodo le parole: «del 75 per cento per l'» sono sostituite dalle parole: «100 per cento a decorrere dall'».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 115 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono

individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate che assicurino complessivamente minori spese pari a 115 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

4.7 (testo 4) e identici/19

Paita

All'emendamento 4.7, all'alinea, parte consequenziale, lettera g), capoverso "Articolo 62-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole "previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8,";

b) al comma 2, sopprimere le parole "alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026."

c) al comma 8, sopprimere il secondo periodo e, al terzo periodo, dopo le parole "procedure di selezione" inserire la seguente "anche"

4.7 (testo 4) e identici/20

Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g), capoverso "Art. 62-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "non superiore al cinquanta per cento" fino alle parole: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" con le seguenti: "non inferiore al 25 per cento ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a tre anni, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.";

b) al comma 2, sostituire le parole da: "non superiore al cinquanta per cento" fino alle parole: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" con le seguenti: "non inferiore al 25 per cento ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a tre anni, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.";

c) al comma 3, sostituire la parola: "cofinanziare" con la parola: "finanziare" e sostituire le parole da: "11,3 milioni" fino alle parole: "dall'anno 2027." con le seguenti: "200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

d) al comma 4, sostituire le parole da: "cofinanziare fino al 50 per cento della spesa" fino alla

fine del comma con le seguenti: "finanziare la spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, per le assunzioni di cui al comma 2.";

e) al comma 7, al primo periodo sostituire la parola: "cofinanziare" con la seguente: "finanziare" e sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla lettera i), sostituire le parole: «all'articolo 132,» con le seguenti: «all'articolo 132:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

b) »

4.7 (testo 4) e identici/21

[Pirro](#), [Damante](#), [Castellone](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g), al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito della procedura di selezione di cui al presente comma, relative a università statali e non statali legalmente riconosciute, è riservata una quota pari al 30 per cento per le assunzioni di tecnologi a tempo indeterminato per il personale attualmente già assunto a tempo indeterminato nel comparto tecnico, tecnico scientifico e elaborazione dei dati, in possesso di laurea magistrale e con almeno tre anni di attività in supporto alla ricerca."

4.7 (testo 4) e identici/22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g), al capoverso "Articolo 62-bis", dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate esclusivamente al reclutamento di personale docente e ricercatore e non possono essere destinate al finanziamento di spese di funzionamento o di altra natura.»;

«1-ter. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera a), è riservata al reclutamento di giovani ricercatori post-dottorali con contratti di durata non inferiore a tre anni, finalizzati all'accesso ai percorsi di tenure track di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»

4.7 (testo 4) e identici/23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g) capoverso "Articolo 62-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, sopprimere le parole: "Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3,";
- al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", nei limiti delle stesse";
- al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10,";
- al comma 9, sopprimere le parole: "si provvede: a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante cinquanta per cento,".

Conseguentemente,

- al comma 3 le parole: "11, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "61, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

- al comma 10 sostituire le parole: "è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a

decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "è incrementato di 57,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni a decorrere dal 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.«

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.

4.7 (testo 4) e identici/24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g) capoverso "Articolo 62-bis", comma 3, le parole: "11,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "61,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

Conseguentemente, gli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni a decorrere dal 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.«

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 50 milioni di euro a decorrere dal 2026.

4.7 (testo 4) e identici/25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g), al capoverso "Articolo 62-bis", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro dell'università e della ricerca trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e sugli esiti conseguiti in termini di reclutamento del personale docente e ricercatore.»

4.7 (testo 4) e identici/26

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g), capoverso "Art. 62-bis", sostituire i commi da 8 a 10 con i seguenti:

«8. Al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca:

a) sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di personale utilizzando le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla lettera b);

b) all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ultimo periodo è soppresso.

9. In relazione all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze degli enti di ricerca che procedono all'assunzione si intendono maturati entro il 31 dicembre 2025, sostituendo i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono valide tutte le altre disposizioni di cui all'art. 12, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle risorse di cui al comma 8, lettera a) tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dai provvedimenti.»

Conseguentemente, alla lettera i), sostituire le parole: «all'articolo 132,» con le seguenti: «all'articolo 132:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

b) »

4.7 (testo 4) e identici/27

[Pirondini](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g), comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10,» con le seguenti: «In deroga alle venti facoltà assunzionali,»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a quindici mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica».

4.7 (testo 4) e identici/28

[Damante](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g), comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: "nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10," con le seguenti: "in deroga alle venti facoltà assunzionali", e dopo le parole "personale ricercatore e tecnologo" aggiungere le seguenti "tecnico e amministrativo";*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: "Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica".*

4.7 (testo 4) e identici/29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera g) al capoverso "Articolo 62-*bis*", comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire le parole: "31 dicembre 2026" con le seguenti: "30 giugno 2026";

- sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "diciotto mesi";

- sostituire le parole: "i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui

al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo," con le seguenti: "i candidati che abbiano comunque prestato servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025".

4.7 (testo 4) e identici/30

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera h), capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "20 milioni di euro annui" con le seguenti: "30 milioni di euro annui";*

b) *sostituire le parole: "con ISEE non superiore ai 30.000 euro" con le seguenti: "con ISEE non superiore ai 35.000 euro"*

Conseguentemente, alla lettera i), sostituire le parole: «all'articolo 132,» con le seguenti: «all'articolo 132:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";*

b) »

4.7 (testo 4) e identici/31

[Gelmini](#), [Versace](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), al conseguentemente, alla lettera h), capoverso "3-bis.", sostituire le parole "in favore dei" con le seguenti: "da destinare direttamente ai".

4.7 (testo 4) e identici/32

[Lotito](#), [Paroli](#)

All'emendamento 4.7 Testo 4 e identici, nella parte consequenziale, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 107, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apportare le seguenti modificazioni:

2026 - 300.000.

4.7 (testo 4) e identici/33

[Lotito](#), [Paroli](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Trattenimento in servizio oltre il 67° anno di età per la categoria professionale dei Segretari Comunali e Provinciali)

1. In via straordinaria e nelle more del superamento della carenza strutturale della categoria professionale dei Segretari comunali e provinciali, per garantire la continuità delle funzioni fondamentali degli enti locali, per il triennio 2026/2028 è consentito, a domanda dei Segretari interessati, il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età, in deroga alle condizioni di cui all'art. 1, comma 165, della L. 207/2024."

4.7 (testo 4) e identici/34

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera i), dopo il capoverso "2-quinquies", aggiungere il seguente: « 2-sexies. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

4.7 (testo 4) e identici/35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera i), dopo il capoverso "2-quinquies." inserire il seguente:

"2-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 milioni per il triennio 2026, 2027 e 2028 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.«

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 300 milioni di euro per il triennio 2026, 2027 e 2028."

4.7 (testo 4) e identici/36

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera i), dopo il capoverso "2-quinquies", aggiungere il seguente: « 2-sexies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

4.7 (testo 4) e identici/37

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 4.7 (testo 4), nella parte consequenziale, alla lettera i), dopo il capoverso "2-quinquies", aggiungere il seguente: « 2-sexies. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.»

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.»

Art. 7

7.2 (testo 3)

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei

limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. *all'articolo 17, comma 1:*

1. lettera a), capoverso comma 6-*bis*), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-*bis*), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo

comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. *L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «*Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;*

b) al secondo periodo, le parole «*e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.»* sono sostituite dalle seguenti: «*con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«*2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:*

a) *a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.*

b) *ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».*

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono aggiunte le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*» sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»

;

b. secondo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono inserite le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e, dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*», sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».*

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il

comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. *La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. *La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) *all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati

dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta

eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: «5-*bis.1.* A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-*bis*; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti,

raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie.

La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

7.9 (testo 3) e identici/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), sostituire il capoverso "Art. 7" con il seguente:

"Art. 7

(Modifica alla disciplina degli affitti brevi)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b).»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

7.9 (testo 3) e identici/2

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 7 (Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)", al comma 1 sostituire le parole: «due appartamenti» con le seguenti: «quattro immobili»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 37,8 milioni di euro per l'anno 2026

7.9 (testo 3) e identici/3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), al capoverso "Art. 7", sostituire le parole: "due appartamenti", con le seguenti: "un appartamento".

7.9 (testo 3) e identici/4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), al capoverso "Art. 7", dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È istituita a decorrere dall'anno 2026 una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata ai redditi derivanti da locazioni brevi di cui al presente articolo. L'aliquota di cui al primo periodo si applica in misura non superiore al 6% del reddito derivante dalla locazione breve. L'addizionale si applica a partire dal secondo immobile ad uso abitativo oggetto di locazione breve nel territorio comunale di proprietà del medesimo contribuente ed è dovuta con riferimento al reddito dell'immobile che, tra quelli locati in forma breve nel medesimo periodo d'imposta, genera la rendita catastale più elevata.

2-ter. L'addizionale comunale di cui al comma 2-bis è sempre applicabile se l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 o A/9.

2-quater. I Comuni, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di locazioni per finalità turistiche, nonché delle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, possono disciplinare e regolare l'esercizio delle locazioni brevi nel proprio territorio, ivi inclusa la limitazione o la sospensione

temporanea delle nuove locazioni in specifiche aree urbane o in determinati periodi dell'anno, in presenza di comprovate esigenze di necessità abitativa, sostenibilità urbanistica, tutela della residenzialità e vivibilità dei centri abitati. Il regolamento di cui al presente comma è approvato dal consiglio comunale."

7.9 (testo 3) e identici/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), al capoverso "Art. 7", dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti «50 per cento»."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

7.9 (testo 3) e identici/6

[Manca](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipate da enti locali e ai consorzi fra enti locali costituiti ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di specifica convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis . La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 120 milioni di euro per l'anno 2026, di 160 milioni per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

7.9 (testo 3) e identici/7

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), parte consequenziale, sopprimere la lettera a) e b);

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 521,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 513,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 416,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 382,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 343,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 337,3 milioni di euro per l'anno 2031, di 395,7 milioni di euro per l'anno 2032, di 341,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, di 337,3 a decorrere dall'anno 2034;

7.9 (testo 3) e identici/8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), capoverso "Art. 7", parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso 1-quater) inserire i seguenti:

a) "1-quinquies) all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 l'ultimo periodo è soppresso;

b) "1-sexies) all'articolo 42, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'ultimo periodo è soppresso;

c) "1-septies) all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, primo periodo le parole: ", che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491," sono sostituite dalle seguenti: "independentemente dalla natura del sottostante";

d) "1-*octies*) all'articolo 43, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, primo periodo le parole: ", che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 42," sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla natura del sottostante".

7.9 (testo 3) e identici/9

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sostituire l'articolo 18 con il seguente: «Art. 18 (Modifiche alla disciplina dei dividendi) 1. All'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, o ramo di azienda, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto a titolo gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

7.9 (testo 3) e identici/10

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), parte consequenziale, lettera d) sopprimere i commi 2, 3, 4

7.9 (testo 3) e identici/11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), capoverso "Art. 7", parte consequenziale, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-*bis*) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 115 milioni di euro a decorrere dal 2026.".

7.9 (testo 3) e identici/12

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 7.9 testo 3, alla parte consequenziale, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera e), sopprimere il n. 2;

b) dopo la lettera r) inserire la seguente: "r-*bis*) dopo l'articolo 132, inserire il seguente: «Art. 132-*bis* (Fondo per interventi strutturali di politica economica) 1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»."

7.9 (testo 3) e identici/13

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, alla lettera e), numero 2), sopprimere i commi da 3-*bis* a 3-*septies*.*

7.9 (testo 3) e identici/14

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, sopprimere le lettere f)

7.9 (testo 3) e identici/15

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), parte consequenziale, sopprimere la lettera g)

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 0,7 milioni di euro per l'anno 2030;

7.9 (testo 3) e identici/16

[Lotito, Paroli](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3) e identici, nella parte consequenziale, alla lettera g), dopo le parole «del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» aggiungere le seguenti: «, e da quelli indicati nell'articolo 114-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

7.9 (testo 3) e identici/17

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, sopprimere le lettere h)

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 305,0 milioni di euro per l'anno 2026, 300,1 milioni di euro per l'anno 2027,

7.9 (testo 3) e identici/18

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), capoverso "Art. 7", parte consequenziale, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo la lettera q) inserire la seguente:

"q-bis) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 201 milioni di euro a decorrere dal 2026.".

7.9 (testo 3) e identici/19

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, sopprimere le lettere i)

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 122,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 245,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027

7.9 (testo 3) e identici/20

[Patuanelli, Pirro, Damante](#)

All'emendamento 7.9 testo 3, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 122,5 milioni di euro per il 2026 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.9 (testo 3) e identici/21

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, sopprimere le lettere p)

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di 71,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027

7.9 (testo 3) e identici/22

[Paita](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), alla riformulazione all'emendamento 7.9, nella parte consequenziale, capoverso p) lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole "alle operazioni effettuate" con le seguenti "ai contratti sottoscritti"

7.9 (testo 3) e identici/23

[Paita](#)

Alla riformulazione dell'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, alla lettera q), sopprimere il capoverso art. 36-bis)

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 239,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

7.9 (testo 3) e identici/24

[Gelmetti](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, dopo la lettera q) inserire la seguente:
"q-bis) dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro)

1. Con il provvedimento con cui il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all'articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall'ISTAT, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dai contratti che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il settore e la zona di svolgimento della prestazione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o altro contratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell'impresa.»

7.9 (testo 3) e identici/25

[Gelmetti](#)

All'emendamento 7.9 (testo 3), nella parte consequenziale, dopo la lettera q) è inserita la seguente: "q-bis) dopo l'articolo 94 è aggiunto il seguente:

" Art. 94-bis

(Misure in favore attività di design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-*quater* è inserito il

segunte:

«203- *quater*. 1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136."

7.9 (testo 3) e identici/26

[Lotito](#), [Paroli](#)

All'emendamento 7.9 Testo 3 e identici, nella parte consequenziale, alla lettera r), capoverso "5-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per l'anno 2026 i risparmiatori dalla ex Banca Popolare di Bari S.p.A. che hanno investito nel mercato finanziario e hanno subito un ingiusto danno patrimoniale non altrimenti risarcito, possono presentare domanda di indennizzo alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter".

Art. 18

18.5 (testo 2)

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Minasi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-*ter*. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. *all'articolo 17, comma 1:*

1. lettera a), capoverso comma 6-*bis*), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-*bis*), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. *Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.*

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai

sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono aggiunte le seguenti: «, *nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*» sono aggiunte le seguenti: «, *con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*» ;

b. secondo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono inserite le seguenti: «, *nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e, dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*», sono aggiunte le seguenti: «, *con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*» ;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;*».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «*3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) *all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.*

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: *«o ai danni causati dalla loro circolazione»* sono aggiunte le seguenti: *«, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;*

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: *«o ai danni causati dalla loro circolazione»* sono aggiunte le seguenti: *«, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;*

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi *3-ter* e *3-quater*.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies*, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma *5-bis*, è aggiunto il seguente: «*5-bis.1.* A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma *5-bis*; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma *5-bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non

trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

*g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».*

h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-*ter*. Il contributo di cui al comma 1-*bis* è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-*quater*. Il contributo di cui al comma 1-*bis* si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-*bis*, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-*bis*, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale

di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma *5-quinquies* è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma *5-bis*. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma *5-ter*. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma *5-ter* è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-quater*, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000
2033:
CP: 228.000.000
CS: 228.000.000
2034:
CP: 210.000.000
CS: 210.000.000
2035:
CP: 225.000.000
CS: 225.000.000

Art. 21

21.6 (testo 2)

[Testor](#), [Dreosto](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei

limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. all'articolo 17, comma 1:

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo

comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. *L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «*Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;*

b) al secondo periodo, le parole «*e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.»* sono sostituite dalle seguenti: «*con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«*2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:*

a) *a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.*

b) *ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».*

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono aggiunte le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*» sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»

;

b. secondo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono inserite le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e, dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*», sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».*

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il

comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. *La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. *La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.»

e) *all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati

dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta

eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: «5-*bis.1.* A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-*bis*; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti,

raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie.

La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

Art. 26

26.3 (testo 2)

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente*: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni*:

1) *sopprimere il comma 1*;

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole*: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente*:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) *dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente*:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità»»;

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane.»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento

delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a),

nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.

3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

- a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
- b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa

di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000
2028:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2029:
CP: 95.000.000
CS: 95.000.000
2030:
CP: 99.000.000
CS: 99.000.000
2031:
CP: 100.000.000
CS: 100.000.000
2032:
CP: 95.000.000
CS: 95.000.000
2033:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2034:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2035:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000

Art. 45

45.2 (testo 2)

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4, in fine è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300.»;

2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età

anagrafica dell'aderente.»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

a) al primo periodo, le parole «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale».

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita, le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-*quater*, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

3-*ter*. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-*quater*. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-*quinquies*. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo viene riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

3-*sexies*. Le quote di montante accumulato destinate all'erogazione della prestazione in capitale ai sensi del comma 3 e alla rendita a durata definita di cui al comma 3-bis non concorrono al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 7-bis del predetto articolo 24.»;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola «rendite», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizie» e dopo la parola «rendita», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizia»;

4) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis, nonché a quelle del comma 3-*quinquies*, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-*ter*. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.»;

5) al comma 8, le parole: «5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «5.300»;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.»;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 14.300.000

CS: - 14.300.000

2027:

CP: - 29.600.000

CS: - 29.600.000

2028:

CP: - 30.600.000

CS: - 30.600.000

A decorrere dal 2029:

CP: - 30.500.000

CS: - 30.500.000

45.0.51 (testo 2) e identici/1

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Leonardi](#), [Russo](#)

All'emendamento 45.0.51 testo 2, al capoverso "Art. 45-bis", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita, nonché alle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 10-bis anche per il tramite di convenzioni assicurative, i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui

all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti";

0a-bis) all'articolo 7-bis, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente: "2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia a quelle in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni;»;

2) Alla lettera a), al numero 1), dopo le parole: "al comma 4," aggiungere le seguenti: «dopo le parole: "alle forme di previdenza complementare," inserire le seguenti: " inclusi i contributi stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 10-bis del presente decreto,"»;

3) alla lettera b), dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Le forme pensionistiche complementari erogano con gestione patrimoniale e contabile separata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 2, lett. f-quater), prestazioni erogate anche per il tramite di convenzioni assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dalle direttive generali adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari. In mancanza di specifici contributi versati dal datore di lavoro nella misura fissata dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, al finanziamento delle prestazioni di cui al presente comma è destinato un valore percentuale dei contributi alla forma pensionistica complementare a carico del lavoratore e del datore di lavoro o del committente individuato dalla forma di previdenza complementare, secondo i criteri stabiliti dalla Covip; in mancanza di specifici contributi a carico del datore di lavoro, il lavoratore può richiedere di non destinare la contribuzione di cui al periodo precedente a favore delle prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana esprimendo tale preferenza entro il termine di sei mesi dalla data di adeguamento della forma pensionistica complementare alle previsioni di cui al presente comma. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP sulla base delle direttive generali adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, stabiliscono, entro il 30 giugno 2026, le caratteristiche della copertura assicurativa Long Term Care e le condizioni di erogazione della stessa, le condizioni delle convenzioni assicurative di cui al presente articolo, nonché le condizioni per la prosecuzione della contribuzione per gli aderenti che abbiano perso i requisiti di partecipazione».

45.0.51 (testo 2) e identici/2

[Mancini](#), [Gelmetti](#), [Russo](#)

All'emendamento 45.0.51 (testo 2), al capoverso "art. 45-bis", al comma 1, sopprimere la lettera c)

45.0.51 (testo 2) e identici/3

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), al capoverso "Art. 45-bis.", comma 1, sopprimere la lettera c)

45.0.51 (testo 2) e identici/4

[Lotito](#), [Paroli](#)

All'emendamento 45.0.51 Testo 2 e identici, al capoverso "Art. 45-bis", al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 47

47.1000/1

[Gelmetti](#)

Al comma 1-bis, lett. a), secondo periodo, sopprimere la parola "inoltre".

47.1000/2

[Tajani, Manca](#)

All'emendamento 47.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 21,6 milioni di euro per l'anno 2026 »

47.1000/3

[Tajani, Manca](#)

All'emendamento 47.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-ter. La dotazione finanziaria iscritta nel capitolo di bilancio 3845 del Ministero dell'economia e delle finanze destinata ai Centri di assistenza fiscale è incrementata di 21,6 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 21,6 milioni di euro per l'anno 2026 »

Art. 60

60.1000/1

[Russo](#)

Dopo il comma 9-ter, inserire il seguente:

«9-quater. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro istituto, utilizzato a qualsiasi titolo per lo svolgimento di attività infungibili, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»

Art. 93

93.0.1000/1

[Pirro](#)

All'emendamento 93.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*

b) *al capoverso "Art. 93-bis." inserire, in fine, il seguente articolo:*

«93-bis.1

(Ulteriori misure a sostegno del settore sanitario)

1. Al fine di consentire l'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo bunker

finalizzato alla sua installazione, favorendo il raggiungimento degli indicatori minimi di qualità ospedaliera, per l'anno 2026 è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro a favore dell'Azienda sanitaria provinciale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 102

102.1000/1

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 102.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota fino a 15 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo è altresì destinata al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.»

102.1001/1

[D'Elia](#)

All'emendamento 102.1001, capoverso "1-ter", sostituire le parole da: "all'articolo 19, comma 2," fino alla fine del capoverso con le seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

102.1001/2

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 102.1001, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 105

105.18 (testo 2)

[Marti](#), [Paganella](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;*

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;*

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. *All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:*

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) *dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».);

e) *all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane.»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno

2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma

2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.

7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione

di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

a. *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

1. *Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,*

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. *alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni*

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. *alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:*

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000
CS: 95.000.000
2033:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2034:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2035:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000

Art. 110

110.1000/1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

All'emendamento 110.1000, sostituire le parole: « 610 milioni di euro» con le seguenti: « 700 milioni di euro»

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « c) La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 90 milioni di euro per l'anno 2026.»

110.1000/2

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 110.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «610 milioni di euro» con le seguenti: «650 milioni di euro» e dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.»;

b) al conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) dopo l'articolo 132, inserire il seguente: Art. 132-bis (Fondo esigenze indifferibili) 1. Il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 40 milioni per l'anno 2026.».

110.0.41 (testo 3) e identici/1

[Nocco](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), sopprimere i capoversi da 15-bis a 15-septies.

110.0.41 (testo 3) e identici/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), sostituire il comma "15 bis" con i seguenti:

"15-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2026, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Il

credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le tali finalità, il suddetto Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Qualora lo stanziamento risultasse eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, si procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dell'importo del credito d'imposta come sopra definito.

15-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del Decreto-Legge 30.6.2025 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 ovunque ricorra la parola: «2025» è sostituita con la parola: «2026». Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

15-bis.2. Alla copertura dell'onere finanziario di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le tali finalità, il suddetto Fondo è incrementato di 125 milioni per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Qualora lo stanziamento risultasse eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, si procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dell'importo del credito d'imposta come sopra definito. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 185 milioni per l'anno 2026, e a 60 milioni per gli anni 2027 e 2028 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.«

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 185 milioni per l'anno 2026, e a 60 milioni per gli anni 2027 e 2028.«

110.0.41 (testo 3) e identici/3

[Boccia](#), [Martella](#), [Manca](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), sostituire il capoverso 15-bis, con il seguente: « 15-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è rideterminato in euro 362.146.952 per l'anno 2026, in euro 373.736.952 per l'anno 2027, in euro 380.636.952 per l'anno 2028 e in euro 343.436.952 a decorrere dall'anno 2029. Il predetto fondo è ripartito come di seguito specificato:

a) quanto a euro 230.560.935 per l'anno 2026, in euro 238.112.979 per l'anno 2027, in euro 243.027.099 per l'anno 2028 e in euro 185.827.099 a decorrere dall'anno 2029, destinati per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 131.586.017 per l'anno 2026, a euro 135.653.973 per l'anno 2027, a euro

137.609.853 per l'anno 2028 e a euro 157.609.853 a decorrere dall'anno 2029, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 15-ter, 15-quater e 15-septies.*

b) *all'articolo 132, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

110.0.41 (testo 3) e identici/4

[Boccia](#), [Martella](#), [Manca](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), sostituire il capoverso 15-bis, con il seguente: « 15-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è rideterminato in euro 342.146.952 per l'anno 2026, in euro 353.736.952 per l'anno 2027, in euro 360.636.952 per l'anno 2028 e in euro 323.436.952 a decorrere dall'anno 2029. Il predetto fondo è ripartito come di seguito specificato:

a) *quanto a euro 204.537.099 per l'anno 2026, in euro 216.157.099 per l'anno 2027, in euro 223.027.099 per l'anno 2028 e in euro 185.827.099 a decorrere dall'anno 2029, destinati per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;*

b) *quanto a euro 137.609.853 annui a decorrere dall'anno 2026, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.*

Conseguentemente, sopprimere i commi 15-ter, 15-quater e 15-septies.

110.0.41 (testo 3) e identici/5

[Gelmetti](#)

All'articolo 110.0.41 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 15-bis:*

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) quanto a euro 206.560.935 per l'anno 2026, in euro 218.082.979 per l'anno 2027, in euro 223.027.099 per l'anno 2028 e in euro 185.827.099 a decorrere dall'anno 2029, destinati per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;"*

2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente " b) quanto a euro 135.586.017 per l'anno 2026, in euro 135.653.973 per l'anno 2027, in euro 137.609.853 per l'anno 2028 e in euro 137.609.853 a decorrere dall'anno 2029, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.*

b) *al capoverso 15-ter dopo le parole "Presidente del Consiglio dei ministri" sono aggiunte le seguenti "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy";*

c) *al capoverso 15-quinquies dopo le parole "al netto della somma di 110 milioni di euro annui" sono aggiunte le seguenti "da destinare al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria"*

110.0.41 (testo 3) e identici/6

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "15-bis.":*

1) *alla lettera a), sostituire le parole "230.560.935 per l'anno 2026, in euro 238.112.979 per l'anno 2027, in euro 243.027.099 per l'anno 2028", con le seguenti "190.560.935 per l'anno 2026, in euro 198.112.979 per l'anno 2027, in euro 203.027.099 per l'anno 2028";*

2) *alla lettera b), sostituire le parole "111.586.017 per l'anno 2026, in euro 115.653.973 per*

l'anno 2027, in euro 117.609.853 per l'anno 2028", con le seguenti "151.586.017 per l'anno 2026, in euro 155.653.973 per l'anno 2027, in euro 157.609.853 per l'anno 2028";

b) sostituire il capoverso "15-ter " con il seguente:

"15-ter. Ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.";

c) sostituire il capoverso "15-quater ", con il seguente:

"15-quater. La disposizione di cui al comma 15-ter opera esclusivamente per il futuro e non determina, in alcun caso, obblighi restitutori o effetti pregiudizievoli in relazione ai periodi d'imposta precedenti. Restano fermi gli effetti delle liquidazioni, erogazioni e dei regimi fiscali applicati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza possibilità di recupero di somme già corrisposte o di ricalcolo delle medesime.";

d) sopprimere il capoverso "15-septies ".

110.0.41 (testo 3) e identici/7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 2), sopprimere i commi 15 - quater, 15 - quinquies, 15-sexies, 15-septies e 15-octies.

110.0.41 (testo 3) e identici/8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 2), sopprimere i commi 15 - quater, 15 - quinquies, 15-sexies, 15-septies.

Agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi 15 - sexies e 15-septies si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

110.0.41 (testo 3) e identici/9

[Barbara Floridia, Pirro, Damante](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), sopprimere il comma 15-quinquies.

110.0.41 (testo 3) e identici/10

[Barbara Floridia, Pirro, Damante](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), sopprimere il comma 15-sexies.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2026.».

110.0.41 (testo 3) e identici/11

[Patuanelli, Pirro, Damante](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), sopprimere il comma 15-octies.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

110.0.41 (testo 3) e identici/12

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 2), sopprimere il capoverso 15-octies.

110.0.41 (testo 3) e identici/13

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Malpezzi](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), al capoverso "15-novies", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 630-bis sostituire le parole: "440 milioni" con le seguenti: "435 milioni" e le parole: "385,3 milioni" con le seguenti: "380,3 milioni";

b) al comma 630-ter sostituire le parole: "450 milioni" con le seguenti: "445 milioni" e le parole: "385,3 milioni" con le seguenti: "380,3 milioni";

c) dopo il comma 630-ter aggiungere il seguente: "630-quater. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è destinato al sostegno alla maternità delle atlete. Con decreto dell'autorità politica delegata allo sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni di erogazione del sostegno, assicurando che allo stesso abbiano accesso tutte le atlete con regolare contratto di lavoro, indipendentemente dal livello o dalla categoria nella quale svolgano attività sportiva.«.

110.0.41 (testo 3) e identici/14

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#)

All'emendamento 110.0.41 (testo 3), al capoverso "15-novies", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 630-bis sostituire le parole: "440 milioni" con le seguenti: "428 milioni" e le parole: "385,3 milioni" con le seguenti: "373,3 milioni";

b) al comma 630-ter sostituire le parole: "450 milioni" con le seguenti: "438 milioni" e le parole: "385,3 milioni" con le seguenti: "373,3 milioni";

c) dopo il comma 630-ter aggiungere il seguente: "630-quater. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Art. 115

115.1000

Il Governo

All'articolo 115, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono aggiunte le seguenti «e di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 91»;

b) al comma 5, lettera e), le parole «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti «160 milioni»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente

«7. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 41 milioni di euro nel 2026, a 90,9 milioni di euro nel 2027, a 138,2 milioni di euro nel 2028, a 157,4 milioni di euro nel 2029, a 160 milioni di euro nel 2030, a 119 milioni di euro nel 2031, a 69,1 milioni di euro nel 2032, a 21,8 milioni di euro nel 2033 e a 2,6 milioni di euro nel 2034.»;

d) l'allegato V è sostituito dal seguente:

Allegato V

(Articolo 115, comma 5)

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	39.720.000,00
Veneto	53.380.000,00
Emilia-Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Totale	160.000.000,00

Conseguentemente

a) dopo l'articolo 117, aggiungere i seguenti:

«Art. 117- bis.

(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica)

1. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnico-politico di cui al punto 10 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.

2. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall'anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la Regione entro il 31 luglio 2026.

3. In applicazione del punto 5 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sardegna, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la Regione Sardegna e l'Agenzia regionale Forestas, in coerenza con il piano di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

4. In applicazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sardegna, le facoltà assunzionali della Regione, per il triennio 2026-2028, sono effettuate sulla base della regola del *turn over* al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall'incremento del venticinque per cento della percentuale del *turn over* ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In applicazione del punto 7 dell'accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sardegna, la Regione può approvare apposita norma legislativa con la quale è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo criteri indicati nell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e, in ogni caso, ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 117- ter.

(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

1. In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato V-bis alla presente legge.

Allegato V-bis

Regione/Provincia Autonoma	Contributo 2026 (mln Q)	Contributo 2027 (mln ?)	Contributo 2028 (mln ?)
Valle d'Aosta	2,6	2,7	1,4
Friuli-Venezia Giulia	14,4	14,7	7,6
Provincia Autonoma di Trento	10,9	11,7	6
Provincia Autonoma di Bolzano	10,5	11,5	5,8
Sicilia	43,5	42,2	20,8
Sardegna	18,1	17,2	8,4
Totale	100,0	100,0	50,0

b) *al comma 1 dell'articolo 118 apportare le seguenti modificazioni: «le parole «allegati 4/1 e 4/2» sono sostituite dalle seguenti: «allegati 4/1, 4/2 e 9»»;*

c) *all'articolo 120, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 785 è aggiunto il seguente:

"785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno".»;

d) *dopo l'articolo 120 inserire il seguente:*

«Art. 120- bis.

(Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze)

1. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900,365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dal 2031".

2. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), per specifiche esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze, i quali beneficiano dell'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno 2026».

b) alla lettera c), le parole «destinato, per euro 1.885.643,345,70» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per l'anno 2026 per una somma pari a euro 1.900.643.345,70, per l'anno 2027 per una somma pari a euro 1.890.643.345,70, per l'anno 2028 per una somma pari a euro 1,885.843.345,70 e, a decorrere dall'anno 2029, per una somma pari a euro 1.885.643.345,70»;

c) dopo la lettera d-duodecies) è aggiunta la seguente: *d-duodecies. l): «A decorrere dall'anno 2026, al Comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a caldo del Comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è fissato, nell'anno 2026, in euro 79.622.195, nell'anno 2027, in euro*

69.622.195 e in euro 57.622.195 a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'imposta Municipale Propria trattenuta dall'Agenzia delle Entrate al Comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale è fissata in euro 217.035.438.»;
Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

a) Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 5 -
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali, U.d. P 2.3

2026:

CP: -215.110.000;

CS: -215.110.000;

2027:

CP: -205.110.000;

CS: -205.110.000;

2028:

CP: -310.000;

CS: -310.000;

2029:

CP: -110.000;

CS: -110.000;

2030

CP: -40.110.000;

CS: -40.110.000;

2031

CP: -29.810.000;

CS: -29.810.000;

2032

CP: -17.410.000;

CS: -17.410.000;

2033

CP: -5.610.000;

CS: -5,610.000;

A decorrere dal 2034

CP: -810.000;

CS: -810.000;»;

b) alla Missione 33 -Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1
apportare le seguenti variazioni

2028:

CP: -50.000,000;

CS: -50.000.000;

c) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma I - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,
apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -10.300.000;

CS: -10.300.000;

2027:

CP: -22.700.000;

CS: -22.700.000;

2028:

CP: -34.500.000;

CS: -34.500.000;

2029:

CP: -39.300.000;
CS: -39.300.000.

Art. 129

129.1000/1

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 129.1000, dopo le parole: « All'articolo 129» inserire le seguenti: « sopprimere il comma 5 e»

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

129.1000/2

[Rossomando](#), [Irto](#), [Manca](#), [Bazoli](#)

All'emendamento 129.1000, sostituire le parole da: « al comma 10» fino a: « emolumenti» con le seguenti: « sopprimere il comma 10»

129.1000/3

[Cantalamessa](#), [Dreosto](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 129.1000, sostituire le parole dalle parole "al comma 10" fino alla fine del periodo, con le seguenti ", sopprimere il comma 10".

129.1000/4

[Pirro](#)

Sostituire le parole: «dopo le parole» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dopo le parole: "pagamento di compensi" sono inserite le seguenti: ", fino al limite massino di un quinto di quanto dovuto,».

129.1000/5

[Testor](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 129.1000, dopo le parole «dei relativi emolumenti» inserire le seguenti: «, nonché aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato"».

129.1000/6

[Irto](#), [Manca](#)

All'emendamento 129.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: « e sopprimere il comma 15»

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

129.1000/7

[Cantalamessa](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 129.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano esclusivamente ai liberi professionisti che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 142, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115."»

Art. 132

132.0.2 (testo 3)

[Paganella](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. *all'articolo 17, comma 1:*

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che

assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma

7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)» ;

b. secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)» e, dopo le parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)» ;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in

attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) *all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.*

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;*

b) *alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione	12,50
---	----	---	-------

		obbligatoria della responsabilità civile	
--	--	---	--

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50
---	----	--	-------

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) *all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) *all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) *sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31 (*Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie*)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*)

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(*Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni*)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «*previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*» sono inserite le seguenti: «*esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1,
apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

1.3.2.1.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 489(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

489^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la rappresentante del Governo ha depositato presso la Presidenza una nota recante risposte scritte ai quesiti formulati dai Commissari.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 95 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 40.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1689/56/5, pubblicato in allegato.

Comunica poi che sono stati presentati 8 subemendamenti all'emendamento del Governo 115.1000, pubblicati in allegato.

Comunica infine che è stato presentato l'emendamento del Governo 4.1000, pubblicato in allegato, e propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per la giornata di domani, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Ai fini dell'andamento dei lavori della Commissione, il PRESIDENTE dà quindi conto delle determinazioni assunte, nella giornata odierna, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. In particolare, la giornata di domani sarà dedicata all'esame del bilancio interno del Senato, mentre il giorno successivo è previsto l'esame in Assemblea del cosiddetto 'decreto anticipi'. Informa quindi la Commissione che il Governo ha fatto pervenire delle proposte di riformulazione di alcuni emendamenti, su cui viene subordinato il parere favorevole, attualmente in corso di distribuzione. In relazione alle predette proposte emendative, si potrebbe pertanto procedere alle votazioni già a partire dall'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30. Appreziate le circostanze, toglie quindi la seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1689](#)

G/1689/56/5 (già em. 40.1)

[Lotito](#), [Paroli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

l'articolo 40 del disegno di legge reca misure in materia di ammortizzatori sociali;

in particolare, il comma 1 proroga, per l'anno 2026, l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, per i periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, così assicurando un sostegno economico per gli arresti dell'attività derivanti dal fermo biologico o da altre prescrizioni della normativa di settore e demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministeri della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze la definizione della procedura prevista per il riconoscimento dell'indennità;

si rende necessario prevedere l'integrazione del reddito per i pescatori professionali e avvicinare l'entità della misura di sostegno al reddito per i lavoratori della pesca ai livelli delle forme ordinarie di ammortizzatori sociali;

tale misura appare opportuna in attesa della riforma della CISOA contenuta nel DDL "Valorizzazione della risorsa mare" all'esame del Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori ed i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Art. 4

4.1000

Il Governo

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «Ai premi e alle somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività» con le seguenti: «Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva».

Consequentemente:

a) *all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione della Riforma 1.12 (Riforma dell'Amministrazione fiscale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo".

1-ter. Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis, all'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo d'acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovano in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo".

1-quater. La rubrica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituita dalla seguente: "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi".

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2029.»;

2) *la rubrica è modificata come segue:* «Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto»;

b) *all'articolo 43 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2031, ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento dei predetti requisiti di anzianità contributiva non concorrono, nella misura di sei mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2031, nella misura di dodici mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2032, nella misura di diciotto mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2033, nella misura di ventiquattro mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2034 e nella misura di trenta mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2035, le anzianità contributive riscattate con riferimento ai corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano

stati conseguiti i diplomi previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.

10-ter. All'articolo 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.";

b) al comma 11 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.".

10-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035".

10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-quater non trovano applicazione con riferimento ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 26, comma 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso alla predetta prestazione e con riferimento ai lavoratori per i quali, alla predetta data, siano stati stipulati accordi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero di cui all'articolo 41 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

c) dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo del presente comma, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono" sono aggiunte le seguenti: ", in modo automatico o esplicito,";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.";

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo la forma pensionistica complementare di destinazione è a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR viene devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

7-ter. In assenza degli accordi o contratti di cui al comma 7-bis la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85 del 31 marzo 2020, n. 85, alla quale viene conferito l'intero importo del TFR.

7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:

a) conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;

b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del Codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.".

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.";

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per

l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.».

d) *All'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole: «0,20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;*

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo dei farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288,289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.».

e) *all'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» con le seguenti: «è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.»;*

2) *al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: «a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c),»;*

3) *sopprimere i commi 4, 5 e 6;*

4) *sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:*

«10. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

11. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

f) *all'articolo 95, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

10-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 10-bis, le imprese

presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al richiamato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* e del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge.

10-*quater*. Al ricorrere delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 10-*ter* contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

10-*quinquies*. Il contributo di cui al comma 10-*bis* è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10-*sexies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.»;

g) *all'articolo 96, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 3, primo periodo, le parole:* «di cui all'articolo 96 della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 94 della presente legge e di cui ai commi da 6-*quater* a 6-*septies* del presente articolo»;

2) *dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:*

«6-*bis*. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. N. 570047 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

6-*ter*. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-*octies* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno

2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6-quater. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026" e dopo le parole "50 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2026";

b) al comma 2, dopo le parole: "al 15 novembre 2025" sono aggiunte le seguenti: "e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026".

6-quinquies. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-*quater*, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

6-sexies. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-*quater*, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 6-*quinquies*. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2024.

6-septies. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6-octies. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del presente articolo, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che

abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.».

3) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura».

h) *all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone" e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro l'anno 2032 e per ciascuno degli anni dal 2034 al 2041. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera al fine di addivenire ad un complessivo cronoprogramma procedurale e finanziario. Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3-ter. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.».

i) *all'articolo 129, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 6, le parole* «1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rinvenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dell'articolo 131»;

2) *al comma 15, le parole:* «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

l) *dopo l'articolo 129 aggiungere il seguente:*

«**Art. 129- bis.**

(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

2. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente, per l'importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all'erario.

3. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a., assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all'erario.».

m) *all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche

nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo.

2-ter. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: ", nei limiti delle risorse di cui al comma 10," sono soppresse.

2-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

2-quinquies. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'articolo 334 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma."».

Conseguentemente, alla Sezione II:

a) all'articolo 136, comma 8, le parole: «10.500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.212 milioni di euro»;

b) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali*, apportare le seguenti variazioni:

2033:

CP: +780.000.000;

CS: +780.000.000.

c) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 2 - Fondi di riserva e speciali*, U.d.V. 23.2, apportare le seguenti variazioni:

2029:

CP: 0;

CS: -823.000.000.

2030:

CP: 0;

CS: -364.000.000.

2031:

CP: 0;

CS: -300.000.000.

d) allo stato di previsione del *Ministero dell'economia e delle finanze*, *Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese*, *Programma 8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +710.000.000;

CS: +710.000.000.

2027:

CP: +520.000.000;

CS: +520.000.000.

e) allo stato di previsione del *Ministero dell'economia e delle finanze*, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +4.756.500.000;

CS: +4.756.500.000.

2027:

CP: +426.500.000;

CS: +426.500.000.

2028:

CP: +532.500.000;

CS: +532.500.000.

2029:

CP: +860.000.000;

CS: +860.000.000.

2030:

CP: +420.000.000;

CS: +420.000.000.

2031:

CP: +420.000.000;

CS: +420.000.000.

2032:

CP: +430.000.000;

CS: +430.000.000.

2033:

CP: +60.000.000;

CS: +60.000.000.

2034:

CP: +1.570.000.000;

CS: +1.570.000.000.

2035:

CP: +1.400.000.000;

CS: +1.400.000.000.

2036:

CP: +1.430.000.000;

CP: +1.430.000.000.

2037:

CP: +1.430.000.000;

CS: +1.430.000.000.

2038:

CP:+1.430.000.000;

CS: +1.430.000.000.

2039:

CP:+1.430.000.000;

CS: +1.430.000.000.

2040:

CP:+1.430.000.000;

CS:+1.430.000.000.

2041:

CP: +1.430.000.000;

CS:+1.430.000.000.

2042 e seguenti:

CP:+1.460.000.000;

CS:+1.460.000.000.

f) allo stato di previsione del *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, Missione 26 - *politiche per il lavoro*, Programma 6 - *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +150.000.000;

CS:+150.000.000.

2027:

CP: +150.000.000;

CS:+150.000.000.

g) allo stato di previsione del *Ministero dei trasporti*, Missione 19 - *Casa e assetto urbanistico*; Programma 19.02 - *Politiche abitative, urbane e territoriali* U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +150.000.000;

CS: +150.000.000;

2027:

CP: +150.000.000;

CS: +150.000.000;

h) allo stato di previsione del *Ministero dei trasporti*, Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica*; Programma 14.10 - *Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* U.d.V. 1.4, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +800.000.000;

CS: +800.000.000;

2027:

CP; +400.000.000;

CS: +400.000.000.

Art. 115

115.1000/1

[Calandrini](#), [Salvitti](#), [Lotito](#)

All'emendamento 115.1000, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autoordinamento, cedere o acquisire quote di utilizzo del risultato di amministrazione non superiori al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a), incrementato complessivamente di 404.000.000 euro dal 2027 al 2051 e degli importi individuati dall'allegato V. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le quote di utilizzo del risultato di amministrazione, da applicare per l'esercizio in corso;» e alla lettera f) è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso in cui le Regioni rispettino, complessivamente, i limiti previsti dalle lettere da a) ad e), non si applicano le disposizioni di cui alla presente lettera.»"

Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'Allegato V inserita nell'emendamento 115.1000

115.1000/2

[Testor](#), [Dreosto](#)

Al capoverso «Conseguentemente», prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

"Art. 116-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di bilanci regionali)

1. Le regioni che hanno tenuto le elezioni per il rinnovo dei propri organi elettivi nei giorni 23 e 24 novembre 2025, che hanno approvato con legge regionale l'esercizio provvisorio per l'anno 2026 in quanto impossibilitate ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre 2025 per l'anno 2026, sono esonerate dalla applicazione dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni."»

115.1000/3

[Paita](#)

All'emendamento 115.1000, parte consequenziale, alla lettera a), capoverso "Articolo 117-bis", comma 1, sostituire le parole: "di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027" con le seguenti: "di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027":

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027

115.1000/4

[Paita](#)

All'emendamento 115.1000, parte consequenziale, alla lettera a), capoverso "Articolo 117-ter", comma 1, sostituire le parole: "di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027" con le seguenti: "di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027":

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027

115.1000/5

[Nicita](#)

All'emendamento 115.1000 capoverso "Art. 117-ter.", dopo le parole: « di cui all'Allegato V-bis alla presente legge." aggiungere le seguenti: « Per la Regione Sicilia, una quota pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 7 milioni di euro per l'anno 2028, è destinata all'acquisto di un Canadair.»

115.1000/6

[Nicita](#)

All'emendamento 115.1000 capoverso "Art. 117-ter.", dopo le parole: « di cui all'Allegato V-bis alla presente legge." Aggiungere le seguenti: « Per la Regione Sicilia, una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è destinata agli interventi di contrasto e mitigazione degli effetti della siccità.»

115.1000/7

[Nicita](#)

All'emendamento 115.1000 capoverso "Art. 117-ter.", dopo le parole: « di cui all'Allegato V-bis alla presente legge." aggiungere le seguenti: « Per la Regione Sicilia, una quota pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è destinata al recupero delle liste di attesa per le prestazioni del servizio sanitario regionale.»

115.1000/8

[Paita](#)

All'emendamento 115.1000, parte consequenziale, alla lettera d), capoverso "Articolo 120-bis", comma 1, sostituire le parole: "in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall'anno 2031" con le seguenti: "in euro 6.897.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.943.700.365 per l'anno 2027, in euro 6.994.900.365 per l'anno 2028, in euro 8.270.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.224.704.113 per l'anno 2030 e in euro 8.988.627.113 annui a decorrere dall'anno 2031"

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1742](#)

G/1742/1/5

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

La Commissione,

premesso che:

il trasporto su ferro offre numerosi vantaggi che lo rendono cruciale per la logistica merci e il trasporto passeggeri;

il *report* Pendolaria 2025 indica che il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme, ma non in relazione alle grandi opere (innanzitutto autostradali), bensì in relazione al trasporto su ferro nelle nostre aree metropolitane;

infatti, la dotazione di linee metropolitane delle città italiane messe assieme si ferma a 269,8 chilometri totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 chilometri), Germania (657,2) e Spagna (615,6). Il totale di chilometri di metropolitane in Italia è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (293) o Parigi (245,6);

è necessario proporre investimenti certi ed adeguati per finanziare i progetti per la realizzazione ed implementazione delle metropolitane al fine di ridurre il gap infrastrutturale rispetto alla media europea e creare nuovi collegamenti d'interscambio per favorire la sinergia tra le diverse modalità del sistema di mobilità urbano;

in tale prospettiva occorre garantire i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città evitando rallentamenti nell'erogazione delle risorse e, di conseguenza, nella realizzazione delle opere infrastrutturali su ferro determinando gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini che, già allo stato attuale, scontano un'offerta di servizio inferiore alla domanda,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a assicurare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Paese anche garantendo tutti i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città in considerazione dell'aumentata domanda di mobilità nei contesti urbani.

G/1742/2/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1 del provvedimento in esame, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente;

con decisione COM (2025) 675 del 4 novembre 2025, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea ha valutato positivamente la sesta revisione del PNRR italiano, che ha ridefinito in modo sostanziale l'architettura del Piano, intervenendo su 173 misure tra modifiche, definanze, rifinanze e semplificazioni;

il PNRR, ha inizialmente destinato circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e con la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 ha previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

secondo quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 novembre 2025 la sesta revisione del PNRR ha ridotto la dotazione finanziaria per la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 a soli 795,5 milioni di euro, riducendo lo stanziamento iniziale del 64 per cento, misura assunta - secondo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - per rispettare le scadenze europee del 30 giugno 2026;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 indicasse in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, con un anno e sette mesi di ritardo, il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo riguardante le modalità di incentivazione per l'energia condivisa per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo (Decreto CACER), al quale ha fatto seguito il decreto direttoriale n. 22, del 23 febbraio 2024 con quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le Regole operative elaborate dal GSE per accedere agli incentivi per le CER e ai contributi per gli impianti finanziati dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;

il ritardo ingiustificabile con il quale sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regole operative da parte del GSE, unite alle difficoltà nel ricevere informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, hanno frenato il diffondersi nel nostro paese della comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

dei 2,2 miliardi di euro messi a disposizione dal PNRR per promuovere le CER, solo una frazione è stata effettivamente utilizzata. Il ritardo con cui sono state pubblicate le normative attuative

per le CER e i termini inizialmente fissati al 31 marzo 2025, poi prorogati al 30 novembre 2025, per presentare le domande da parte dei comuni, ha significativamente ridotto al minimo la presentazione delle domande per l'attivazione di nuove CER;

la decisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ridurre drasticamente la dotazione PNRR da 2,2 miliardi a 795,5 milioni mette sotto pressione un intero comparto che negli ultimi mesi ha investito su strutture, assunzioni e formazione tecnica confidando in un quadro normativo e finanziario più stabile, essendo molti progetti sviluppati su business plan costruiti su una dotazione finanziaria che ora viene drasticamente ridotta, per lo più a ridosso delle scadenze operative;

molti soggetti - comuni, cittadini, imprese - hanno già sostenuto costi significativi per avviare il percorso verso le CER: studi di fattibilità, progettazioni tecniche, consulenze amministrative e investimenti preliminari necessari per partecipare alla misura. Tutte attività basate su un impianto normativo e finanziario che, fino a pochi giorni fa, sembrava stabile e oggi si presenta decisamente meno certo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di disposizioni finalizzate:

a garantire la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei ma non finanziati;

a completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti presentati entro il termine del 30 novembre 2025;

a prevedere nel primo provvedimento utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei.

G/1742/3/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3-*quater* del provvedimento, introdotto in sede referente, nel disporre un doppio trasferimento di proprietà, attraverso l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, dallo Stato alla regione Lazio, e il contestuale trasferimento dell'ex ospedale Carlo Forlanini dalla medesima regione allo Stato, di fatto integra, realizzandole, le annose e riservate trattative tra regione Lazio e l'ente di diritto privato-convenzionato ed istituzione della Santa Sede «Ospedale Bambin Gesù» per la cessione, a quest'ultimo, dell'ex ospedale Forlanini;

nello specifico la disposizione prevede che:

1) entrambi i suddetti immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, ma solo con riferimento al policlinico Umberto I, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico;

2) gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini» restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla sua cantierizzazione funzionale alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

3) a decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione funzionale, né si sia proceduto alla cessione del bene, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del Demanio nel limite di 2 milioni di euro annui;

4) la regione Lazio è tenuta a completare entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini sopportandone i relativi oneri;

il probabile trasferimento della suddetta immensa struttura alla Santa Sede, proprietaria

dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, comporterebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto, un ulteriore indebolimento della sanità pubblica a favore di quella privata;

i lavori per la ristrutturazione saranno a carico dell'Inail, con un onere per la finanza pubblica pari a circa 400.000.000 di euro, a fronte di tutta una serie di vantaggi fiscali derivanti dall'extraterritorialità di cui potrebbe beneficiare il Bambino Gesù quali: azzeramento dell'Iva sulle merci, dell'IMU sull'immobile e dell'Irpef per il personale sia medico che paramedico;

è chiaro l'impatto negativo che questa operazione, accentrando l'assistenza pediatrica nelle mani del Vaticano, avrebbe per la sanità pubblica per Roma e provincia: il Bambino Gesù, infatti, avrebbe un carattere sanitario generalista, con specializzazione nella pediatria, a fronte della totale assenza di posti letto di degenza pediatrica del SSN nel quadrante est e sudest della città e dello smantellamento in corso della sanità pubblica per la quale, secondo il programma regionale 2024/2026, sono previsti un passaggio da 750 a 810 posti letto nelle strutture private e da 1.111 a 1.014 nelle strutture pubbliche;

l'operazione prevista dall'articolo 3-*quater* del provvedimento rappresenta, ad avviso dei firmatari, un ulteriore passo verso la privatizzazione del servizio sanitario pubblico, nel Lazio,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3-*quater* del disegno di legge in esame con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate:

a prevedere che il trasferimento dell'ex ospedale Forlanini avvenga con vincolo perenne di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e a tale fine ristrutturato ed adibito, al fine di sostenere concretamente il potenziamento dell'offerta sanitaria pubblica a Roma e nel Lazio;

a prevedere, altresì, che dal momento del passaggio allo Stato dell'immobile dell'ex ospedale Forlanini gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile siano a totale carico dello Stato, individuandone le relative risorse economiche necessarie;

a sospendere ogni eventuale trattativa che contempra il passaggio dell'ospedale Bambino Gesù nell'immobile dell'ospedale ex Forlanini.

G/1742/4/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo

decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante;

i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 presentati «a costo zero» per economia e ambiente, utilizzando il 92 per cento delle strutture presenti sul territorio e prevedendo per lo più interventi di riqualificazione, ammodernamento di strutture già esistenti, con la valorizzazione delle infrastrutture del territorio oltre ad una grande attenzione alle misure green, rischiano al contrario di lasciare una pesante eredità a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni locali chiamate a gestire i costi della manutenzione degli impianti nei prossimi anni,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

G/1742/5/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano

71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante,

impegna il Governo

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

G/1742/6/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6-ter del provvedimento all'esame dell'Assemblea, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che gli oneri derivanti dalla disposizione vengano coperti riducendo in maniera corrispondente le risorse del Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, istituito con legge di bilancio 2021 per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi;

è molto grave che, mentre la maggioranza annuncia l'avvio dell'iter parlamentare della riforma della polizia locale, contemporaneamente svuoti il fondo a cui da anni è appesa la speranza della Polizia locale di arrivare a una riforma su organici, tutele e previdenza;

è altrettanto grave che la norma citata non faccia riferimento a nessun trattato o accordo di cooperazione con gli eventuali paesi interessati e non vengano neppure citati i Paesi coinvolti, che si deleghi successivamente al Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza coinvolgere il Parlamento, di stabilire il programma e, quindi, di conseguenza, anche di scegliere i Paesi coinvolti in questi interventi straordinari;

c'è da temere che dietro tale previsione di cooperazione di polizia con Paesi interessati dalle rotte migratorie si nasconda la collaborazione con Paesi considerati non sicuri e con Paesi in cui sono violati i più elementari diritti umani;

l'aumento dei conflitti, il rafforzamento di gruppi estremisti e regimi autoritari, la crescita della povertà e delle catastrofi naturali, più numerose e violente a causa dei cambiamenti climatici, costringono sempre più persone ad abbandonare la propria terra. Secondo le ultime stime, il numero dei bambini sfollati in tutto il mondo è salito a 50 milioni;

piuttosto che investire in programmi di cooperazione di lungo periodo nei Paesi di origine e transito e di ampliare le vie di accesso sicure e legali in Europa, si prediligono, ad avviso dei firmatari, facili azioni propagandistiche sulla pelle dei migranti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare, nell'ambito delle proprie prerogative, sia la reale necessità sia l'opportunità di dare seguito alle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del provvedimento in esame, adottando al contempo ogni iniziativa utile al fine di garantire il pieno rispetto e la piena attuazione del diritto internazionale e nazionale, in materia di salvataggio marittimo, trattamento e sicurezza della vita delle persone in mare e per garantire la protezione dei migranti, e, conseguentemente, evitare di inserire nel programma di interventi straordinari Paesi che non rispettino i diritti umani.

Art. 1

1.1

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. Una quota delle risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 230 milioni di euro, è vincolata agli interventi di velocizzazione e potenziamento tecnologico della linea ferroviaria adriatica ricadente nel territorio della regione Marche, con priorità per le seguenti tratte:

a) Pesaro-Ancona: progettazione e realizzazione degli interventi di velocizzazione, implementazione del sistema ERTMS Livello 2, soppressione e adeguamento dei passaggi a livello;

b) Ancona-San Benedetto del Tronto: progettazione e realizzazione di interventi equivalenti a quelli di cui alla lettera a);

c) potenziamento dei nodi ferroviari di Ancona Marittima e San Benedetto del Tronto per favorire l'intermodalità porto-ferro.

3.2. RFI S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2026, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cui al comma 3-bis, con indicazione del cronoprogramma esecutivo. La relazione è trasmessa, per conoscenza, alla regione Marche e alle Camere.

1.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione del raddoppio ferroviario ad alta capacità dell'anello Palermo-Messina-Catania. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la riattivazione ed il potenziamento della linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.4

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire seguenti:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.5

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di programma - parte servizi, la RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalità potenziando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.6

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa a favore della linea C della metropolitana di Roma di cui al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nonché il completamento delle opere previste dal progetto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.7

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore della messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel

bacino del Po, di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.8

[Pirro, Damante](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore dell'estensione della rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la Metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea Metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 1 comma 484 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.9

[Pirro, Damante](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore del trasporto marittimo dello Stretto di Messina volto a migliorare i servizi per l'attraversamento dinamico, di cui all'articolo 1 comma 239 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Art. 2

2.1

[Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa sono incompatibili con la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito (*Credit Protection Insurance* - CPI). Resta ferma la facoltà del mutuatario di sottoscrivere, in via autonoma e volontaria, polizze assicurative di propria scelta, anche tramite soggetti terzi, a condizione che tali polizze non siano collegate in alcun modo al mutuo assistito dal Fondo. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in coordinamento con la Banca d'Italia e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e applica le sanzioni previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

2.2

[Pirro, Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono finanziati, con priorità, progetti di collaborazione tra piccole e medie imprese, università, enti pubblici di ricerca e istituti pubblici finalizzati al trasferimento tecnologico, allo sviluppo di soluzioni innovative e all'adozione di tecnologie digitali avanzate. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia degli interventi, il Ministero competente pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati, indicando i soggetti partecipanti, le risorse impiegate e i risultati conseguiti.».

2.3

[Misiani, Manca, Nicita, Lorenzin](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: euro 83.523.830 con le seguenti: euro 85.023.830;

all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: euro 2.178.031.830 con le seguenti: euro 2.179.531.830;

alla lettera f), sostituire le parole: quanto a 30 milioni di euro con le seguenti: quanto a 31,5 milioni di euro.

2.4

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "2.026.830" con le seguenti: "137.750.000"

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.026.830 con le seguenti: 137.750.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: »a 4.773 euro lordi annui« sono sostituite dalle seguenti: »a 25.000 euro lordi annui«;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 216.850.000 per l'anno 2025 e euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e quanto a 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2025 tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 3

3.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6-*quater*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al quarto periodo, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 30 giugno 2026.».

3.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 139-*ter*, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

3.3

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-*ter*, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026».

3.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.6

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifinanziata per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, quale contributo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, prioritariamente destinati alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.7

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nelle more dell'adozione della pertinente decisione di esecuzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, al fine di garantire il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non più finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3.8

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di spesa in favore del programma Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione di cui all'articolo 1, comma 12 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 è incrementata di 20 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.9

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 10 marzo 2026 sono riaperti i termini per la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti attuatori eventualmente non trasmesse nei termini di cui all'articolo 26, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 31 marzo 2026 le amministrazioni titolari chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo di cui al medesimo comma 7-*quinquies* dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 per le istanze di cui al primo periodo del presente comma.».

3.11

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente: 4-sexies. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.0.1

[Nicita](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3.1s.

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché del settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, disposti per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 30 novembre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14 e 15 dei codici ATECO 2007.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «, dal codice ATECO 25.62.00 e dai codici ATECO 13, 14 e 15»;

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di trentaquattro settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa previsto per l'anno 2026 di cui al comma 4.»;

c) al comma 4, le parole: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 184 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 4 per l'anno 2026, pari a 184 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.1

1. Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza lungo tutta la filiera distributiva, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al

precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

c) al comma 11, le parole: «commi 1, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».

3. Le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.6

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione»;

3) al secondo periodo, le parole: «I maggiori importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali maggiori importi»;

4) al quarto periodo, alle parole: «Gli eventuali minori importi» sono premesse le seguenti: «Relativamente all'anno 2025,»;

5) al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

6) al settimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026»;

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

d) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3-ter

3-ter.0.1

[Pirro, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-ter.1.

(Misure a sostegno dei presidi di soccorso pubblico nella provincia di Cosenza)

1. Al fine di corrispondere all'urgenza del ripristino del distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel comune di Trebisacce (CS) sono definite, d'intesa con l'amministrazione comunale competente, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di adottare le misure e avviare le procedure di ultimazione necessarie.

2. Con successivo provvedimento della competente amministrazione del Ministero dell'interno sono definite le misure per l'organizzazione e la dotazione di personale e mezzi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 3-quater

3-quater.1

[Pirro, Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere il primo periodo;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: "A decorrere dalla medesima data";

b) al comma 2:

1) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico";

2) sopprimere le lettere a) e b);

c) sopprimere l'allegato 01, di cui al comma 1.

3-quater.2

[Pirro, Damante](#)

Sopprimere i commi 1, secondo periodo, 2, 3 e 4.

3-quater.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico";

2) sopprimere il comma 4.

3-quater.4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico."

3-quater.5

[Pirro, Damante](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico";

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quer.6

[Pirro, Damante](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e con riguardo alla destinazione degli immobili è attivato un confronto con gli enti locali e associativi del territorio.";

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quer.7

[Pirro, Damante](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009.";

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quer.8

[Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In qualunque caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile ex Ospedale Carlo Forlanini, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3-quer.9

[Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di successive cessioni degli immobili di cui al comma 1, il Governo presenta una relazione alle Camere.

3-quer.10

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

All'articolo, sopprimere il comma 4.

3-quer.11

[Pirro, Damante](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola "residenziale" con la seguente: "pubblica".

Art. 4

4.1

[Pirro, Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quer e 7-quienquies;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni"*

c) *al comma 8, sostituire le parole: " dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro*

99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7" *con le seguenti*: "dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n 190."

d) *alla rubrica sostituire le parole*: " lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « MilanoCortina 2026"»" con le seguenti: " la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù".

4.2

[Damante, Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies*;

b) *al comma 8, sostituire le parole*: "dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7" *con le seguenti*: "dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n 190."

c) *alla rubrica sostituire le parole*: " lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «MilanoCortina 2026"»" *con le seguenti*: " la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù".

4.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Sironi, Pirro, Damante](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n. 56," sono aggiunte le seguenti ", del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura (Nature Restoration Law), e dei correlati strumenti di pianificazione e attuazione nazionali e regionali in materia di tutela e ripristino degli ecosistemi naturali".

4.5

[Sironi, Pirro, Damante](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo articolo 5, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, " sono aggiunte le seguenti: "della vigente normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, ivi compresi il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti"»

4.6

[Sironi, Damante, Pirro](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma, inclusi quelli di natura temporanea, sono realizzati senza impermeabilizzare nuovo suolo, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022, nonché prevedendo, sin dalla fase progettuale, appositi piani di riutilizzo, riconversione, ripristino o smontaggio sostenibile delle strutture e delle infrastrutture temporanee al termine dei Giochi olimpici e paralimpici "Milano-Cortina 2026".

4.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «Il Commissario straordinario agisce» fino a:

«dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni in materia di subappalto».

0a.1) al comma 2, i periodi dal quarto all'ottavo sono soppressi;

4.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione e lo svolgimento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

4.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del medesimo decreto,».

4.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» sono aggiunte le seguenti: «, in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi,»;

4.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere il comma 5.

4.12

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 5 dopo le parole "per un arco di tempo pluriennale" aggiungere le seguenti "della durata di anni dieci".

4.13

[Pirro](#), [Damante](#)

Sopprimere i commi 6 e 7.

4.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere il comma 6.

4.15

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole: «e del Veneto» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e»

4.16

[Sironi](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "possono" aggiungere le seguenti: ", previa deliberazione motivata del consiglio comunale che attesti la necessità dell'incremento in relazione ai maggiori costi dei servizi pubblici locali connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", e nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità,"

b) sostituire la parola "5" con la seguente: "3".

4.17

[Damante](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 6, alla lettera a), sostituire la parola "50" con la seguente: "80";

2) alla lettera b) sostituire la parola "50" con la seguente: "20".

4.18

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché a interventi di riqualificazione e miglioramento del tessuto urbano esistente, con particolare riferimento al recupero di aree già urbanizzate, alla de-impermeabilizzazione di superfici artificiali, alla creazione o al potenziamento di spazi verdi pubblici e alla riduzione delle isole di calore urbane;"

4.19

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, che non comportino nuova edificazione né ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale;"

4.20

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. L'incremento di cui al comma 6 non è cumulabile con eventuali ulteriori incrementi dell'ammontare dell'imposta di soggiorno.».

4.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 7-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: fino al 30 giugno 2026, aggiungere le seguenti: "previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura";

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano".

4.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 7-ter, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2026", aggiungere le seguenti: "previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura,"

4.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del

diritto amministrativo europeo e italiano.

4.24

[Damante](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente: «7-sexies. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

"Gli interventi da finanziare con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sono definiti di intesa con le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore ricettivo. L'istituzione ovvero l'incremento dell'imposta di soggiorno entra in vigore decorsi almeno 6 mesi dall'adozione della deliberazione del consiglio. I comuni di cui al presente comma sono tenuti a pubblicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione dettagliata sugli interventi e sulle attività finanziate con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno. La relazione deve indicare, per ciascun intervento, l'importo stanziato, la finalità perseguita e lo stato di attuazione."

4.25

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.26

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», gli enti locali ospitanti l'evento sono autorizzati a riconoscere l'esenzione dalla corresponsione del canone per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, richieste da Fondazione Milano-Cortina 2026 da suoi delegati o da sponsor ufficiali e da posizionarsi sulle strutture retail, nei temporary store dedicati alla vendita di gadget olimpici e sui tv studios, laddove il messaggio pubblicitario riporti il logo della predetta Fondazione Milano-Cortina 2026 in tutte le sue declinazioni, anche unitamente a marchi commerciali degli sponsor ufficiali.

4.0.1

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5

5.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi del predetto articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

5.2

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 557 a 562 sono abrogati.

5.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del suddetto credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.

4-ter. Sono sospese le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già avviate nei confronti dei soggetti di cui al comma 4-bis. Non si dà luogo a rimborso delle somme già versate, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non è ammesso alcun rimborso, ripetizione o compensazione delle medesime somme.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni di euro

per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la violazione è commessa mediante l'uso di un veicolo a motore che abbia avuto un nesso strumentale diretto e necessario con l'abbandono dei rifiuti, tale che senza l'impiego del veicolo la condotta non sarebbe stata possibile o sarebbe risultata difficilmente realizzabile, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di un mese, ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

5.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 255, comma 1-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.».

5.0.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina sulla norma transitoria per la carenza dei segretari comunali di piccoli comuni)

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei comuni di minori dimensioni demografiche, i sindaci dei comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio comune inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini di cui al comma 1, è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 tra comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali di cui al corso-concorso di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno trentasei mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

5.0.2

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione di maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi nella gestione finanziaria dei comuni)

1. All'articolo 187, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono soppresse;

b) alla lettera e), le parole: «per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

5.0.3

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione, nei termini previsti dalla legge, dei documenti contabili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

5.0.4

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rifinanziamento in favore dei Comuni per la gestione del fenomeno migratorio)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto - legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2004, n. 307

5.0.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asilo nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un

numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione;

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali «anticipatari» nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lettera b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-2023.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento sono riassegnate prioritariamente ai comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33 per cento e ai comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b) del comma 496, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 6

6.1

[Damante, Pirro](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

2. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 1 del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

6.0.1

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Detrazione fiscale per spese in consumi culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

«*e-quinquies*) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di libri, ivi compresi quelli scolastici destinati ai figli a carico frequentanti istituti di ogni ordine e grado, e per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, nonché per rappresentazioni teatrali, con specifica valorizzazione di quelle destinate a un pubblico familiare o comunque finalizzate alla fruizione intergenerazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della cultura, è stabilito l'importo massimo delle spese detraibili e i limiti di reddito complessivo che consentono la detrazione di cui alla presente lettera;».

2. La detrazione di cui al comma 1 non è soggetta alle riduzioni previste in relazione al reddito complessivo del contribuente, analogamente a quanto disposto per le spese sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Sostegno culturale alle famiglie attraverso il welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *f-quater*) è inserita la seguente:

«*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro per l'acquisto di libri, diversi da quelli scolastici, nonché per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, da parte del dipendente, per sé o per i familiari di cui all'articolo 12, entro limiti e secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura;».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Innalzamento della deducibilità del costo di acquisto auto per gli agenti di commercio)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 29.737.427,56 per l'anno 2026, a euro 75.946.612,19 per l'anno 2027, a euro 26.576.336,65 per l'anno 2028, a euro 177.206.061,12 per l'anno 2029 e a euro 202.520.923,85 per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi o assegnati al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli Agenti di polizia penitenziaria».

2. All'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «di servizio» sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

6.0.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.6

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

«104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

Art. 6-ter

6-ter.1

[Pirro, Damante](#)

Sopprimere l'articolo.

6-ter.2

[Pirro, Damante](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «cooperazione di polizia» con le seguenti: «cooperazione per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi extraUE di origine o di permanenza di migranti, ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti.».

6-ter.3

[Damante, Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «di polizia»

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole alla rubrica dell'articolo.

6-ter.4

[Damante, Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «, ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di avviamento di corsi di formazione professionale e civico-linguistica ad essa eventualmente propedeutici nei predetti Paesi.».

6-ter.5

[Pirro, Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, dai competenti organi delle Camere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del predetto Programma.».

6-ter.6

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: ", è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: ", previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente,

sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."

6-ter.7

[Pirro, Damante](#)

Apportare le modificazioni seguenti:

a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole da «delle risorse del Fondo» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6-ter.8

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 1 milione.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 1 milione.

6-ter.9

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «riduzione delle risorse del Fondo di cui» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «riduzione delle risorse di cui all'articolo 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».

1.3.2.1.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 491(ant.) del 17/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025

491^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che attualmente 4450 lavoratori dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria stanno beneficiando del trattamento straordinario di integrazione salariale espressamente previsto per le aziende in amministrazione straordinaria dall'articolo 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per il periodo dal 29 settembre al 28 febbraio 2026. La spesa per l'integrazione del trattamento economico dei suddetti 4.450 lavoratori, prevista, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall'articolo 4 del decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, è stata stimata nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, tenendo conto del periodo di efficacia temporale, decorrente dall'entrata in vigore del citato decreto-legge sino al 28 febbraio 2026 e tenendo conto, altresì, dell'integrazione alla cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevista per i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, quantificata normativamente in euro 19.000.000 annui per circa 1.600 dipendenti;

con riguardo alla misura dell'integrazione salariale della CIGS, la stessa è fissata nella misura di quanto necessario ad assicurare un trattamento equivalente al 70 per cento della retribuzione globale annua lorda. La misura è stabilita nell'accordo tra le parti conclusosi in sede ministeriale nell'ambito della procedura dell'esame congiunto espletata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, propedeutica alla successiva autorizzazione della CIGS;

viene quindi evidenziato che in fase di predisposizione del decreto-legge è stata sentita la struttura del Commissario straordinario che, nella fase attuale di amministrazione, ha considerato necessario avviare alcuni dei lavoratori alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche, replicando a tal fine precedenti esperienze passate. Proprio sulla scorta di ciò, a seguito del monitoraggio operato dalla struttura gestoria, è stato ritenuto che circa il 10 per cento delle risorse sarà destinato ai progetti di formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Circa l'impatto sui saldi, viene confermato che le misure non apportano modifiche al profilo finanziario già scontato per il Fondo sociale per

occupazione e formazione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di parere poc'anzi illustrata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La sottosegretaria SAVINO, a integrazione di quanto già depositato, consegna una nota contenente elementi di risposta sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 11 della giornata di ieri, risultano presentati 95 emendamenti e 6 ordini del giorno, già pubblicati in allegato al resoconto della prima pomeridiana di ieri.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato dall'Assemblea già a partire dalla giornata di domani alle ore 10, anche alla luce delle interlocuzioni con i Gruppi parlamentari, apprezzate le circostanze, ritiene che non vi siano le condizioni per concludere l'esame con la votazione del mandato al relatore.

Fa quindi presente che riferirà in tal senso all'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 15 subemendamenti relativi alla riformulazione 36.0.24 (testo 2) e identici, pubblicati in allegato.

Comunica poi che sono state presentate le riformulazioni 39.0.2 (testo 2), 55.0.46 (testo 3) e 67.9 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avvisa infine che l'emendamento 59.0.14 (testo 4) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1689/57/5, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1689**

Art. 36

36.0.24 (testo 2) e identici/1

[Tajani](#), [Manca](#), [Bazoli](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "Art. 36-bis"

36.0.24 (testo 2) e identici/15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella parte consequenziale, dopo la lett. c), cpv. art. 132, inserire le seguenti:

"c-bis) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99, le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'Interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026."

36.0.24 (testo 2) e identici/14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella parte consequenziale, dopo la lett. c), cpv. art. 132, inserire le seguenti:

"c-bis) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 60 milioni di euro a decorrere dal 2026."

36.0.24 (testo 2) e identici/13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella parte consequenziale, lett. c), cpv. art.132, sostituire le parole: "di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027", con le seguenti:

"di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

Conseguentemente, dopo la lett. c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 200 milioni di euro annui."

36.0.24 (testo 2) e identici/12

[Gelmetti](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella penultima parte consequenziale, dopo la lettera b inserire la seguente: " b-bis. All'articolo 112, dopo il comma 54 aggiungere il seguente: «54-bis. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di interesse storico-artistico" a: "del medesimo articolo 12" sono soppresse.».

36.0.24 (testo 2) e identici/11

[Manca](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al capoverso "Art. 108-bis", comma 1, sostituire le parole: "della legge di conversione del presente decreto" con le parole: "della presente legge"

36.0.24 (testo 2) e identici/9

[Rojc](#), [Manca](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "«Articolo 62-ter"

36.0.24 (testo 2) e identici/10

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al primo Conseguentemente, capoverso " Articolo 62-ter", dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al fine di far fronte ai carichi di lavoro degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli Uffici immigrazione delle Questure per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e alle partiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, da ripartire tra le sedi di servizio con il maggiore carico di lavoro e pratiche non ancora evase, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20

milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

36.0.24 (testo 2) e identici/7

[Gasparri](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso "Art. 62-bis", al comma 1 sostituire le parole "20 milioni di euro annui" con le seguenti:

"40 milioni di euro annui"

Conseguentemente,

sostituire la seguente parte consequenziale:

"

a) Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1,

2026:

CP: - 94.500.000

CS: - 94.500.000

2027:

CP: - 47.500.000

CS: - 47.500.000

2028:

CP: - 52.500.000

CS: - 52.500.000

2029 e seguenti:

CP: - 52.000.000

CS: - 52.000.000",

con la seguente:

"

a) Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1,

2026:

CP: - 114.500.000

CS: - 114.500.000

2027:

CP: - 67.500.000

CS: - 67.500.000

2028:

CP: - 72.500.000

CS: - 72.500.000

2029 e seguenti:

CP: - 72.000.000

CS: - 72.000.000".

36.0.24 (testo 2) e identici/6

[Russo](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al capoverso "Art. 36-ter", al comma 1, sostituire le parole: "A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva" con le seguenti: "Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team".

36.0.24 (testo 2) e identici/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "Art. 36-ter".

36.0.24 (testo 2) e identici/4

[Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso «Art. 36-ter».

36.0.24 (testo 2) e identici/3

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "Art. 36-ter"

36.0.24 (testo 2) e identici/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al capoverso "Art. 36 - bis" sopprimere i commi 1 e 2.

36.0.24 (testo 2) e identici/8

[Russo](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, parte conseguenziale, lettera a), capoverso "Articolo 62-bis", dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di cui all'articolo 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa di euro 18.570.000 per l'anno 2026.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 18.570.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»».

G/1689/57/5 [già em. 59.0.14 (testo 4)]

[Lisei](#), [Gelmetti](#), [Zedda](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

premessi che

l'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e la legge 4 novembre 2010, n. 183, stabiliscono disposizioni per il trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di garantire una tutela previdenziale equa e adeguata;

l'introduzione del sistema pensionistico contributivo ha determinato penalizzazioni per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, in particolare riguardo al calcolo delle pensioni basato sulla quota contributiva;

il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, svolge un ruolo insostituibile a presidio della legalità e della sicurezza della Nazione;

all'interno del Comparto, il personale aeronavigante della Polizia di Stato svolge compiti di altissima specializzazione e ad elevato rischio, del tutto assimilabili a quelli svolti dal personale delle Forze Armate;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.505, nata come transitoria nel contesto della trasformazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza viene ritenuta ancora operativa nonostante l'avvenuta ristrutturazione della retribuzione del personale;

dal 1995, il Comparto Sicurezza e il Comparto Difesa, facenti parte della stessa area negoziale, si sono avviati verso una analoga struttura retributiva;

ciò che il personale aeronavigante del Comparto Sicurezza condivide con l'analogo personale aeronavigante del Comparto Difesa sono le indennità fondamentali di aeronavigazione e volo, ma

diversamente da quest'ultimi, i primi non le percepiscono per intero per effetto del citato articolo 1, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n.505;

tuttavia, l'evoluzione delle strutture economiche del personale di entrambi i Comparti ha reso anacronistico e dannoso il limite di cumulo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.505 anche alla luce della nuova indennità aggiuntiva pensionabile percepita dal personale del Comparto Difesa;

permane, quindi, una disparità di trattamento tra il personale aeronavigante della Polizia di Stato e quello del Comparto Difesa, derivante dall'applicazione di una norma ormai obsoleta che limita il cumulo delle indennità, creando una discriminazione ingiustificata;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie per l'abrogazione del limite al cumulo delle indennità previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505, per il personale aeronavigante della Polizia di Stato, al fine di eliminare la disparità di trattamento con il personale del Comparto Difesa e consentire, anche per esso, il cumulo integrale delle indennità di volo e di imbarco con le altre indennità operative.

a valutare l'opportunità di compensare le penalizzazioni previdenziali derivanti dall'applicazione del sistema pensionistico contributivo per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Art. 39

39.0.2 (testo 2)

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente

"Art. 39-bis

1. Al comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il requisito contributivo minimo di venti anni può essere conseguito anche mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli maturati in Paesi UE, EFTA, SEE o extracomunitari convenzionati."

Art. 55

55.0.46 (testo 3)

[Boccia](#), [Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Manca](#), [Bazoli](#), [Lorenzin](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Irto](#), [Basso](#), [Zampa](#), [Alfieri](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028";*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.*

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1-bis, anche prevedendo l'azzeramento dell'indicatore ISEE, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

1-quater. Allo scopo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, anche non formali, nelle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, alla diffusione di percorsi di responsabilità e attenzione nelle relazioni personali e allo sviluppo di un ambiente in cui gli stereotipi, la violenza, le discriminazioni e gli abusi vengano prevenuti, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città e autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

Art. 67

67.9 (testo 2)

[Guidi, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Misure per le dimissioni ospedaliere protette)

1. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'Assistenza domiciliare integrata viene prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.
2. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59774

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 416(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

416^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato. La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del Gruppo, sottolineando come le misure contenute nel provvedimento in esame si limitino a tamponare le emergenze, senza intervenire con rimedi strutturali.

Per esempio, sul "piano casa", mancano misure di effettivo sostegno ai giovani in difficoltà; per quanto attiene, poi, al trasporto ferroviario, gli investimenti non sono ancorati a vincoli di equità territoriale. Infine, a fronte della scusa sempre invocata dal Governo sull'assenza di risorse, evidenza come vi sia sempre la capacità di reperire finanziamenti per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario, stante l'inadeguatezza del provvedimento ad affrontare le vere emergenze del Paese, sia per quanto riguarda le esigenze dei cittadini sia per quanto attiene alle esigenze del tessuto produttivo.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del Gruppo, segnalando casi di propria personale conoscenza in cui persone in difficoltà - e anche prive della cittadinanza italiana - sono state supportate nell'acquisto della casa di abitazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del Gruppo, evidenziando come il disegno di legge in esame necessiti di correttivi migliorativi da valutare in sede emendativa presso la Commissione di merito.

Segnala alcune criticità legate alla costituzione di figure professionali, con rischi di ingenerare

contenziosi e lesioni dell'assetto concorrenziale.

Si sofferma, quindi, sull'esigenza di tutelare le risorse naturali e contrastare l'inquinamento delle acque. Da ultimo, rileva l'impatto della risorsa del mare sul settore turistico, il che rende necessaria un'accorta politica di investimenti pubblici.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1742

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure inerenti a: autorizzazioni di spesa in favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa; rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della formazione universitaria; infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute; utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali; sicurezza pubblica; edilizia sanitaria; Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; definizione di contenziosi; riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa; Roma Capitale; cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea in ambito migratorio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1624

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento si compone di 31 articoli, suddivisi in sette Capi, riguardanti: coordinamento delle politiche del mare (Capo I), zona contigua e linee di base (Capo II), valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale (Capo III), navigazione da diporto (Capo IV), navigazione marittima e cantieristica (Capo V), misure in materia scolastica, sanitaria culturale, di ricerca e di pesca (Capo VI), clausola di invarianza finanziaria (Capo VII),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- agli articoli 16 e 29, recanti modifiche a decreti del Presidente della Repubblica, in materia, rispettivamente, di archivio telematico delle unità da diporto e di pesca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una riformulazione volta ad autorizzare il Governo a modificare le norme regolamentari ivi indicate, in luogo della novella diretta delle medesime.

1.4.2.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.2.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 162(ant.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025
162^a Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato «Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM» ([n. 349](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato «Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare» ([n. 348](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2025, relativo all'aggiornamento e mantenimento delle capacità operative (MCO) - *Mid Life*

Modernization (MLM) della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) MQ-9A dell'Aeronautica militare ivi inclusa l'integrazione del payload (n. 350)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2025, denominato «Mid Life Upgrade sottomarini U212 1a serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie» (n. 351)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo concernente il programma pluriennale per l'aggiornamento di mezza vita dei sottomarini U212 1a serie e per il prolungamento vita operativa dei sottomarini classe Sauro IV serie.

Il programma in esame, denominato SMD 16/2025, è finalizzato all'ammodernamento di mezza vita delle due Unità sottomarine della Classe Todaro I e delle due piattaforme subacquee della Classe Sauro IV serie, adeguamenti strutturali ritenuti indispensabili per eliminare il crescente rischio di avarie in grado di compromettere la prontezza operativa di tali sottomarini, migliorandone al contempo le capacità operative con soluzioni tecnologiche più attuali e confacenti alle nuove esigenze della Difesa. L'operazione si rende inoltre necessaria in considerazione della tempistica di completamento del programma per l'acquisizione di 4 sottomarini U212 NFS, che prevede la consegna dell'ultima Unità nel 2032, e ciò al fine di preservare la capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea negli scenari di rilevanza strategica. Lo Strumento navale nazionale, infatti, si avvale del supporto fondamentale delle Unità subacquee al fine di assolvere il compito istituzionale di difesa e sicurezza degli spazi marittimi vitali per il Paese, garantendo la presenza e l'intervento in azioni di prevenzione, deterrenza, dissuasione, sorveglianza strategica e contrasto ad ogni tipologia di minaccia.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda tecnica che accompagna il provvedimento rimarca come per non disperdere l'esperienza già maturata e ottimizzare l'efficacia degli interventi, sia prevedibile un diretto prosieguo dei rapporti già intercorsi con il comparto industriale coinvolto nella fase di produzione dei sommergibili e nello sviluppo delle nuove piattaforme U212NFS. La scheda non esplicita di quale comparto si tratti, ma un semplice approfondimento rimanda al settore della cantieristica navale e a Fincantieri. La stessa scheda non esclude altresì opportunità di cooperazione internazionale e prospettive di *export*.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Con riguardo ai profili finanziari, viene specificato come l'onere previsionale complessivo del programma risulti essere pari a 770 milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa. La prima fase autoconsistente, del valore di 361,58 milioni di euro, oggetto del presente decreto, è finalizzata agli interventi sui primi sommergibili riguardanti in particolare i sistemi di piattaforma e di combattimento, nonché la risoluzione delle

obsolescenze e l'adeguamento ai nuovi *standard* operativi. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 408,42 milioni di euro, finanziato attraverso successivi stanziamenti, sarà finalizzato a condurre i medesimi interventi sulle altre piattaforme sottomarine interessate. La relatrice evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si menzioni il programma per il prolungamento della vita operativa dei due sottomarini Classe Sauro IV Serie e l'adeguamento delle capacità operative dei sottomarini U212A (pag. 19, Annesso), con un profilo programmatico degli stanziamenti non del tutto sovrapponibile a quello del presente schema di decreto.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia la relatrice e apre la discussione generale.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ribadisce che il programma è volto ad assicurare, anche in vista della lunga vita operativa dei sottomarini U212A, il mantenimento di capacità operative adeguate all'attuale contesto di crescente instabilità e crisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2025, denominato «Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento» ([n. 352](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo concernente il potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento.

Il programma in esame, denominato SMD 15/2025, è finalizzato all'acquisizione di materiali e piattaforme per il potenziamento della mobilità e della capacità di risposta tattica dello Strumento Militare terrestre in ambienti operativi compartimentati e complessi, caratterizzati dall'espansione delle distanze e dalla relativa dispersione delle truppe sul terreno con aree di operazioni non contigue e non lineari.

Nello specifico il programma si riferisce all'approvvigionamento di famiglie di mezzi leggeri come quad, motoslitte, *e-motorbike*, veicoli tattici fuoristrada leggeri, veicoli terrestri a guida remota e materiali come piattaforme da aviolancio, rimorchi stradali, di peso ridotto, utilizzabili sia su strada che su sterrati, in grado di assicurare un'elevata mobilità tattica e furtiva, impiegando, ove possibile, anche sistemi di propulsione ibrida o elettrica per garantire una minore traccia acustica e termica. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda tecnica che accompagna il provvedimento rimarca come i settori industriali interessati siano quelli dell'industria automobilistica, meccanica ed elettronica, con possibili opportunità di cooperazione internazionale e prospettive di export.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Con riguardo ai profili finanziari, viene specificato come l'onere complessivo del programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale con inizio ipotizzato nel 2026 e conclusione stimata nel 2034, sia pari a 158 milioni di euro, a valere sui capitoli del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Il programma prevede, in dettaglio, l'acquisto di 95 veicoli tattici fuoristrada leggeri, 1.100 quad, 179 motoslitte da neve fresca, 56 motoslitte, 230 *e-motorbike*, 40 veicoli terrestri a guida remota, 33 piattaforme da aviolancio, 510 rimorchi stradali, con il relativo supporto logistico e i necessari adeguamenti infrastrutturali.

Il relatore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si menzioni fra i programmi di previsto avvio quello per il potenziamento della mobilità tattica terrestre su terreni a basso indice di scorrimento, finalizzato a dotare le unità dell'Esercito di piattaforme leggere e di materiali specifici in grado di assicurare un'elevata mobilità tattica e furtività (pag. 15, Annesso), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti e del cronogramma dei

pagamenti.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine al programma di acquisto di oltre mille quad, di cui non comprende le finalità operative.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) ricorda che in più occasioni ha chiesto di conoscere l'impatto industriale e sul territorio dei programmi d'arma.

Il Presidente [CRAXI](#) ribadisce, a sua volta, di avere richiesto più volte maggiori elementi informativi sui programmi d'arma all'esame della Commissione.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, pur condividendo la richiesta di trasparenza che si connette con la volontà del Ministero della difesa di promuovere il sistema Paese, ricorda l'*iter* procedurale del *procurement* militare, che partendo dai requisiti operativi espressi dalle singole Forze armate, viene valorizzato dallo Stato Maggiore Difesa e trasmesso alla Direzione Nazionale degli armamenti.

Il relatore [DE ROSA](#) (FI-BP-PPE) ritiene che l'utilizzo dei quad sia una scelta tecnica che consente una maggiore agilità nei terreni difficili che caratterizzano la morfologia dell'Italia.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) ribadisce che il Parlamento, per svolgere una vera funzione di controllo, deve essere messo nelle condizioni di conoscere ciò che è tecnicamente utile alle nostre Forze armate.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ricorda che il Documento di programmazione pluriennale e le connesse audizioni del Ministro della difesa e del Capo di Stato maggiore della Difesa, sono l'occasione in cui svolgere un approfondimento sui programmi d'arma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2025, denominato «Prosecuzione del programma U212NFS» (n. 353)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo concernente la prosecuzione degli interventi sui sottomarini U212NFS.

Il programma in esame, denominato SMD 09/2025, si pone l'obiettivo di integrare, sui quattro sottomarini U212NFS in via di realizzazione, un'innovativa famiglia di batterie con tecnologia al litio, quale elemento qualificante della nuova piattaforma subacquea, per ragioni di durata, di sostenibilità ambientale e di costi del ciclo di vita del mezzo, abilitando la mitigazione degli oneri di sostegno logistico rispetto alle obsolete batterie al piombo. Come evidenziato dalla scheda tecnica che accompagna il provvedimento, ulteriore obiettivo del programma è quello di aggiornare le risorse destinate al sistema di Supporto logistico integrato delle unità per i primi dieci anni di vita delle piattaforme, tenuto conto dell'esperienza già maturata nel supporto agli attuali sottomarini di tipo U212A, nonché in considerazione dell'incremento dell'indice inflattivo nel frattempo registratosi, oltre che delle sopravvenute tensioni strutturali nelle catene di approvvigionamento logistico. Tra le finalità operative del programma rientra anche il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture di supporto, come i bacini, i moli, i magazzini, le officine, al fine di risolvere le attuali criticità ed adeguarle alle specifiche esigenze delle nuove piattaforme sottomarine, rendendole idonee ad assicurare una completa operatività e supportabilità.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda tecnica rimarca come per non disperdere il *know-how* già maturato e ottimizzare l'efficacia degli interventi, sia prevedibile il prosieguo dei rapporti con il comparto industriale coinvolto nella fase di produzione dei sommergibili e nello sviluppo delle piattaforme U212NFS. La scheda non esplicita di quale comparto si tratti, ma un semplice approfondimento rimanda - fra gli altri - al settore della cantieristica navale e a Fincantieri. Si ricorda al riguardo come il progetto U212NFS derivi dalla piattaforma di riferimento U212, condivisa con la Marina tedesca, e rappresenti un punto di forza nell'ambito delle sinergie della politica europea di sicurezza e difesa. L'integrazione delle batterie al litio sui nuovi sottomarini può inoltre risultare un fattore abilitante per le prospettive di *export*, mentre il Supporto logistico integrato, considerando le comunaltà di diversi impianti su varie classi di sottomarini, potrà favorire ulteriori accordi di

cooperazione nell'ambito del supporto in servizio comune, come già avviene tra Italia, Germania e Portogallo.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Con riguardo ai profili finanziari, viene specificato come l'onere complessivo del programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale con inizio ipotizzato nel 2026 e conclusione stimata nel 2039, sia pari a 658,64 milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento dei bilanci del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il relatore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si menzioni unicamente il programma di cooperazione italo-tedesco per il mantenimento di adeguate capacità della componente marittima della Difesa per la sorveglianza subacquea negli scenari di rilevanza strategica finalizzato all'acquisizione di 4 sottomarini U212NFS (pagina 19, Annesso), con un profilo programmatico degli stanziamenti peraltro non sovrapponibile a quello del presente schema di decreto.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO riferisce che il programma in esame consentirà tra le altre specifiche ai sottomarini, attraverso l'evoluzione tecnologica delle batterie al litio, di poter avere una maggiore autonomia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2025, denominato «Prosecuzione del *Site activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B» (n. 354)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, riguardante la prosecuzione del *Site activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard *Joint Strike Fighter* (JSF) per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B.

Il programma in esame, denominato SMD 20/2025, che rappresenta la prosecuzione del programma SMD 02/2024, esaminato ed approvato fra il settembre e l'ottobre 2024 dalla nostra Commissione come Atto del Governo n. 189, è finalizzato - come già il precedente - a consentire l'adeguamento strutturale dell'Unità navale anfibia multiruolo Trieste per integrare l'impiego operativo dell'aeromobile di quinta generazione F-35B, il cacciabombardiere americano supersonico, a decollo e atterraggio corto e verticale, progettato e costruito dall'americana *Lockheed Martin* per soddisfare il requisito del Pentagono denominato *Joint Strike Fighter* (JSF), ovvero la realizzazione di un aereo d'attacco comune. Con l'adeguamento strutturale della Nave Trieste, la Marina Militare italiana potrà contare su un'alternativa addizionale per l'utilizzo di tali velivoli alla Nave Cavour in caso di indisponibilità di quest'ultima, garantendo al contempo la piena interoperabilità e intercambiabilità con mezzi in dotazione agli altri Paesi *partner*. Come evidenziato dalla scheda illustrativa che accompagnava lo schema di decreto relativo all'Atto del Governo n. 189, la Nave Trieste è stata progettata con caratteristiche strutturali, dimensionali e predisposizioni della piattaforma tali da rendere il processo di adeguamento agli standard JSF agevole e rapido, sfruttando le lezioni apprese proprio a seguito della realizzazione della Nave Cavour, in particolare mediante l'implementazione delle attività di carattere tecnico-strutturale necessarie all'adeguamento fisico della piattaforma navale agli *standard* F-35B, nonché l'acquisizione e l'installazione dei sistemi di ausilio all'appontaggio dei velivoli. L'attività di adeguamento agli *standard* F-35B è ritenuta fondamentale al fine di assicurare le capacità di operare in sicurezza e con continuità alla Nave Trieste, garantendo anche per il suo tramite

l'assolvimento dei compiti associati alla prima missione assegnata alle Forze Armate, ovvero la difesa dello Stato, il controllo delle aree marittime di competenza e il supporto alla Difesa aerea nazionale, e alla seconda missione, ovvero la difesa degli spazi euro-atlantici, il supporto alle attività regionali della NATO e dell'Unione europea.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecniche ed illustrative rinviano a quanto già descritto in relazione all'Atto del Governo n. 189, ovvero che i settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli della cantieristica navale specializzata, dell'informatica e della carpenteria, concentrati principalmente in Liguria e nel Lazio, ma con possibilità di ricadute importanti anche sul tessuto delle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale, in relazione all'indotto generato. Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

L'onere complessivo del programma, destinato a durare fino al 2033, è di circa 172 milioni di euro, di cui la prima fase, già autorizzata con SMD 02/2024 e pari a 50 milioni di euro, è relativa ad attività di carattere tecnico-strutturale necessarie per l'adeguamento fisico della Nave agli *standard* F-35B. La seconda fase del programma, quella precipuamente oggetto del presente schema di decreto, del valore di 122 milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è finalizzata a completare l'adeguamento dell'Unità navale, prevedendo l'acquisizione/installazione dei sistemi di ausilio all'appontaggio dei velivoli, nonché le attività di certificazione e acquisizione di un'opportuna dotazione di parti di rispetto e del relativo sostegno logistico.

La relatrice evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027 si richiami, nella sintesi relativa ai finanziamenti disposti dalla legge di bilancio 2025, il programma per l'adeguamento della Nave Trieste per accogliere gli F-35B (pagina 3, Annesso), con un profilo programmatico degli stanziamenti in parte coincidente a quello del presente schema di decreto. Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia la relatrice e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'ammodernamento di Nave Trieste.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO riferisce che questo programma è volto ad assicurare il prosieguo delle attività propedeutiche all'impiego dei velivoli imbarcati su Nave Trieste. Ricorda, infine, che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea a disporre di velivoli di quinta generazione imbarcati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [MIELI](#) (FdI), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, composto di 13 articoli, recante misure urgenti in materia economica e finalizzato a sostenere l'economia nazionale in ambiti eterogenei, dalla manutenzione delle infrastrutture (RFI) all'innovazione, dalla formazione universitaria al sostegno alle imprese in Ucraina, dal soddisfacimento di esigenze a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica all'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Aspetti di interesse per la Commissione si rinvencono principalmente in relazione agli articoli 1, 3-ter, 5 e 6-ter.

L'articolo 1, che reca il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A., al comma 4 prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'*Economic Resilience Action Program dell'International Finance Corporation (IFC)* a beneficio del settore privato ucraino e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane. Si ricorda che l'*International Finance Corporation* è la

struttura del Gruppo Banca Mondiale incaricata di promuovere gli investimenti sostenibili del settore privato in Paesi in via di sviluppo ed economie in transizione. L'obiettivo dell'intervento normativo è finalizzato a sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto, ma anche a rafforzare le potenzialità operative della IFC a beneficio delle imprese italiane impegnate o interessate a investire nell'area. Si ricorda altresì che l'impegno dell'Italia si inserisce nel più ampio piano di investimenti che l'IFC realizzerà tramite il richiamato *Economic Resilience Action Program*, per un valore complessivo di circa 900 milioni di dollari, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'attività economica e l'approvvigionamento di beni essenziali, sostenere le infrastrutture economiche vitali e rispondere ai bisogni delle persone sfollate e dei comuni maggiormente colpiti.

L'articolo 3-ter, introdotto in sede referente, che reca disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, stabilisce alcune autorizzazioni di spesa - fra le altre - per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia (comma 4). Nello specifico l'autorizzazione riguarda la spesa di 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e ciò al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si ricorda che ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rientra fra le Forze di polizia, anche l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza. La misura in esame destina al personale dell'Arma dei Carabinieri risorse per 18,3 milioni di euro.

Di interesse appare altresì anche l'articolo 5, comma 2, che, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi, assegna un contributo massimo di 40 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che abbiano terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulti approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione, e che siano destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari. Il contributo è attribuito dal Ministero dell'interno, previa istanza del comune interessato nei limiti dell'importo dei debiti riconosciuti dalla sentenza di condanna da parte della CEDU.

La relatrice menziona, infine, anche l'articolo 6-ter, che, introdotto in sede referente, reca un'autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per il 2025 finalizzata a realizzare un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi *extra*-UE d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, individuandone le relative coperture. Il programma di interventi è stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conclude proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia la relatrice e dichiara aperta la discussione generale.

Non riscontrando alcuna richiesta di intervento pone, quindi, ai voti lo schema di parere non ostativo della relatrice, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio -
Preservare la pace - Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 ([JOIN\(2025\) 27](#)
[definitivo](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 dicembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

In qualità di relatore, il presidente Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra quindi uno schema di risoluzione sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

La nuova strategia industriale europea per il settore della difesa e il programma per l'industria europea della difesa: proposta di relazione

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO svolge delle osservazioni sul Documento in esame, rilevando che un concreto rafforzamento della base industriale europea della difesa dovrebbero fondarsi sulla standardizzazione dei requisiti come presupposto della comunaltà. La definizione di requisiti comuni, condivisi a livello di macro-aree capacitive, consentirebbe, infatti, agli Stati membri di declinarli secondo le proprie specificità nazionali e industriali, permettendo alle industrie di sviluppare soluzioni differenti ma compatibili. In tal modo si favorirebbe una comunaltà tecnologica senza imporre un unico prodotto.

Questo approccio produrrebbe effetti diretti quali la semplificazione progettuale, una maggiore interoperabilità tra le capacità nazionali e una riduzione dei costi grazie a economie di scala su componenti e tecnologie condivise. Inoltre, stimolerebbe un'innovazione diversificata ma complementare, evitando sovrapposizioni e conflitti industriali. Al contrario, una cooperazione fondata prevalentemente sull'aggregazione della domanda rischia di tradursi in una convergenza artificiale di esigenze operative eterogenee.

Il relatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), condividendo le osservazioni testé svolte dal Governo, ritiene fondamentale rafforzare l'interoperabilità tra le capacità nazionali e ottenere una maggiore flessibilità nell'ambito di un più generale obiettivo di superare la frammentazione del mercato della difesa europea.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) ricorda che una delle principali criticità del mercato della difesa statunitense è la mancanza di competizione tra i principali produttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta della Commissione, già prevista per le ore 9 di domani, mercoledì 17 dicembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 349

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerata l'importanza di assicurare il mantenimento di ottimali condizioni operative per le Fregate della Marina Militare, chiamate ad assolvere un ruolo cruciale per la difesa e la sicurezza degli spazi marittimi vitali per il Paese, considerati i costi complessivi della misura e raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 348

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, ribadita l'esigenza che si proceda con sollecitudine a colmare il *gap* capacitativo nel campo dei sistemi anti-droni C-APR delle unità navali della Marina Militare, apprezzati i costi complessivi della misura e raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 350**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerato il rilievo del programma per il rafforzamento dei segmenti strategici della sorveglianza e del monitoraggio della situazione tecnico-operativa, del supporto decisionale di livello strategico e operativo, del Comando e Controllo (C2) multi-dominio, e che costituisce la prosecuzione dei programmi SMD 01/2020, SMD 39/2021 e SMD 04/2022, già avviati negli anni scorsi, preso atto dei costi complessivi dell'impresa e raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. (JOIN(2025) 27 DEFINITIVO)**

La 3^a Commissione, esaminata la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza *"Preservare la pace - Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030"* (JOIN(2025) 27 definitivo); premesso che: l'Unione europea si trova oggi esposta a un contesto di sicurezza profondamente mutato, segnato dal ritorno di conflitti ad alta intensità nel continente europeo, dall'instabilità del vicinato orientale e meridionale e da una crescente competizione strategica globale, con ripercussioni dirette sulla sicurezza dei cittadini europei e sulla stabilità dell'ordine internazionale; l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina ha evidenziato vulnerabilità strutturali nella capacità dell'Europa di rispondere in maniera tempestiva e coordinata a minacce convenzionali, ibride e cibernetiche, mettendo in luce limiti nella disponibilità di scorte, nella resilienza delle catene di approvvigionamento e nella capacità produttiva della base industriale e tecnologica della difesa europea; la crescente instabilità internazionale, unita all'emergere di nuove forme di coercizione e interferenza esterna - incluse campagne di disinformazione, attacchi informatici, sabotaggi, pressioni economiche e manipolazione delle infrastrutture critiche - sollecita un rafforzamento della capacità dell'Unione di prevenire, dissuadere e fronteggiare minacce multidimensionali; la persistente frammentazione dei sistemi di difesa degli Stati membri, caratterizzata da una limitata interoperabilità, dalla molteplicità dei programmi nazionali di armamento e da scarse economie di scala, costituisce un fattore che incide negativamente sulla capacità dell'Europa di dispiegare forze integrate, ridurre i tempi di risposta e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa; il conseguimento di un adeguato livello di prontezza alla difesa rappresenta un obiettivo rilevante per l'Unione europea, richiedendo un impegno congiunto volto a potenziare la resilienza, rafforzare la deterrenza, sostenere l'industria europea della difesa e promuovere una più efficace complementarità con le strutture e le capacità dell'Alleanza atlantica; in tale contesto, la Commissione europea e l'Alto rappresentante hanno presentato la Tabella di marcia per la prontezza alla difesa entro il 2030 quale quadro strategico volto a orientare gli Stati membri verso un rafforzamento coordinato delle capacità militari, un incremento della produzione industriale di difesa, una maggiore interoperabilità e un uso più efficace degli strumenti finanziari dell'Unione; valutate le recenti iniziative in materia, tra cui: il *Libro bianco per la prontezza della difesa*, che ha definito l'urgenza di un rafforzamento strutturale della postura europea di deterrenza e la necessità di concentrare gli investimenti sugli ambiti critici di

capacità, sulla resilienza industriale e sulla cooperazione tra Stati membri;
il regolamento EDIP che istituisce il programma per l'industria europea della difesa;
il piano *ReArm Europe/Readiness 2030*,
considerato che:
in un contesto geopolitico caratterizzato da crescente instabilità e segnato da una forte competizione sistemica globale, articolata su più livelli, l'Europa è chiamata a divenire soggetto della politica internazionale e a sviluppare una visione comune, dotandosi degli strumenti per difendersi, garantendo così la pace attraverso la deterrenza;
la cooperazione tra Unione europea e NATO costituisce un elemento essenziale per la sicurezza del continente, in quanto assicura complementarità strategica ed evita inutili duplicazioni, mantenendo l'Alleanza transatlantica quale pilastro fondamentale della difesa collettiva europea;
è urgente rafforzare la difesa europea attraverso un approccio a 360 gradi che comprenda l'insieme dei confini dell'Unione, includendo sia il fianco orientale sia quello meridionale, tenuto conto che, nel Mediterraneo, la Russia sta compensando il proprio parziale ritiro dalla Siria con una crescente presenza nella Libia orientale;
gli Stati membri devono dotarsi di una capacità strategica interoperabile e indipendente, adottando requisiti comuni che assicurino l'interoperabilità tra le forze armate e le tecnologie della difesa;
l'autonomia strategica, la competizione sistemica e l'indipendenza tecnologica richiedono un percorso di trasformazione della difesa europea, volto alla progressiva specializzazione delle capacità, alla razionalizzazione e all'aggregazione del comparto produttivo, nonché al riconoscimento e alla redistribuzione, a livello europeo, dei ritorni derivanti dagli investimenti nel settore; tale autonomia implica inoltre la riduzione delle dipendenze da fornitori esterni all'Unione e la promozione di una catena di approvvigionamento più autonoma e resiliente;
in questo contesto è necessario definire il bilanciamento tra le competenze delle istituzioni europee e le prerogative degli Stati membri. Nella convinzione che non sia possibile transitare a breve termine dalla collaborazione intergovernativa ad una soluzione del tutto sovranazionale e comunitaria, occorre identificare a livello europeo una architettura concettuale di riferimento che coordini in modo coerente obiettivi politici, capacità militari e sviluppo tecnologico, senza mettere da parte il ruolo centrale della NATO e delle relazioni transatlantiche, assicurando una *governance* trasparente tra gli Stati membri e le istituzioni europee, ed evitando la proliferazione di organizzazioni e sovrastrutture;
la cooperazione industriale rappresenta un elemento essenziale per la riduzione della frammentazione del mercato europeo della difesa, promuovendo partenariati transnazionali, modelli stabili di cooperazione e un'equa distribuzione dei ritorni derivanti dagli investimenti;
la costruzione della difesa europea, il sostegno all'Ucraina, il superamento delle carenze in termini di capacità, la creazione di una base industriale forte e competitiva richiedono ingenti investimenti nel lungo periodo, il piano *ReArm Europe* stimava che l'attivazione delle misure proposte potesse generare 800 miliardi di risorse;
la varietà degli strumenti attivabili - SAFE, fondi di coesione, QFP, FED, interventi BEI - costituisce un quadro articolato, che richiede però un'impostazione strategica coerente per evitare sovrapposizioni e dispersioni, riducendo la capacità dell'Unione di sostenere in modo armonico la prontezza e la resilienza del settore della difesa;
l'attuale configurazione degli strumenti finanziari europei evidenzia un'evoluzione significativa, ma non ancora un passaggio verso una capacità finanziaria comune in senso proprio. L'utilizzo del debito congiunto rimane limitato e la maggior parte degli investimenti continua a gravare sui bilanci nazionali, con il rischio che tale impostazione non favorisca pienamente la crescita coordinata delle capacità industriali e tecnologiche dell'Unione;
impegna il Governo ad intervenire presso le competenti sedi UE affinché:
siano rafforzate la resilienza e la capacità operativa mediante il ripianamento delle scorte ed il rafforzamento delle dotazioni di difesa, l'aumento della capacità produttiva, la riduzione dei tempi di approvvigionamento, il sostegno agli investimenti attraverso stimoli finanziari a supporto della EDTIB (*EU's Defence Technological and Industrial Base*);

siano semplificati e condivisi i requisiti tecnici di riferimento per le capacità dei Paesi dell'Unione, garantendo interoperabilità "*by design*", attraverso la definizione di standard comuni per equipaggiamenti mezzi e sistemi difensivi, incrementando la collaborazione tra Stati membri al fine di stabilire quindi un quadro solido e condiviso di requisiti tecnici di dettaglio;

sia rafforzata l'autonomia strategica della difesa europea, promuovendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche europee per ridurre la dipendenza da Paesi terzi ed incentivando le collaborazioni per potenziare la resilienza della *supply chain*;

siano sviluppati programmi sulla base di standard e requisiti comuni per generare economie di scala e migliorare la competitività globale, incentivando cooperazioni industriali transnazionali e creando modelli di cooperazione che favoriscano la distribuzione equa dei ritorni degli investimenti;

sia rafforzata la competitività su scala globale, l'agilità e la resilienza della EDTIB, sviluppando incentivi finanziari e promuovendo la cooperazione tra i diversi governi e tra le industrie dei diversi Paesi per economie di scala, nonché incrementando la visibilità dei prodotti della difesa europea a livello globale;

sia valutato con attenzione l'utilizzo di strumenti finanziari comuni, al fine di affiancare in modo equilibrato i bilanci nazionali e contribuire a una distribuzione più omogenea degli oneri, salvaguardando le prerogative degli Stati membri e favorendo un migliore coordinamento delle iniziative industriali e tecnologiche;

sia assicurato un adeguato livello di controllo democratico sugli strumenti di finanziamento della difesa, con particolare attenzione ai profili di trasparenza e responsabilità, soprattutto nei casi in cui la natura degli strumenti utilizzati richieda un coinvolgimento appropriato degli organi parlamentari;

sia valorizzato l'approccio secondo cui l'eventuale ricorso a strumenti comuni di finanziamento avvenga sulla base di un consenso ampio tra gli Stati membri e all'interno di una cornice strategica chiaramente definita, che preservi le prerogative nazionali e assicuri una programmazione stabile e condivisa;

sia riavviato il dialogo per un rafforzamento della cooperazione industriale con il Regno Unito, superando le divergenze che hanno impedito l'approvazione dell'accordo per la partecipazione di Londra al regolamento SAFE.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 312(ant.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

312^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante la conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, che introduce disposizioni urgenti in materia economica.

Il disegno di legge consta di 13 articoli, 5 dei quali introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

L'articolo 1, commi 1 e 2, incrementa le autorizzazioni di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI), rispettivamente in misura pari a 1,4 miliardi di euro per l'anno 2025, per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, e in misura pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025 per il finanziamento del Contratto di programma-parte servizi 2022-2027. Il comma 3-bis include l'accantonamento annuale versato al Fondo ferrovia dalla società Autostrade del Brennero S.p.a. Il comma 4 prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'*Economic Resilience Action (ERA) Program*, dell'*International Finance Corporation (IFC)*, parte del Gruppo Banca Mondiale, a beneficio del settore economico privato in Ucraina, durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

L'articolo 2, comma 1, incrementa la dotazione del cosiddetto "Fondo di garanzia per la prima casa" per l'anno 2025. Il comma 2 incrementa il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di 3,5 milioni di euro per il 2025. Il successivo comma 3 incrementa le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.

L'articolo 3, comma 1, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) debbano essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026. Il comma 2 stanziava, invece, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025 per l'attività di miglioramento genetico esercitata sulle principali specie di interesse zootecnico; tale intervento si inserisce in un quadro normativo europeo già armonizzato dal regolamento (UE) 2016/1012, recepito nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 52 del 2018, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il

comma 3-*bis* modifica la norma che regola l'assicurazione a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale. Il comma 4-*quater* autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alla sottoscrizione, nell'anno 2025, delle quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani (INVIMIT SGR S.p.A.) entro il limite massimo di 170 milioni di euro, al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

L'articolo 3-*bis* modifica la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova). Si prevede che gli interventi debbano essere monitorati attraverso il sistema informatico ReGiS, in luogo della Banca dati delle pubbliche amministrazioni e che, per il completamento degli interventi, possano essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati compresi nel Piano, di competenza del medesimo comune.

L'articolo 3-*ter* autorizza la spesa per i pagamenti dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia.

L'articolo 3-*quater* reca disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

L'articolo 4 reca disposizioni urgenti per lo sport e per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali e dei Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

L'articolo 5, comma 1, prevede l'attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni. Il comma 2 assegna un contributo massimo di 40 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento riconosciute da provvedimenti giudiziari.

L'articolo 6 detta disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

L'articolo 6-*bis* reca disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale.

L'articolo 6-*ter* reca un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2025, finalizzata a realizzare un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi *extra*-UE d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, individuando le relative coperture.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame. In particolare, il comma 1, lettera *m*), prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame concorra, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti ([COM\(2025\) 652 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 con riguardo agli obblighi degli operatori e dei commercianti in relazione alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

La proposta, in particolare, prevede semplificazioni per la maggior parte degli attori soggetti a obblighi e riduce significativamente il numero di dichiarazioni di dovuta diligenza da presentare.

Anzitutto, al fine di garantire chiarezza giuridica, per ridurre gli obblighi di comunicazione e il corrispondente carico del sistema di informazione, introduce la nuova categoria di "operatore a valle".

Gli obblighi di dovuta diligenza di tali operatori a valle sono identici agli obblighi ridotti proposti per i commercianti. Né gli operatori a valle né i commercianti, quindi, saranno tenuti ad accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, riducendo in modo significativo gli obblighi di comunicazione e il numero di interazioni necessarie con il sistema di informazione.

In secondo luogo, al fine di ridurre ulteriormente gli obblighi di comunicazione e il corrispondente carico del sistema di informazione, è istituita una nuova sottocategoria di operatori, i cosiddetti "micro e piccoli operatori primari", cui non si applica l'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza. Un micro o piccolo operatore primario è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa stabilita in un Paese classificato come a basso rischio, conformemente all'articolo 29 del regolamento, che immette sul mercato o esporta i prodotti interessati che produce.

Al fine di non compromettere il corretto funzionamento del regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi - ossia garantire la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, assicurando che i prodotti immessi sul mercato siano a deforestazione zero e legali - i micro e piccoli operatori primari sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata *una tantum* nel sistema di informazione. In alternativa, essi possono fornire le informazioni pertinenti tramite un sistema alternativo o una banca dati istituiti ai sensi della normativa dell'Unione o degli Stati membri, attraverso i quali comunicano i dati relativi alle proprie attività.

Al fine di concedere agli operatori che sono microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, un periodo di tempo adeguato per l'attuazione delle modifiche proposte, la data di applicazione del regolamento e le date in altre disposizioni interconnesse, sono modificate. Ciò significa che le norme che prevedono obblighi sostanziali, elencate all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115, si applicheranno ai micro e piccoli operatori a decorrere dal 30 dicembre 2026. Altre date correlate saranno adeguate di conseguenza.

Allo stesso tempo, gli obblighi che incombono sulle autorità competenti a effettuare i controlli e altre misure connesse si applicheranno dal 30 giugno 2026 e, nel caso dei micro e piccoli operatori, dal 30 dicembre 2026.

La base giuridica è individuata negli articoli 191, paragrafo 1, e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla protezione dell'ambiente.

Secondo la Commissione europea il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto, trovandosi l'Unione a modificare il regolamento sulla deforestazione, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione, poiché la proposta non va oltre gli obiettivi prefissati. Il corretto funzionamento del mercato unico, compresi gli obblighi di comunicazione, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene che la proposta presenti aspetti positivi di semplificazione, ma al contempo anche talune criticità e, più in generale, avrebbe una portata troppo limitata.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, scadono il 19 gennaio prossimo. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP] ([COM\(2025\) 555 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore, senatore Matera, svolge una

relazione integrativa sull'esame della proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività (ECF), ricordando che essa fa parte del pacchetto relativo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) *post-2027*, che mira a consolidare 14 strumenti di finanziamento individuali dell'attuale QFP in un unico quadro che funga da cornice per le capacità di investimento e per rafforzare la competitività europea in tecnologie e in settori strategici fondamentali.

L'ECF persegue in particolare, per il periodo 2028-2034, gli obiettivi specifici seguenti (articolo 3): sostegno alla "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" (con una dotazione pari a euro 26.210.000.000), sostegno a "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" (con una dotazione pari a euro 20.393.000.000), sostegno alla politica in materia di "leadership digitale" (con una dotazione pari a euro 51.493.000.000), sostegno alla politica in materia di "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio" (con una dotazione pari a euro 125.204.000.000).

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si valuta, in linea di principio, positivamente l'istituzione di un Fondo per la competitività. Tuttavia, si sottolinea la necessità di valutare i ritorni economici derivanti dall'applicazione del Fondo, per comprendere come gli elementi di novità impatteranno sulle finanze statali.

La valutazione dell'impatto finanziario della proposta va, infatti, inserita nel contesto più ampio dell'intero pacchetto QFP 2028-2034, tenendo conto, in particolare, della proposta di decisione sulle risorse proprie. In particolare, il nuovo fondo ECF, insieme a *Horizon Europe*, comporta un costo complessivo di circa 450 miliardi di euro, che avrà inevitabilmente un impatto importante sulle finanze pubbliche attraverso un aumento dei contributi nazionali al bilancio dell'Unione. Per quanto riguarda i ritorni attesi, questi dipenderanno in larga misura dalla capacità delle nostre imprese di aggiudicarsi i bandi previsti nell'ambito del Fondo. Di conseguenza, risulta complesso e prematuro formulare stime affidabili.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'iniziativa rientra in un settore in cui l'Unione dispone di competenze concorrenti a norma dell'articolo 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Governo ritiene, inoltre, che la proposta sia conforme al principio di proporzionalità, poiché le azioni proposte non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi e garantire il valore aggiunto dell'Unione.

Si segnala che lunedì 8 dicembre si è riunito il Consiglio Competitività, durante il quale i Ministri dell'industria hanno chiesto un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella *governance* dell'ECF. Diversi Ministri hanno poi sottolineato la necessità di concentrare i finanziamenti dell'ECF sui progetti più promettenti e strategici. Da diverse settimane è, inoltre, richiesta l'aggiunta di criteri generali per l'assegnazione dei fondi. Diversi Paesi, specialmente quelli dell'Europa centrale e orientale, hanno sostenuto, inoltre, che il sostegno finanziario non debba concentrarsi nelle aree industriali tradizionali, andando in questo modo a scapito dei Paesi meno sviluppati dal punto di vista industriale.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede al relatore un approfondimento che consenta di disporre di un quadro comparativo rispetto al precedente QFP, con particolare riferimento agli stanziamenti destinati alla transizione *green* e alla salute, che nella proposta in esame ammontano complessivamente a circa 46,5 miliardi di euro, a fronte di oltre 125 miliardi destinati alla difesa.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che, dal punto di vista finanziario, la negoziazione del QFP, con i suoi molteplici comparti di intervento, risulta sempre particolarmente complessa. Ritiene comunque utile un approfondimento sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.3.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 313(ant.) del 17/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025
313^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) ([COM\(2025\) 580 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati ([COM\(2025\) 581 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 31)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulle due proposte di direttiva in titolo, finalizzate ad aggiornare la normativa e le aliquote di accisa minime armonizzate, applicabili dagli Stati membri ai prodotti del tabacco, includendo anche i nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato.

Propone di richiamare, nelle premesse, la proposta di decisione COM(2025) 574, che introduce una nuova risorsa propria dell'Unione basata sull'accisa sul tabacco, e di sottolineare sia i rischi per la salute derivanti dai diversi prodotti del tabacco e dalle sostanze in essi contenute, sia il fatto che un aumento repentino e consistente delle accise rischia di determinare un aumento degli acquisti di tali prodotti nel mercato illegale. D'altra parte, occorre anche tenere conto che l'Italia occupa una posizione di primo piano a livello internazionale nella trasformazione industriale del settore del tabacco, con importanti ricadute occupazionali ed economiche.

Tali considerazioni sono messe in evidenza anche nella relazione del Governo sulla proposta COM(2025) 580, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, secondo cui l'impatto finanziario della proposta è potenzialmente positivo, ma, allo stesso tempo, occorre tenere conto della specificità dei diversi prodotti considerati, auspicando una attenta valutazione dei rischi legati alla proliferazione di mercati paralleli e di prodotti contraffatti.

Ciò premesso, il Relatore propone di ritenere la base giuridica correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma la valutazione di impatto della Commissione europea carente sotto il profilo dell'impatto economico sui punti vendita causato dalla diminuzione della domanda e sotto il profilo della causalità diretta e indiretta tra l'aumento della pressione fiscale sul mercato legale delle sigarette e la migrazione al mercato illecito del contrabbando di sigarette.

Pur ritenendo le proposte, in generale, conformi al principio di sussidiarietà, in quanto finalizzate

all'armonizzazione legislativa, propone di rilevare che l'articolo 12, paragrafo 5, della proposta COM(2025) 580 accorda alla Commissione europea un potere di delega eccessivamente ampio per la modifica delle aliquote minime, rispetto ai limiti imposti dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Sarebbe, quindi, opportuno circoscrivere al massimo l'ambito di applicazione del potere delegato, senza incidere su elementi sostanziali e qualificanti della normativa, che devono seguire la via legislativa, peraltro sottoposta al controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, ai sensi dei Protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati.

Propone, inoltre, di rilevare che il principio di proporzionalità non è pienamente rispettato dalla proposta COM(2025) 580, in ragione delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, gli aumenti consistenti e indistinti dei livelli minimi di tassazione applicabili ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati colpiranno in modo sproporzionato importanti filiere produttive, con forti ripercussioni sui livelli produttivi e occupazionali, e sulla competitività dell'industria europea del tabacco, rispetto alle produzioni extra europee, rischiando inoltre di generare distorsioni nel mercato, fino a favorire, anziché contrastare, il contrabbando, il mercato nero e l'evasione fiscale.

Sarebbe, quindi, opportuno prevedere un approccio programmato, con aumenti progressivi, graduali ed equilibrati delle accise, su base pluriennale, in modo da favorire una crescita stabile e bilanciata del gettito fiscale e promuovere una diminuzione progressiva del consumo di tabacco di circa il 3 per cento l'anno, in linea con gli obiettivi di salute pubblica. Sarebbe inoltre auspicabile valutare l'impatto economico della nuova risorsa propria dell'Unione e la necessità di coordinarla con la proposta in esame.

Riguardo alla differenziazione nella tassazione dei nuovi prodotti del tabacco rispetto a quelli tradizionali, che l'articolo 28, paragrafo 4, della proposta prospetta di ridurre ed eventualmente eliminare, il Relatore propone di rilevare la necessità di salvaguardare le prerogative nazionali in materia tributaria e mantenere la facoltà per gli Stati membri di stabilire soglie fiscali differenziate tra le diverse categorie di prodotti, al fine di favorire i prodotti innovativi, garantire un'armonizzazione sostenibile, preservare il buon funzionamento del mercato interno, scongiurare rischi inflazionistici e tenere conto degli eventuali sviluppi della ricerca scientifica sugli effetti dannosi alla salute derivanti dai diversi prodotti.

Infine, propone di inserire un richiamo alla necessità di accompagnare il disincentivo economico al consumo di tabacco e prodotti correlati, con misure efficaci di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal tabacco (sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato) rivolte in particolare ai giovani, a partire dagli istituti scolastici, allo scopo di evidenziare i rischi per la salute associati al consumo di prodotti del tabacco e al rischio di dipendenza da tabagismo con conseguenze a lungo termine sulla salute.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ringrazia il relatore e si complimenta per il complesso lavoro di sintesi, volto a coniugare le imprescindibili esigenze di tutela della salute pubblica con la necessità di considerare le istanze della filiera produttiva. Ricorda, infatti, che la produzione di tabacco a livello europeo è prevalentemente riconducibile ad agricoltori e imprese italiane.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), pur riconoscendo il lavoro svolto dal relatore, ritiene che non sia messo adeguatamente in evidenza il rischio per la salute derivante dall'uso dei diversi prodotti del tabacco. Osserva, infatti, che viene richiamata unicamente l'evidenza scientifica relativa alla dipendenza da nicotina, già sottolineata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), mentre risultano disponibili studi scientifici sui danni cardiovascolari e polmonari associati all'utilizzo dei liquidi per sigarette elettroniche, contenenti coformulanti quali il glicole propilenico e la glicerina vegetale. Di tali aspetti sarebbe necessaria una specifica menzione nella risoluzione.

Sottolinea, inoltre, l'urgenza di interventi mirati a tutela dei giovani, considerato che l'età di iniziazione al consumo di tali prodotti si sta drasticamente abbassando, anche a causa delle strategie pubblicitarie adottate dai produttori di nuovi dispositivi, orientate al perseguimento del profitto economico piuttosto che alla tutela della salute.

Rileva, infine, che le entrate erariali derivanti dalle accise sul tabacco non coprono neanche il 20 per cento dei danni diretti e indiretti derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco e correlati.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime condivisione sul testo della risoluzione proposta dal senatore Lombardo, in cui si tiene conto della necessità di tutelare sia la filiera agricola dei coltivatori di tabacco presenti in tutta Italia, anche in base all'accordo stipulato con il Ministero dell'agricoltura, sia l'importante comparto industriale che vede importanti aziende italiane impegnate nell'innovazione verso prodotti meno dannosi per la salute. Al riguardo, propone di integrare il parere con un riferimento agli impatti sulla salute derivanti dagli aromi e altre sostanze presenti nei liquidi delle sigarette elettroniche.

Esprime poi condivisione sulla parte dello schema di risoluzione in cui si evidenzia come l'aumento repentino e consistente delle accise rischi di favorire il mercato nero, come avvenuto in Francia, rendendo pertanto necessario assicurare aumenti graduali e contenuti della tassazione.

Infine, sottolinea l'importanza dell'educazione sanitaria a partire dalle scuole, anche per contrastare la riduzione dell'età di iniziazione al fumo tra i giovani.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) si complimenta con il relatore Lombardo per il lavoro non facile di trovare un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti. Si esprime, inoltre, favorevolmente sull'integrazione relativa agli aromi e sulla parte relativa alle misure di formazione e informazione ai giovani.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) invita il relatore Lombardo a tenere conto della richiesta del senatore Lorefice di inserire una menzione degli studi scientifici sui danni dall'uso delle sigarette elettroniche, nell'auspicio che ciò porti a un voto unanime sulla risoluzione.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) conviene con quanto evidenziato dalla senatrice Murelli in relazione ai danni alla salute e alla necessità di non favorire il mercato nero. Conviene inoltre con le integrazioni proposte.

Il relatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime un sentito ringraziamento a tutti i senatori per il lavoro corale svolto, in cui si è tenuto conto delle esigenze del comparto produttivo, ma anche della salute, soprattutto dei giovani. È importante anche sottolineare la necessità di attività di sensibilizzazione, formazione e informazione, a partire dalle scuole.

Riformula, quindi, lo schema di risoluzione per integrare i punti sollevati nel dibattito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, che introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Propone, quindi, di ricordare che le disposizioni di cui all'articolo 1, relative al Piano Transizione 5.0, si rendono necessarie ai fini dell'attuazione dell'Investimento 15 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalla sesta revisione, approvata dal Consiglio con la decisione di esecuzione del 25 novembre 2025, in cui si afferma che le modifiche relative al Piano Transizione 5.0 non alterano la valutazione complessiva relativa all'attuazione del capitolo dedicato al piano *REPowerEU*.

Propone, inoltre, di ricordare che le disposizioni di cui all'articolo 2, relative all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, si rendono necessarie per recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito al raggiungimento della Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "*REpowerEU*" del PNRR, sulla semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili.

Con riguardo agli emendamenti, ritiene che questi non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e un parere non ostativo sugli emendamenti, con la predetta osservazione.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 29 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia economica.

Propone di ricordare, nelle premesse, l'articolo 3, che dispone l'obbligo di raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 31 dicembre 2026, l'articolo 3-*bis* sul conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città, l'articolo 6-*bis* sulla chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale, l'articolo 7, che prevede anche la copertura di 70 milioni di euro, per il 2025, mediante il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, operando una riduzione sul solo esercizio finanziario in via di conclusione.

Il Relatore ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti ([COM\(2025\) 652 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, modifica determinati obblighi degli operatori e dei commercianti a norma del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui il Ministero dell'agricoltura valuta il progetto positivamente, nel suo intento di semplificazione attraverso proroghe differenziate per dimensioni delle imprese o per categorie di soggetti, che ridefiniscono le responsabilità lungo la catena del valore. La relazione evidenzia, tuttavia, alcune criticità inerenti agli ancora elevati obblighi burocratici a carico degli operatori e alle incertezze applicative, relativamente alla stretta interconnessione di soggetti appartenenti a diverse categorie lungo la catena del valore.

Nella relazione si ritiene rispettato il principio di attribuzione, in quanto l'Unione europea agisce dal punto di vista normativo e regolamentare nei limiti delle competenze che le sono state conferite dagli articoli 191, paragrafo 1, e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla protezione dell'ambiente.

Anche i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati, secondo il Governo, in quanto la modifica del regolamento sulla deforestazione non può essere conseguita dai singoli Stati membri e in

quanto le semplificazioni apportate e i rinvii previsti non oltrepassano i limiti del necessario e non incidono sugli obiettivi strategici perseguiti dal regolamento.

In sede di negoziato, la delegazione italiana ha sostenuto la sospensione dell'applicazione del regolamento per un periodo di un anno, altrimenti prevista per il 30 dicembre 2025, al fine di consentire agli operatori economici e alle amministrazioni competenti di disporre del tempo necessario per una piena preparazione e per un'adeguata valutazione tecnica delle misure previste. Ha inoltre ribadito l'importanza di garantire l'equilibrio tra le esigenze di semplificazione per le imprese e la capacità di controllo da parte delle autorità nazionali competenti.

Con riguardo all'attuazione del regolamento sul piano nazionale, l'articolo 26 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), sulla base della vigente versione del regolamento, ha stabilito i criteri e i principi in base ai quali il Governo sta già predisponendo uno schema di decreto legislativo, che dovrà quindi essere aggiornato alla luce delle revisioni proposte.

Secondo il Governo, infine, la proposta contiene misure che riducono gli oneri delle imprese, rispetto alla versione vigente del regolamento, ipotizzando così un impatto positivo sul piano dei costi di adeguamento, in particolare sulle micro e piccole imprese.

La Relatrice ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 19 gennaio 2026 e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'*iter* presso le Istituzioni europee, il 4 dicembre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una revisione puntuale del regolamento. A seguito delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dai portatori di interessi in merito alla preparazione delle imprese e delle amministrazioni, i colegislatori hanno espresso sostegno alla proposta della Commissione. Hanno inoltre soppresso il periodo di sospensione inizialmente proposto dalla Commissione per le grandi e medie imprese, optando per una chiara proroga della data di applicazione per tutti gli operatori al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e i piccoli operatori.

Alla luce del voto del 10 dicembre scorso del Coreper e del voto del Parlamento sul testo della proposta, previsto per oggi 17 dicembre, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI
PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 580
DEFINITIVO E N. COM(2025) 581 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 31) SUI PROFILI DI
CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'**

La 4^a Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva COM(2025) 580 e COM(2025) 581, finalizzate ad aggiornare la normativa e le aliquote di accisa minime armonizzate, applicabili dagli Stati membri ai prodotti del tabacco, includendo anche i nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato; richiamata la proposta di decisione sulle risorse proprie COM(2025) 574, che abroga la decisione (UE, *Euratom*) 2020/2053 e introduce una nuova risorsa propria dell'Unione basata sull'accisa sul tabacco (*Tobacco Excise Duty Own Resource*, TEDOR), la quale, insieme alla proposta COM(2025) 580, mira a sostenere gli obiettivi di politica sanitaria dell'Unione, contrastare le distorsioni negli acquisti transfrontalieri determinati dalle differenze tra le politiche fiscali nazionali e generare entrate significative per il bilancio europeo;

considerato che, secondo la valutazione d'impatto della Commissione europea, la diffusione dell'uso del tabacco nell'Unione rimane elevata, continuando a rappresentare il principale fattore di rischio per la salute. Anche le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato rappresentano un motivo di attenzione per la salute pubblica poiché, come segnala l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sebbene tali prodotti non producano combustione, da un lato, la presenza della nicotina è suscettibile di

generare dipendenza e, dall'altro, gli aromi e le altre sostanze che vengono utilizzate possono comportare rischi per la salute, il cui impatto è attualmente oggetto di approfondimento scientifico; considerato che l'aumento graduale e progressivo della tassazione del tabacco è riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per ridurre la diffusione del fumo e per dissuadere in particolare i giovani dall'iniziare a fumare;

tenuto conto del nesso di causalità diretto e indiretto tra l'aumento della pressione fiscale sul mercato legale dei prodotti del tabacco e il passaggio al mercato illegale del contrabbando, come già verificatosi nei casi della Germania e della Francia, dove l'aumento repentino e consistente delle accise sui prodotti del tabacco ha determinato una diminuzione delle entrate fiscali e un aumento degli acquisti di tali prodotti nel mercato illegale;

considerata la relazione del Governo sulla proposta COM(2025) 580, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si evidenzia che l'impatto finanziario è potenzialmente positivo, ma, allo stesso tempo, occorre tenere conto della specificità dei diversi prodotti considerati, auspicando una attenta valutazione dei rischi legati alla proliferazione di mercati paralleli e di prodotti contraffatti;

tenuto conto che l'Italia occupa una posizione di primo piano a livello internazionale nella trasformazione industriale del settore del tabacco, grazie alla presenza sul territorio nazionale di filiere agricole, produttive e distributive altamente sviluppate e orientate all'innovazione, con importanti ricadute occupazionali, economiche e in termini di valore aggiunto, oltre a contribuire in modo significativo al gettito erariale nazionale, con un apporto annuo di circa 15 miliardi di euro tra IVA e accise;

ritiene che la base giuridica delle proposte sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle norme in materia di imposizione indiretta degli Stati membri;

ritiene che la valutazione di impatto della Commissione europea risulti carente sotto due profili: il primo profilo riguarda l'impatto economico sui punti vendita causato dalla diminuzione della domanda. Il secondo profilo riguarda il nesso di causalità diretto e indiretto tra l'aumento della pressione fiscale sul mercato legale delle sigarette e la migrazione al mercato illecito del contrabbando di sigarette;

ritiene, che le proposte siano, in linea di principio, conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'armonizzazione legislativa proposta dalla direttiva dell'Unione europea mira a superare la frammentazione degli Stati nazionali. L'azione a livello di Unione è essenziale per ripristinare il corretto funzionamento del mercato interno e per armonizzare diversi aspetti chiave disciplinati in modo non uniforme dagli Stati membri, quali le aliquote di accisa nazionali, le politiche in materia di controllo del tabacco e l'uniformità di taluni prodotti del tabacco;

ritiene tuttavia che l'articolo 12, paragrafo 5, della proposta accordi alla Commissione europea un potere di delega eccessivamente ampio per la modifica delle aliquote minime. L'articolo 290 del TFUE stabilisce infatti che gli atti delegati debbano riguardare esclusivamente gli "elementi non essenziali" di un atto legislativo; in tale prospettiva appare evidente come l'adeguamento dei livelli minimi di tassazione incida su un elemento sostanziale e qualificante della normativa, non riconducibile alla categoria degli aspetti secondari;

ritiene, a tal fine, che sarebbe opportuno circoscrivere al massimo l'ambito di applicazione del potere delegato, senza incidere su elementi sostanziali e qualificanti della normativa, che devono seguire la via legislativa, peraltro sottoposta al controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali ai sensi dei Protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, le normative europee devono essere idonee al raggiungimento dell'obiettivo e non andare oltre quanto necessario. Sotto il profilo del *test* di necessità, ritiene tuttavia che la proposta COM(2025) 580 non sia pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni:

- i livelli minimi di tassazione applicabili ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati comporteranno

significativi aumenti nelle accise che colpiranno in modo sproporzionato importanti filiere produttive legate all'industria del tabacco, nel cui contesto operano numerose piccole e medie imprese, molte delle quali a conduzione familiare, con forti ripercussioni sui livelli produttivi e occupazionali, e sulla competitività dell'industria europea del tabacco, in favore delle produzioni di Paesi extra-UE dove non sempre sono garantiti i medesimi *standard* ambientali e sociali. Le misure prospettate potrebbero altresì generare distorsioni nel mercato, fino a favorire, anziché contrastare, il contrabbando, il mercato nero e l'evasione fiscale, a danno del commercio legale e della salvaguardia del gettito fiscale. In base al principio di proporzionalità, in senso stretto, sarebbe quindi opportuno prevedere un approccio programmato, con aumenti progressivi, gradualmente ed equilibrati delle accise, su base pluriennale, in modo da favorire una crescita stabile e bilanciata del gettito fiscale e promuovere una diminuzione progressiva del consumo di tabacco di circa il 3 per cento l'anno, in linea con gli obiettivi di salute pubblica, senza penalizzare eccessivamente la competitività del comparto italiano ed europeo e senza determinare il rischio di una migrazione dal mercato legale al mercato illecito dei tabacchi. A tale proposito, è inoltre opportuno valutare l'impatto economico della nuova risorsa propria dell'Unione basata sull'accisa sul tabacco (*Tobacco Excise Duty Own Resource*, TEDOR), che fa parte del negoziato relativo al prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, e coordinare la nuova imposizione con quella prevista dalla proposta di direttiva;

- in riferimento all'articolo 28, paragrafo 4, della proposta, che pone l'obiettivo futuro di ridurre ed eventualmente eliminare le attuali differenze di tassazione dei nuovi prodotti del tabacco rispetto a quelli tradizionali, si ritiene necessario salvaguardare le prerogative nazionali in materia tributaria e mantenere la facoltà per gli Stati membri di stabilire soglie fiscali differenziate tra le diverse categorie di prodotti, al fine di favorire i prodotti innovativi, garantire un'armonizzazione sostenibile, preservare il buon funzionamento del mercato interno, scongiurare rischi inflazionistici e tenere conto degli eventuali sviluppi della ricerca scientifica sugli effetti dannosi alla salute derivanti dai diversi prodotti;
- si ritiene, infine, che il disincentivo economico al consumo di tabacco e prodotti correlati debba essere accompagnato da misure efficaci di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal tabacco (sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato) rivolte in particolare ai giovani, a partire dagli istituti scolastici, allo scopo di evidenziare i rischi per la salute associati al consumo di prodotti del tabacco e al rischio di dipendenza da tabagismo con conseguenze a lungo termine sulla salute.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1718 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, che introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1, relative al Piano Transizione 5.0, si rendono necessarie ai fini dell'attuazione dell'Investimento 15 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M7-41 e M7-42), come risultante dalla sesta revisione, presentata dal Governo il 10 ottobre 2025 e approvata dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2025) 675 e dal Consiglio con la decisione di esecuzione del 25 novembre 2025, in cui si afferma che "le modifiche relative [...] all'Investimento 15 (Transizione 5.0) [...] non alterano la valutazione complessiva relativa al contributo atteso dall'attuazione delle misure comprese nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU*"; ricordata la comunicazione della Commissione europea "*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*", del 4 giugno 2025 (COM(2025) 310), con cui gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare integralmente i rispettivi PNRR quanto prima per garantire che tutti i traguardi e gli obiettivi possano essere attuati entro il termine del 31 agosto 2026; considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2, relative all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, si rendono necessarie per recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito al raggiungimento della *milestone* di cui alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "*REPowerEU*" del PNRR, sulla semplificazione delle procedure

autorizzative per le energie rinnovabili;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1742**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 29 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia economica;
considerato, in particolare:
- l'articolo 3, comma 1, che dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026;
- l'articolo 3-*bis*, che modifica la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova);
- l'articolo 6-*bis*, che reca disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale;
- l'articolo 7, comma 1, lettera *m*), ai sensi del quale per la copertura degli oneri derivanti dal decreto è prevista anche, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, operando una riduzione sul solo esercizio finanziario in via di conclusione senza dunque attingere alle annualità successive;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 492(nott.) del 17/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025

492^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, Sandra Savino e Freni.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento al testo, in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, pur se gli oneri appaiono limitati all'entità dello stanziamento, osserva che la spesa in esame assume natura di conto capitale e, pertanto, andrebbero chiariti i motivi per cui sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono stati scontati effetti integralmente solo nell'anno 2025, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame nel corso della parte finale dell'esercizio finanziario 2025.

Per quanto concerne il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, che include tra i costi operativi della società Autostrade del Brennero S.p.A. per il solo calcolo della quota del margine operativo lordo da attribuire allo Stato, l'accantonamento annuale versato nel cosiddetto Fondo ferrovia, osserva che tale inclusione sembrerebbe determinare una riduzione della quota del predetto margine operativo dovuta allo Stato. Ciò premesso, andrebbe chiarito se la predetta inclusione possa determinare, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione dei versamenti alle entrate del bilancio dello Stato, corrispondente all'importo del citato accantonamento annuale al Fondo ferrovia.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 e agli effetti sui saldi, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo riguardo alla mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno (da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione). Inoltre, anche in base a quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, andrebbero esplicitati i dati forniti dal Gestore del Fondo di garanzia per la prima casa, al fine della quantificazione della misura.

In merito al comma 2, che incrementa il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di 3,5 milioni di euro, osserva che la spesa in esame assume natura di conto capitale. Andrebbero, pertanto, chiariti i motivi per cui sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, siano stati scontati effetti integralmente solo nell'anno 2025, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame nel corso della parte conclusiva dell'esercizio finanziario 2025.

In relazione all'articolo 3, comma 3, andrebbe chiarito se le modifiche alle modalità di finanziamento

della Fondazione *Human Technopole* a carico del bilancio dello Stato possano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, e, in particolare, sul fabbisogno di cassa, differenti rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 4-*bis*, che autorizza la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore della Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse assegnate alla regione Lombardia nell'ambito dei finanziamenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, posto che il predetto contributo è sottoposto al previo parere favorevole della regione Lombardia, andrebbe chiarito se nel bilancio della predetta regione esistano risorse libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante da destinare allo scopo in esame, senza creare pregiudizio per le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, andrebbe assicurato che la diversa finalità a cui sono destinate tali risorse e la loro erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori siano in linea con quanto già scontato a legislazione vigente circa l'utilizzo delle predette risorse.

In relazione al comma 4-*quater* e alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione in favore del MEF alla sottoscrizione di quote di fondi di investimento istituiti da INVIMIT SGR S.p.A., pari 170 milioni di euro per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le risorse effettivamente disponibili e utilizzabili allo scopo, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse previste all'articolo 6-*bis* del presente provvedimento. A tal fine evidenzia che nell'allegato n. 4 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689), tra le gestioni fuori bilancio e altri fondi che non rientrano nei bilanci ordinari, è presente il Fondo Patrimonio destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 che presenta una giacenza al 30 giugno 2025 di 209.832.307 euro.

Per quanto concerne l'articolo 3-*bis*, in merito all'impiego del sistema informatico ReGiS per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 50 del 2022, andrebbe assicurato che sia il predetto sistema informatico sia quelli utilizzati dagli enti che alimentano tale sistema non debbano essere oggetto di interventi manutentivi di tipo straordinario, a valere su risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, per perseguire le finalità previste dalla presente disposizione. Con riferimento all'eventuale utilizzo delle economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano, andrebbe chiarito se tale previsione possa determinare una rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Quanto all'articolo 3-*ter*, per i profili di copertura di cui al comma 5, si formulano le seguenti osservazioni:

- sulla lettera *c*), recante riduzione di 20 milioni di euro della quota destinata al finanziamento degli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, poiché il corrispondente capitolo reca disponibilità nulla ma un accantonamento di risorse, andrebbe confermato che tale accantonamento risulti determinato dall'approvazione della norma in esame;
- sulla lettera *e*), recante utilizzo di 21 milioni di euro delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle sanzioni comminate dall'AGCM che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, considerato che tali somme sono utilizzate in copertura anche dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), per un importo di 48 milioni di euro, appare opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate. Inoltre, richiamando la Circolare n. 32/2010 della RGS, rammenta che nel caso di coperture mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, oltre alla dimostrazione

della disponibilità delle risorse cui si attinge, andrebbero fornite indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente.

In merito all'articolo 3-*quater*, comma 3, andrebbero fornite indicazioni circa l'impatto sul bilancio dell'Agenzia del demanio degli eventuali oneri di custodia e vigilanza dell'ex ospedale Forlanini a decorrere dal 2031, stabiliti nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, con chiarimenti sulle appostazioni che verrebbero utilizzate.

In relazione al comma 4, atteso che esso pone espressamente oneri a carico della regione Lazio, osserva che, ai sensi della vigente normativa contabile, dovrebbero essere specificate le risorse avvalendosi delle quali sarà possibile fronteggiare la spesa, anche considerando il vincolo di un termine finale per la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ex Forlanini, non limitandosi a un mero, implicito rinvio alle disponibilità di bilancio del predetto ente. In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la diversa destinazione delle risorse ivi previste non pregiudichi la conclusione di investimenti già avviati nel settore della medicina d'emergenza-urgenza.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 3, che amplia le finalità connesse all'erogazione delle risorse del Fondo già istituito e finanziato dal comma 261 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026), considerato che la norma previgente faceva genericamente riferimento ad "esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi" e che anche la relazione tecnica allegata alla legge citata non specificava i fabbisogni previsti, andrebbe chiarito se i controlli antidoping fossero già stati inclusi nella quantificazione degli oneri o se siano stati previsti risparmi derivanti da altre spese tali da consentire l'inserimento di una ulteriore finalità.

Relativamente all'articolo 6, premesso che la norma si limita a disporre l'utilizzo di fondi già disponibili in conto residui presso il Ministero della salute, ricorda che tale modalità di copertura non appare riconducibile a quelle previste dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Inoltre, considerato che la relazione tecnica non si sofferma su tali risorse, si rileva che non è possibile individuare gli appostamenti di bilancio rispetto ai quali si sono determinate le disponibilità in conto residui di cui si prevede l'utilizzo. Sul punto, rileva che si rende necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Relativamente all'articolo 6-*bis*, per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria tenuto conto che, da un lato, per l'anno 2025 si attribuiscono in favore di Roma Capitale risorse per 548,2 milioni di euro e, dall'altro lato, Roma Capitale vedrà ridursi dal 2030 al 2048, per un importo complessivo di 548,2 milioni di euro, il Fondo che lo Stato destina annualmente al rimborso del debito pregresso al 2008 del Comune di Roma, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la sostenibilità finanziaria del rimborso del debito. In particolare, per quanto concerne la riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, segnala che da una interrogazione della banca dati della RGS risultano al 5 dicembre 2025 disponibilità di risorse sufficienti rispetto alla riduzione prevista. Ciò premesso, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio possa essere recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse considerato anche che il successivo articolo 7 già prevede una riduzione di 210 milioni per l'anno 2025 del medesimo fondo.

In riferimento, poi, alla riduzione delle disponibilità in conto residui nello stato di previsione del MEF sul cosiddetto "patrimonio destinato" di Cassa depositi e prestiti, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le risorse effettivamente disponibili e utilizzabili allo scopo, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse previste al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del presente provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 7, lettera *d*), in materia di sanzioni antitrust, tenuto conto dell'assenza di elementi informativi nella relazione tecnica iniziale e dell'ulteriore utilizzo per 21 milioni di euro disposto durante l'esame parlamentare dall'articolo 3-*ter*, comma 5, lettera *e*), andrebbero fornite indicazioni circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla data del 23 ottobre 2025, ai pertinenti programmi di spesa, al fine di valutare la congruità degli importi indicati dalla disposizione in esame, nonché rassicurazioni in ordine alla possibilità di

utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2025 a valere sulle medesime risorse.

Sulla lettera *i*), premesso che le risorse ivi indicate sono iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbe confermata l'effettiva esistenza delle disponibilità per l'anno in corso, nonché fornite rassicurazioni in merito alla possibilità di un loro utilizzo senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2025 a valere sugli stessi stanziamenti.

Sulla lettera *l*), concernente il credito d'imposta sui semiconduttori, andrebbe fornita conferma che la riduzione operata dalla disposizione in esame non pregiudica l'erogazione degli incentivi previsti.

In merito alla lettera *o*), relativa alle riduzioni di missioni e programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe fornita conferma della disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. In proposito, evidenzia che la riduzione di stanziamenti relativi a missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato indicati dal 2025 non sembrerebbe coerente con le modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, non conoscendosi la natura degli stanziamenti del MEF che vengono ridotti, per cui andrebbero fornite informazioni sui capitoli coinvolti nella riduzione di ciascun programma di spesa, nonché rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti.

Va inoltre rilevato che alle disposte riduzioni di programmi di spesa classificate in conto capitale per il 2025, in termini di competenza finanziaria, sono associati effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto simmetrici e limitati al 2025, mentre normalmente gli effetti d'impatto associati alle spese in conto capitale sono articolati in più annualità a causa delle procedure connesse al perfezionamento degli impegni di spesa che condizionano la tempistica dei pagamenti.

Quanto alla modifica di cui alla lettera *o-bis*), apportata dalla Camera dei deputati, che riduce le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, nel segnalare che le risorse ivi indicate sono iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbe confermata l'effettiva esistenza delle disponibilità in questione per l'anno in corso, nonché fornite rassicurazioni sulla possibilità che l'utilizzo di tali risorse possa aver luogo senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2025, a valere sugli stessi stanziamenti. Andrebbero inoltre chiarite le ragioni della disposta compensazione di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 314.

In relazione agli emendamenti, per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 1, occorre valutare la conformità alle norme di contabilità dell'emendamento 1.1 che non dispone la riduzione dell'autorizzazioni legislative di spesa, nè specifica quali quote dei complessivi 230 milioni di euro siano riferite all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 e quale importo sia invece riferito all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, richiamate a copertura degli oneri recati dalle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta emendativa 2.1.

Occorre valutare la conformità alle norme di contabilità dell'emendamento 2.2 che prevedendo finalità di spesa diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 239 del decreto-legge n.34 del 2020, non dispone la riduzione dell'autorizzazioni legislative di spesa.

Occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, richiamate a copertura degli oneri recati dall'emendamento 2.3.

Appare necessario acquisire una quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa 2.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta emendativa 3.7.

Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.10, 3.0.5 e 3.0.6.

Occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, richiamate a copertura degli oneri recati dagli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, nonché valutare se le autorizzazioni di spesa contenute in tali emendamenti sono effettivamente configurabili come tetti di spesa.

Occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, richiamate a copertura degli oneri recati dalle proposte emendative 3.6, 3.8 e 3.11. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, identico a 3.5, nonché a 3.9.

Riguardo alla proposta emendativa all'articolo 3-ter, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, richiamate a copertura degli oneri recati dall'emendamento 3-ter.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3-quater, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3-quater.1, 3-quater.2, 3-quater.3, 3-quater.5, 3-quater.6, 3-quater.7 e 3-quater.10.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 3-quater.4 e 3-quater.11.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 4, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 e 4.25.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.6, 4.8, 4.12, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.26.

Appare necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, richiamate a copertura degli oneri recati dalla proposta emendativa 4.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 5.2.

Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.0.1.

Risulta necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, richiamate a copertura degli oneri recati dalla proposta emendativa 5.0.4

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 5.0.3 e 5.0.5.

In relazione all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.1, 6.0.1 (analogo a 6.0.2 e 6.0.3) e 6.0.6.

Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.0.5.

Riguardo all'articolo 6-ter, comporta maggiori oneri l'emendamento 6-ter.6, in quanto a fronte di una spesa di parte corrente si utilizzano risorse di conto capitale.

Occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate a copertura finanziaria per la proposta 6-ter.7.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6-ter.9, in quanto viene utilizzata una copertura finanziaria, a valere sulle disponibilità di bilancio, non conforme alla normativa contabile.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, che supera i rilievi formulati dai relatori.

In relazione agli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo su tutte le proposte formulate dal relatore, in quanto non appaiono compatibili con l'impianto finanziario del decreto-legge, né assicurano la neutralità sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, rileva che, considerati i tempi ristretti per la conversione, non è possibile procedere a un'istruttoria adeguata.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il

PRESIDENTE, in qualità di relatore, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.7, 3.10, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.6, 3.8, 3.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3-ter.0.1, 3-quater.1, 3-quater.2, 3-quater.3, 3-quater.5, 3-quater.6, 3-quater.7, 3-quater.10, 3-quater.4, 3-quater.11, 4.1, 4.2, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.25, 4.6, 4.8, 4.12, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.0.1, 5.2, 5.1, 5.3, 5.0.1, 5.0.4, 5.0.3, 5.0.5, 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.6, 6.0.5, 6-ter.6, 6-ter.7 e 6-ter.9. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Sospende quindi la seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 21,25, riprende alle ore 22,25.

IN SEDE REFERENTE

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 68 subemendamenti relativi all'emendamento del Governo 4.1000, pubblicati in allegato, oltre alle riformulazioni 94.48 (testo 2) e 107.0.82 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato.

Informa inoltre che l'emendamento 96.0.94 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1689/58/5, pubblicato in allegato.

Comunica, infine, che è stata revocata la dichiarazione di inammissibilità per materia dell'emendamento 113.0.19.

Comunica che l'esame riprenderà dal fascicolo degli emendamenti su temi non comuni, già in distribuzione, e in particolare dagli emendamenti 53.19, 95.0.10 (testo 2), 106.7 e l'identica riformulazione 106.8 (testo 2), pubblicata in allegato, 107.0.70 (testo 2), 146.1 e 146.2, sui quali la sottosegretaria Sandra SAVINO e i RELATORI formulano un parere favorevole.

Pone quindi in separate votazioni gli emendamenti 53.19 e 95.0.10 (testo 2), che sono approvati all'unanimità.

Gli identici emendamenti 106.7 e 106.8 (testo 2), posti in votazione, risultano anch'essi approvati. L'emendamento 107.0.70 (testo 2), fatto proprio da tutti i componenti della Commissione, posto in votazione, è approvato all'unanimità.

Dopo una richiesta di chiarimento sui contenuti, posti separatamente in votazione, risultano altresì approvati gli emendamenti 146.1 e 146.2.

Il PRESIDENTE informa quindi che si passa all'esame del secondo fascicolo in distribuzione sugli emendamenti relativi a temi non comuni.

Il sottosegretario FRENI chiede che vengano accantonati gli emendamenti 1.1, gli identici 6.0.7 e 6.0.8, 42.7, 60.19, 60.52 e 78.14.

Formula altresì un parere favorevole sugli emendamenti 6.0.54, 9.0.24, 40.0.1, 60.0.12 (testo 4),

62.0.16, 64.3 (testo 3), 64.9 (testo 2), 64.19, 70.13, 72.6, 77.0.1, 84.0.2 (testo 2), gli identici 94.9, 94.46 e 94.47 (testo 3), 95.0.42 (testo 2), 96.0.40, 96.0.113, 97.0.29, 98.0.12, 98.0.13, 98.0.14, 105.0.36 (testo 2), 106.0.31, 107.1, 107.0.59, 108.2, 110.0.17, 111.8, 111.0.31, 129.91, 133.1 e 134.0.53.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si conforma a quanto indicato dal rappresentante del Governo.

I rispettivi presentatori accettano le riformulazioni richieste da Governo e relatori, e presentano gli emendamenti 6.0.54 (testo 2), 9.0.24 (testo 2), 40.0.1 (testo 2), 60.0.12 (testo 5), 62.0.16 (testo 2), 64.3 (testo 4), 64.9 (testo 3), 64.19 (testo 2), 70.13 (testo 2), 72.6 (testo 2), 77.0.1 (testo 2), 84.0.2 (testo 3), gli identici 94.9 (testo 2), 94.46 (testo 2) e 94.47 (testo 4), 95.0.42 (testo 3), 96.0.40 (testo 2), 96.0.113 (testo 2), 97.0.29 (testo 2), 98.0.12 (testo 2), 98.0.13 (testo 2), 98.0.14 (testo 2), 105.0.36 (testo 3), 106.0.31 (testo 2), 107.1 (testo 2), 107.0.59 (testo 2), 108.2 (testo 2), 110.0.17 (testo 2), 111.8 (testo 2), 111.0.31 (testo 2), 129.91 (testo 2), 133.1 (testo 2) e 134.0.53 (testo 2), pubblicati in allegato.

I senatori [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiungono la propria firma all'emendamento 6.0.54 (testo 2). Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede altresì di abbinare a tale proposta gli emendamenti 99.0.100 (testo 2) e 6.0.53 (testo 2), pubblicati in allegato.

Posti in votazione, l'emendamento 6.0.54 (testo 2) e gli identici 99.0.100 (testo 2) e 6.0.53 (testo 2), risultano approvati.

Posto in votazione, l'emendamento 9.0.24 (testo 2) è approvato.

All'emendamento 40.0.1 (testo 2) aggiungono la propria firma i componenti del Gruppo della Lega.

Posto in votazione, l'emendamento 40.0.1 (testo 2) è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 60.0.12 (testo 5) che risulta approvato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine alla proposta emendativa 62.0.16 (testo 2).

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) evidenzia come la proposta non incida sui saldi complessivi del Ministero della difesa, configurandosi unicamente come uno spostamento di risorse.

I senatori del Gruppo Lega aggiungono le proprie firme alla proposta in esame.

Posto in votazione, l'emendamento 62.0.16 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 64.3 (testo 4), 64.9 (testo 3) e 64.19 (testo 2) sono sottoscritti dai componenti di tutti i Gruppi della Commissione e, posti in separate votazioni, risultano approvati all'unanimità.

L'emendamento 70.13 (testo 2), sottoscritto dai componenti di tutti i gruppi della Commissione, posto in votazione, è approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 72.6 (testo 2) e 77.0.1 (testo 2), sottoscritti dai componenti di tutti i Gruppi della Commissione, posti in votazione separatamente, risultano approvati all'unanimità.

In relazione all'emendamento 84.0.2 (testo 2), il sottosegretario FRENI evidenzia la necessità di una modifica al testo, con l'espunzione del riferimento alla Guardia di finanza.

A seguito della riformulazione proposta, posto in votazione, l'emendamento 84.0.2 (testo 3) è approvato.

Posti in votazione, gli identici emendamenti 94.9 (testo 2), 94.46 (testo 2) e 94.47 (testo 4) sono approvati.

Posto in votazione, l'emendamento 95.0.42 (testo 3) risulta approvato all'unanimità.

Le senatrici [NOCCO](#) (*FdI*) e [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 96.0.40 (testo 2), cui è abbinata la proposta emendativa 6.0.79 (testo 2), pubblicata in allegato.

Posti in votazione, gli emendamenti identici 96.0.40 (testo 2) e 6.0.79 (testo 2) sono approvati.

Il PRESIDENTE pone quindi in separate votazioni gli emendamenti 96.0.113 (testo 2), 97.0.29 (testo 2), sottoscritto dai componenti del Gruppo della Lega, 98.0.12 (testo 2), 98.0.13 (testo 2) e 98.0.14 (testo 2), che risultano approvati.

In relazione all'emendamento 105.0.36 (testo 3), aggiungono la propria firma il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e i componenti della Commissione del Gruppo della Lega. Posto in votazione, l'emendamento 105.0.36 (testo 3) è approvato.

Posto in votazione, l'emendamento 106.0.31 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

L'emendamento 107.0.59 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Posto altresì in votazione, l'emendamento 107.1 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE pone quindi in separate votazioni gli emendamenti 108.2 (testo 2), 110.0.17 (testo 2), 111.8 (testo 2), 111.0.31 (testo 2) e 129.91 (testo 2), che risultano approvati.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 133.1 (testo 2) che, posto in votazione, è approvato all'unanimità.

Posto in votazione, risulta approvato all'unanimità anche l'emendamento 134.0.53 (testo 2).

Il PRESIDENTE comunica quindi che si passa all'esame del terzo fascicolo in distribuzione sugli emendamenti relativi a temi non comuni.

Il sottosegretario FRENI formula un parere favorevole sugli emendamenti 110.0.11, 19.0.11 (testo 2), 113.0.19, 122.0.53, 122.0.55, 42.0.23, 91.0.14, 110.0.61, 122.0.159 (testo 3) e 64.0.33, a condizione che vengano accolte le riformulazioni contenute nel fascicolo messo a disposizione della Commissione.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere conforme a quanto testé indicato dal rappresentante del Governo.

I rispettivi presentatori accettano le riformulazioni richieste dal Governo e dai relatori, e presentano gli emendamenti 110.0.11 (testo 2), 19.0.11 (testo 3), 113.0.19 (testo 2), 122.0.53 (testo 2), 122.0.55 (testo 2), 42.0.23 (testo 2), 91.0.14 (testo 2), 110.0.61 (testo 2), 122.0.159 (testo 4) e 64.0.33 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 110.0.11 (testo 2) e l'abbinato emendamento 2.14 (testo 4), pubblicati in allegato, che sono approvati all'unanimità.

Gli emendamenti 19.0.11 (testo 3), 113.0.19 (testo 2), 122.0.53 (testo 2) e 122.0.55 (testo 2), posti in separate votazioni, risultano approvati all'unanimità.

Posto in votazione, l'emendamento 42.0.23 (testo 2) è approvato.

Viene accantonato l'emendamento 54.4.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 91.0.14 (testo 2), che risulta approvato all'unanimità.

Il sottosegretario FRENI interviene in relazione all'emendamento 110.0.61 (testo 2), presentato a firma della senatrice Paita, per comunicare la disponibilità del Governo a garantire la relativa copertura finanziaria.

A seguito di un breve confronto sul punto, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 110.0.61 (testo 2), al quale aggiungono la propria firma tutti i componenti della Commissione, che risulta approvato all'unanimità.

Posto di seguito in votazione, l'emendamento 122.0.159 (testo 4) è approvato all'unanimità.

Interviene la senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), per chiedere l'accantonamento dell'emendamento 63.0.5 (testo 2) al fine di consentire un approfondimento conoscitivo.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene in dissenso.

Il sottosegretario FRENI propone di accantonare l'emendamento, onde poterlo esaminare nelle sedute successive.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di accantonarlo e di rinviarne l'esame alla successiva seduta.

È posto quindi in votazione l'emendamento 64.0.33 (testo 2), che è approvato all'unanimità.

Da ultimo, risultano accantonati gli emendamenti, oggetto di un'unica riformulazione da parte del Governo, 100.0.4 (testo 2), 100.0.8 (testo 2), 103.20 (testo 2), 103.21 (testo 2), 104.0.14 (testo 2), 104.0.29 (testo 2), 104.0.30 (testo 2) e 132.TAB.A.8.5 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1689](#)

G/1689/58/5 (già em. 96.0.94)

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689)

premesso che:

la manovra di bilancio rappresenta lo strumento centrale per orientare le politiche economiche del Paese, in particolare in una fase di consolidamento della ripresa produttiva e occupazionale;

il settore agroalimentare in particolare riveste un ruolo strategico per l'economia nazionale e per la sicurezza alimentare. Il sostegno alle imprese in questo settore è fondamentale per rafforzare la competitività del sistema produttivo, promuovere l'innovazione e garantire la tenuta sociale dei territori;

tra gli obiettivi strategici della manovra rientrano il sostegno agli acquisti delle famiglie, l'efficienza della spesa pubblica e il rafforzamento delle reti di solidarietà territoriale;

in tale quadro, sarebbe auspicabile l'introduzione di una leva fiscale a favore delle imprese della produzione e distribuzione di prodotti alimentari che incentivi la cessione degli stessi, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta in relazione al valore dei beni ceduti, in coerenza con i principi di economia circolare, responsabilità sociale d'impresa e contrasto alla povertà alimentare;

simili misure, oltre a incentivare comportamenti solidali e sostenibili, consentono alle imprese di ridurre i costi legati allo smaltimento delle eccedenze e di rafforzare il proprio ruolo nella rete di welfare territoriale:-

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere interventi, anche in collaborazione con le associazioni del terzo settore, le organizzazioni caritative e le rappresentanze del comparto agroalimentare, che facilitino, attraverso la leva dell'incentivo fiscale, la cessione gratuita dei beni o delle eccedenze alimentari da parte degli operatori alimentari ai donatari.

Art. 2

2.14 (testo 4)

[Sbröllini](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l' articolo 134 , aggiungere il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico e extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 4

4.1000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI."

4.1000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI."

4.1000/3

[Pirro, Damante](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente: «2-sexies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2028, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 16 per cento."».

4.1000/4

[Gasparri, Lotito](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sopprimere l'articolo 42;"

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione - non quantificabili in quanto gli effetti finanziari specifici della norma soppressa verranno registrati a consuntivo - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000/5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI."

4.1000/6

[Dreosto](#), [Bergesio](#), [Testor](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, per fare fronte agli oneri derivanti, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1.048 milioni di euro per l'anno 2033, 1.716 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.965 milioni di euro per l'anno 2035, a titolo di clausola di salvaguardia all'articolo 21, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2030, le aliquote di cui al precedente periodo sono incrementate di ulteriori 0,2 punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2031 di ulteriori 1,5 punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2032 di ulteriori due punti percentuali, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2033 di ulteriori tre punti percentuali e per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2034 di ulteriori quattro punti percentuali».

4.1000/7

[Paita](#), [Furlan](#), [Enrico Borghi](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1048 milioni di euro per l'anno 2033, in 1716 milioni di euro per l'anno 2034, in 1965 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2031, 583 milioni di euro per l'anno 2032, 1.048 milioni di euro per l'anno 2033, in 1716 milioni di euro per l'anno 2034, in 1965 milioni di euro per l'anno 2035. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

4.1000/8

[Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente: «2-sexies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 2031, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 20 per cento."».

4.1000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera b) sopprimere i capoversi 10-bis, 10-ter., 10-quater.

Conseguentemente:

- a) sopprimere il capoverso 10-*quinquies*;
- b) dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI."

4.1000/10

[Mancini](#), [Gelmetti](#), [Russo](#), [Leonardi](#), [Mieli](#), [Spinelli](#), [Scurria](#), [Farolfi](#), [Campione](#), [De Priamo](#), [Satta](#)

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, alla lettera b), sopprimere il comma 10-bis.

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in misura pari a 72 milioni per l'anno 2031, 190 milioni per l'anno 2032, 554 per l'anno 2033, 687 per l'anno 2034 e 561 per l'anno 2035 si provvede a decorrere dal 1 gennaio 2031 aumentando il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 elevandolo del quindici per cento.

4.1000/11

[Camusso](#), [Manca](#)

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-bis"

4.1000/12

[Paroli](#), [Lotito](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, alla lettera b), capoverso "10-bis", sostituire le parole: "le anzianità contributive riscattate", con le seguenti: "le anzianità contributive oggetto di richiesta di riscatto a decorrere dal 1° gennaio 2026".

4.1000/13

[Camusso, Manca](#)

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-ter"

4.1000/14

[Camusso, Manca](#)

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso "10-quater"

4.1000/15

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 4.1000, capoverso "Articolo 4", nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI."

4.1000/16

[Pirro, Damante](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire i seguenti:

«2-sexies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500

milioni per gli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio degli anni 2026 e 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno degli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2-septies. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 23 per cento."».

4.1000/17

[Paita, Enrico Borghi](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, sopprimere la lettera c)

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2.129 milioni di euro per l'anno 2026, 2.144 milioni di euro per l'anno 2027, 2.156,0 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.093 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.047 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.005 milioni di euro per l'anno 2031, in 1.986 milioni di euro per l'anno 2032, in 1.976 milioni di euro per l'anno 2033, in 1.964 milioni di euro per l'anno 2034, in 1.951 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 2.129 milioni di euro per l'anno 2026, 2.144 milioni di euro per l'anno 2027, 2.156,0 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.093 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.047 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.005 milioni di euro per l'anno 2031, in 1.986 milioni di euro per l'anno 2032, in 1.976 milioni di euro per l'anno 2033, in 1.964 milioni di euro per l'anno 2034, in 1.951 milioni di euro per l'anno 2035. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

4.1000/18

[Camusso, Manca](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, alla lettera c), capoverso "Articolo 45-bis", comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), capoverso "7-bis", secondo periodo, sostituire le parole: "è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale" con le seguenti: "è quella definita negli accordi aziendali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale";*

b) *alla lettera c), sostituire il capoverso "7-ter" con il seguente: "7-ter. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 7-bis, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato.";*

c) *alla lettera c), capoverso "7-quater", sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni";*

d) *alla lettera c), capoverso "7-quinquies", sostituire le parole: "60 giorni" con le seguenti: "centottanta giorni";*

e) *alla lettera d), capoverso "9", sostituire le parole da: "in percorsi o linee" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.";*

f) *alla lettera e), capoverso "9-bis", sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni"*

4.1000/19

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Gelmetti](#)

All'emendamento 4.1000, parte conseguenziale, alla lettera c), dopo l'articolo 45-bis, inserire il seguente:

"Art. 45-ter

(Disposizioni in materia di contrasto all'omissione contributiva alle forme di sanità integrativa)

1. Al fine di monitorare e contrastare l'omissione contributiva, nonché di garantire il corretto versamento della relativa contribuzione da parte dei datori di lavoro privati che applicano un contratto collettivo che prevede l'obbligo di versamento di contributi a forme di sanità integrativa, i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, nonché tutti i fondi, enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, inviano, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, all'Osservatorio Nazionale dei fondi sanitari del Ministero della salute, costituito ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2022, una comunicazione in merito all'ammontare complessivo dei contributi dovuti e di quelli non versati, nonché al numero dei lavoratori di riferimento, provvedendo, altresì, a segnalare al medesimo Osservatorio eventuali datori di lavoro inadempienti.

2. Considerando la tutela sanitaria integrativa come diritto contrattuale dei singoli lavoratori, anche i fondi sanitari integrativi ovvero gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale, fermo restando quanto previsto dai propri statuti e regolamenti in merito alle prestazioni da garantire ai propri iscritti, hanno titolo ad agire per il recupero dei contributi omessi dal datore di lavoro in nome e per conto del lavoratore.

3. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute" sono sostituite da "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, nonché con finalità di monitoraggio sul regolare versamento dei contributi ai fondi

sanitari integrativi da parte dei datori di lavoro, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute. All'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale partecipa, di diritto, un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tale partecipazione non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."

4.1000/20

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) sostituire l'articolo 56 con il seguente:

"Art. 56

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

1. Al fine di garantire un sostegno economico ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il riconoscimento, ai soggetti beneficiari, di contributi alle spese sostenute per il soddisfacimento dei propri fabbisogni abitativi.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma."».

4.1000/21

[Lotito](#), [Paroli](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Misure per garantire l'accesso equo e uniforme alle cure per i pazienti affetti da obesità)

1. Al fine di garantire continuità al programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui alla L. 3 ottobre 2025, n. 149, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 5 milioni per l'anno 2026, 10 milioni per l'anno 2027, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono vincolate a garantire una tempestiva presa in carico dei pazienti e un accesso equo e uniforme su tutto il territorio nazionale alle terapie medicinali in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili affetti da obesità grave.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307."».

4.1000/22

[Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera d), sopprimere il punto 2).

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307.

4.1000/23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.1000, capoverso "Articolo 4", nella parte consequenziale, alla lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) agli oneri derivanti dal numero 1), pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 140 milioni di euro."

4.1000/24

[Nocco](#), [Zaffini](#), [Russo](#)

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, alla lettera d), numero 2), capoverso "2-bis." sopprimere le parole ", 289"

4.1000/25

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 4.1000, alla lettera e), capoverso articolo 94, dopo il punto 1), inserire il seguente: 1-bis): "al comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»

4.1000/26

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 2)

b) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) sopprimere il comma 4;»

Conseguentemente, nella prima parte consequenziale, alla lettera m), dopo il comma «2-quinquies» inserire il seguente: «2-sexies. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032

4.1000/27

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera e), numero 2) sostituire le parole da: «, lettera b), secondo periodo» fino alla fine del numero, con le seguenti: «dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa."»

4.1000/28

[Paroli](#), [Lotito](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali

strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa."».

4.1000/29

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

All'emendamento 4.1000, alla lettera e) che modifica l'articolo 94, apportare la seguente modificazione: Dopo il punto 2), inserire il seguente punto 2-bis): "al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»

4.1000/30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.1000, alla lettera e) dopo il numero 2), inserire il seguente: "2-bis) al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa".

4.1000/31

[Lombardo](#)

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

"3-bis) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa."

4.1000/32

[Lombardo](#)

All'emendamento 4.1000, nella parte consequenziale, alla lettera e), numero 4), capoverso comma 10, sostituire la parola "Ministro" con la parola "Ministero";

4.1000/33

[Damante](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.»."

b)».

4.1000/34

[Damante](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla

ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»."

b)».

4.1000/35

[Damante, Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono inserite le seguenti: «o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica»";

b)».

4.1000/36

[Damante, Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»";

b)».

4.1000/37

[Damante, Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»";

b)».

4.1000/38

[Damante, Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione. Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo»."*

b)».

4.1000/39

[Damante, Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole: «all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.»."

b)».

4.1000/40

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole:
«all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana.»."

b)».

4.1000/41

[Damante](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole:
«all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "sono resi noti" inserire le seguenti: "e trasmessi alle competenti commissioni parlamentari";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "la tipologia degli investimenti" con le seguenti: "la tipologia e i settori di appartenenza degli investimenti"

3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) l'ammontare, per ciascuna tipologia di impresa, dell'investimento realizzato entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028.";

b)».

4.1000/42

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole:
«all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 4 indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni di cui al comma 1 del citato articolo 16, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le predette regioni, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, rendono nota, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16."

b)».

4.1000/43

[Damante](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera f), alinea, dopo le parole:
«all'articolo 95» inserire le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, inserire i seguenti: «6-bis. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti

dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per il trasporto di merci.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*bis* è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 6-*bis* per almeno cinque anni dopo il sostenimento della spesa. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma.

6-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6-quinquies. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6-*bis* e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-*bis*.»

Conseguentemente, nella prima parte consequenziale, alla lettera m) dopo il capoverso «2-quinquies» inserire il seguente: «2-sexies. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

4.1000/44

[Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

All'emendamento 4.1000, al capoverso relativo all'articolo 95, dopo il comma 10-sexies, inserire i seguenti:

"10-septies. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nel territorio delle province del Lazio, come di seguito specificate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio dei comuni rientranti nella zona LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, come indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

10-*octies*. Per le finalità di cui al comma 10-*septies* e a decorrere dalla data ivi indicata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-*novies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*septies* e 10-*octies*, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000/45

[Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso relativo all'articolo 95, inserire il seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Lazio Meridionale e relative agevolazioni per l'effettuazione di investimenti)

1. Al fine di incentivare il tessuto economico e produttivo e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio delle Zone franche doganali intercluse di cui al comma 1 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 e nel limite massimo di spesa complessivo di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le tipologie di beni strumentali agevolabili, le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000/46

[Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso relativo all'articolo 95, inserire il seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Lazio Meridionale)

1. Al fine di incentivare il tessuto economico e produttivo e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Lazio Meridionale denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4.1000/47

[D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 4.1000, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) dopo l'articolo 95 inserire il seguente: "Art. 95-bis (Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo) - 1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5.000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

- a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;
- b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musical o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione

infedele resa.

6. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

4.1000/48

[Paroli](#), [Lotito](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, alla lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

"01) al comma 1, sostituire le parole "Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura" con le seguenti: "Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

4.1000/49

[Gelmetti](#)

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, lettera g), numero 2), capoverso "6-octies", secondo periodo, sostituire le parole "credito d'imposta di cui al presente articolo" con le seguenti: "credito d'imposta di cui al comma 6-quater" e sostituire le parole "comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-quater".

4.1000/50

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'emendamento 4.1000, alla lettera h), dopo il capoverso comma 3-ter inserire il seguente:

"3-quater. Al fine di salvaguardare la sostenibilità economica dei contratti pubblici, a prevenire contenziosi e rallentamenti nell'esecuzione delle opere, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1. al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

2. al sesto periodo, le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

3. all'ultimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026».

b) al comma 6-ter, al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

c) al comma 8, al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026»;

d) Al comma 12, al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4.1000/51

[Paroli](#), [Lotito](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, alla lettera h), dopo il comma 3-ter inserire il seguente:

"3-*quater*. Al fine di salvaguardare la sostenibilità economica dei contratti pubblici, a prevenire contenziosi e rallentamenti nell'esecuzione delle opere, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1. al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

2. al sesto periodo, le parole «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

3. all'ultimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026».

b) al comma 6-*ter*, al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

c) al comma 8, al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026«;

d) al comma 12, al secondo periodo, le parole »fino al 31 dicembre 2025« sono sostituite dalle seguenti: »fino al 31 dicembre 2026«.

4.1000/52

[Nicita](#), [Irto](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera h), dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

« 3-*quater*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 273:

1) la lettera a-*bis*), è soppressa;

2) la lettera b), è soppressa;

b) il comma 273-*bis*, è soppresso.

c) il comma 273-*ter*, è soppresso.

3-*quinqies*. Le risorse disponibili di cui al comma 3-*bis*, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.

3-*sexies*. Le risorse disponibili di cui al comma 3-*bis*, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.

4.1000/53

[Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

All'emendamento 4.1000, al capoverso relativo all'articolo 99, dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:

"3-*quater*. Al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità

su tutto il territorio dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, preliminare e definitiva, di una stazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Napoli individuata nelle zone di Frosinone Nord, Ferentino e Supino.

3-quinquies. All'onere derivante dal comma *3-quater*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.1000/54

[Zullo](#), [Gelmetti](#)

All'emendamento del Governo 4.1000, parte consequenziale, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis) all'articolo 111, dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di concorrere alla finalità della prevenzione del rischio sismico nei Comuni rientranti nella mappatura delle aree interne del ciclo 2021-2027, sono stanziati 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti Comuni, anche tenuto conto della relativa classificazione sismica. L'individuazione dei Comuni beneficiari del finanziamento, i criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione degli interventi medesimi sono definiti mediante apposito bando adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri, congiuntamente al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;"

4.1000/55

[Nicita](#), [Irto](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera i), sopprimere il numero 1)

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 382 milioni di euro per l'anno 2026.»

4.1000/56

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, alla lettera i) dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) sopprimere il comma 10».

4.1000/57

[Nicita](#), [Irto](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera i), sopprimere il numero 2)

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

4.1000/58

[Nicita](#), [Irto](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera l), capoverso "Art. 129-bis", sopprimere i commi 1 e 2

4.1000/59

[Paita](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, lettera l) capoverso «Art. 129-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le rimodulazione di cui al presente articolo sono definite previa approvazione di appositi atti di indirizzo delle Camere. Il Governo trasmette comunicazioni e relazioni periodiche almeno trimestrali alle Camere in relazione all'attuazione del presente articolo."

4.1000/60

[Zambito](#), [Manca](#)

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera l), dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. In caso di singoli appalti di valore superiore ai 50 milioni di euro, il cui avanzamento dei lavori sia superiore al 50% e non vi siano risorse in disponibilità della stazione appaltante, le medesime stazioni appaltanti, al fine di scongiurare il blocco dei lavori, possono presentare istanza nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche per l'annualità 2026. Fra queste, al fine di completare nei tempi previsti le opere cofinanziate dal PNRR, viene stabilita una priorità di istruttoria e di liquidazione.»

4.1000/61

[Gelmetti](#)

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, dopo la lettera l) inserire la seguente:

"l bis) dopo l'articolo 129 inserire il seguente:

«Art. 129-bis

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

4.1000/62

[Gelmetti](#)

All'emendamento 4.1000, parte consequenziale, dopo lettera l) inserire la seguente:

"l-bis) dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis

(Misure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di promuovere le iniziative di cui all'articolo 178 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse imputate programmaticamente al Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024 è incrementata di complessivi 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 -2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020. L'accordo per la coesione da definire con il Ministero del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c) della citata legge n. 178 del 2020, indica il cronoprogramma procedurale e finanziario delle iniziative finanziabili con le risorse di cui al primo periodo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 131, comma 1.».

4.1000/63

[Marton](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 4.1000, nella prima parte consequenziale, lettera m), dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. All'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; organizzazioni non governative; terzo settore."».

4.1000/64

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

All'emendamento 4.1000, alla parte consequenziale, lettera m), sopprimere il comma 2-quinquies

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

4.1000/65

[Barbara Florida](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) alla prima parte consequenziale, alla lettera m), dopo il comma 2-quinquies, inserire i seguenti: «2-sexies. Il fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2033.

2-septies. Per gli anni 2032 e 2033, l'aliquota di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è aumentata di 2 punti percentuali.».

2) nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente: b) allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 - Istruzione scolastica - Programma 9 - Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: +780.000.000

CS: +780.000.000

4.1000/66

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 4.1000, al primo conseguentemente, lettera m), dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente: « 2-sexies. È fatto divieto alle compagnie di assicurazione di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-quinquies sugli assicurati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS, per quanto di rispettiva competenza,

vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al presente comma, anche mediante accertamenti a campione e riferiscono annualmente alle Camere con apposita relazione.»

4.1000/67

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 - Istruzione scolastica - Programma 9 - Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:

2033

CP: +780.000.000

CS: +780.000.000

4.1000/68

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#)

All'emendamento 4.1000, nella seconda parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) allo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

2033

CP: +780.000.000

CS: +780.000.000

Art. 6

6.0.53 (testo 2)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l' articolo 134 , aggiungere il seguente:

«**Art. 134-bis.**

(Misure in materia di economia circolare)

1. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis* Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6."».

6.0.54 (testo 2)

[Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l' articolo 134 , aggiungere il seguente:

«**Art. 134-bis.**

(Misure in materia di economia circolare)

1. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis* Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che

operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6."».

6.0.79 (testo 2)

[Bergesio](#), [Cantù](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Disposizioni in materia di genetica agraria)

1. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente articolo l'ubicazione e dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera a) dell'Allegato III B del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma."

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -1.000.000;

2027: 0;

2028: 0.

Art. 9

9.0.24 (testo 2)

[Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe": dopo le parole:"per l'anno 2025" sono inserite le seguenti parole: "per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 3";

b) al comma 2 le parole: "ai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società *in house*, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse."

d) al comma 4 le parole: "sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuati i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate."».

Art. 19

19.0.11 (testo 3)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l' **articolo 134** , aggiungere il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 40

40.0.1 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Nocco](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Russo](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo 134** inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. All'articolo 34 del decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate."».

Art. 42

42.0.23 (testo 2)

[Bilotti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Dopo l' **articolo 134** è inserito il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministero del lavoro sono definiti le modalità di attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 60

60.0.12 (testo 5)

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#)

Dopo l' articolo 134 , inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2," inserire le seguenti: "organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni,".».

Art. 62

62.0.16 (testo 2)

[Gasparri](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione."

2. All'articolo 136, comma 23, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "500 milioni".».

Art. 64

64.3 (testo 4)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#), [Dreosto](#), [Testor](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Damante](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Lotito](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Paita](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Russo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'estensione di *test* genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi dicarcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in

progressione.».

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato.».

3) *dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;

d-ter) all'avvio di programmi per l'accesso ai *test* diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;

d-quater) allo sviluppo dei *test* di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità;

d-quinquies) al potenziamento dei *test* Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;

d-sexies) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;

d-septies) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson.».

64.9 (testo 3)

[Cantù](#), [Zaffini](#), [Marti](#), [Garavaglia](#), [Bongiorno](#), [Romeo](#), [Satta](#), [Dreosto](#), [Testor](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Silvestro](#), [Gasparri](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Damante](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Lotito](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Paita](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Russo](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;

d-ter) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.

64.19 (testo 2)

[Lotito](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Damante](#), [Dreosto](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Paita](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Russo](#), [Testor](#)

All'articolo 134, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni, individuati con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 31 marzo 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della salute» apportare le seguenti variazioni:

2026: -1.000.000

2027: -1.000.000

2028: -1.000.000.

64.0.33 (testo 2)

[Lotito](#), [Paroli](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Damante](#), [Dreosto](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Paita](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Russo](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo 134 , aggiungere il seguente:

«Art. 134- bis.

(Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità in adolescenza)

1. Al fine di favorire la prevenzione e la diagnosi precoce dell'obesità in età adolescenziale e la

presa in carico del paziente affetto da tale patologia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato all'attuazione di un programma nazionale di *screening* per la prevenzione e la gestione dell'obesità nella popolazione di età compresa tra i tredici e i diciassette anni. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa autorizzato, anche avvalendosi delle istituzioni scolastiche e delle reti assistenziali regionali, nonché dell'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità istituito ai sensi della legge 3 ottobre 2025, n. 149.».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 5, sostituire le parole: «206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027», con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027».

Art. 70

70.13 (testo 2)

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Dreosto](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Lotito](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Paita](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Russo](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026" e le parole: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026";

b) alla lettera c), le parole: "personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno per sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno 18 mesi di servizio".».

Art. 72

72.6 (testo 2)

[Guidi](#), [Minasi](#), [Zaffini](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Damante](#), [Dreosto](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Lotito](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Paita](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Testor](#)

All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» aggiungere le seguenti: «, destinarsi in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative.».

Art. 77

77.0.1 (testo 2)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#), [Dreosto](#), [Testor](#), [Russo](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Damante](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Lotito](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Paita](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo 134 , inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca)

1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000;
2028: -1.000.000.

Art. 84

84.0.2 (testo 3)

[Nocco](#)

Dopo l' **articolo 134** , inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(*Efficientamento Poliambulatorio "Montezemolo"*)

All'articolo 12, comma 9-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: "giustiziatributaria" sono inserite le parole: ", della Polizia penitenziaria."».

Art. 91

91.0.14 (testo 2)

[Lorefice](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Dopo l' **articolo 134** è inserito il seguente:

«**Art. 134- bis .**

1. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

Art. 94

94.9 (testo 2)

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Minasi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

1. All'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a)*, le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge»;

b) *al comma 6, lettera a)*, le parole: «di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui all'allegato A annesso alla presente legge».

2. All'articolo 96, comma 1, le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge».

2. Aggiungere infine il seguente comma: all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore ad euro 5.000».

Conseguentemente, sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO A

(Articolo 94, comma 3)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0"

I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

a) macchine utensili per asportazione;

b) macchine utensili operanti con *laser* e altri processi afflusso di energia (ad esempio, plasma,

waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;

g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFJD, visori e sistemi di visione e mecatronici);

n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di modificazione/deumidificazione);

o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*);

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*;

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, *digital twin*).

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0" i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e la l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica mecatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

II. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala

micro metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

b) altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

e) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

d) dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo,

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0":

a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

c) dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);

d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali,

sistemi di *self-checkout* e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing - HPC*) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione *hardware* dedicati;

b) dispositivi e sistemi di *edge computing* industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi *gateway* intelligenti, *edge server* e dispositivi di elaborazione *embedded*;

c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse *workstation* specializzate e *appliance* per *machine learning*;

d) sistemi di *storage enterprise* ad alte prestazioni per la gestione di *big data* industriali, *data lake* e *dataset* per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

2. infrastrutture di connettività industriale:

a) reti 5G private (*Non-Public Network - NPN*) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti *core*, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli *standard* 3GPP;

b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di *roaming*, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP-IEEE 1588, TSN - *Time Sensitive Networking*) per applicazioni industriali *real-time* e deterministiche, inclusi *grandmaster clock*, *boundary clock* e *switch* TSN;

d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT; inclusi *switch managed* industriali, *router* e *gateway* per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), *backbone* in fibra ottica per ambienti produttivi;

e) piattaforme e infrastrutture di *Multi-access Edge Computing* (MEC) conformi agli *standard* ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

a) *appliance* e sistemi *hardware* per la *cybersecurity* industriale, inclusi *firewall* industriali, sistemi di *intrusion detection/prevention* (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo *standard* IEC 62443;

b) sistemi *hardware* per la protezione degli *endpoint* industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;

c) infrastrutture per il *backup*, il *disaster recovery* e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di *failover* automatico e architetture ridondate per applicazioni *mission-critical*.

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'Allegato B, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui agli Allegati A e B.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici

(SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.».

«ALLEGATO B

(Articolo 94, comma 3)

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

- a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);*
- b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;*
- c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su *cloud* e su dispositivi *edge*, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;*
- d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*);*
- e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciali con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;*
- f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;*
- g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali;*
- h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di *Edge Computing* per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;*
- i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;*
- l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;*
- m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain (cloud computing)*;*
- n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);*
- o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia*

della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

p) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*);

q) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

r) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite *device*, *wearable* e sensori;

s) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

t) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, *energy dashboarding*, monitoraggio della qualità dell'energia (*power quality*), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;

u) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (*observability*), risposta automatizzata (*detection and response*) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;

v) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* e *Digital Twin* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

z) sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata anche al *drop-shipping* per *e-commerce*;

aa) *software* e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;

bb) *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);

cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, *microgrid* e integrazione FER/accumuli (efficienza, *peak-shaving*, *demand-response*);

dd) *software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:

1) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (*Large Language Models*), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

2) *software*, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (*Agentic AI*) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;

3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e *deployment* in ambiente operativo;

4) *software* e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;

5) *software* e piattaforme di *Process Mining* per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema;

ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:

1) *software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l'analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG;*

2) *piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;*

3) *software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line);*

ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intero per abilità e la gestione dei dati:

1) *software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;*

2) *software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology);*

piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.

94.46 (testo 2)

[Dreosto](#), [Testor](#)

I. All'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge»;*

b) *al comma 6, lettera a), le parole: «di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui all'allegato A annesso alla presente legge».*

2. *All'articolo 96, comma 1, le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge».*

2. Aggiungere infine il seguente comma: all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore ad euro 5.000».

Conseguentemente, sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO A

(Articolo 94, comma 3)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0"

I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

a) *macchine utensili per asportazione;*

b) *macchine utensili operanti con laser e altri processi afflusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;*

c) *macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;*

d) *macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;*

e) *macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;*

f) *macchine per il confezionamento e l'imballaggio;*

g) *macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni*

da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFJD, visori e sistemi di visione e mecatronici);

n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di modificazione/deumidificazione);

o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*);

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*;

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, *digital twin*).

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0" i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e la l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica mecatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

II. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

b) altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

e) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova

materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

d) dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo,

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0":

a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

c) dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);

d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di *self-checkout* e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing* - HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la

simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione *hardware* dedicati;

b) dispositivi e sistemi di *edge computing* industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi *gateway* intelligenti, *edge server* e dispositivi di elaborazione *embedded*;

c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse *workstation* specializzate e *appliance* per *machine learning*;

d) sistemi di *storage enterprise* ad alte prestazioni per la gestione di *big data* industriali, *data lake* e *dataset* per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

2. infrastrutture di connettività industriale:

a) reti 5G private (*Non-Public Network* - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti *core*, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli *standard* 3GPP;

b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di *roaming*, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP-IEEE 1588, TSN - *Time Sensitive Networking*) per applicazioni industriali *real-time* e deterministiche, inclusi *grandmaster clock*, *boundary clock* e *switch* TSN;

d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT; inclusi *switch managed* industriali, *router* e *gateway* per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), *backbone* in fibra ottica per ambienti produttivi;

e) piattaforme e infrastrutture di *Multi-access Edge Computing* (MEC) conformi agli *standard* ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

a) *appliance* e sistemi *hardware* per la *cybersecurity* industriale, inclusi *firewall* industriali, sistemi di *intrusion detection/prevention* (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo *standard* IEC 62443;

b) sistemi *hardware* per la protezione degli *endpoint* industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;

c) infrastrutture per il *backup*, il *disaster recovery* e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di *failover* automatico e architetture ridondate per applicazioni *mission-critical*.

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'Allegato B, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui agli Allegati A e B.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.».

«ALLEGATO B

(Articolo 94, comma 3)

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

- a) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- b) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- c) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su *cloud* e su dispositivi *edge*, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- d) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*);
- e) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciali con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;
- f) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- g) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- h) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di *Edge Computing* per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
- i) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- l) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- m) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain (cloud computing)*;
- n) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);
- o) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- p) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*);
- q) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

- r) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite *device*, *wearable* e sensori;
- s) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- t) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, *energy dashboarding*, monitoraggio della qualità dell'energia (*power quality*), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;
- u) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (*observability*), risposta automatizzata (*detection and response*) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;
- v) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* e *Digital Twin* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
- z) sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata anche al *drop-shipping* per *e-commerce*;
- aa) *software* e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;
- bb) *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);
- cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, *microgrid* e integrazione FER/accumuli (efficienza, *peak-shaving*, *demand-response*);
- dd) *software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:
- 1) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (*Large Language Models*), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;
 - 2) *software*, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (*Agentic AI*) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;
 - 3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e *deployment* in ambiente operativo;
 - 4) *software* e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;
 - 5) *software* e piattaforme di *Process Mining* per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema;
- ee) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:
- 1) *software*, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (*Carbon Footprint*), per l'analisi del ciclo di vita (*LCA - Life Cycle Assessment*) e per la gestione delle prestazioni ESG;
 - 2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (*Digital Product Passport*) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

3) *software* e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (*End of Line*);

ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intero per abilità e la gestione dei dati:

1) *software*, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (*data spaces*), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;

2) *software*, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (*Information Technology*) e OT (*Operational Technology*);

piattaforme *low-code* e *no-code* per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, *dashboard* operative e automazioni di processo.

94.47 (testo 4)

Paroli

1. All'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge»;*

b) *al comma 6, lettera a), le parole: «di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui all'allegato A annesso alla presente legge».*

2. *All'articolo 96, comma 1, le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge».*

2. Aggiungere infine il seguente comma: all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore ad euro 5.000».

Conseguentemente, sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO A

(Articolo 94, comma 3)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0"

I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

a) macchine utensili per asportazione;

b) macchine utensili operanti con *laser* e altri processi afflusso di energia (ad esempio, plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;

g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la

movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFJD, visori e sistemi di visione e mecatronici);

n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di modificazione/deumidificazione);

o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, *digital twin*).

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0" i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e la l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica mecatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

II. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

b) altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

e) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

d) dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli

prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo,

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0":

a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

c) dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);

d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di *self-checkout* e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing* - HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione *hardware* dedicati;

b) dispositivi e sistemi di *edge computing* industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi *gateway* *lot* intelligenti, *edge server* e dispositivi di elaborazione *embedded*;

c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse *workstation* specializzate e *appliance* per *machine learning*;

d) sistemi di *storage enterprise* ad alte prestazioni per la gestione di *big data* industriali, *data lake* e *dataset* per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

2. infrastrutture di connettività industriale:

a) reti 5G private (*Non-Public Network* - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti *core*, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli *standard* 3GPP;

b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di *roaming*, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP-IEEE 1588, TSN - *Time Sensitive Networking*) per applicazioni industriali *real-time* e deterministiche, inclusi *grandmaster clock*, *boundary clock* e *switch* TSN;

d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT; inclusi *switch managed* industriali, *router* e *gateway* per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), *backbone* in fibra ottica per ambienti produttivi;

e) piattaforme e infrastrutture di *Multi-access Edge Computing* (MEC) conformi agli *standard* ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

3. Infrastrutture di sicurezza informatica OTIIT:

a) *appliance* e sistemi *hardware* per la *cybersecurity* industriale, inclusi *firewall* industriali, sistemi di *intrusion detection/prevention* (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo *standard* IEC 62443;

b) sistemi *hardware* per la protezione degli *endpoint* industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;

c) infrastrutture per il *backup*, il *disaster recovery* e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di *failover* automatico e architetture ridondate per applicazioni *mission-critical*.

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'Allegato B, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui agli Allegati A e B.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.».

«ALLEGATO B

(Articolo 94, comma 3)

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

a) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

b) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

c) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su *cloud* e su dispositivi *edge*, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;

d) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*);

e) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciali con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

f) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

g) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali;

h) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di *Edge Computing* per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;

i) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

l) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

m) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain (cloud computing)*;

n) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);

o) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

p) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*);

q) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

r) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite *device, wearable* e sensori;

s) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

t) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, *energy dashboarding*, monitoraggio

della qualità dell'energia (*power quality*), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;

u) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (*observability*), risposta automatizzata (*detection and response*) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;

v) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* e *Digital Twin* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

z) sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata anche al *drop-shipping* per *e-commerce*;

aa) *software* e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;

bb) *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);

cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, *microgrid* e integrazione FER/accumuli (efficienza, *peak-shaving*, *demand-response*);

dd) *software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:

1) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (*Large Language Models*), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

2) *software*, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (*Agentic AI*) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;

3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e *deployment* in ambiente operativo;

4) *software* e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;

5) *software* e piattaforme di *Process Mining* per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema;

ee) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:

1) *software*, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (*Carbon Footprint*), per l'analisi del ciclo di vita (*LCA - Life Cycle Assessment*) e per la gestione delle prestazioni ESG;

2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (*Digital Product Passport*) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

3) *software* e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (*End of Line*);

ff) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intero per abilità e la gestione dei dati:

1) *software*, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (*data spaces*), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;

2) *software*, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (*Information Technology*) e OT (*Operational Technology*);

piattaforme *low-code* e *no-code* per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, *dashboard* operative e automazioni di processo.

94.48 (testo 2)

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#)

1. All'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge»;*

b) *al comma 6, lettera a), le parole: «di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui all'allegato A annesso alla presente legge».*

2. *All'articolo 96, comma 1, le parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle parole: «di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge».*

2. Aggiungere infine il seguente comma: all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore ad euro 5.000».

Conseguentemente, sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO A

(Articolo 94, comma 3)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0"

I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- a) macchine utensili per asportazione;
- b) macchine utensili operanti con *laser* e altri processi afflusso di energia (ad esempio, plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- e) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- f) macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFJD, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di modificazione/deumidificazione);
- o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic*

Controller);

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*;

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, *digital twin*).

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0" i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e la l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica mecatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

II. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

b) altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

e) sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

d) dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

g) strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di

progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;

l) sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo,

III. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0":

a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

c) dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);

d) interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;

e) sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di *self-checkout* e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

IV. Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing* - HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione *hardware* dedicati;

b) dispositivi e sistemi di *edge computing* industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi *gateway* intelligenti, *edge server* e dispositivi di elaborazione *embedded*;

c) macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse *workstation* specializzate e *appliance* per *machine learning*;

d) sistemi di *storage enterprise* ad alte prestazioni per la gestione di *big data* industriali, *data lake* e *dataset* per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

2. infrastrutture di connettività industriale:

a) reti 5G private (*Non-Public Network* - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti *core*, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli *standard* 3GPP;

b) infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi

e operativi, con funzionalità di *roaming*, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;

c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP-IEEE 1588, TSN - *Time Sensitive Networking*) per applicazioni industriali *real-time* e deterministiche, inclusi *grandmaster clock*, *boundary clock* e *switch* TSN;

d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT; inclusi *switch managed* industriali, *router* e *gateway* per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), *backbone* in fibra ottica per ambienti produttivi;

e) piattaforme e infrastrutture di *Multi-access Edge Computing* (MEC) conformi agli *standard* ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

a) *appliance* e sistemi *hardware* per la *cybersecurity* industriale, inclusi *firewall* industriali, sistemi di *intrusion detection/prevention* (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo *standard* IEC 62443;

b) sistemi *hardware* per la protezione degli *endpoint* industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;

c) infrastrutture per il *backup*, il *disaster recovery* e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di *failover* automatico e architetture ridondate per applicazioni *mission-critical*.

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'Allegato B, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui agli Allegati A e B.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.».

«ALLEGATO B

(Articolo 94, comma 3)

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

a) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

b) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

c) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su *cloud* e su dispositivi *edge*, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;

d) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con

caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*);

e) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciali con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

f) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

g) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali;

h) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di *Edge Computing* per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;

i) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;

l) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;

m) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain (cloud computing)*;

n) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);

o) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;

p) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*);

q) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;

r) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite *device, wearable* e sensori;

s) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

t) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, *energy dashboarding*, monitoraggio della qualità dell'energia (*power quality*), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;

u) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (*observability*), risposta automatizzata (*detection and response*) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;

v) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* e *Digital Twin* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine

di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

z) sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata anche al *drop-shipping* per *e-commerce*;

aa) *software* e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;

bb) *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);

cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, *microgrid* e integrazione FER/accumuli (efficienza, *peak-shaving*, *demand-response*);

dd) *software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:

1) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (*Large Language Models*), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

2) *software*, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (*Agentic AI*) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;

3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e *deployment* in ambiente operativo;

4) *software* e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;

5) *software* e piattaforme di *Process Mining* per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema;

ee) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:

1) *software*, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (*Carbon Footprint*), per l'analisi del ciclo di vita (*LCA - Life Cycle Assessment*) e per la gestione delle prestazioni ESG;

2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (*Digital Product Passport*) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

3) *software* e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (*End of Line*);

ff) *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intero per abilità e la gestione dei dati:

1) *software*, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (*data spaces*), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;

2) *software*, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (*Information Technology*) e OT (*Operational Technology*);

piattaforme *low-code* e *no-code* per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, *dashboard* operative e automazioni di processo.

Art. 95

95.0.42 (testo 3)

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Manca](#)

All'articolo 134 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della

salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, può essere concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.332.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 96

96.0.40 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Bergesio](#), [Murelli](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Disposizioni in materia di genetica agraria)

1. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente articolo l'ubicazione e dimensione del sito o dei siti di emissione di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera *a*) dell'Allegato III B del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al presente comma.".

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -1.000.000;

2027: 0;

2028: 0.

96.0.113 (testo 2)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«**Art. 96- bis.**

(Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili)

All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma il comma 10-*bis* è inserito il seguente:

"10-*ter*. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenzadi sdemanializzazione, sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata

secondo le vigenti disposizioni e corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Rimane fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio".».

Art. 97

97.0.29 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottame, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 2, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027, Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e producono acciai contenenti Nichel compreso fra il 6 per cento e il 10,5 per cento, Cromo compreso fra il 16 per cento ed il 18,5 per cento e Mo minore di 3 per cento. È inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

3. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 1, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.».

Art. 98

98.0.12 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Vie e Cammini di San Francesco)

1. In favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco" è autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -30.000;

2027: -30.000;

2028: -30.000

98.0.13 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità")

1. Al fine di identificare e incrementare la qualità, la sostenibilità e l'accessibilità dei luoghi e dei servizi per il turismo a livello locale, promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni, il Ministero del turismo, con proprio decreto, riconosce come "Destinazione turistica di qualità" i comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all'uopo istituite dai comuni, con una popolazione residente totale non superiore alle 30.000 unità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Ai fini del conferimento del riconoscimento di cui al comma 1 è istituita presso il Ministero del turismo una commissione, presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, da un rappresentante di ENIT S.p.A. e da tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La commissione predispose la carta della "Destinazione turistica di qualità", con l'obiettivo di valorizzare l'impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, promuovendone e assicurandone i fattori sottostanti. Sulla base dei contenuti della carta della "Destinazione turistica di qualità", al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, la commissione stabilisce le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento. A seguito di istanza presentata al Ministero del turismo da uno degli enti o delle reti di enti di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Dicastero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale "Destinazione turistica di qualità".

3. I comuni, le unioni di comuni e le isole minori nonché le reti di comuni riconosciuti come "Destinazioni turistiche di qualità" mantengono i requisiti di cui al comma 2 per i due anni di validità del riconoscimento, pena la revoca disposta dal Ministero del turismo su proposta della commissione. A tal fine, la commissione effettua controlli periodici puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o di ENIT S.p.A.

4. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

5. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità del riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità", ENIT S.p.A. crea e registra segni distintivi comuni alle "Destinazioni turistiche di qualità", ne cura lo sfruttamento e l'uso commerciale, effettua campagne di valorizzazione e fornisce alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse all'uopo erogate dal Ministero del turismo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente,

Alla Tabella A voce Ministero del Turismo apportare le seguenti modificazioni:

2026: -500.000

2027: -500.000

2028: -500.000.

98.0.14 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(PSN - Polo Strategico Nazionale)

1. Al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo oggetto della migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), avvenuta a seguito dell'adesione all'Avviso Pubblico "Investimento 1.1 Infrastrutture Digitali - Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC Pilota Ter - MIC1 PNRR", è istituito un Fondo, nello stato di previsione del suddetto Ministero, denominato "Fondo PSN" con una dotazione finanziaria pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente,

Alla Tabella A voce Ministero del Turismo apportare le seguenti modificazioni:

2026: -250.000;

2027: -250.000;

2028: -250.000.

Art. 99

99.0.100 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo 134 , aggiungere il seguente:

«**Art. 134-bis.**

(Misure in materia di economia circolare)

1. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis* Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6."».

Art. 105

105.0.36 (testo 3)

[Ternullo](#), [Patton](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Finanziamento del progetto "Educare al rispetto - Sport e Salute")

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto "Educare al rispetto - Sport e Salute", in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

2. Le attività del progetto sono finalizzate a:

a) promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;

b) diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;

c) prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse e il monitoraggio dei risultati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 54 della presente legge.

5. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 2 milioni decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -2.000.000

2027: -2.000.000

2028: -2.000.000.

Art. 106

106.8 (testo 2)

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 in fine è aggiunto il seguente periodo: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

b) al comma 6, dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: "del grado di istruzione";

c) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: "bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194," sono inserite le seguenti: "fino al suo esaurimento,";

b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.

6-quater. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito del 18 dicembre 2023, n. 2788, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

106.0.31 (testo 2)

[Dreosto](#), [Testor](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)

1. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.r2. Il laboratorio di cui al comma 1 è realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:

2026: -150.000

2027: 0;

2028: 0.

Art. 107

107.1 (testo 2)

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «I finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca,» con le seguenti: «I finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle imprese e dei soggetti non profit.».

107.0.59 (testo 2)

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo 134 , inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)

1. Per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia Industrie Difesa.

2. Per l'attuazione del comma 1 , all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "con uno o più decreti del Ministro della difesa" sono inserite le seguenti: "e svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale"».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -100.000;

2027: 0;

2028: 0.

107.0.82 (testo 2)

[Marti](#), [Paganella](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-*bis*

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi

ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».);

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti

di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente

riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

Art. 108

108.2 (testo 2)

[Marcheschi](#), [Gelmetti](#)

a) sostituire la Rubrica con la seguente: «"Bonus Valore Cultura"»,

b) *al comma 1 sostituire la parola: «assegnata» con la seguente: «assegnato» e sostituire le parole: «una Carta elettronica denominata "Carta Valore"» con le seguenti: «un bonus elettronico denominato "Bonus Valore Cultura"»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «La Carta assegna» con le seguenti. «Il bonus è assegnato, attraverso Carta Giovani Nazionale, di cui articolo 1 , comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in»;*

d) *al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: «La Carta di cui al comma 1 è concessa» con le seguenti: «Il bonus di cui al comma 1 è concesso» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «con la Carta di cui al comma 1» con le seguenti: «con il bonus di cui al comma 1»;*

e) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026 sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 3, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del "Bonus Valore Cultura". Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 3.».

f) *al comma 5 sostituire le parole: «della Carta Valore» con le seguenti: «del "Bonus Valore Cultura"»;*

g) *al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 4. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.».*

h) *al comma 6 sostituire le parole: «della Carta elettronica "Valore"» con le seguenti: «del "Bonus Valore Cultura"» e sopprimere le seguenti parole: «non rendicontate correttamente»;*

i) *al comma 10 sostituire le parole: «la Carta "Valore"» con le seguenti: «il "Bonus Valore Cultura"»;*

1) *al comma 11 sostituire le parole: «della Carta elettronica "Valore"» con le seguenti: «del bonus Valore Cultura».*

Art. 110

110.0.11 (testo 2)

[Lombardo](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo 134 , aggiungere il seguente:

«Art. 134- bis.

1. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico e extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

110.0.17 (testo 2)

[Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«Art. 134- bis.

(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la

promozione del sistema musicale italiano)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano, costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) per "imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea" si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;

b) per "musica popolare contemporanea" si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero della cultura, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2026: -1.500.000;

2027: -1.500.000;

2028: -1.500.000.

110.0.61 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Ambrogio](#), [Calandrini](#), [Damante](#), [Dreosto](#), [Gelmetti](#), [Lorenzin](#), [Lotito](#), [Magni](#), [Manca](#), [Mennuni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Nocco](#), [Patton](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#), [Russo](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 134 aggiungere il seguente:

«**Art. 134- bis** .

(Iniziativa per il contrasto all'antisemitismo)

1. Per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con più di 80.000 abitanti per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del ministero dell'interno sono stabiliti termini e modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 300.000 euro per l'anno 2026.

Art. 111

111.8 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Petrucci](#)

a) al comma 2, sostituire le parole: «al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi» con le seguenti: «al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze» *con quelle:* «decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su

proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

111.0.31 (testo 2)

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 134 , inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Disposizioni per la distruzione delle armi chimiche)

1. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzioni delle armi chimiche e alla manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -850.000;

2027: -900.000;

2028: -900.000.

Art. 113

113.0.19 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 un contributo annuo pari a 100.000 euro.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 122

122.0.53 (testo 2)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, potranno essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

122.0.55 (testo 2)

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello Statuto e di approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell' "Istituto Anaune di Cultura Ladino-Retica".».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 0,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

122.0.159 (testo 4)

[Scalfarotto](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo 134 aggiungere il seguente:

«**Art. 134- bis.**

1. All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole: "50.000 euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 132, comma 2, è ridotto nella misura di 50.000 euro per l'anno 2026.

Art. 129

129.91 (testo 2)

[Lisei](#), [Gelmetti](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «e le priorità delle esigenze» sono inserite le seguenti: «di sicurezza pubblica e» e le parole: «, soccorso e salvataggio» sono sostituite dalle seguenti: «o soccorso o salvataggio»;*

b) *dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:*

«12-bis. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, o soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12-ter. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente."».

Art. 133

133.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità stabilite a livello europeo del Fondo Sociale per il Clima».*

Art. 134

134.0.53 (testo 2)

[Sallemi](#), [Russo](#), [Pogliese](#)

Dopo l' articolo 134 inserire il seguente:

«**Art. 134- bis.**

(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)

1. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la

realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al comma precedente tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A - voce Ministero della giustizia sono apportate le seguenti variazioni:

2026: -500.000;

2027: -500.000;

2028: -500.000.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 267(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

267^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), evidenziando che esso introduce misure urgenti in materia economica.

Dà conto, in sintesi, dei contenuti del provvedimento in esame, a partire dall'articolo 1, che dispone il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della Rete Ferroviaria italiana S.p.A., nonché per la ricostruzione dell'Ucraina e reca disposizioni concernenti la Autobrennero S.p.A.; l'articolo 2 introduce disposizioni per i rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, nonché della formazione universitaria; l'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute; gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti in prima lettura, contengono, rispettivamente, norme per l'utilizzo di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte degli enti locali, norme per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di edilizia sanitaria; l'articolo 4 introduce disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; l'articolo 5 prevede disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi; l'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa; gli articoli 6-bis e 6-ter riguardano, rispettivamente, la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale e la cooperazione di polizia in ambito migratorio; infine, l'articolo 7 prevede disposizioni finanziarie.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di competenza della Commissione, sottolineando che l'articolo 2, comma 3, incrementa le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi, riconducibili alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, per importi pari a circa 4,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a circa 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Fa poi menzione dell'articolo 3, che, al comma 3, interviene sulle modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole, stabilendo che queste divengono permanenti e che le risorse finanziarie sono stanziare con cadenza trimestrale.

In materia di sport, segnala l'articolo 4, il cui comma 1 incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di

risorse destinate al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Specifica che la finalità è quella di far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche. Segnala, altresì, che è previsto l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 - prosegue il Presidente relatore - interviene in merito alla copertura finanziaria della disposizione che prevede, relativamente all'annualità 2025, la dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, mentre il successivo comma 3 inserisce una finalità aggiuntiva a quelle che devono essere perseguite attraverso le risorse del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, ossia la necessità di garantire l'effettuazione dei controlli *antidoping*.

Al fine di promuovere la pratica sportiva nelle scuole e i nuovi giochi della gioventù, fa indi cenno al comma 4 del medesimo articolo 4, che incrementa di 10 milioni di euro circa le risorse corrisposte alla società Sport e salute e, congiuntamente, incrementa di 3 milioni di euro le risorse destinate agli organismi sportivi nazionali. In proposito, ricorda che i nuovi giochi della gioventù sono stati istituiti in via sperimentale, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dalla legge n. 41 del 2025, a prima firma del sen. Romeo, che la Commissione ha esaminato in sede redigente (A.S. 403).

Precisa poi che il comma 7-ter dell'articolo 4 attribuisce al Ministero del turismo la facoltà di avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES-Arte, lavoro e servizi s.p.a., mentre il comma 7-quater assegna alla Società Infrastruttura Milano-Cortina 2020-2026, per l'esercizio delle proprie funzioni, un corrispettivo sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, che è ricavato dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. In relazione allo svolgimento delle attività relative ai servizi di ingegneria e architettura, è attribuito alla medesima società un corrispettivo ulteriore, purché non siano superati i limiti delle somme previste per i suddetti servizi dai quadri economici.

Conclude facendo menzione del comma 7-quinquies dell'articolo 4, che, al fine di ottemperare a finalità di sicurezza, attribuisce all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali la funzione di provvedere al rilascio del nulla osta per gli impianti a fune, riconducibili al piano complessivo delle opere da realizzare per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice Cecilia [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico, che giudica il provvedimento in esame un decreto *omnibus*, recante - al pari del disegno di legge di bilancio in corso di esame - misure frammentarie e confuse, prive, in sostanza, di un orientamento organico in grado di infondere slancio al sistema economico nazionale.

Con specifico riferimento alle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina, stigmatizza le disparità presenti nel trattamento degli enti locali, alla luce della circostanza che proprio alla città di Milano sono negate le risorse destinate a incentivare il lavoro straordinario. In ciò ritiene di poter individuare una penalizzazione connessa al colore politico dell'amministrazione locale.

Ribadisce, infine, che il Gruppo del Partito Democratico ravvisa nel decreto in esame un insieme di micro-interessi territoriali e di misure casuali.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice Daniela [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), pur esprimendo apprezzamento per alcune proposte recate dal provvedimento in titolo, dichiara di non potersi esimere dall'espressione di un voto contrario sul provvedimento nel suo complesso, che, a suo giudizio, manca di visione così come il disegno di legge di bilancio in corso di esame.

Reputa, infatti, che esso rechi misure dirette a tamponare situazioni di emergenza, ma sia incapace di

garantire una prospettiva di ampio respiro e di continuità soprattutto agli enti territoriali, fortemente penalizzati dai tagli di risorse intervenuti negli anni passati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere favorevole del Presidente relatore, che la Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Valore storico e artistico del Diamante Fiorentino ([n. 953](#))

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come convenuto nella seduta plenaria del 3 dicembre, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato in data odierna un breve ciclo di audizioni sull'Affare assegnato n. 953 (Valore storico e artistico del Diamante Fiorentino). Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DI DOMANI E DI DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'avvenuto esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e apprezzate le circostanze, informa che le sedute plenarie già convocate per mercoledì 17 dicembre, alle ore 9,15, e giovedì 18 dicembre, alle ore 9,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

SULLA COSTITUZIONE DI UN INTERGRUPPO

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) informa di aver costituito un intergruppo parlamentare sui social *network*, le dipendenze digitali e un uso consapevole degli *smartphone*, con l'obiettivo di analizzarne l'impatto sia sui ragazzi che sugli adulti.

Invita, quindi, i commissari, qualora interessati, a prendere parte all'incontro con l'esperta Daniela Lucangeli, previsto per il 15 gennaio prossimo, che avrà ad oggetto gli effetti degli strumenti digitali sui bambini.

Annuncia, infine, che ulteriori incontri saranno organizzati al fine di intensificare la conoscenza degli effetti dei dispositivi digitali anche sugli adolescenti e sugli adulti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.6.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 231(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

231^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci. Intervengono, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, Nicola Dell'Acqua, Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di Nicola Dell'Acqua, Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini nell'ambito delle proposte di nomina a presidente e componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità e cedendo loro contestualmente la parola.

Il dottor DELL'ACQUA, l'ingegner Lorena DE MARCO, la dottoressa SALVEMINI, il professor ingegner DE SANTOLI e il dottor BRATTI svolgono i loro interventi, illustrando il loro percorso professionale.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici [DI GIROLAMO](#) (M5S) e [FREGOLENT](#) (IV-C-RE).

Intervengono in replica il dottor DELL'ACQUA e l'ingegner Lorena DE MARCO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Nicola Dell'Acqua a presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 108](#))

Proposta di nomina di Alessandro Bratti a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 109](#))

Proposta di nomina di Livio De Santoli a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 110](#))

Proposta di nomina di Lorena De Marco a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 111](#))

Proposta di nomina di Francesca Salvemini a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 112](#))

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e ricordando, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere confermati e che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Ricorda inoltre che i componenti dell'attuale Collegio sono stati prorogati in carica fino al 31 dicembre 2025 dal decreto-legge n. 145 del 2025, recentemente convertito in legge.

Alla luce dei *curricula* dei candidati e di quanto emerso dall'audizione degli stessi, formula una proposta di parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina.

Non essendovi richieste di intervento, si passa dunque alla votazione a scrutinio segreto delle proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

Prendono parte a tutte le votazioni i senatori [BASSO](#) (*PD-IDP*), [DE PRIAMO](#) (*FdI*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FAROLFI](#) (*FdI*), [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*), [IRTO](#) (*PD-IDP*), [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione della senatrice Minasi), [NAVE](#) (*M5S*), [SALLEMI](#) (*FdI*) (in sostituzione della senatrice Petrucci), [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), [ROSA](#) (*FdI*), [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) (in sostituzione del senatore Rubbia), [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [SIRONI](#) (*M5S*) e [TUBETTI](#) (*FdI*).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Nicola Dell'Acqua è approvata con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e un astenuto.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Alessandro Bratti è approvata con 18 voti favorevoli e 1 voto contrario.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Livio De Santoli è approvata con 18 voti favorevoli e 1 voto contrario.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Lorena De Marco è approvata con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e un astenuto.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Francesca Salvemini è approvata con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e un astenuto.

Il [PRESIDENTE](#), nel proclamare i risultati delle votazioni, constata che tutte le proposte di nomina hanno ottenuto il voto favorevole di più dei due terzi dei componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 9 dicembre.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

generale e comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 404 emendamenti, inclusa la proposta di coordinamento Coord.1 del relatore, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 2.9 (testo 2), 2.98 (testo 2), 2.113 (testo 2) e 2.331 (testo corretto), anch'essi pubblicati in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se il Presidente sia a conoscenza del contenuto dell'emendamento al disegno di legge di bilancio annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze che, tra l'altro, recherebbe disposizioni in materia di Transizione 5.0, così impattando sul decreto-legge all'esame della Commissione.

Considerato che il provvedimento in questione, a suo avviso, è già stato caratterizzato all'origine dall'anomalia di assemblare due temi totalmente eterogenei, ulteriori anomalie sembrano ora presentarsi anche durante la fase della conversione in legge.

Il [PRESIDENTE](#) afferma di non essere a conoscenza di quanto è stato annunciato con riferimento al disegno di legge di bilancio e che il compito della 8^a Commissione al momento è quello di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in questione nella sua formulazione attuale e nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo.

In una prossima seduta si procederà dunque all'illustrazione degli emendamenti e poi si cercherà di capire quando il Governo sarà pronto con i pareri per poter procedere alle votazioni, che allo stato si può ipotizzare potrebbero avere luogo nella prima seduta del 2026. Se nel frattempo verranno presentati e approvati emendamenti al disegno di legge di bilancio che richiedono modifiche al provvedimento in esame, se ne prenderà atto.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), nel riconoscere la ragionevolezza della linea esposta dal Presidente, ribadisce tuttavia l'assoluta anomalia connessa anche al fatto di procedere all'illustrazione di emendamenti riferiti a una parte del testo che successivamente potrebbe essere soppressa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra i profili di particolare interesse per la 8^a Commissione del provvedimento in titolo, segnalando, in primo luogo, che, all'articolo 1, i commi 1 e 2 incrementano le autorizzazioni di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana per la parte servizi del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo di 1.840 milioni di euro per il 2025. Il comma 3 specifica che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, RFI è autorizzata ad utilizzare le citate risorse per le finalità indicate. Il comma 3-bis include l'accantonamento annuale versato al Fondo ferrovia dalla società Autostrade del Brennero S.p.a. tra i costi operativi della società, ai fini del calcolo della quota del margine operativo lordo da essa dovuta allo Stato.

All'articolo 2, il comma 1 incrementa le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025, mentre il comma 2 incrementa il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di 3,5 milioni di euro per il 2025.

L'articolo 3, comma 1, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026.

L'articolo 3-bis modifica la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova), prevedendo che gli interventi devono essere monitorati attraverso il sistema informativo ReGiS, in luogo della Banca dati delle pubbliche amministrazioni e che, per il completamento degli interventi, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati compresi nel Piano, di competenza del medesimo comune.

L'articolo 4 reca disposizioni urgenti per lo sport e per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

In particolare, il comma 1 incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate al Commissario straordinario per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche. È inoltre previsto l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma 3 inserisce, tra le finalità da perseguire con le risorse del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, quella di garantire lo svolgimento dei controlli antidoping in relazione alle competizioni che svolgeranno nell'ambito di tale evento.

Il comma 5 prevede un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di determinati eventi sportivi, per un arco di tempo pluriennale, presso l'"Arena PalaItalia Santa Giulia", utilizzata per i giochi olimpici e paralimpici.

Il comma 5-bis autorizza un contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2026, per la ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale di Milano.

I commi da 6 a 7-bis dispongono la possibilità di istituire o di incrementare temporaneamente per l'anno 2026 l'imposta di soggiorno per i comuni coinvolti nello svolgimento dei giochi olimpici, consentendo inoltre ai comuni nel cui territorio si svolgono gli eventi di esentare dall'imposta gli atleti, i familiari degli stessi e per le delegazioni olimpiche.

Il comma 7-ter consente al Ministero del turismo di avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A. in ragione dello straordinario rilievo dei giochi olimpici.

Il comma 7-quater interviene in materia di oneri di investimento della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Il comma 7-quinquies pone in capo all'ANSFISA il compito di rilasciare il nulla osta sulla sicurezza degli impianti a fune rientranti nelle opere da realizzare per le olimpiadi.

L'articolo 5, comma 3, dispone la concessione di un'anticipazione ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma specifica inoltre la restituzione, il tasso di interesse e il caso di mancata restituzione dell'anticipazione medesima.

In considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati e dovrà essere esaminato dall'Aula del Senato nella settimana corrente, dovendo essere convertito in legge entro il 28 dicembre, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) e il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che dell'atto di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il ministro MUSUMECI risponde all'interrogazione 3-02097 del senatore Lorefice e altri, segnalando che, ai sensi dell'articolo 12 del codice di protezione civile, lo svolgimento in ambito comunale delle

attività di pianificazione della protezione civile e di direzione dei soccorsi (con riferimento alle strutture di appartenenza) è una funzione fondamentale del Comune, spettando in particolare a tale Ente l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative alla Regione che, d'intesa con il Prefetto, può chiedere l'intervento di forze e strutture operative nazionali. Tanto il Prefetto quanto la Regione coordinano i propri interventi, ognuno per la propria competenza.

Sempre ai sensi della normativa vigente in materia, il Dipartimento della Protezione civile è, invece, legittimato a intervenire - a seguito di specifica e dettagliata richiesta da parte della Regione interessata - solo in relazione a quelle calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbano, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.

Con riferimento alla specifica situazione oggetto di interrogazione, si segnala che non risulta pervenuta da parte della Regione alcuna richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Ciò premesso, si fa presente che il Dipartimento della Protezione civile annualmente per le Regioni che ne fanno richiesta durante la campagna antincendi boschivi, favorisce l'incremento - non strutturale - delle dotazioni organiche delle Organizzazioni di volontariato delle stesse Regioni mediante i gemellaggi tra le Regioni e tra Regioni ed Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

In particolare, per quanto attiene la Regione Siciliana, squadre di volontari provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Lombardia e dall'Organizzazione nazionale di vigilanza antincendi boschivi (VAB) hanno partecipato, dal 14 luglio al 7 settembre 2025, a supporto ed integrazione delle squadre territoriali regionali presenti nelle Province di Catania, Messina e Trapani, per attività di presidio del territorio, monitoraggio, avvistamento e spegnimento a terra degli incendi boschivi.

Il rapporto tra aree forestali percorse da incendio e aree totali percorse da incendio per la Regione Siciliana è poco meno del 7 per cento, un valore particolarmente basso. Questo spiega per quale motivo, nonostante l'enorme superficie bruciata, l'impatto sulle aree forestali a livello nazionale e regionale si mantenga nella media. Ciò rilevato, ricorda che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha attivato progetti utili nella gestione del fenomeno incendi a supporto dei parchi nazionali. Segnala anche il Sistema integrato di monitoraggio nell'ambito del PNRR, nonché un intervento per la Digitalizzazione dei Parchi Nazionali e delle aree marine protette, attraverso il quale sono in corso servizi di monitoraggio degli *habitat* di interesse europeo, al fine di conoscere il loro stato di salute e gli effetti del cambiamento climatico. Con questo intervento, gli Enti gestori dei parchi nazionali saranno dotati anche della strumentazione (droni e laser scanner) per lo svolgimento futuro di monitoraggi.

In relazione alle iniziative assunte sul territorio a tutela del patrimonio boschivo, si segnala, inoltre, che la competente Direzione regionale siciliana dei Vigili del fuoco ha stipulato apposita convenzione per il concorso delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, adottando per il corrente anno specifiche misure di potenziamento nell'ambito della campagna per l'antincendio boschivo: è stata rafforzata la dotazione organica dei Vigili del Fuoco, dal 24 giugno al 13 settembre 2025, mediante la presenza di unità qualificate dei Vigili del Fuoco presso la Sala operativa unica regionale, l'attivazione di 17 squadre dei Vigili del Fuoco di cui 6 presso i presidi rurali e di ulteriori squadre operative nelle isole minori. Tali squadre garantiscono il presidio continuativo, al fine di assicurare la più elevata efficacia nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

Inoltre, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento dei relativi Comandi provinciali, ha garantito la formazione di personale volontario di protezione civile, d'intesa con il Dipartimento regionale ed il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Si aggiunge che nei periodi in cui i bollettini meteo nazionali indicano elevata suscettività al rischio

incendi, il Corpo Nazionale dispone, nei casi più severi, il potenziamento del dispositivo di soccorso presso i Comandi provinciali, predisponendo anche il raddoppio del personale nei turni di servizio. In conclusione, osserva che qualunque intervento dall'alto non può rivelarsi efficace al 100 per cento di fronte al dilagare del triste fenomeno degli incendi boschivi, senza la piena consapevolezza dei cittadini: non tenere pulite le aree di campagna e le aree non edificate, non denunciare sul nascere la presenza di un focolaio, non avere la necessaria cura e accortezza nelle aree boschive possono essere cause che determinano il dilagare degli incendi boschivi.

Serve dunque un diverso e migliore *humus* culturale da parte di chi vive sul territorio, senza il quale l'intervento delle istituzioni, anche il più generoso e il più efficace, rischia di rivelarsi inutile.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia il Ministro per la risposta, che ha ricostruito il quadro normativo, sottolineando tuttavia che tra le finalità del suo atto di sindacato ispettivo vi era anche quella di avere contezza degli obblighi dei parchi naturali in merito ai piani antincendio boschivo che essi devono redigere, ma che, alla data di presentazione dell'interrogazione, risultavano o scaduti o ancora in fase di elaborazione. A questa parte dell'interrogazione, per lui molto significativa, non è stata data risposta.

L'ultimo rapporto ISPRA fornisce dati sconcertanti, che attestano che più della metà delle superfici percorso da incendi in Italia sono in Sicilia. È vero che tale regione dispone di un'area molto ampia di superfici boschive, ma questo non esonera il competente Dipartimento regionale dal procedere alla necessaria pianificazione e prevenzione.

Ricorda poi la moltitudine di incendi che si sono verificati nel luglio del 2025, in relazione ai quali è emerso qualcosa che meriterebbe un approfondimento, in quanto tutte le dotazioni di Canadair regionali sono stati inviati alla sughereta di Niscemi (secondo alcuni perché lì c'è il MUOS), mentre la riserva dello Zingaro e monte Cofano sono stati lasciati solo alle unità di emergenza senza l'ausilio di importanti strumenti quali quelli legati ai Canadair.

Dichiara dunque di confidare nella azione di impulso che il Governo potrà esercitare nei confronti della Regione Siciliana che pure ha un numero molto elevato di forestali, ma perlopiù stagionali e che paradossalmente spesso terminano l'azione di supporto proprio nel mezzo della stagione estiva, quando ve ne sarebbe più bisogno.

Auspica dunque che il Governo possa determinare il Presidente della Regione Siciliana a rafforzare le azioni di prevenzione.

In conclusione, segnala che la Centrale operativa del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri dispongono di sistemi satellitari che possono essere utilizzati da tutte le regioni tranne quelle a statuto speciale e che, per quanto a lui noto, la Regione Siciliana non abbia fatto richiesta di attivare tali strumenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la procedura si conclude con la replica dell'interrogante ma che il rappresentante del Governo, d'intesa con il senatore Lorefice, prenderà brevemente la parola per una breve integrazione.

Il ministro MUSUMECI si impegna a far pervenire in un tempo congruo al senatore interrogante gli elementi che egli ritiene siano stati assenti nella sua risposta, sottolineando che l'interrogante bene ha fatto bene a ricordare che la competenza dell'antincendio in sede gestionale e di prevenzione è a carico delle regioni, il che non impedisce tuttavia al Governo nazionale di esercitare il necessario controllo e, quando serve, la necessaria azione di stimolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1718](#)

G/1718/1/8

[Zedda](#), [Rosa](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (AS 1718),
premessi che:

l'articolo 2 individua aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, lasciando poi a ciascuna regione e provincia autonoma l'individuazione di ulteriori aree;

i progetti relativi ai suddetti impianti dovrebbero tener conto anche di un piano di smantellamento a fine vita utile,

impegna il Governo

a valutare meccanismi per cui, nell'autorizzazione all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, si tenga conto della fattibilità e dell'onerosità dello smantellamento a fine vita utile.

Art. 1

1.1

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 da imprese rientranti, per l'anno 2024 o per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in deroga alla normativa di riferimento, non opera l'esclusione di cui al successivo comma 6, lettere a) e b). In ogni caso i Titoli di efficienza energetici concessi alle imprese ed alle Esco si intendono cumulabili con il credito di imposta di cui al presente comma, anche ove riferiti ai medesimi progetti, senza che al numero di tali Titoli si applichi alcuna riduzione. Le disposizioni di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che integra e modifica le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56."».

Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030»;

b) *alla lettera c), dopo le parole:* «quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025» *inserire le seguenti:* «e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

1.2

[Rosso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Per gli investimenti in corso di completamento, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è posposto al 31 marzo 2026. Il relativo credito d'imposta può essere usufruito nel medesimo anno, in unica soluzione ovvero in cinque quote annuali di pari importo.».

1.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «27 novembre 2025» *con le seguenti:* «31 dicembre 2025».

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La scadenza di cui al primo periodo riguarda esclusivamente la presentazione delle comunicazioni preventive ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 - Modalità attuative del Piano Transizione 5.0 e non pregiudica in alcun modo il termine del 28 febbraio 2026 per l'invio della comunicazione di completamento dei progetti.».

1.5

[Fregolent](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa».

1.6

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa».

1.7

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2026».

1.8

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio 2026 deve essere altresì documentata la presenza degli elementi afferenti la certificazione della riduzione dei consumi energetici».

1.9

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.10

[Fregolent](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.11

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.12

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il progetto si considera completato qualora risultino concluse e asseverate le opere la cui realizzazione compete al soggetto beneficiario, a

prescindere dal completamento delle opere di connessione alla rete elettrica di competenza del gestore, fermo restando l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione.».

1.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché all'articolo 4 del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024, recante modalità attuative del Piano Transizione 5.0, il termine per il completamento dei progetti agevolabili è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.».

1.14

[Rastrelli](#), [De Priamo](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire ovunque ricorrano le parole:* «domanda per l'accesso al» *con le seguenti:* «comunicazioni consuntive per la fruizione del»;

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* «La comunicazione telematica di opzione da effettuarsi entro tale data è acquisita esclusivamente ai fini statistici e per il monitoraggio delle risorse complessivamente disponibili e non costituisce scelta definitiva del credito d'imposta da fruire. Essa non pregiudica, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento, la facoltà dell'impresa di individuare il credito d'imposta applicabile all'investimento, nel rispetto del divieto di cumulo e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente»;

c) *dopo il quarto periodo inserire il seguente:* «Il GSE prima dello svincolo delle somme prenotate esegue la verifica di coerenza tra la comunicazione di prenotazione e la comunicazione di conclusione dell'investimento anche in assenza della comunicazione di rinuncia delle risorse prenotate.».

1.15

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «commi 1051 e seguenti», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «commi da 1051 a 1065».

1.16

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «27 novembre 2025» *con le seguenti:* «31 dicembre 2025».

1.17

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente : «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.19

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente : «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.20

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta».

1.21

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.22

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente : «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.23

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente : «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.24

[Basso, Irto, Fina](#)

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.25

[Nocco, Petrucci](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

*«2-bis. Limitatamente ai mezzi agricoli, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la consegna previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 24 luglio 2024 è posticipato al 31 marzo 2026. Conseguentemente il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è posticipato al 30 aprile 2026.».*

1.26

[Maffoni, Pirovano](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «11-ter», sopprimere la parola: «aline», e sostituire le parole:

«presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

1.27

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «11-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida operative, le check-list di controllo e i parametri tecnici utilizzati per le verifiche di merito di cui al presente comma, nel rispetto del principio di trasparenza e collaborazione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.».

1.28

[Rastrelli](#), [Farolfi](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso "16.", secondo periodo, dopo le parole: «fruizione del beneficio» inserire le seguenti: «prima dell'adozione del provvedimento di annullamento, il GSE trasmette all'impresa e al soggetto certificatore un provvedimento preliminare di contestazione, contenente le motivazioni tecniche e documentali della presunta mancanza dei presupposti, assegnando un termine non inferiore a venti giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e di eventuale documentazione integrativa. Durante tale fase, gli effetti del provvedimento preliminare sono sospesi. Il GSE procede all'adozione del provvedimento definitivo solo a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate, che devono essere espressamente considerate e confutate nella motivazione del provvedimento finale. Non costituiscono causa di annullamento irregolarità di natura formale che non incidano sul contenuto sostanziale della certificazione o sulla quantificazione della riduzione dei consumi energetici.».

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso «16.», dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Prima dell'adozione del provvedimento di annullamento di cui al secondo periodo, il GSE trasmette all'impresa e al soggetto certificatore un provvedimento preliminare di contestazione, contenente le motivazioni tecniche e documentali della presunta mancanza dei presupposti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e di eventuale documentazione integrativa. Durante tale fase, gli effetti del provvedimento preliminare sono sospesi. Il GSE procede all'adozione del provvedimento definitivo solo a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate, motivandone l'eventuale rigetto nel provvedimento finale. Non costituiscono causa di annullamento irregolarità di natura formale che non incidano sul contenuto sostanziale della certificazione o sulla quantificazione della riduzione dei consumi energetici.».

1.30

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per gli investimenti che generano un credito d'imposta di importo non superiore a 50.000 euro, le attività di vigilanza e controllo di cui ai commi precedenti sono effettuate dal GSE esclusivamente su base documentale, salvi i casi di fondato sospetto di frode o di mancata corrispondenza degli elementi dichiarati con le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.».

1.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie e garanzie per la realizzazione degli impianti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, non si applicano ai procedimenti autorizzativi per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sia stata presentata istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190, ovvero sia stata presentata comunicazione per l'avvio della procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero sia stata acquisita ed esplicitamente accettata la soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete competente, ovvero sia stata presentata istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai progetti già esaminati dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con parere favorevole circa la compatibilità ambientale, ovvero per i quali sia stata completata la verifica di completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Per tali procedimenti continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza o della comunicazione ovvero dell'accettazione della soluzione di connessione ovvero del rilascio del parere di compatibilità ambientale ovvero del completamento della verifica di completezza della documentazione.

1. Agli impianti agrivoltaici, come definiti dall'articolo 65, comma 1-*quater*, e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022, si applica la disciplina delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'impianto sia localizzato in aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e i cui soggetti proponenti sono:

a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;

b) associazioni temporanee di imprese che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, per gli interventi di cui all'allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, l'istanza di autorizzazione unica è corredata da fideiussione bancaria a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo pari a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata. Per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 2, l'importo della fideiussione è ridotto a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata.

2. La fideiussione di cui al comma 3 è prestata all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di potenza superiore a 20 MW, ovvero entro centottanta giorni dalla comunicazione di inizio lavori per gli impianti di potenza pari o inferiore a 20 MW. La fideiussione decade automaticamente con l'entrata in esercizio dell'impianto, attestata mediante comunicazione al gestore di rete competente. Il mancato deposito della fideiussione nei termini perentori indicati determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. In caso di mancata realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti nell'autorizzazione, l'amministrazione procedente ha diritto di escutere la fideiussione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano agli impianti di potenza inferiore a 1 MW e agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti esistenti che non comportino incremento dell'area occupata superiore al 20 per cento, come disciplinati dall'allegato B, sezione II, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, con particolare riferimento alle

nuove definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato, e alle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 del medesimo decreto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto delle semplificazioni introdotte dal decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178.».

1.0.2

[Fazzone](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, una Struttura di missione denominata Unità di missione PNIEC per il supporto istruttorio nell'ambito dei procedimenti per l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale dei progetti rientranti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), in caso di motivato dissenso del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero della cultura.
2. L'Unità ha durata superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNIEC e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.
3. L'Unità è composta da 15 membri, ivi compresi il presidente e il segretario, in possesso dei requisiti per la nomina a commissario della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, o della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Restano in carica tre anni e possono essere confermati per un successivo biennio.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni può essere collocato, anche d'ufficio, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, ai fini dello svolgimento delle funzioni di supporto all'Unità. Restano in ogni caso a carico dell'amministrazione di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del predetto personale.
6. Ai componenti dell'Unità è corrisposto, per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività istruttorie, un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore al tetto previsto per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.».

1.0.3

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Coordinamento tra Contratti di Sviluppo e Transizione 5.0)

1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Piano Transizione 5.0, per i progetti di investimento oggetto di Contratti di Sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedano una riduzione dei consumi energetici pari o superiore ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in materia di semplificazione Istruttoria e Priorità di Accesso, i progetti di investimento già oggetto di delibera di ammissione o di valutazione positiva preliminare nell'ambito della procedura del Contratto di Sviluppo, che soddisfino i requisiti di riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 1, sono inseriti in una lista prioritaria per l'esame della documentazione e della certificazione previste ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 5.0;

b) in materia di transizione 5.0, l'attestazione del risparmio energetico conseguito o conseguibile, redatta ai sensi della disciplina del Contratto di Sviluppo e vistata dai soggetti abilitati, può essere utilizzata, in misura non inferiore al settanta per cento, come documentazione probatoria preliminare nell'ambito della procedura di certificazione richiesta dall'articolo 1, comma 3.

2. Ai fini di cui al presente articolo il credito d'imposta previsto dall'articolo 1 è cumulabile con le agevolazioni concesse nell'ambito del Contratto di Sviluppo (contributi in conto impianti, finanziamenti agevolati) a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo complessivo sostenuto dall'impresa per gli investimenti ammissibili.

3. Ai fini della determinazione della quota di investimento ammissibile al credito d'imposta Transizione 5.0, i costi per i quali il Contratto di Sviluppo abbia riconosciuto un contributo a fondo perduto sono esclusi dal calcolo della base di determinazione del credito d'imposta Transizione 5.0.»

1.0.4

[Paroli, Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Registro delle tecnologie per i sistemi di accumulo)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio e *battery management system* prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

b) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

c) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio e *battery management system*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

d) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro e a controlli per la conformità al regolamento europeo 2024/573 relativo ai gas fluorurati, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 1-ter

(Registro delle tecnologie per gli inverter)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) *inverter* caratterizzato da progettazione e ingegnerizzazione, linee produttive di assemblaggio, processi di verifica e collaudo finale eseguito sul prodotto al termine per processo produttivo eseguiti in stabilimenti situati negli Stati membri dell'Unione Europea;

b) *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con almeno il 60 per cento del valore economico (esclusi i costi di manodopera) di un *inverter* creato direttamente dal produttore dell'*inverter* (o dai fornitori di primo livello di parti e componenti) negli Stati membri dell'Unione Europea oppure, in alternativa, *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con Printed Circuit Board Assembly (PCBA) e Power modules (PM) prodotti in stabilimenti produttivi situati negli Stati membri dell'Unione Europea, dove PCBA è la scheda elettronica che supporta e collega i componenti necessari per convertire la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC), incluso l'assemblaggio dei componenti e PM sono i componenti elettronici che integrano diversi dispositivi di potenza, come *transistor*, diodi e circuiti di protezione, in un unico modulo. Sono progettati per gestire e controllare la conversione di energia elettrica;

c) *inverter* caratterizzato dai requisiti di cui alla lettera b) con possibilità di essere riparati in centri di riparazione situati nel territorio dell'UE e la disponibilità di pezzi di ricambio/officine di riparazione, con garanzia di riparazione per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter* e in ogni caso secondo i termini di garanzia stessi. Il produttore dell'*inverter* (o i fornitori di primo livello) devono essere in possesso della certificazione ISO 27001 e l'infrastruttura del *Server* su cui sono memorizzati i dati energetici dei clienti deve essere localizzata negli Stati Membri dell'Unione Europea in modo tale da garantire che i dati siano gestiti esclusivamente all'interno dell'UE per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter*. Infine, il produttore, se previsto dalla normativa, deve essere conforme alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555 inerente alla sicurezza informatica).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.5

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Registro delle tecnologie per i sistemi di accumulo)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio e *battery management system*

prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

b) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

c) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio e *battery management system*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

d) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro e a controlli per la conformità al regolamento europeo 2024/573 relativo ai gas fluorurati, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 1-ter

(Registro delle tecnologie per gli inverter)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) *inverter* caratterizzato da progettazione e ingegnerizzazione, linee produttive di assemblaggio, processi di verifica e collaudo finale eseguito sul prodotto al termine per processo produttivo eseguiti in stabilimenti situati negli Stati membri dell'Unione Europea;

b) *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con almeno il 60 per cento del valore economico (esclusi i costi di manodopera) di un *inverter* creato direttamente dal produttore dell'*inverter* (o dai fornitori di primo livello di parti e componenti) negli Stati membri dell'Unione Europea oppure, in alternativa, *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con Printed Circuit Board Assembly (PCBA) e Power modules (PM) prodotti in stabilimenti produttivi situati negli Stati membri dell'Unione Europea, dove PCBA è la scheda elettronica che supporta e collega i componenti necessari per convertire la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC), incluso l'assemblaggio dei componenti e PM sono i componenti elettronici che integrano diversi dispositivi di potenza, come *transistor*, diodi e circuiti di protezione, in un unico modulo. Sono progettati per gestire e controllare la conversione di energia elettrica;

c) *inverter* caratterizzato dai requisiti di cui alla lettera b) con possibilità di essere riparati in centri di riparazione situati nel territorio dell'UE e la disponibilità di pezzi di ricambio/officine di riparazione, con garanzia di riparazione per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter* e in ogni caso secondo i termini di garanzia stessi. Il produttore dell'*inverter* (o i fornitori di primo livello) devono essere in possesso della certificazione ISO 27001 e l'infrastruttura del *Server* su cui sono memorizzati i dati energetici dei clienti deve essere localizzata negli Stati Membri dell'Unione Europea in modo tale da garantire che i dati siano gestiti esclusivamente all'interno dell'UE per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter*. Infine, il produttore, se previsto dalla normativa, deve essere conforme alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555 inerente alla sicurezza informatica).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il

Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.6

[Gelmetti](#), [De Poli](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini dell'applicazione e del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in assenza di specifici addebiti in fattura da parte delle imprese esecutrici per attività di mero coordinamento ovvero per attività connesse allo sconto in fattura, lo svolgimento di tali attività non può essere presunto in capo alle medesime imprese qualora:

a) siano in possesso, prima dell'avvio dei lavori agevolati, della certificazione SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) abbiano ottenuto, relativamente agli interventi agevolati, l'asseverazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal citato articolo 119.

2. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica e si applica anche ai procedimenti di controllo, verifica e recupero relativi a periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i rapporti esauriti.».

1.0.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:

a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;

b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei Mercati Energetici - GME realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 1. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla

piattaforma informatica di cui al presente comma, il GME assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ruolo di aggregatore svolto dal GME costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del GME, ed è gestito contabilmente dal GSE con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:

- a) le modalità con cui il GSE utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;
- b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal GME;
- c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;
- d) le modalità di coordinamento operativo tra GME, GSE e ARERA, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;
- e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;
- f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da ARERA entro sessanta giorni.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (IDE) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (PUN - GME) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di Scambio Virtuale (PSV).

6. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.

8. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I soggetti ammessi alla garanzia di cui ai commi 1 e 2, sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili e autoconsumo per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

6. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

"1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 30 giugno 2028, ovvero entro il 31 dicembre 2028, a condizione che entro la data del 30 giugno 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di

acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

- a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite entro il 30 aprile 2026 dall'"Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di CER)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al

credito.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.13

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la creazione di comunità energetiche nei comuni sotto cinquemila abitanti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili nei piccoli comuni sotto i cinquemila abitanti, anche attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, già esistenti, è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per la promozione di comunità energetiche in forma cooperativa - modalità di misurazione dello scambio mutualistico)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.

2. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

1.0.15

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito

apposito Fondo denominato «Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione degli impianti medesimi.

2. Sono ammessi alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 i soggetti che hanno avanzato le richieste di contributo per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - del PNRR ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, attraverso il bando CER PNRR M2C2I1.2, e ne sono rimasti esclusi a causa della riduzione della dotazione inizialmente prevista.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede:

a) quanto 500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati con provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.0.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza

economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 fino all'anno 2035.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro dall'anno 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.17

[Misiani](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia

elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: " agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

11. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono clienti vulnerabili i clienti domestici";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente: "a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124";

12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti

dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo automotive)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la

diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (*Hard to Abate*) e dell'*automotive*, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2037», con la dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 al 2035.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-*bis* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.23

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per esportazioni verso USA per le imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, della moda, della pelletteria, della calzatura e degli accessori, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento della maggiore spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 7 agosto 2025 e il 7 agosto 2026, in conseguenza dell'incremento dei costi di importazione sul mercato USA derivanti dall'applicazione dei dazi doganali stabiliti dall'Accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 27 luglio 2025, reso operativo con ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d'America del 31 luglio 2025, ed entrato in vigore il 7 agosto 2025, che ha introdotto un dazio uniforme del 15% sulle merci europee, tra cui i prodotti di moda.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti: a) i criteri per la corretta individuazione dei settori economici di appartenenza dei soggetti beneficiari; b) le modalità di calcolo della maggiore spesa

sostenuta; c) le condizioni di accesso e le priorità di assegnazione delle risorse.

5. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta e del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno della continuità operativa delle attività imprenditoriali attraverso operazioni di workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti ad assicurare la continuità operativa delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)

1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore della produzione della carta)

1. Per sostenere l'industria manifatturiera della carta e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore manifatturiero della carta presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)

1. Al fine di favorire l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, anche attraverso lo strumento per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per rafforzare la produzione di chip e semiconduttori)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui *chip* per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, da destinare alle iniziative di potenziamento della produzione degli impianti esistenti, per sostenere l'approvvigionamento di materie prime rare e per l'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati a contribuire alla realizzazione nel territorio nazionale di nuovi stabilimenti per la produzione di *wafers* e di *chip*, per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.».

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile)

1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. La dotazione di cui al comma 1 è riservata alla concessione delle garanzie del Fondo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza

strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alle imprese del settore moda per attività di promozione nei paesi del Mercosur)

1. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane operanti nel settore moda e di favorire la diversificazione dei mercati esteri, è riconosciuto, per il triennio 2026-2028, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la promozione dei propri marchi e prodotti in Messico e nei Paesi aderenti al Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia).

2. Sono ammissibili al beneficio le spese relative a: a) Partecipazione a fiere, saloni e manifestazioni internazionali in Messico e nei Paesi del Mercosur; b) Campagne pubblicitarie e di comunicazione, anche digitali, rivolte ai consumatori e agli operatori commerciali locali; c) Studi di mercato, consulenze strategiche e attività di branding finalizzate all'ingresso o al consolidamento nel mercato del Messico e del Mercosur; d) Spese per la costituzione di reti commerciali, showroom e punti vendita diretti o in *franchising*.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 500.000 euro annui per beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

5. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, incluse le procedure di accesso, rendicontazione e controllo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata

di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2

2.1

[Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Rosso](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", nonché delle esigenze della produzione agricola"».

2.3

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, i singoli progetti di impianti saranno valutati cumulativamente agli impianti esistenti nella stessa area di riferimento di qualunque tipologia, e a quelli in corso di autorizzazione fino al rigetto definitivo, indipendentemente dall'espletamento della procedura di VIA, e secondo la normativa vigente"»;

b) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine possono essere introdotti limiti agli impianti eolici valutati per dimensioni incoerenti su aree specifiche e determinate, previa istruttoria puntuale e sotto condizione di indicazione di aree idonee sufficienti al raggiungimento del tetto di debito energetico sulla stessa gravante.»;

c) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 4, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «a livello regionale» inserire le seguenti: «e comunale»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che nei casi di progetti per impianti fotovoltaici a terra installati in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti ciascun proponente non può occupare oltre il 30 per cento dell'unità fondiaria di cui dispone»;

3) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della determinazione della superficie occupata di cui alla presente lettera, si tiene conto dei seguenti specifici principi e criteri:

I. gli impianti agrivoltaici sono computati nelle percentuali di cui alla presente lettera limitatamente al 50 per cento della superficie occupata;

II. gli impianti agrivoltaici di tipologia avanzata ovvero finalizzati alla costituzione di una comunità energetica non sono computati nelle percentuali di occupazione;

III. per superficie occupata si fa riferimento a quella interna alla recinzione dell'impianto;

IV. sono computati gli impianti presenti, nonché quelli oggetto di istanze pendenti fino al rigetto definitivo della istanza, compresi quelli autorizzati nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).»;

d) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 4, sopprimere la lettera h);

e) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 5, dopo le parole: «le regioni e le province

autonome» *inserire le seguenti*: «, nonché i Comuni tra loro situati nella stessa regione ovvero provincia autonoma».

2.4

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "prove evidenti" sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere individuate mediante un'analisi costi benefici (ACB) proposta dai soggetti interessati,"».

2.5

[Petrucci](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il Ministero della difesa per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34"»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Per la programmazione degli interventi e per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministero della difesa, per il tramite del Commissario speciale di cui al citato articolo 20, comma 3-bis, si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministro della cultura, sono definite, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, le modalità per l'adozione del provvedimento unico di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del citato decreto-legge, per quanto non espressamente previsto e ove compatibile e non derogato dal medesimo articolo 20.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i decreti di cui al comma 3 sono adottati sentito il Ministro della difesa."».

2.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. Per gli impianti di imprese agricole di potenza fino a 5 MW, sono elementi asseveranti la continuità agricola: la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) del soggetto realizzatore; il mantenimento delle superfici interessate nel fascicolo aziendale per tutta la durata dell'impianto; la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.7

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti nonché sono individuate le modalità costruttive degli impianti anche rispetto ai materiali da utilizzare, l'ancoraggio e la collocazione in altezza o meno dei moduli. Ai fini dell'installazione è necessaria la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.113 (Testo 2)

Naturale

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis) con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 codice civile, singolo o associato, che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che adotta soluzioni integrative e innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche, anche di altezza, stabiliti allo scopo dal documento "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici - giugno 2022", del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in data 27 giugno 2022, nonché della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali preesistenti, l'impianto prevede la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Al fine, altresì, di garantire la sostenibilità ecologica e la riduzione di impatti ambientali negativi, la realizzazione dell'impianto implica la previsione di un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico alla cessazione del ciclo di esercizio, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia determina l'improcedibilità della domanda autorizzativa. La verifica dell'impatto sulle coltivazioni, la produttività per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata, redatta, in fase di progetto ovvero di autorizzazione, da un professionista abilitato, iscritto nell'albo professionale di riferimento, che certifichi la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione agricola lorda vendibile. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale costituisce la condizione per il mantenimento dell'impianto e deve essere dimostrata con successive relazioni asseverate attestanti la permanenza della produzione agricola, redatte, con cadenza annuale durante l'esercizio, da un professionista abilitato di cui al precedente periodo. La mancata dimostrazione della sussistenza della condizione di continuità comporta la rimozione dell'impianto ad opera del soggetto realizzatore. Gli impianti agrivoltaici, che non sono posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), e lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, non sono considerati impianti o stabilimenti, quali elementi di riferimento per l'individuazione delle aree adiacenti, gli impianti energetici da fonti rinnovabili.».

2.8

Rosso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività colturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis », apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera l), alinea, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» inserire le seguenti: «e agrivoltaici» e dopo il numero 7) aggiungere il seguente: «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;»; dopo la lettera l), inserire la seguente: «l-bis) per gli impianti agrivoltaici, fermo quanto previsto dalla lettera l), le aree a destinazione agricola entro cinquecento metri da cave e miniere attive o non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o da porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;

2) al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.»;

c) sostituire la lettera o) con la seguente: «o) all'allegato B, sezione I, lettera b), dopo le parole: "impianti solari fotovoltaici", sono inserite le seguenti: "e agrivoltaici" e le parole: "dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-bis)".».

2.9 (Testo 2)

Sironi

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico integrato con attività agricole o pastorali, la cui configurazione tecnico-impiantistica è definita sulla base del piano agronomico, in modo da garantire la continuità, l'integrazione e l'effettiva produttività delle colture o delle attività pastorali, nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica».

2.9

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico integrato con attività agricole o pastorali, la cui configurazione tecnico-impiantistica è definita sulla base del piano agronomico, in modo da garantire la continuità, l'integrazione e l'effettiva produttività delle colture o delle attività pastorali, senza predeterminazioni relative all'altezza dei moduli o alla tipologia delle strutture di sostegno»;

b) al comma 1, lettera h) capoverso «Art. 11-bis», comma 2, all'ultimo periodo sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine.

2.10

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività colturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.».

2.11

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività culturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.».

2.12

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile, singoli o associati, che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione e devono essere tali da consentire la coltivazione nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata in fase di progetto/autorizzazione da parte di un agronomo o di figure equipollenti iscritti negli appositi albi, ovvero da parte di un Centro di Assistenza Agricola. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, è condizione essenziale per il mantenimento dell'installazione e deve essere dimostrata con successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola. La mancata dimostrazione dell'avvenuta continuità comporta la rimozione dell'impianto. Gli impianti agrivoltaici, che non siano posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.».

2.13

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)» apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».

2.14

[Rosso](#)

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».

2.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».

2.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.17

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.18

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», sopprimere il secondo periodo.

2.20

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo la parola: «pastorali» inserire la seguente: «preesistenti».

2.21

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.22

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.23

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «elevata da terra» inserire le seguenti: «o di soluzioni tecniche innovative che evitino il consumo di suolo, prevedano l'utilizzo di modalità di installazione che non richiedono autorizzazioni comunali, nonché di materiali compatibili con l'ambiente, il paesaggio e lo svolgimento in sicurezza delle attività agricole».

2.25

[Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, ai fini della qualificazione del relativo regime amministrativo, l'effetto di cumulo non trova applicazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati all'interno del sedime aeroportuale, oggetto di gestione in concessione unitaria da parte di un unico soggetto."».

2.26

[Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 6, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, ai fini della qualificazione del relativo regime amministrativo, l'effetto di cumulo non trova applicazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati all'interno del sedime aeroportuale, oggetto di gestione in concessione unitaria da parte di un unico soggetto."».

2.27

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 7:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato che illustri che l'impianto consente la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo";

2) al comma 3, le parole: "dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-bis, comma 5"».

2.28

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 9:

1) al comma 3, le parole: "dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-bis";

2) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato che illustri che l'impianto consente la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile"».

2.29

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 9, comma 10, lettera d), la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.30

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) all'articolo 11, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il comune territorialmente competente verifica nei cinque anni successivi

alla realizzazione dell'impianto la persistente idoneità del sito di installazione degli impianti agrivoltaici all'uso agro-pastorale e, in particolare, alla continuazione dell'impiego agro-pastorale precedente all'installazione degli impianti agrivoltaici. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al comma 8 si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, in violazione del comma 2 dell'articolo 11-bis».

2.31

[Murelli](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter» inserire le seguenti: «e fatte salve le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, ivi incluse le buffer zone o zone tampone, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera b), dopo le parole: «dei siti UNESCO,» inserire le seguenti: «ivi incluse le buffer zone o zone tampone,»;

al capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, dopo le parole: «dei siti UNESCO» inserire le seguenti: «, ivi incluse le buffer zone o zone tampone,».

2.32

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.33

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.34

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, purché non ricadenti nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 134 del decreto 22 gennaio 2004, n.42,».

2.35

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo le parole: «installazione di impianti da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, compresi gli impianti ibridi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.36

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «impianti della stessa fonte» con le seguenti: «impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile».

2.37

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «20 per cento» inserire le seguenti: «e una variazione dell'altezza massima fuori terra non superiore al 20 per cento».

2.38

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate»;

b) dopo il secondo periodo aggiungere in fine il seguente: «Gli interventi di cui al primo periodo riguardanti impianti già realizzati su aree di demanio civico in assenza della preventiva sdemanializzazione e autorizzazione paesaggistica, sono ritenuti consentiti con l'obbligo di rimozione integrale dei manufatti dismessi e delle opere afferenti, anche interrato, e contestuale ripristino dello stato dei luoghi».

2.39

Fazzone

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate.».

2.40

Petrucci

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate.».

2.41

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, fatto salvo» a: «aree occupate».

2.42

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il periodo: «La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole»;

b) alla lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;»;

c) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), al secondo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione degli impianti agrivoltaici ovvero degli impianti che insistono in aree agricole non produttive, quali le aree di bonifica e le aree contigue a siti industriali o dismesse».

2.44

Fazzone

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «in aree agricole» aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi di cui al primo periodo riguardanti impianti già realizzati su aree di demanio civico in assenza della preventiva sdemanializzazione e

autorizzazione paesaggistica, sono ritenuti consentiti con l'obbligo di rimozione integrale a fine vita degli stessi e contestuale ripristino dello stato dei luoghi.».

2.45

[Farolfi, Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.46

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.47

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.48

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.49

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «in condizioni di degrado ambientale,» inserire le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate.».

2.50

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli»;*

2) *alla lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli e dei relativi valori ecosistemici.».*

2.51

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «entro una distanza di 500 metri.».

2.52

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle società concessionarie autostradali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i siti e gli impianti in gestione alla

società ANAS S.p.A.».

2.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera f), premettere al periodo le seguenti parole: «entro un perimetro di 500 metri le aviosuperfici.»

2.54

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera f), dopo le parole: «gestione aeroportuale» inserire le seguenti: «e delle aviosuperfici».

2.55

[De Priamo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, anche ai fini dell'autoproduzione».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera l), dopo la parola: «f),» inserire la seguente: «f-bis)»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «f),» inserire la seguente: «f-bis)».

2.56

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione»;

b) al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)» con le seguenti: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), g), h) e i)»;

c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «f)» inserire la seguente: «f-bis)».

2.57

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione.»;

b) al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)» con le seguenti: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), g), h) e i)»;

c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola «f)» inserire la seguente: «f-bis)».

2.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità portuali, all'interno dei sedimi portuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza dei porti;».

2.59

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).

2.60

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.61

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis». comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.63

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.64

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.65

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.66

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.68

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.69

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.70

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.71

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.73

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.74

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.75

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), dopo le parole: «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato» inserire le seguenti: «e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola».

2.76

[Irto](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono considerate aree idonee per gli impianti di accumulo elettrochimico, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*quater*, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 1.000 metri da stazioni di trasformazione di Terna e da cabine primarie AT/MT dei distributori di energia elettrica;».*

2.77

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli impianti agrivoltaici di cui al comma 1, lettera i-bis), per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione unica, di procedura abilitativa semplificata, di valutazione di impatto

ambientale o di qualsiasi procedura disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, beneficiano delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 11-*quater* anche qualora siano localizzati in aree che erano qualificate come idonee dalla normativa previgente alla medesima data di entrata in vigore e che non risultino più qualificate come tali ai sensi del presente articolo. Per tali impianti, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante e, in caso di mancata espressione del parere nei termini previsti, si applica il meccanismo del silenzio-assenso. Gli impianti agrivoltaici di cui al presente comma che siano localizzati in aree qualificate come idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono tale qualificazione anche se l'area non risulti più idonea secondo la nuova disciplina, purché l'istanza sia stata presentata entro il 31 dicembre 2025.».

2.78

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis», dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;».

2.79

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera l):*

I. *alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» inserire le seguenti: «ed agrivoltaici»;*

II. *al numero 1) sopprimere le parole: «, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

III. *dopo il numero 7, aggiungere il seguente : «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale»;*

b) *sostituire la lettera m) con la seguente: «m) per tutte le fonti rinnovabili e per i sistemi di accumulo in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».*

2.80

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici,» inserire le seguenti: «in assenza di aree adiacenti a destinazione residenziale e».

2.81

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «, anche combinati con sistemi di accumulo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.82

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo le parole: «g), h) e i)» inserire le seguenti: «e fatti salvi i procedimenti autorizzativi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.83

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento. Sono, altresì, idonee le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un aerogeneratore in esercizio, a condizione che i terreni non siano interessati da coltivazione da almeno cinque anni, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli che ricadono nella I e II classe di capacità d'uso del suolo ovvero siano utilizzabili per produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 e biologiche.».

2.84

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali che abbiano acquisito un titolo abilitativo ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento o, comunque, da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.85

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, non destinati alla produzione agricola, indipendentemente dal regime autorizzativo, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;».

2.89

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, non destinati alla produzione agricola, indipendentemente dal regime autorizzativo, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;».

2.86

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il

segunte: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali non destinati alla produzione agricola nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro in cui i punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento presenti all'entrata in vigore della legge.».

2.87

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

2.88

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

2.90

[Centinaio, Potenti, Minasi, Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree agricole intercluse all'interno di comparti industriali, logistici o direzionali, definite come le superfici agricole completamente circondate da aree produttive, prive di effettiva destinazione agricola e di valore paesaggistico o ecologico riconosciuto.».

2.91

[Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), numero 1), sopprimere le parole: «, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) per tutte le fonti rinnovabili e per i sistemi di accumulo in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

2.92

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», comma 1, lettera l), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n.152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto,»;

b) alla fine del numero 1), dopo le parole: «impianto o stabilimento» aggiungere i seguenti

periodi: «ai fini della applicazione della presente normativa per stabilimento si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività; per impianto si intende il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio»;

c) aggiungere infine il seguente periodo: «. Sono, altresì, idonee le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri da un aerogeneratore in esercizio, a condizione che i terreni non siano idonei alle coltivazioni o non siano interessati da coltivazione da almeno cinque anni, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli che ricadono nella I e II classe di capacità d'uso del suolo ovvero siano utilizzabili per produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 e biologiche».

2.93

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1):

1. sopprimere le parole da: «sottoposti ad autorizzazione» a: «medesimo decreto,»;

2. sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri».

b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale».

2.94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri».

2.95

[Amidei](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), numero 1), sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera l), numero 4), dopo le parole: «elaborazione dati» inserire le seguenti: «. Tali aree non necessitano di Provvedimento unico ambientale (PUA) e di rispetto degli standard urbanistici previsti dalle Norme tecniche di attuazione (NTA) dei Piani urbanistici comunali»;

c) alla lettera m), dopo le parole: «di interesse nazionale» aggiungere le seguenti: «nonché le aree agricole dismesse, non utilizzate, marginali o non coltivate da almeno cinque anni.».

2.96

[Irto](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.97

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera l), punto 1), sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.98 (Testo 2)

[Tubetti](#), [Orsomarso](#), [Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da: "sottoposti ad autorizzazione" a: "del medesimo decreto,";*
- b) *dopo le parole: "del decreto legislativo n. 152 del 2006," inserire le seguenti: "incluse, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, le cabine primarie e gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili per i quali si prevede la realizzazione di un impianto ibrido di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 4 del presente provvedimento";*
- c) *sostituire le parole: "350 metri" con le seguenti: "500 metri".*

2.98

[Tubetti](#), [Orsomarso](#), [Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da: «sottoposti ad autorizzazione» a: «del medesimo decreto,»;*
- b) *dopo le parole: «del decreto legislativo n. 152 del 2006,» inserire le seguenti: «incluse, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, le cabine primarie e gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili per i quali si prevede la realizzazione di un impianto ibrido di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 4 del presente provvedimento»;*
- c) *sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri»;*
- d) *inserire, in fine, il seguente periodo: «Non sono da considerarsi quali stabilimenti e impianti rilevanti per l'applicazione della presente disposizione, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».*

2.99

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera l), numero 1):

- a) *sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;*
- b) *sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri»;*
- c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».*

2.100

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «inclusi gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate,»;*
- b) *sostituire la parola: «350» con la seguente «500».*

2.101

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «inclusi gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate,»;

b) sostituire la parola: «350» con la seguente: «500».

2.102

De Priamo

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.103

Trevisi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili,».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.104

Irto, Basso, Fina, Misiani

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.105

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.106

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina;».

2.107

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del medesimo decreto» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della medesima disciplina».

2.108

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.109

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole :«integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.110

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.111

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art-11-bis», comma 1, lettera l), numero 1, dopo le parole: «della parte seconda del medesimo decreto» inserire le seguenti: «o ad autorizzazione unica ambientale,».

2.112

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento» con le seguenti: «non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, o da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché da cave e miniere;».

2.113

[Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), e lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, non sono considerati impianti o stabilimenti, quali elementi di riferimento per l'individuazione delle

aree adiacenti, gli impianti energetici da fonti rinnovabili.».

2.114

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) le superfici, le coperture e le aree perimetrali degli immobili, nonché le aree di sosta, manovra e interscambio, classificati urbanisticamente come destinati ad attività di logistica e magazzinaggio, ovvero ricompresi nei codici ATECO 52.1 e 52.2, a condizione che l'installazione degli impianti fotovoltaici non ecceda i limiti delle aree urbanizzate e sia finalizzata primariamente all'autoconsumo anche condiviso o alla ricarica di mezzi elettrici della flotta aziendale.».

2.115

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, delle superstrade e delle strade statali con almeno due corsie per senso di marcia».

2.116

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, extraurbana principale e statale».

2.117

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.119

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.120

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dalle medesime aree».

2.121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi incluse le aree di parcheggio situate in area agricola, nei parchi e nelle aree protette».

2.122

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

2.123

[Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «gli invasi idrici, i laghi di cave e».

2.124

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW e comunque ad eccezione di quelli utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze.».

2.125

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.126

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.127

[Franceschelli](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Negli invasi idrici e nei laghi di cave, le installazioni devono garantire, comunque, lo spazio necessario per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività funzionali all'attingimento e prelievo, anche areo, finalizzato alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.».

2.128

[Tubetti](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera l), dopo il numero 7) aggiungere il seguente: «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione.»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 7-bis)».

2.129

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) aree considerate come inidonee alla coltivazione per caratteristiche geomorfologiche, incolto sterile, individuate dalla pianificazione territoriale come aree improduttive, come attestato da perizia tecnica asseverata, ovvero incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;».

Conseguentemente al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 7-bis)».

2.130

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di

biometano,» *inserire le seguenti*: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».

2.131

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di biometano,» *inserire le seguenti*: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».

2.132

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art-11-bis», comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «della parte seconda del medesimo decreto» *inserire le seguenti*: «o ad autorizzazione unica ambientale,».

2.133

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «300 metri» *con le seguenti*: «500 metri».

2.134

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente*:

«m-bis) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda, oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nelle procedure in corso, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi alle procedure in corso. Ai fini di cui al precedente periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *al comma 4, sopprimere la lettera m).*

2.135

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente*: «m-bis) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

b) *al comma 4 sopprimere la lettera m).*

2.136

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

b) al comma 4 sopprimere la lettera m).

2.137

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera m).

2.138

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della norma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.139

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della norma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.140

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.141

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.142

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.143

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.144

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.145

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.146

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.147

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nelle aree idonee di cui alle lettere g) e h) gli impianti fotovoltaici da collocarsi su fondo con destinazione agricola sono installati previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, che ne valuta l'idoneità all'uso agro-silvo-pastorale, anche in ragione dei precedenti impieghi produttivi».

2.148

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.149

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.150

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.».

2.151

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.».

2.152

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle distanze di cui al comma 1, gli impianti da fonte rinnovabile non sono considerati impianti industriali.».

2.153

[De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti:* «, e di cui al comma 3»;

b) *al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.154

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)», aggiungere le seguenti:* «, e di cui al comma 3»;

b) *al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.155

[Paroli](#), [Rosso](#), [Occhiuto](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti: «, e di cui al comma 3.»;

b) al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.156

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti: «, e di cui al comma 3.»;

b) al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.157

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica in caso di progetti attuativi delle misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, anche nel caso di progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e in tutte le aree classificate agricole non di pregio che le leggi regionali, adottate ai sensi del comma 3, individuano come idonee per impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo individuale o al servizio di insediamenti produttivi o aziende agricole.».

2.158

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA)»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

2.159

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA)»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

2.160

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA)»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

2.161

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «nonché ai progetti finalizzati all'alimentazione di configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e di autoconsumo collettivo, anche a distanza, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, "Decreto CACER"».

2.162

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021,» inserire le seguenti: «impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo delle imprese, entro i limiti di potenza stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

2.163

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, dopo le parole: «misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),» inserire le seguenti: «per i quali sia stata dimostrata l'assoluta indisponibilità di aree agricole e non vincolate, previa positiva valutazione di compatibilità paesaggistica e agricola».

2.164

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sopprimere le parole: «, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,».

2.165

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis». comma 2, dopo le parole: «per il conseguimento degli obiettivi» aggiungere le seguenti: «di decarbonizzazione».

2.166

[Pirovano](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, fatto salvo la prevalente disposizione di cui al comma 4, lettera m), del presente articolo.».

2.167

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «sempre»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini dell'installazione di impianti da fonte rinnovabile e delle relative opere di connessione, non possono essere in ogni caso oggetto di esproprio per interesse pubblico prevalente i terreni in attualità di coltivazione, come definiti ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n.157.».

2.168

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».

2.169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, attraverso l'impiego di moduli» fino alla fine del periodo.

2.170

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, dopo le parole: «elevata da terra» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle seguenti aree:

a) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

b) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

c) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

d) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.171

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.172

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.173

[Petrucci, De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in funzione delle esigenze agronomiche della specifica coltura individuata».

2.174

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in funzione delle esigenze agronomiche della specifica coltura individuata».

2.175

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in funzione delle esigenze agronomiche della specifica coltura individuata».

2.176

[Misiani, Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo la prevalente disposizione di cui al comma 4, lettera m), del presente articolo».

2.177

[Centinaio, Potenti, Minasi, Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Non possono essere considerate idonee ai sensi del presente articolo le aree ricadenti:

a) entro 500 metri dal perimetro dei centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) entro 500 metri da edifici residenziali isolati o nuclei rurali stabilmente abitati;

c) entro 500 metri da scuole, asili, strutture socio-sanitarie e servizi sensibili.

E' ammessa la deroga a tali limiti esclusivamente per impianti destinati a autoconsumo puro con potenza non superiore a 200 kW.

2-ter. La deroga di cui comma 2 per gli impianti destinati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili si applica esclusivamente ai progetti per la realizzazione di impianti:

a) con potenza nominale non superiore a 1 MW;

b) localizzati su aree artificiali o su aree agricole la cui superficie occupata non superi l'1 per cento della SAU comunale;

c) che garantiscano che almeno il 70 per cento dell'energia prodotta sia autoconsumata annualmente dai membri della comunità;

d) presentino un modello di governance che assicuri la prevalenza della finalità comunitaria e non lucrativa.

Non si applica la deroga agli impianti la cui realizzazione comporti consumo di oltre 1 ettaro di suolo agricolo.

2-quater. Non possono essere considerate idonee le seguenti aree:

a) creste e crinali montani con pendenza media superiore al 20 per cento;

b) dorsali montane poste ad altitudine superiore a 900 metri;

c) aree panoramiche o rurali individuate dagli strumenti di pianificazione paesaggistica;

d) le aree affette da dissesto idrogeologico attivo o potenziale.

Tale esclusione si applica agli impianti eolici *onshore* e agli impianti fotovoltaici a terra con superficie occupata superiore a 1 ettaro.»;

b) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere autorizzati impianti che non rispettino i criteri introdotti dai commi da 2-bis a 2-quater, salvo gli impianti destinati all'autoconsumo con potenza non superiore a 200 kW.».

2.178

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si distinguono in:

a) impianti ad alta densità energetica, caratterizzati da elevato rapporto fra potenza installata e superficie occupata, quali gli impianti idroelettrici, geotermici e assimilabili;

b) impianti a bassa densità energetica, quali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e gli impianti eolici onshore.

2-ter. Per gli impianti a bassa densità energetica, di cui a precedente comma, si applicano le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente per finalità di autoconsumo o nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) possono essere realizzati su aree idonee ai sensi del presente articolo, a condizione che la potenza nominale non sia superiore a:

- 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

- 3 MW per gli impianti eolici onshore;

c) oltre tali limiti di potenza, gli impianti a bassa densità energetica sono ammessi esclusivamente se collocati in configurazione *off-shore* o su superfici artificiali, industriali, logistiche, cave, miniere o discariche dismesse o comunque in condizioni di degrado ambientale.

Resta ferma la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), purché sia garantita la continuità effettiva dell'attività agricola o pastorale.»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nell'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 3, le Regioni e le Province

autonome:

- a) applicano la distinzione tra impianti ad alta e bassa densità energetica di cui al comma 2-bis;
- b) possono stabilire limiti massimi di potenza per gli impianti a bassa densità energetica in relazione alle specificità territoriali, comunque non superiori a:
 - a) 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;
 - b) 3 MW per gli impianti eolici onshore, salvo i casi di autoconsumo o di comunità energetiche rinnovabili;
- c) assicurano che gli impianti di grande scala a bassa densità energetica siano localizzati prioritariamente in aree compromesse, industriali, dismesse o degradate, in coerenza con la pianificazione paesaggistica e agricola regionale.».

2.331 (testo corretto)

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il comma 2 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto infine il seguente periodo: "ad esclusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In sede di prima applicazione sono anche esclusi gli impianti per i quali entro il 31 dicembre 2025 sono stati completati i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione."».

2.179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.» .

2.180

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.181

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.182

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.183

[Unterberger](#), [Durnwalder](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sopprimere le parole: «e provincia autonoma»;*
- b) al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

2.184

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali nel processo di pianificazione,».

2.185

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;*
- b) sopprimere il terzo periodo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.186

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;*
- b) sopprimere il terzo periodo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.187

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.188

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 11-bis», al comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.189

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.190

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e

provincia autonoma individua, con propria legge,» *inserire le seguenti*: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.191

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater» , comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in aree idonee» inserire le seguenti: «nonché delle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione,».

2.192

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I progetti già autorizzati e quelli che hanno acquisito il decreto di VIA positivo prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nonché prima di qualsiasi legge regionale o di provincia autonoma attuativa delle presenti disposizioni o di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, restano assoggettati alla disciplina vigente al momento dell'adozione delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti.».

2.193

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.194

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.195

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Alle Regioni e alle Province autonome che superano gli obiettivi di cui al comma 5 sono attribuiti incentivi premiali sotto forma di priorità nell'accesso ai fondi per la transizione ecologica.».

2.196

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.197

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.198

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.199

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.200

Meloni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.201

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative all'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli atti attuativi del medesimo, senza che tale periodo costituisca una moratoria o una sospensione procedimentale.».

2.202

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative all'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli atti attuativi del medesimo, senza che tale periodo costituisca una moratoria o una sospensione procedimentale.».

2.203

Franceschelli

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere le seguenti: «0a) individuare gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, declinati su obiettivi assegnati alle singole province e ai comuni che assumono la competenza di individuazione e pianificazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo;

01a) definire le forme di premialità o sanzione per gli enti locali legate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera 0a) nei tempi prestabiliti;

02a) definire le modalità di monitoraggio delle disposizioni di cui alla lettera 0a), individuando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili;

03a) definire gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili tenendo conto della potenza già esistente da fonti rinnovabili ed autorizzata;

04a) previsione dell'attivazione della clausola di salvaguardia al raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, con previsione della possibilità di installazione in deroga di ulteriori nuovi impianti solo su autorizzazione della Regione e parere vincolante degli enti locali, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali vigenti.».

2.204

Irto, Basso, Fina, Misiani

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) definire, nel rispetto degli obiettivi nazionali di capacità installata e senza introdurre limitazioni di carattere vincolante per i procedimenti autorizzativi, criteri che assicurino che tutto il territorio regionale concorra con la propria potenzialità al processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, al fine di non alimentare squilibri territoriali e di contribuire unitariamente ad affrontare la crisi climatica in atto; garantire, inoltre, criteri di equilibrio territoriale finalizzati a evitare saturazioni o eccessive concentrazioni di impianti da fonti rinnovabili in specifici ambiti comunali o provinciali, promuovendo una distribuzione omogenea e sostenibile delle aree idonee sul territorio regionale e una partecipazione attiva e consapevole di tutti i comuni al processo di transizione energetica, anche attraverso adeguati strumenti di partecipazione;».

2.205

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) promuovere, in relazione all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata, anche attraverso l'utilizzo di batterie e accumulatori in grado di immagazzinare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili;».

2.206

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le parole: «e il paesaggio»;

b) alla lettera m), sostituire la parola: «medesimi» con le seguenti: «sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo» e sopprimere le parole: «né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici».

2.207

[Murelli](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «con particolare riguardo a quelle di pregio» aggiungere la seguente: «montane».

2.208

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «e forestali» con le seguenti: «pastorali e forestali, la biodiversità e gli ecosistemi».

2.209

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) favorire l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche più avanzate che garantiscano una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili minimizzando l'utilizzo del suolo.».

2.210

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar» con le seguenti: «di cui all'inventario ISPRA, delle IBA (Important Bird Areas)».

2.211

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e dalla massima altezza fuori terra di tutte le sue componenti»;

b) alla lettera m), dopo le parole: «quelle incluse in una fascia di rispetto» aggiungere le seguenti: «pari a trenta volte l'altezza massima fuori terra di tutte le componenti e in ogni caso di non meno».

2.212

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera d) dopo le parole: «fermo restando» inserire le seguenti: «la priorità nelle installazioni nelle aree individuate ai sensi dei commi 1 e 5 e 5-bis dell'articolo 12, nonché».

2.213

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera d), dopo le parole: «presente articolo» inserire le seguenti: «, i provvedimenti amministrativi di vincolo apposti in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»

2.214

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo le parole: «o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo» inserire le seguenti: «, ove non già individuate ai sensi del comma 1, lettera l), numero 3),».

2.215

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente «f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche, fermo restando che possono essere considerate idonee anche aree agricole non coltivate o non interessate dalla presenza di aziende agricole, qualora rispondenti ai criteri previsti dal presente articolo.».

2.216

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere le lettere g) e h).

2.217

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera g).

2.218

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 4, lettera g), dopo le parole: «a livello regionale» inserire le seguenti: «e comunale».

2.219

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime» con le seguenti: «sono preferibilmente quelle marginali o incolte e comunque non superiori al 3 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU)».

2.220

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «né superiori al 3 per cento» fino alla fine del periodo.

2.221

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «né superiori al 3 per cento delle SAU medesime» con le seguenti: «, ferma restando la facoltà per le Regioni di individuare soglie superiori al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dall'Allegato C-bis.».

2.222

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

2.223

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.224

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.225

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni non possono qualificare come idonee le seguenti aree agricole:

1) aree interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) aree ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) aree caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) aree per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.226

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-

bis) per le finalità di cui alla lettera g) e in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e della biodiversità, ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva lo stato di monitoraggio delle caratteristiche ecologiche e chimico-fisiche dei suoli e dei relativi valori ecosistemici».

2.227

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera h).

2.228

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera h).

2.229

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) subordinare la qualificazione come idonee delle aree di crisi industriale complessa, delle aree industriali dismesse e dei siti oggetto di bonifica alla presentazione di un Piano di Riqualficazione Territoriale che, oltre alla bonifica e all'installazione dell'impianto a fonti rinnovabili, assicuri la riqualficazione professionale del personale, la garanzia di condizioni salariali e occupazionali dignitose per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella realizzazione e gestione degli impianti e l'adozione di misure di monitoraggio ambientale partecipato.».

2.230

[Tubetti](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.231

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, salvo specifico impegno, per la dazione di idonea cauzione a garanzia della rimessa in pristino dello stato luoghi, da versare mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo previsioni ed importo stabilito in via generale dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente.».

2.232

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.233

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis» , comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'articolo 136 della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.234

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.235

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II ovvero dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.236

Paroli, Trevisi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto di tre chilometri» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.237

Meloni

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo fine, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base di criteri e principi coerenti con linee guida proposte dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more dell'emanazione delle predette linee guida restano ferme le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 10 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 e i provvedimenti regionali ad esse conseguenti.».*

2.238

Rosso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere infine il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al precedente periodo, resta in facoltà delle Regioni qualificare come idonee aree ricomprese all'interno delle aree di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.239

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere infine il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al precedente periodo, resta in facoltà delle Regioni qualificare come idonee aree ricomprese all'interno delle aree di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.240

Nave

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al precedente periodo, è facoltà delle Regioni qualificare come idonee le aree ricomprese in quelle di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.241

Russo, Petrucci

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Nel caso di impianti fotovoltaici flottanti la disposizione di cui alla presente lettera non opera con riguardo al vincolo di tutela paesaggistica dei corpi idrici e delle rispettive aree di rispetto.».

2.242

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) in sede di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ed opere connesse le Regioni escludono i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, nonché, nel caso di impianti eolici, le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto di cinque chilometri, esterna al perimetro dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale, paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.243

[Aurora Floridaia](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) assicurare la preventiva valutazione dell'impatto cumulato degli impianti esistenti o autorizzati sul territorio comunale, al fine di evitare concentrazioni che possano compromettere la resilienza ecologica dei suoli, la biodiversità e il paesaggio agrario.».

2.244

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, si intendono come aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quelle incluse nelle fasce di rispetto dei siti di riferimento la cui determinazione è rimessa alla competenza delle regioni, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.245

[Zedda](#), [Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, si intendono come aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quelle incluse nelle fasce di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.246

[Zedda](#), [Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, oltre alle aree comprese in una fascia di rispetto di cinque chilometri esterna ai confini delle zone di protezione dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.247

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, e dunque tali da comportare l'improcedibilità della domanda autorizzativa, i siti UNESCO e le aree della rete Natura

2000, oltre alle aree comprese in una fascia di rispetto di cinque chilometri esterna ai confini delle zone di protezione dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.248

Franceschelli

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, le ferrovie storiche e turistiche e le fasce di rispetto dei siti di riferimento, la cui determinazione è di competenza regionale, al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo se prevista e nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.249

Sironi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le Regioni e le Province autonome possono individuare, con propria legge o pianificazione territoriale, le aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, in coerenza con i criteri di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale, della biodiversità, delle aree agricole di pregio, della qualità dell'aria e delle acque, nonché delle aree incluse nella rete Natura 2000, nelle zone umide Ramsar e nelle zone di protezione dei siti UNESCO e quelle di cui all'inventario ISPRA e delle IBA (Important bird Areas).».

2.250

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.251

Fazzone

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o, in alternativa, sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.252

Irto

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.253

Marti, Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese

quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.254

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurano altresì l'individuazione di superfici adeguate allo sviluppo delle fonti rinnovabili finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050».

2.255

[Rosa](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono vietare installazioni di impianti da energie rinnovabili nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e culturale con propri provvedimenti e introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.256

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.257

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.258

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Fermi i divieti di cui al comma 2, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le regioni e le province autonome identificano aree idonee in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti per una superficie non inferiore allo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale e non superiore al 3 per cento della SAU, tenendo conto delle aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zone agricole nonché della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici.

5-ter. Fermo restando quanto previsto alla lettera g), le regioni e le province autonome possono prevedere un differente limite massimo per ciascun comune.».

2.259

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 e 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.260

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 e 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.261

[Paroli](#), [Rosso](#), [Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.262

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.263

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.264

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «*7-bis.* I progetti relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono includere un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico al termine della vita utile, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.

7-ter. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con il presente articolo. Esse costituiscono riferimento vincolante per le valutazioni tecnico-paesaggistiche,

territoriali e ambientali concernenti l'individuazione delle aree idonee e non idonee, le modalità di inserimento nel paesaggio, le procedure autorizzative e gli aspetti progettuali di mitigazione degli impatti.».

2.265

[Petrucci](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#), [De Priamo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.266

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai progetti per cui sia già stata presentata l'istanza per almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi prima del decorso del termine di 120 giorni previsto al comma 3 per l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, delle aree idonee aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1.».

2.267

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Fatti salvi gli impianti per l'autoconsumo, per i progetti relativi agli impianti da fonti rinnovabili con potenza installata superiore a 1 Mw, le Regioni e le province autonome possono richiedere l'inclusione di un piano obbligatorio di smantellamento e ripristino paesaggistico a fine vita utile, corredato da adeguata garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle strutture e del recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.».

2.268

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1 lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I progetti relativi agli impianti da fonti rinnovabili includono un piano obbligatorio di smantellamento e ripristino paesaggistico a fine vita utile, corredato da adeguata garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle strutture e del recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.».

2.269

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in

sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.270

[Zedda, Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni tecniche contenute nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con le presenti norme. Esse continuano a rappresentare riferimento vincolante per ogni valutazione tecnico-paesaggistica, territoriale e ambientale connessa agli impianti da fonti rinnovabili.».

2.271

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con le presenti norme. Esse continuano a rappresentare riferimento vincolante per ogni valutazione tecnico-paesaggistica, territoriale e ambientale connessa agli impianti da fonti rinnovabili, in particolare in merito all'individuazione delle aree idonee / non idonee, alle modalità di inserimento nel paesaggio, alle procedure di connessione e autorizzazione, nonché agli aspetti progettuali e di mitigazione degli impatti.».

2.272

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.273

[Bergesio, Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.274

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.275

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-bis» inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1

(Disposizioni transitorie per le aree idonee)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis si applicano ai procedimenti autorizzativi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata completata la verifica di completezza della

documentazione presentata a corredo del progetto, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2, le aree qualificate come idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel testo previgente, mantengono tale qualificazione fino all'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 11-*bis*, comma 3, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per verifica di completezza della documentazione si intende l'atto con cui l'amministrazione competente attesta formalmente che la documentazione presentata è completa e idonea per l'avvio dell'istruttoria, anche se soggetta a successive integrazioni o approfondimenti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti per i quali sia intervenuta istanza di riesame o ricorso amministrativo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.276

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.277

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.278

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.279

[Zedda, Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-quater», comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo non si applicano agli impianti localizzati nelle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-*bis*, ivi comprese le fasce di rispetto di cinque chilometri.».

2.280

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo non si applicano agli impianti localizzati nelle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-*bis*, ivi comprese le fasce di rispetto come determinate dalle regioni.».

2.281

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le previsioni in materia paesaggistica di cui al comma precedente si applicano anche a tutti i procedimenti autorizzativi relativi esclusivamente agli interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, quando strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili e ricadenti, anche solo parzialmente, in un'area idonea.»

2.282

[Rosso](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1 e agli interventi di sviluppo ovvero potenziamento di cui al comma 2».

2.283

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1 si applica altresì indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto e dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1 e agli interventi di sviluppo ovvero potenziamento di cui al comma 2».

2.284

[Petrucci](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1, comprese le opere di consegna dell'energia prodotta.»

2.285

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h) capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»

2.286

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-quater» , dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al comma 1.»

2.287

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»

2.288

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

2.289

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada in un'area idonea, il comma 1 non si applica. Il comma 1 si applica altresì alle infrastrutture strettamente funzionali alla connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione, incluse le aree di posa delle linee di collegamento e delle relative opere accessorie, indipendentemente dalla loro ubicazione».

2.290

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-quater», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole: «l'impianto da fonti rinnovabili ricada» sopprimere la seguente: «interamente»;*

b) *al secondo periodo dopo le parole: «da fonti rinnovabili non ricada» sopprimere le seguenti: «o ricada solo parzialmente»;*

c) *dopo il secondo periodo, e più specificamente dopo le parole: «non si applica.», aggiungere il seguente: «Il comma 1 si applica altresì alle infrastrutture strettamente funzionali alla connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione, incluse le aree di posa delle linee di collegamento e delle relative opere accessorie, indipendentemente dalla loro ubicazione.».*

2.291

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interventi ricadenti in aree idonee sono valutati prioritariamente qualora prevedano:

a) la realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;

b) la costituzione o l'ampliamento di comunità energetiche rinnovabili, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da condizioni di disagio sociale, energetico o infrastrutturale;

c) la stipula di accordi volontari con enti locali volti a garantire benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità residenti, incluse riduzioni tariffarie, investimenti in efficienza energetica e iniziative di contrasto alla povertà energetica.».

2.292

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma.».

2.293

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «Art. 11-quinquies» con il seguente: «All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.294

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da

fonti rinnovabili.».

2.295

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.296

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO e in quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.297

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.298

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.299

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.300

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.301

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di

strutture o edifici esistenti.».

2.302

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, dopo le parole: «siti UNESCO» inserire le seguenti: «e relative buffer zone ove esistenti».

2.303

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.304

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.305

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone), se individuate, e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.306

[Rosa](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» aggiungere il seguente:

«Art. 11-sexies (Disciplina transitoria). - 1. I procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a progetti ricadenti in aree qualificate come non idonee dalla legge regionale e non comprese nelle categorie di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, sono sospesi fino all'adozione della nuova legge regionale di adeguamento.».

2.307

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies (Disciplina transitoria). - 1. I procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a progetti ricadenti in aree qualificate come non idonee dalla legge regionale e non comprese nelle categorie di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, sono sospesi fino all'adozione della nuova legge regionale di adeguamento.».

2.308

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - 1. Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.309

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.310

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies

(Obblighi di ripristino ecologico nelle aree idonee)

Nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 3, e all'articolo 11-ter, la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili comporta l'obbligo di eseguire interventi di ripristino ecologico degli ecosistemi terrestri o marini interessati, in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'area occupata dall'impianto, ovvero di una superficie funzionalmente equivalente, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura ("Nature Restoration Law").».

2.311

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Le previsioni di cui al comma 10 si applicano anche a tutti i procedimenti autorizzativi relativi esclusivamente ad interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, quando strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili e insistenti, anche solo parzialmente, nelle zone di accelerazione."».

2.312

[Farolfi](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.313

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.314

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.315

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «consultazione del pubblico dei dati in essa presenti» inserire le seguenti: «, incluse le informazioni relative agli impatti ambientali,

paesaggistici, agricoli e sociali dei progetti, nonché gli esiti dei monitoraggi successivi alla messa in esercizio degli impianti, assicurando la piena accessibilità dei dati in formato aperto.».

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La piattaforma garantisce strumenti digitali di partecipazione dei cittadini e delle associazioni ambientaliste e sociali riconosciute, consentendo la presentazione di osservazioni e contributi nel corso dei procedimenti autorizzativi. Le amministrazioni competenti sono tenute a valutare e motivare espressamente in merito alle osservazioni ricevute.».

2.316

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in attuazione dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di accesso alle informazioni ambientali e delle previsioni della Convenzione di Aarhus.».

2.317

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II-bis, punto 1, lettera a-bis), le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono soppresse;

b) all'allegato IV, punto 2), lettera d-quater), le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono soppresse"».

2.318

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «sono soppresse» inserire le seguenti: «e dopo la lettera d-quinquies) è inserita la seguente: "d-sexies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW, direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria"».

2.319

[Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi ai progetti per i quali le procedure siano in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle relative ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello specifico atto normativo che prevede l'inserimento, nell'allegato D, delle disposizioni di volta in volta abrogate, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.320

[Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

« o-bis) all'allegato B, sezione I, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), di potenza pari o superiore a 5 MW e fino a 12 MW"».

2.321

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine della lettera con le

seguenti: «è inserito l'allegato C-bis di cui all'allegato al presente decreto».

Conseguentemente, nel decreto-legge è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato
(articolo 2, comma 1, lettera p))
"(Articolo 11-bis)

Allegato C-bis

Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia- Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
Trentino- Alto Adige - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
Trentino- Alto Adige - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

c) del 100 per cento della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni

diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati».

2.322

[Maffoni, Pirovano](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera q) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono abrogati».

2.323

[Meloni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) all'allegato D, lettera p), le parole: "18, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "18, 21, 22" e le parole: "23, comma 1" sono sostituite dalla seguente: "23". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.».

2.324

[Gelmini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Disciplina transitoria per i procedimenti in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata presentata istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero istanza di procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero sia stata avviata una qualsiasi procedura nell'ambito della valutazione di impatto ambientale prevista dagli articoli 19, 20, 21, 23 e 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata istanza per il rilascio di altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'impianto. Ai procedimenti di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ivi incluse quelle relative alla qualificazione delle aree come idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nella formulazione vigente alla data di presentazione dell'istanza. La presente disposizione si applica altresì ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata completata la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero dell'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.».

2.325

[Minasi, Potenti, Germanà, Bergesio](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.326

[Rosso](#), [Paroli](#), [Trevisi](#), [Occhiuto](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»

2.327

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»

2.328

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»

2.329

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»

2.330

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 423-bis, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come aggiunto dal comma 2-ter, articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si intendono applicabili ai soli impianti fotovoltaici con moduli a terra che non consentono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale completati ed entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.»

2.331

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto infine il seguente periodo: "ad esclusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In sede di prima applicazione sono anche esclusi gli impianti per i quali entro il 31 dicembre 2025 sono stati completati

i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.".

1-ter. Il comma 2 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.332

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunta infine la seguente lettera:

d) all'articolo 71, aggiungere il seguente comma: "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

2.333

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunta infine la seguente lettera: "d) all'articolo 71, aggiungere il seguente comma: 2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

2.0.1

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione di impatto ambientale le cui istanze fossero state presentate presso gli enti competenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.».

2.0.2

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quella abilitative o autorizzatorie per le quali le relative istanze siano state presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

2.0.3

[De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle auto aziendali)

1. Il comma 48-*bis* della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

"48-*bis*. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, qualora o l'immatricolazione o la stipulazione del contratto o l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo si sia verificata entro il 31 dicembre 2024. Qualora il veicolo di cui al periodo precedente rientri nella tipologia di quelli ai quali, ai sensi del comma 48, si applicano percentuali più favorevoli, trova in ogni caso applicazione quanto previsto dal citato comma 48.

2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in difformità alle disposizioni introdotte dal precedente comma. Non si dà luogo al rimborso della maggiore imposta eventualmente versata.».

COORD.1

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: «GSE» è sostituita dalle seguenti: «Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «beneficiaria a seguito» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiaria, a seguito» e dopo le parole: «dal GSE» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «, e 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a 10 milioni di euro»;

alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «convertito con modificazioni, nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge», le parole: «articolo 3, decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del decreto», le parole: «del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro» e dopo la parola: «fabbisogno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera e), dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis:

al comma 1:

*all'alinea, le parole: «sono considerate» sono sostituite dalle seguenti:
«sono considerati»;*

alla lettera a), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti:
«di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

*alla lettera g), alle parole: «di cui all'articolo 20» è premesso il seguente
segno di interpunzione: «,»;*

*alla lettera l), numero 1), le parole: «(lettere h), e l)» sono sostituite dalle
seguenti: «(lettere h) e l)»;*

*alla lettera m), numero 2), le parole: «(lettere h), e l)» sono sostituite dalle
seguenti: «(lettere h) e l)»;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: «f), l)» sono sostituite dalle seguenti: «f) e
l)»;*

al comma 4:

*alla lettera b), le parole: «Convenzione di Ramsar,» sono sostituite dalle
seguenti: «Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e»;*

*alla lettera m), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le
seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004»;*

*al comma 5, quarto periodo, le parole: «accordi stipulati tra ciascun ente
territoriale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «accordi stipulati tra tutti gli enti
territoriali interessati»;*

*al comma 6, le parole: «di Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «della società
Ricerca»;*

*al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti:
«dei contratti pubblici,» e le parole: «mediante subconcessione, a» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante subconcessione a»;*

al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-ter:

*al comma 1, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1°
dicembre»;*

al comma 2:

*all'alinea, le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti:
«considerati idonei»;*

*alla lettera a), le parole: «del 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti:
«15 febbraio»;*

al comma 1, lettera i):

al numero 1), alle parole: «comma 5» è premessa la seguente: «al»;

al numero 2), alle parole: «comma 6» è premessa la seguente: «al»;

al numero 3), alle parole: «comma 10» è premessa la seguente: «al»;

*al comma 1, lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: «a
essi connesse» sono sostituite dalle seguenti: «a esso connesse», le parole: «delle piattaforme» sono
sostituite dalle seguenti: «della piattaforma», le parole: «17 settembre» sono sostituite dalle seguenti:
«del 17 settembre» e le parole: «informazione e strumento necessario» sono sostituite dalle seguenti:
«informazione e strumenti necessari» e, al terzo periodo, le parole: «consultazione del pubblico»
sono sostituite dalle seguenti: «consultazione da parte del pubblico».*

1.4.2.7. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025
262^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza, sono pervenuti 95 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato. Dichiaro quindi aperta l'illustrazione delle proposte emendative.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), chiedendo delucidazioni sulle tempistiche di esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene improbabile che si avviino le votazioni prima della pausa natalizia, fermo restando che dipenderà dall'esito dell'istruttoria da parte del Governo. Tenuto conto che il decreto-legge n. 180 scade il 30 gennaio 2026, ed è già calendarizzato in Assemblea, le votazioni potrebbero iniziare nella prima settimana di ripresa dei lavori a gennaio. Pertanto, la fase dell'illustrazione delle proposte emendative resterà aperta anche la prossima settimana.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) premette di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Partito democratico, che ringrazia. Lamenta quindi che il provvedimento sia un ennesimo decreto di scarsa portata, a cui ne seguirà inevitabilmente un altro, tenuto conto che, benché durante le audizioni sia stata registrata soddisfazione per la proroga della cassa integrazione guadagni, tale misura arriva comunque fino a febbraio.

In merito alle due offerte per l'acquisizione del complesso aziendale, si augura che siano effettive e che si risolvano le questioni relative al sequestro dell'altoforno e alla perizia in corso.

Illustra poi l'emendamento a sua firma 1.18, sottolinea l'esigenza di maggiori risorse, considerato che l'efficacia del provvedimento è limitata nel tempo e che l'Esecutivo dovrà necessariamente intervenire anche alla luce delle suddette due offerte. Occorre perciò consentire agli offerenti di venire in possesso di una struttura funzionante, la cui chiusura produrrebbe maggiori costi. Invoca dunque una riflessione ulteriore da parte del Governo, nella prospettiva di alleviare le preoccupazioni delle famiglie.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver rilevato che l'esito della vicenda dipende anche dalla valutazione delle offerte da parte dei commissari, afferma che l'intervento del ministro Urso ha

mostrato l'assenza di strategia dell'Esecutivo. Il provvedimento d'urgenza non fornisce infatti, a suo avviso, alcuna garanzia né per la continuità produttiva né per l'avvio del processo di decarbonizzazione. Si tratta invece di un approccio che giudica raffazzonato e in grado di aggravare una crisi già profonda.

In attesa di conoscere i contenuti delle offerte, restano a suo giudizio irrisolti gli interrogativi posti al Ministro, a partire dalla sorte dell'azienda dopo febbraio, dalla strategia del Governo, dal progetto per l'*asset* siderurgico fino alla ipotesi di soluzione unitaria o frammentata del complesso aziendale. In assenza di risposte e senza un piano credibile di investimenti, ritiene che non vi siano prospettive realistiche. Pertanto, sollecita la previsione di un ruolo dello Stato che imponga una regia pubblica e che non lasci l'*ex* ILVA in balia degli eventi, con forte pregiudizio per un pilastro del sistema industriale. Invoca quindi una assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, che deve uscire dall'ambiguità e restituire certezze ai lavoratori.

In tale contesto, gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, analogamente a quelli presentati sui precedenti decreti-legge in materia di *ex* ILVA, attribuiscono anzitutto un ruolo prioritario allo Stato nella fase di transizione e acquisizione della intera quota azionaria nel caso di esito negativo della gara. Si sofferma altresì sulla introduzione di un tavolo istituzionale che esami il piano industriale, sull'incremento delle risorse per la continuità operativa, sul fondo per la manutenzione degli altiforni, sugli interventi di sostenibilità ambientale e di bonifica, sulle misure per l'indotto, sull'esigenza di integrazione al reddito dei lavoratori e sulla previsione degli incentivi all'esodo.

Le proposte emendative mirano dunque a favorire il processo di transizione delle aziende in crisi e a prevedere anche tavoli di monitoraggio, considerato che senza adeguati investimenti e una efficace strategia per mantenere l'unità del sistema siderurgico non è possibile risolvere la vicenda e sostenere i lavoratori. Si augura infine che da gennaio si abbia contezza anche dell'andamento della gara.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) manifesta preoccupazione per la vicenda degli stabilimenti dell'*ex* ILVA, rispetto alla quale il ministro Urso non ha offerto, a suo avviso, soluzioni adeguate. Stigmatizza infatti che, fino ad ora, siano state sprecate risorse, siano andati deserti i bandi di gara e siano state compiute valutazioni degli impianti pari a un euro: tutto ciò è a suo giudizio mortificante e non è affatto risolto da un "mini decreto", che in sostanza opera un mero rinvio. Non si ravvisano misure di sostegno per l'indotto né è previsto un nuovo piano industriale.

Interviene dunque sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo che puntano a salvare la città di Taranto, ad introdurre tutele sociali, a istituire un centro unico di bonifiche, a integrare la cassa integrazione, a stanziare risorse per la formazione dei lavoratori - tanto per le azioni di bonifica quanto per le nuove tecnologie - con l'obiettivo di invertire la tendenza e puntare a ciò che altri Paesi hanno realizzato in termini di investimenti in siderurgia *green*.

In merito a quanto accaduto durante la replica del ministro Urso, manifesta dispiacere per l'abbandono dei lavori da parte del suo Gruppo, motivato dal fatto che erano state rese affermazioni non corrispondenti alla realtà, tra cui menziona l'attribuzione al governo Conte di aver siglato patti leonini - vietati per legge - e la presunta partecipazione del Movimento 5 Stelle al governo della città di Taranto. Dopo aver sollecitato nuovamente l'Esecutivo a rispondere alle venti interrogazioni in materia, reputa che gli impianti attuali siano pensati per un modello industriale superato e dannoso, che le proposte emendative puntano a correggere.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) domanda di rinviare a domani l'illustrazione delle proposte emendative a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso e riepiloga le offerte presentate da parte di Flacks Group e Bedrock Industries, ispirate a due visioni industriali diverse. Ricorda peraltro che da parte del Governo non vi è alcuna preclusione circa l'eventualità di un intervento pubblico all'interno della gara. Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) chiede se siano noti i tempi di valutazione delle offerte da parte dei commissari, sottolineando che sarebbe opportuno conoscere l'esito di tale attività anche in vista della votazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è in corso una procedura aperta, nell'ambito della quale è possibile avanzare proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdl) sul disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, recante un ampio complesso di disposizioni di carattere finanziario, economico e organizzativo. Per quanto di interesse, segnala l'articolo 1, comma 4, non modificato dalla Camera dei deputati, che autorizza un contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il 2025 a favore dell'*Economic Resilience Action Program* dell'*International Finance Corporation*, a sostegno del settore privato ucraino e delle potenzialità di intervento a favore delle imprese italiane.

Illustra poi l'articolo 2, che incrementa diversi fondi, tra cui il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per 3,5 milioni di euro nel 2025. Ricorda al riguardo che detto Fondo, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti in ambiti specifici, tra cui la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Si sofferma poi sull'articolo 3 in materia di investimenti, sanità ed economia dello spazio. Menziona in particolare il comma 2, che stanziava 1,9 milioni di euro per il 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico, e il comma 3, che disciplina le modalità di attribuzione delle risorse statali alla Fondazione *Human Technopole*. In prima lettura, è stato inoltre inserito il comma 3-bis che modifica l'articolo 21 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sulla disciplina dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi o altre idonee garanzie finanziarie a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale. In particolare, fa notare che forma oggetto di modifica il comma 5 del citato articolo 21 secondo cui, nel testo vigente, l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. Attraverso la modifica introdotta si prevede che l'obbligo di risarcire il danno riguardi l'ipotesi di danno cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

Dopo aver accennato all'articolo 3-bis, dà conto dell'articolo 4, integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di sport e grandi eventi. In dettaglio, rileva che i commi 6 e 7 consentono ai comuni della Lombardia e del Veneto interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di istituire o incrementare temporaneamente l'imposta di soggiorno per l'anno 2026, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno e del contributo incassato nell'anno 2026, per il 50 per cento, è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che includono, tra l'altro, interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive. Fa notare altresì che il comma 7-ter, introdotto dalla Camera, consente al Ministero del turismo di avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A., in ragione dello straordinario rilievo dei Giochi olimpici e paralimpici 2026.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 7, modificato dalla Camera, sulle disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge. Segnala in proposito che una parte degli oneri, pari a 352.026.830 euro per l'anno 2025, viene coperta mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati. Per i Dicasteri di competenza, si tratta di riduzioni riferite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27,792 milioni di euro, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 6,580 milioni di euro, e al Ministero del turismo per 9,953 milioni di

euro. Inoltre, quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri. Per i Dicasteri di competenza, si tratta di riduzioni riferite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 318.000 euro, al Ministero del turismo per 11,632 milioni. Ulteriori riduzioni di spesa che impattano negli ambiti di interesse, parimenti previste dall'articolo 7, sono le seguenti: la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per nuovi investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025; la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 63 del 2024, che prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, per un importo di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio schieramento, sottolineando criticamente come sia stato ampiamente riconosciuto anche dal Presidente relatore il carattere eterogeneo del provvedimento.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo inefficaci e frammentarie le misure introdotte dal provvedimento, peraltro privo di risorse sufficienti e inadatto ad imprimere azioni incisive per il sistema economico nazionale. Lamenta altresì che, durante l'esame in prima lettura, siano stati bocciati tutti gli emendamenti che tentavano di riportare a una certa coerenza nel testo e stigmatizza infine la ristrettezza dei tempi d'esame.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) puntualizza che le misure di carattere variegato sono comunque ispirate ad una finalità omogenea di natura economica.

Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (n. 345)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore per l'illustrazione dello schema di parere.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce molte delle istanze avanzate durante le audizioni.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a oggi, alle ore 18, il termine per presentare proposte di integrazione o modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, proponendo di stabilire a domani, 17 dicembre, alle ore 10, il termine per presentare proposte di integrazione o modifica.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 345

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

rilevato che il termine per il recepimento è fissato in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026;

preso atto che le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (*greenwashing*), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

rilevato che la direttiva oggetto di attuazione si inserisce nel quadro normativo del *Green Deal* europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno;

ricordato che sul tema della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità, oltre alla direttiva (UE) 2024/825 in esame, si registrano altre iniziative normative adottate dall'Unione europea, come la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, e il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili;

considerata la legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che contiene la delega che col presente schema di decreto viene esercitata;

osservato che il provvedimento, composto di tre articoli e un allegato, introduce modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

preso atto delle osservazioni favorevoli della 4ª Commissione;

valutate le audizioni svolte e i documenti acquisiti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che modifica l'articolo 23 del codice del consumo estendendo l'elenco delle pratiche commerciali sempre vietate, si valuti di precisare quanto previsto nel considerando 12 della direttiva (UE) 2024/825 in relazione alla possibilità per le imprese "di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione";
2. l'articolo 1, comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 49 del codice del consumo, estendendo gli obblighi informativi ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, al fine di garantire un'informazione uniforme indipendentemente dalla modalità di acquisto. Al riguardo, si reputa necessario un chiarimento, in quanto mentre la direttiva cita espressamente, nella traduzione italiana, l'"operatore economico", la novella di cui alla lettera *g*), numero 1), menziona sia l'"operatore economico" che il "professionista", senza che sia motivata, nella relazione illustrativa, tale diversificazione, tanto più che la versione attuale del codice fa riferimento, nell'articolo 49, al solo professionista;
3. al nuovo articolo 65-ter, introdotto nel codice del consumo dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), sia specificato il termine di adozione del decreto ministeriale con cui definire l'adeguamento della normativa interna alle modifiche relative al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata;
4. si valuti l'opportunità di precisare che tra le caratteristiche fondamentali del prodotto rientrano anche

quelle relative al suo imballaggio rispetto alla sua composizione, conferimento, sostenibilità, nonché quelle relative alla disponibilità degli aggiornamenti software che incidono sulla effettiva durabilità del prodotto;

5. si valuti l'opportunità di rafforzare le informazioni precontrattuali su durabilità, riparabilità e aggiornamenti fornite prima dell'acquisto e renderle immediatamente efficaci aggiungendo previsioni transitorie - in attesa di un indice di riparabilità definito al livello europeo - come l'obbligo di visibilità prominente prima di acquistare il prodotto, l'utilizzo di icone *standard* nazionali definite con decreto ministeriale entro sei mesi, l'estensione esplicita dell'indicazione della "durata commerciale ragionevole" a smartphone, grandi elettrodomestici, prodotti tessili e calzature;

6. si valuti l'opportunità di precisare che i marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione previamente riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto ministeriale, o se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, escludendo in ogni caso la possibilità di ricorrere ad autocertificazioni e prevedendo sanzioni per l'utilizzo abusivo di tali marchi. Inoltre, come previsto nel considerando 7 della direttiva, occorre promuovere, "per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese", tenuto conto dei costi aggiuntivi gravanti su queste ultime;

7. si valuti l'opportunità di prevedere un periodo transitorio adeguato, accompagnato da linee guida pratiche e da strumenti di supporto dedicati a consumatori e imprese, e una chiara ripartizione delle responsabilità lungo tutta la filiera commerciale;

8. si valuti di prevedere sostegni adeguati per le micro, piccole e medie imprese, nei confronti delle quali le nuove regole introducono obblighi onerosi in termini amministrativi, documentali, tecnici ed economici, con il rischio di trovarsi svantaggiate sul mercato;

9. si valuti l'opportunità di realizzare una campagna istituzionale di comunicazione per informare i consumatori, in modo chiaro ed accessibile, sulle nuove regole introdotte dal decreto, sulle modalità con cui segnalare dichiarazioni ambientali false, rendendo noto inoltre presso quali Organismi e Autorità presentare tali dichiarazioni;

10. si valuti l'opportunità di promuovere strumenti di educazione e consapevolezza del consumatore con iniziative istituzionali e partenariati pubblico-privati volti a rafforzare la conoscenza dei consumatori sulle più importanti problematiche collettive generate dall'impatto ambientale, sviluppando anche piattaforme e strumenti oggettivi di comparazione dei prodotti e dei servizi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1718

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che:

l'articolo 1 introduce un complesso di disposizioni volte a chiarire e razionalizzare la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'articolo 38 del decreto-legge n.19 del 2024, fissando al 27 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione al GSE delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta, in deroga ai termini ordinari e stabilendo la disciplina del divieto di cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n.178 del 2020;

l'articolo 2 introduce un ampio ventaglio di modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico FER) e che, in particolare, il comma 1, lettera *h*), introduce nel TU FER quattro nuovi articoli di particolare rilevanza;

il nuovo articolo 11-*bis* (Aree idonee su terraferma) disciplina organicamente le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, sostituendo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In particolare, di tale nuovo articolo 11-*bis*, il comma 1 individua un elenco di aree considerate idonee *ope legis*, il comma 2 regola l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole, il comma 3 impone alle Regioni e Province autonome di individuare con propria legge aree idonee ulteriori rispetto a quelle *ope legis* e il comma 4 enuncia i principi e criteri vincolanti per le leggi regionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni relative all'articolo 2:

1. al comma 1, valuti la Commissione di merito di sostituire la lettera *d*), in materia di installazione di impianti agrivoltaici rientranti nel regime di intervento libero, prevedendo che il soggetto proponente si doti di una relazione asseverata che assicuri la continuità dell'attività agro-pastorale e, in particolare, di quella svolta dalle aziende agricole impegnate nella conduzione del fondo;
2. al comma 1, si valuti la possibilità di sostituire la lettera *f*), concernente l'installazione di impianti agrivoltaici rientranti nel regime di autorizzazione unica, stabilendo anche in questo caso che il soggetto proponente si doti di una relazione asseverata che garantisca la continuità dell'attività agro-pastorale;
3. al comma 1, dopo la lettera *g*), si reputa necessario specificare le funzioni di vigilanza relative all'installazione di impianti agrivoltaici, con particolare riferimento alla verifica dell'effettiva natura dell'impianto agrivoltaico, che si connota per la capacità di conciliare, sul medesimo fondo, la produzione elettrica con l'attività agro-pastorale;
4. al comma 1, lettera *h*), capoverso «Art.11-*bis*)», si ritiene opportuno stabilire il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste circa l'installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole facenti parte del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, nonché su aree agricole facenti parte del demanio civile o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari;
5. al comma 1, lettera *h*), capoverso «Art. 11-*bis*)», al comma 1, lettera *i*), relativamente alle aree idonee individuate dall'Agenzia del demanio, occorre includere il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola;
6. al comma 1, lettera *h*), capoverso «Art. 11-*bis*)», dopo il comma 5 si valuti l'inserimento di una disposizione che precisi i criteri assegnati alle regioni e alle province autonome per l'assolvimento della definizione di una percentuale di aree idonee in area agricola, in riferimento alla cosiddetta superficie agricola utilizzata (SAU).

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1731](#)

G/1731/1/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti *ex ILVA*» (A.S. 1731),

premessi che:

il complesso siderurgico *ex ILVA* costituisce un'infrastruttura industriale strategica per il Paese e un presidio occupazionale essenziale per il territorio di Taranto e per l'intera filiera siderurgica nazionale;

il perdurare di un modello produttivo fondato prevalentemente sull'utilizzo degli altiforni ha prodotto gravi criticità ambientali e sanitarie, risultando incompatibile con gli obiettivi di tutela della salute, dell'ambiente e del clima;

la transizione ecologica dell'industria siderurgica rappresenta una priorità non più rinviabile e deve essere perseguita assicurando, contestualmente, la continuità produttiva e la piena salvaguardia occupazionale;

le tecnologie basate sull'impiego di forni elettrici e di impianti di riduzione diretta del ferro (DRI), alimentati progressivamente da fonti rinnovabili e idrogeno verde, costituiscono una soluzione industriale coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione;

un piano industriale credibile deve garantire volumi produttivi tali da assicurare la sostenibilità

economica del sito, la tenuta dell'intera filiera siderurgica e l'autonomia strategica del Paese;

la riconversione impiantistica dell'ex ILVA richiede un forte ruolo di indirizzo e di intervento pubblico, nonché adeguati investimenti;

la transizione industriale deve avvenire secondo criteri di giustizia sociale, senza ricadute negative sui lavoratori e sulle comunità interessate,

impegna il Governo:

a predisporre ed attuare, con urgenza, un piano industriale per l'ex ILVA che preveda una capacità produttiva annua compresa tra 6 e 8 milioni di tonnellate di acciaio, fondata sull'utilizzo di forni elettrici e impianti di DRI, quale asse centrale della riconversione produttiva del sito;

a garantire la continuità produttiva durante tutte le fasi della transizione industriale, evitando interruzioni o riduzioni strutturali della capacità produttiva;

ad assicurare la piena tutela occupazionale dei lavoratori diretti e dell'indotto, anche attraverso percorsi di formazione, riqualificazione professionale e strumenti di accompagnamento adeguati;

ad orientare il processo di riconversione verso un percorso di progressiva e completa decarbonizzazione, in coerenza con gli obiettivi climatici nazionali ed europei;

a promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, degli enti territoriali e delle comunità locali nella definizione, attuazione e monitoraggio del piano industriale.

Art. 01

01.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria e di ADI in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde nonché di assicurare la ricollocazione dei lavoratori in nuovi insediamenti produttivi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di ILVA in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.»

01.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria)

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli

interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* Ilva, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.».

01.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Piano industriale)

1. In relazione alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A., il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.».

01.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Accordo di programma)

1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e

sanitario delle aree industriali *ex* ILVA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:

a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;

b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

d) a realizzare tre forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti *ex* ILVA, per un importo non inferiore a 150.000 euro per ciascun lavoratore;

g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti *ex* ILVA in disuso;

i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale cantieristica e dell'Università del mare;

l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.»

Art. 1

1.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche per garantire la continuità», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti e la continuità operativa degli stabilimenti, l'occupazione, la salute, la sicurezza, nonché l'ambiente.».

1.3

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per garantire la continuità operativa» con le seguenti: «per la conclusione delle opere di bonifica e per il ripristino ambientale».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini e».

1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «la manutenzione degli

impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza e».

1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «il mantenimento dei livelli occupazionali e».

1.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione», inserire le seguenti: «e per sostenere, nel limite massimo del 3 per cento della somma residua, la realizzazione di un Centro unico bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini, a supporto di processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel settore delle bonifiche.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il Centro unico bonifiche, quale struttura di coordinamento e monitoraggio ambientale per il territorio di Taranto, con l'obiettivo di raccogliere, elaborare, analizzare e condividere dati provenienti da fonti diverse, al fine di garantire un monitoraggio continuo e in tempo reale delle condizioni ambientali, chiamata ad operare sotto la direzione del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sinergia con ARPA Puglia con la funzione di analizzare dati provenienti da una rete integrata di sensori, telerilevamento, dispositivi IoT e altre tecnologie avanzate.

1-ter. Al fine di supportare le attività di bonifica e interventi di emergenza per la tutela della salute dei cittadini e degli ecosistemi locali, la rete integrata di cui al comma precedente deve constare di:

a) Rete di sensori ambientali: una rete avanzata di sensori per il monitoraggio in tempo reale di parametri fisici, chimici, biologici, acustici e visivi, in particolare inclusiva di stazioni meteo, sensori di qualità dell'aria e dell'acqua, boe marine, sensori di temperatura e umidità, e sensori di gas, integrando quelli già in uso dalle istituzioni operanti sul territorio;

b) Stazione di telerilevamento: in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana (ASI), una stazione di telerilevamento per l'elaborazione di dati provenienti da piattaforme satellitari, come CosmoSkymed, PRISMA e IRIDE, nonché da sensori montati su droni, aerei ed elicotteri;

c) Tecnologie IoT (*Internet of Things*): dispositivi IoT avanzati per raccogliere e trasmettere dati in tempo reale, ad alta densità e a basso costo, consentendo una continua acquisizione e analisi dei dati ambientali;

d) Infrastrutture per la gestione dei dati: un'infrastruttura informatica per l'acquisizione, gestione e distribuzione dei dati, comprendente *server*, *gateway*, *router*, e un *data center* ad alte prestazioni. La gestione dei dati deve essere supportata da sistemi di *cloud computing*, *database* e *data lake* per l'organizzazione di dati strutturati e non strutturati;

e) Sistema informativo georeferenziato (GIS): sistema GIS per la mappatura e la gestione geografica dei dati ambientali, supportando l'analisi spaziale e la visualizzazione dei fenomeni monitorati;

f) Piattaforme di analisi dati e intelligenza artificiale (IA): algoritmi di IA, *machine learning* (ML) e modelli predittivi per l'analisi dei dati raccolti, al fine di identificare tendenze, anomalie e rischi ambientali. Il Centro deve avere accesso a *software* di *Business Intelligence* (BI) e *Data Analytics* per la creazione di report e dashboard dinamici e per il monitoraggio degli indicatori di performance (KPI);

g) *Control Room* Operativa: una *Control Room* integrata, dotata di schermi interattivi, sistemi di intelligenza artificiale e supporto decisionale per visualizzare in tempo reale una mappa completa e dinamica dello stato ambientale del territorio per agevolare decisioni rapide e coordinate per interventi tempestivi, in caso di urgenze.

1-*quater*. Il Centro unico bonifiche deve collaborare con tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di monitoraggio e bonifica, tra cui ARPA Puglia, le autorità locali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il commissario straordinario e le agenzie di ricerca scientifica, creando sinergie per una gestione coordinata e integrata delle informazioni e degli interventi sul territorio, raccogliendo e analizzando, inoltre, anche i dati provenienti da fonti esterne, quali enti di ricerca, università e organizzazioni internazionali, al fine di integrare la propria base informativa.

1-*quinquies*. I dati raccolti e analizzati identificano eventuali situazioni di rischio, ottimizzando le risorse destinate alla bonifica e gli interventi, supportando i processi decisionali delle istituzioni coinvolte.».

1.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'ulteriore finanziamento di 200 milioni di euro stanziato, per l'anno 2026, per le medesime finalità.».

Conseguentemente:

1) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro complessivi per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1-*ter*. Per accedere all'ulteriore finanziamento di cui al comma 1, la società è tenuta a presentare al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del *made in Italy* una rendicontazione periodica, con cadenza bimestrale, sull'uso delle risorse, comprensiva di:

- a) cronoprogramma dettagliato degli interventi;
- b) verifica dello stato di avanzamento lavori;
- c) risultati intermedi.

1-*quater*. È previsto il congelamento immediato del finanziamento, con obbligo di restituzione, qualora si accerti che almeno una delle condizioni ambientali seguenti non sia rispettata:

- a) avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni AIA e programmazioni ministeriali;
- b) riduzione misurabile delle emissioni in atmosfera nei limiti stabiliti dall'AIA;
- c) verifica semestrale dell'impatto sanitario, con successivo riesame AIA.

1-*quinquies*. Ogni sei mesi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Regione Puglia redigono un Rapporto congiunto sullo stato ambientale, sociale ed economico associato al finanziamento, che viene trasmesso alle Camere e pubblicato sui siti istituzionali.».

1.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed altresì per sostenere, nel limite massimo del 3 per cento della somma residuata, la realizzazione di un Centro unico bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini e perciò capace di supportare processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel

settore delle bonifiche».

1.10

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini, una quota fino al 3 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, al funzionamento e all'equipaggiamento tecnico di un Centro unico bonifiche finalizzato alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Centro unico bonifiche di cui al precedente periodo. Il predetto Centro opera sotto il coordinamento del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in collaborazione con ARPA Puglia.».

1.11

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di 400 milioni di euro e vincolate all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, di ripristino e di bonifica dell'area interessata dalle conseguenze sull'ambiente e sulla salute degli impianti *ex* ILVA.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dalle misure di cui al comma 1-quater.

1-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.»

1.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati, altresì, ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:

a) 200 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;

b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;

c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.

d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.13

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della

partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano alle Camere, entro il 31 gennaio 2026, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad Acciaierie d'Italia S.p.A. nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;

c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva;

d) delle risorse trasferite ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in ragione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.»

1.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.»

1.15

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027." sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

1.16

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: "i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "l'Istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono".»

1.17

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso."».

1.18

[Fregolent](#), [Furlan](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1, per le medesime ragioni di continuità operativa degli stabilimenti *ex* ILVA di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.19

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le somme di cui al comma 1, pur garantendo la continuità operativa degli impianti di cui la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria ha la gestione, sono destinate in via prioritaria e improrogabile, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, ai seguenti interventi: a) realizzazione e accelerazione degli interventi di bonifica ambientale e di messa in sicurezza permanente nei siti contaminati; b) finanziamento dei progetti per la progressiva decarbonizzazione degli impianti produttivi, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione ecologica e di neutralità climatica.».

1.20

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il completamento dei programmi di cessione dei complessi aziendali è subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali.»

1.21

[Damiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività, risorse e competenze del Centro di Ricerca & Sviluppo di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria sono integrate all'interno del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, garantendo finanziariamente la stessa integrazione, al fine di favorire il processo di valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione per la transizione sostenibile dell'intero territorio.»

1.22

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La società di cui al comma 1 trasferisce al comune di Statte quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200.000 euro, al fine di garantire al Comune di Statte il ristoro degli oneri sostenuti derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e di tutte le aree limitrofe allo stesso.».

1.0.1

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«**Articolo 1-*bis*.**

(Fondo per la riconversione industriale e la decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 6.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'organizzazione di un piano di riconversione industriale degli stabilimenti *ex ILVA* che includa la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo di forni elettrici alimentati con idrogeno verde, la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario nonché la chiusura delle fonti inquinanti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*.

Articolo 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.

3. Entro il 30 giugno 2026 i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre 2026.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

Articolo 1-*quater*.

(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1 In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore

energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Articolo 1-quinquies.

(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a per l'anno 2026.».

1.0.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Criteri per la selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA)

1. Al fine di avviare una selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA che tenga conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, tutela occupazionale e sviluppo del territorio, è necessario, pena esclusione dalla selezione, che:

a) ogni fase della selezione, della valutazione e dell'approvazione delle offerte avvenga in totale trasparenza, con un processo di monitoraggio pubblico e un coinvolgimento attivo delle istituzioni locali, dei lavoratori e delle parti sociali;

b) ogni soggetto che presenta una manifestazione di interesse alleggi un piano industriale dettagliato che dimostri la capacità di garantire la piena integrazione dell'impianto nell'economia verde del Paese, con l'obiettivo di:

i) decarbonizzare progressivamente la produzione;

ii) ridurre in modo significativo l'impatto ambientale, con un piano chiaro per il raggiungimento di obiettivi concreti di riduzione delle emissioni di CO₂ e gestione sostenibile delle risorse;

iii) intraprendere un processo di innovazione tecnologica teso a rendere lo stabilimento competitivo nel settore dell'acciaio a basse emissioni.

2. Il piano industriale deve includere impegni vincolanti e quantificabili per il rispetto degli standard ambientali, con specifico riferimento alla transizione ecologica e alla risanabilità ambientale, ed in particolare:

a) il candidato deve fornire garanzie circa l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni, come l'impiego di idrogeno verde, la conversione a forni elettrici, il rafforzamento del sistema di riciclo e la gestione delle scorie e dei rifiuti industriali;

b) il piano deve prevedere la riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 70 per cento entro il 2030 e la decarbonizzazione completa dello stabilimento entro il 2035.

3. Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse è tenuto ad elaborare un piano di tutela occupazionale, con impegni vincolanti per la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso il processo di transizione ecologica e, in particolare:

a) tale piano deve includere iniziative di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori coinvolti, in particolare quelli che operano in settori che saranno gradualmente riconvertiti o dismessi;

b) il piano occupazionale deve prevedere l'assunzione di nuove figure professionali per supportare la transizione verso l'economia verde, come tecnici specializzati nelle energie rinnovabili, nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella digitalizzazione dei processi produttivi.

4. Ogni proposta deve includere un piano di responsabilità sociale, con impegni vincolanti verso la comunità di Taranto e le aree circostanti, attraverso investimenti diretti in progetti di sviluppo locale, educazione e salute, nonché iniziative per ridurre l'impatto negativo sulla salute pubblica causato dall'inquinamento industriale.

5. Il soggetto è tenuto ad instaurare un dialogo costante con le autorità locali, i sindacati e le organizzazioni sociali, garantendo un approccio inclusivo e partecipativo nella gestione delle problematiche ambientali e sociali.

6. La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da un piano finanziario solido e credibile, che attesti la capacità dell'operatore di sostenere gli investimenti necessari per la transizione ecologica e la modernizzazione dello stabilimento.

7. È richiesta, altresì, la presentazione di una proposta vincolante, con una quantificazione economica chiara degli investimenti da effettuare nei primi 5 anni e una scadenza per l'attuazione degli interventi principali.

8. La selezione delle manifestazioni di interesse è affidata ad un Comitato di valutazione,

composto da esperti indipendenti in ambito ambientale, industriale, economico e sociale, nonché da rappresentanti delle istituzioni locali e dei sindacati. Tale comitato ha il compito di esaminare le proposte ricevute, verificando la congruenza con i criteri stabiliti dal presente articolo, e di fornire una valutazione trasparente e motivata in merito alla selezione del soggetto più idoneo.

9. Ogni proposta è oggetto di un monitoraggio continuo, con la creazione di un sistema di reportistica annuale a garanzia del rispetto degli impegni assunti, in particolare per quanto attiene la sostenibilità ambientale e la tutela occupazionale.

10. La proposta selezionata è vincolante e non modificabile senza una giustificazione adeguata e senza l'approvazione del Comitato di valutazione.

11. Qualora il soggetto selezionato non rispetti gli impegni previsti nel piano industriale o non attui i progetti di sostenibilità, è previsto il ritiro immediato della concessione e la revoca dei benefici concessi, con la possibilità di reintegrare la gestione dell'impianto a soggetti pubblici o a operatori che presentino proposte più rispettose degli impegni ambientali e sociali.

12. Si applicano sanzioni penali economiche a carico del soggetto inadempiente, proporzionate al valore dell'inadempimento, utilizzate per finanziare interventi di risanamento ambientale e di supporto ai lavoratori e alla comunità.».

1.0.3

[Aurora Florida, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Condizionalità ambientale e di transizione ecologica per l'utilizzo dei finanziamenti)

1. L'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata alla presentazione e all'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un piano straordinario di transizione industriale e decarbonizzazione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, elaborato dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e approvato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il Piano di cui al comma 1 deve specificare gli obiettivi vincolanti, quantificabili e i relativi cronoprogrammi per la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra, in coerenza con la normativa europea sullo scambio di quote di emissioni, come recepita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevedendo l'implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale.

3. Almeno il 30 per cento delle somme residue autorizzate all'utilizzo per la continuità operativa, di cui all'articolo 1, comma 1, è destinato prioritariamente al finanziamento degli interventi necessari all'avvio della transizione energetica, alla mitigazione ambientale e alla messa in sicurezza degli impianti, in deroga a ogni altra destinazione, salvo le spese essenziali e indifferibili per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.».

1.0.4

[Aurora Florida, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Limite stringente di emissione per il benzene e sospensione dei benefici finanziari)

1. In attuazione del principio di precauzione e al fine di ridurre l'esposizione della popolazione a sostanze cancerogene di Gruppo 1, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è obbligata ad assicurare che la concentrazione media oraria di Benzene (C₆H₆) nell'aria ambiente, rilevata dalle centraline di monitoraggio situate nei quartieri residenziali adiacenti gli stabilimenti, non superi il valore di 27 microgrammi per metro cubo (µg/m³).

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente (ARPA) provvede alla verifica

continua del rispetto della soglia di cui al comma 1 e comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della salute ogni superamento orario registrato.

3. Qualora sia accertato il superamento della soglia di cui al comma 1 per un periodo complessivo superiore a dieci giorni lavorativi, anche non consecutivi, nell'arco di un semestre solare, l'autorizzazione all'utilizzo delle somme e dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 3 del presente decreto sono sospese automaticamente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza necessità di ulteriore atto formale, fino all'adozione e alla verifica dell'implementazione di misure correttive permanenti.

4. L'amministrazione straordinaria è tenuta a fornire prova dell'avvenuto ripristino e del mantenimento della conformità con il limite di cui al comma 1 prima che la sospensione delle autorizzazioni finanziarie venga revocata.

1.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Stanziamiento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex Ilva e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.

3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.».

1.0.6

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolol-bis.

(Tutela della salute pubblica mediante valutazione di impatto sanitario)

1. Al fine di garantire la tutela prioritaria della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito delle

procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è tenuta a elaborare e presentare una valutazione di impatto sanitario (VIS) relativa al rischio generato dalle attività produttive, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La VIS di cui al comma 1 è elaborata con criteri scientifici e trasparenza, focalizzando l'analisi sul rischio generato dalle emissioni di inquinanti noti, ivi inclusi polveri sottili (PM10 e PM2.5), diossine, benzene e metalli pesanti, e sul loro impatto sulla salute della popolazione residente, in particolare in relazione all'incidenza di patologie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche.

3. La VIS è sottoposta alla valutazione e approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute.

4. L'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è mantenuta esclusivamente a condizione che la società Acciaierie d'Italia S.p.A. adotti e implementi, entro i termini perentori stabiliti dai Ministeri competenti, tutte le misure di mitigazione e di contenimento delle emissioni risultanti come necessarie dalla VIS approvata, al fine di ricondurre l'impatto sanitario delle attività produttive entro limiti compatibili con la tutela della salute umana e dell'ecosistema.».

1.0.7

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Intervento sostitutivo dello Stato e governance temporanea)

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria entro la scadenza stabilita dalle normative vigenti, o di mancata individuazione di nuovi acquirenti idonei, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire, in via temporanea, una quota di capitale sociale, anche di maggioranza relativa, tale da assicurare il controllo di fatto dei complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Le risorse pubbliche impiegate per l'acquisizione sono vincolate alla realizzazione prioritaria e indifferibile: *a)* degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* ILVA; *b)* degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree contaminate; *c)* dell'attuazione immediata di misure di igiene e sicurezza del lavoro e di tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e della popolazione residente, in linea con il principio di precauzione e con l'articolo 9 della Costituzione.

3. In caso di esercizio della facoltà di acquisizione di cui al comma 1, l'organo di gestione nominato dallo Stato è tenuto a istituire un Comitato consultivo territoriale permanente, di cui fanno parte i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni interessati dai siti produttivi e delle organizzazioni sindacali e ambientaliste comparativamente più rappresentative. Il Comitato esprime pareri obbligatori non vincolanti sui piani di investimento e risanamento ambientale, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione democratica della comunità locale e delle lavoratrici e dei lavoratori.».

1.0.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Fondo per la messa in sicurezza degli Altoforni)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle

imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

1.0.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)

1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità nella gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.»

1.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»

1.0.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028", sono sostituite con le seguenti: "600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028";

b) il comma 3, è sostituito con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".».

1.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2025, n. 113)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2025, n. 113, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il subentrante deve fornire garanzie contrattuali e bancarie per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali al momento dell'accordo per almeno 3 anni, salvo proroghe concordate con i sindacati.

5-ter. Qualsiasi riduzione del personale può avvenire esclusivamente tramite accordo sindacale e politiche di *turn over* positivo o rotazione, in presenza di validi motivi operativi.

5-quater. Il subentrante deve, altresì, presentare un piano industriale e occupazionale quadriennale che preveda investimenti in innovazione, sostenibilità e rilancio produttivo, nonché misure di reindustrializzazione dell'area e sostegno all'indotto.

5-quinquies. Il piano deve essere validato dal Commissario e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con parere collegiale dei Ministeri interessati e sindacati, entro sessanta giorni.

5-sexies. Il Commissario straordinario, congiuntamente ad una Commissione di controllo industriale-occupazionale, composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sindacati esegue verifiche semestrali per valutare il rispetto dell'impegno occupazionale, l'avanzamento tecnico-industriale, nonché la qualità degli investimenti.

5-septies. Se il subentrante non rispetta gli impegni occupazionali o industriali, si attiva l'azione di risoluzione *ex lege*, con escussione immediata delle garanzie, ovvero il Commissario può attivare procedura di sostituzione con altro acquirente, previo invito a garantire analoghe condizioni.

5-octies. Le somme pubbliche eventualmente erogate vengono recuperate interamente, e viene attivata segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale."»

1.0.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Aggiornamento del Piano di emergenza interna)

1. I commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»

Art. 2

2.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

"2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto.

2-ter.3. Ai fini dell'incremento dell'indennizzo di cui al comma 2-ter.2., i soggetti potenzialmente beneficiari presentano, entro il 31 marzo 2026, una nuova istanza con le medesime modalità previste dal decreto 3 gennaio 2023 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, corredata dell'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante e dell'ammontare dell'indennizzo effettivamente riconosciuto e liquidato, nonché indicando eventuali variazioni dei dati utili all'erogazione dell'incremento. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata ed è erogato entro il 31 luglio 2026."

b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi

riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata."

b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.3

[Fregolent](#), [Furlan](#), [Paita](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 278 le parole: "e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026." Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

2.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge.

1-ter. L'indennizzo di cui al comma 1-bis è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

1-quater. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.5

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di valutazione della qualità dell'aria».

2.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti delle precedenti gestioni dell'ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un fondo, denominato "Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti delle precedenti gestioni dell'ex ILVA", con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per tali anni dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

2.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con una dotazione di 21 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al risarcimento in favore del Comune di Taranto dei danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e immateriali, causati dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico ex ILVA, e riconosciuti con sentenza definitiva.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'utilizzo delle agevolazioni finanziarie, degli indennizzi e delle risorse pubbliche erogate ai sensi del presente articolo a favore delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale è strettamente vincolato alla realizzazione di interventi di bonifica ambientale, risanamento, decontaminazione e tutela della salute all'interno e in prossimità degli stabilimenti, in conformità con gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria e con l'obbligo di "Non arrecare un danno significativo" (DNSH).».

3.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è consentita, previa verifica da parte dell'amministrazione competente, dell'effettiva capacità industriale dell'acquirente nel rispettivo settore, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.».

3.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA S.p.A. e ADI S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non rimosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalle la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)

1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, relative all'anno 2026, è adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.».

Art. 4

4.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-bis.1. Per l'anno 2026, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, è autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti ex ILVA, per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro

per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo."».

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel limite di 8,6 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, al comma 2:

1) sostituire le parole: «8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

4.3

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «11,4 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «11,4 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2026»

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo di cui al comma 1-bis, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai lavoratori dipendenti della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.6

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività di formazione professionale per la gestione delle bonifiche e per la sicurezza sul lavoro di cui al comma 1 sono definite attraverso specifici accordi sindacali tra l'Amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tali accordi devono prevedere, in coerenza con il piano straordinario di transizione industriale di cui all'articolo 1-bis, la riqualificazione dei lavoratori in vista di impieghi stabili nei settori delle energie rinnovabili, dell'economia circolare e della bonifica ambientale.»

4.7

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere programmi per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo di nuove tecnologie.

4-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.8

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2025 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.".

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa».

4.9

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2025 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.".

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa».

4.10

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";

b) al comma 2-ter, dopo le parole: "valutati in euro 973.400 per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e in euro 853.000 per l'anno 2025".

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 853.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa».

4.11

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa degli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nel limite di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Clausola di trasparenza economico-finanziaria relativa ad Acciaierie d'Italia S.p.A.)

1. Al fine di garantire la piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nella gestione

economico-finanziaria di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché delle società controllate o collegate direttamente o indirettamente allo stesso gruppo industriale, è fatto obbligo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assicurare la pubblicazione periodica delle informazioni di cui ai successivi commi.

2. Con cadenza mensile, Acciaierie d'Italia S.p.A. trasmette ai Ministeri di cui al comma 1 un rendiconto analitico contenente:

a) l'ammontare delle perdite economiche registrate nel mese di riferimento, espresse in valore assoluto e cumulato dall'inizio dell'esercizio;

b) l'andamento dei ricavi, dei costi operativi e finanziari e del risultato economico mensile;

c) la situazione debitoria complessiva, con indicazione distinta e dettagliata dei debiti verso fornitori, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, enti previdenziali e assistenziali, nonché di ogni altra passività rilevante, specificando l'anzianità del debito e le eventuali esposizioni scadute.

3. I dati di cui al comma 2 sono accompagnati da una certificazione di veridicità e completezza sottoscritta dall'organo amministrativo e dal collegio sindacale ovvero dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a rendere pubblica, con cadenza mensile, la quantificazione puntuale della spesa pubblica complessiva sostenuta per gli strumenti di integrazione salariale comunque riconosciuti ai lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A., con specificazione:

a) del numero dei lavoratori interessati;

b) della tipologia di trattamento di integrazione salariale;

c) dell'importo lordo e netto erogato nel mese di riferimento e del totale cumulato.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono pubblicate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, sui siti istituzionali dei Ministeri competenti in un'apposita sezione denominata "Trasparenza Acciaierie d'Italia", in formato aperto e facilmente accessibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. L'omessa, incompleta o non veritiera trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce grave irregolarità gestionale ed è valutata ai fini dell'adozione delle misure previste dalla normativa vigente, ivi incluse le responsabilità amministrative e contabili degli organi societari competenti.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tutta la durata di eventuali interventi pubblici di sostegno finanziario, diretto o indiretto, nonché per il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali a carico della finanza pubblica.»

4.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Istituzione della Commissione di esperti indipendenti per la valutazione della sostenibilità economica e sociale della crisi dell'ILVA)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione di esperti indipendenti con il compito di valutare la sostenibilità economica complessiva della crisi dell'ILVA, alla luce delle alternative industriali, economiche e sociali disponibili, con particolare riferimento a quelle maggiormente idonee a garantire la tutela occupazionale e un reddito certo a tutti i lavoratori coinvolti.

2. La Commissione è incaricata di:

a) analizzare l'attuale situazione economico-finanziaria, industriale e occupazionale del complesso siderurgico dell'ILVA;

b) valutare la sostenibilità nel medio e lungo periodo degli scenari di continuità produttiva, riconversione industriale e ridimensionamento o cessazione delle attività;

c) individuare e comparare alternative economicamente e socialmente più sostenibili, tenendo conto degli impatti sull'occupazione, sul reddito dei lavoratori, sul tessuto produttivo locale e nazionale, nonché sulla finanza pubblica;

d) formulare proposte volte ad assicurare, in ogni scenario considerato, la garanzia di un reddito certo e adeguato a tutti i lavoratori direttamente e indirettamente coinvolti, anche mediante strumenti di sostegno al reddito, politiche attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale.

3. La Commissione è composta da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di economia industriale, diritto del lavoro, politiche sociali, finanza pubblica, riconversione produttiva e sostenibilità ambientale, che non abbiano avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi o rapporti professionali con soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell'ILVA.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono il loro incarico in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza vincoli di mandato.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data di insediamento e trasmette una relazione finale al Governo e al Parlamento, contenente le valutazioni svolte e le proposte formulate ai sensi del presente articolo.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

4.0.3

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.5

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti *ex* ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.0.6

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Processo di transizione strategica e responsabilizzazione aziendale)

1. Al fine di orientare in modo stabile e verificabile le scelte industriali verso obiettivi ambientali, climatici e sanitari coerenti con gli standard nazionali, europei e internazionali, è istituito il "Processo di transizione strategica e responsabilizzazione aziendale", inteso quale quadro operativo vincolante di indirizzo e responsabilizzazione sistemica per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e operanti in settori ad alta intensità emissiva e di rilevanza critica per la transizione ecologica.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono qualificate come agenti responsabili del cambiamento e sono obbligate a elaborare e adottare un Piano di trasformazione strategica e di responsabilizzazione (PTSR), con cadenza triennale, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Il PTSR deve contenere: *a)* obiettivi vincolanti e misurabili di riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica; *b)* un cronoprogramma per l'implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale e per l'innovazione di processo; *c)* un piano dettagliato di rendicontazione ambientale e di impatto sanitario, che includa la valutazione dei rischi per la salute della popolazione residente, da rendere integralmente pubblico con frequenza semestrale per finalità di trasparenza; *d)* misure di tutela, di bonifica e rigenerazione territoriale in coordinamento con gli enti locali.

4. Il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi vincolanti stabiliti dal PTSR, accertato dai Ministeri competenti, comporta la revoca delle agevolazioni finanziarie e degli indennizzi previsti dal presente decreto e da altre normative di settore, nonché la sospensione dell'accesso ai fondi di investimento statali ed europei, fino al ripristino della conformità.».

4.0.7

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.8

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 per cento del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.9

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Inclusione delle attività di risanamento ambientale tra i compiti del commissario straordinario)

1. Tra le funzioni del commissario straordinario preposto alla gestione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale è inclusa, in via prioritaria, la direzione e il coordinamento delle attività di bonifica, risanamento e decontaminazione ambientale, nonché degli interventi di messa in sicurezza permanente, che costituiscono parte integrante e irrinunciabile dei piani di investimento e di riorganizzazione industriale.

2. Il commissario straordinario assicura la coerenza tra le misure urgenti per la continuità operativa previste dal presente decreto e gli obiettivi di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori, vigilando sull'uso delle risorse pubbliche in conformità con i principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale.»

4.0.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

4.0.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

4.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il "Fondo speciale transizioni", con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Per le finalità del presente articolo, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.».

4.0.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)

1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata "Fondo speciale transizioni", con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni"».

4.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per gli anni 2022 e 2023", sono aggiunte le seguenti: ", nonché per gli anni 2026 e 2027";

b) al comma 1-bis, le parole: "Esclusivamente per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2026 e 2027".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

4.0.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28)

1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027" e le parole "per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane", sono soppresse;

b) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

c) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, rispettivamente, una minore spesa complessiva quantificata, rispettivamente, in 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

4.0.16

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, capoverso «comma 2-bis», le parole: "sette anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".».

4.0.17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifiche agli articoli 1-bis e 1-ter d el decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo

2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-*bis*, comma 1, capoverso «comma 2-*ter*», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comprende, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene.";

b) all'articolo 1-*ter*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e recante, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene".».

4.0.18

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, capoverso «comma 2-*ter*», dopo le parole: "autorizzazione integrata ambientale", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi."».

4.0.19

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il capoverso «comma 2-*quater*», sono aggiunti i seguenti:

"2-*quinquies*. La valutazione del danno sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti *ex* ILVA, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

2-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della Biobanca di cui al comma 2-*quinquies*.

2-*septies*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."».

4.0.20

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il capoverso «comma 2-*quater*», è inserito il seguente: "2-*quinquies*. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana."».

4.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il comma 1 è soppresso.».

4.0.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi."»

4.0.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

4.0.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo, dopo le parole "finanza pubblica", sono inserite le seguenti: ", nonché dell'ARPA, dell'ARESS e della ASL territorialmente competenti.";
- b) nel secondo periodo, le parole: "sulla base della documentazione in possesso", sono sostituite con le seguenti: "elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti".».

4.0.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1-ter:

a) al comma 3:

i) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

ii) al terzo periodo, le parole: "quindici giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 4:

i) al primo periodo, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

ii) al secondo periodo, le parole: "dieci giorni", sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

iii) all'ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

2) all'articolo 1-quater:

a) le parole: "15 febbraio 2025", sono sostituite dalle seguenti: "3 marzo 2025";

b) le parole: "trenta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".».

4.0.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: ", e senza possibilità di reiterazione," sono soppresse.».

4.0.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1-*ter*, comma 4:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "152 del 2006", sono inserite le seguenti: "con l'Istituto superiore di sanità (ISS);

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data della prima riunione dei due organismi."

2) all'articolo 1-*quater*, comma 1, le parole: "la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi è rilasciata", sono sostituite dalle seguenti: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate",».

4.0.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, sono soppresse le seguenti parole: "e le parole: 'con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,' sono soppresse";

2) la lettera *b)* è soppressa.».

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 364(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025**

364^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo che l'articolo 2, comma 3, incrementa di 4.423.830 euro per il 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026 le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, disponendo il conseguente aumento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

L'articolo 3, comma 3, pone in via permanente le modalità, già stabilite in via transitoria, di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. Viene dunque soppressa la limitazione temporale dell'ambito di tali modalità alle somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale 2020-2024 della Fondazione e inerenti alle annualità dal 2019 al 2024 dello stanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In base alle modalità in oggetto, rese permanenti, le risorse finanziarie statali sono erogate con cadenza trimestrale.

Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT (Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione), di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione siciliana del 27 maggio 2024, il comma 4 dell'articolo 3 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'autorizzazione alla Regione siciliana - attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - a incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dello stesso ISMETT.

Il successivo comma 4-ter consente alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2026, la destinazione di risorse finanziarie aggiuntive per l'assunzione - con contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale - di personale sanitario o per l'incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario. Tali possibilità sono subordinate a condizioni relative all'equilibrio economico-finanziario e all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza. Le possibilità medesime sono ammesse per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi tra entrate ordinarie correnti e spese ordinarie correnti registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

Il comma 4-*quinqies* dell'articolo 3 destina 4 milioni di euro per l'anno 2026 all'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'acquisto e l'installazione di un acceleratore lineare radioterapico presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

L'articolo 3-*quater* dispone un doppio trasferimento di proprietà, prevedendo l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I dallo Stato alla Regione Lazio, con vincolo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico, mentre l'ex Ospedale Carlo Forlanini viene trasferito dalla medesima Regione allo Stato. In caso di cessione degli immobili, l'eventuale maggior valore rispetto a quello di assunzione confluisce interamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato se il compratore è un'amministrazione pubblica inclusa nell'elenco ISTAT, altrimenti il 30 per cento è destinato al Fondo e il 70 per cento a investimenti sanitari.

Viene inoltre modificato l'allegato V della legge di bilancio 2024, concernente il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, con riferimento alla voce "Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario del Lazio", prevedendo una diversa destinazione delle risorse ivi previste: dalla medicina d'emergenza-urgenza ad altri interventi in ambito sanitario e sociosanitario residenziale nell'ambito della Regione Lazio. È disposto inoltre che i fondi predetti siano assegnati al Ministero della salute. Per tali finalità viene infine istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con dotazione di 90 milioni per il 2025 e di 55 milioni per il 2026.

L'articolo 5, comma 1, prevede l'attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per l'anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni.

L'articolo 6 detta disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, assegnando all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI) 21.522.800 euro per garantire la conclusione della liquidazione di tale Ente. Prevede inoltre il trasferimento dei residui attivi e passivi non ancora riscossi o pagati ai nuovi Comitati locali e provinciali della Croce Rossa che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2014. Infine, dispone l'estinzione a titolo definitivo dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, rileva l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con disposizioni mirate al maggiore finanziamento degli ospedali pediatrici, in linea con quanto già più volte sostenuto in occasione della trattazione di provvedimenti in materia sanitaria.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) evidenzia il carattere scarsamente organico degli interventi riguardanti il sostegno a specifiche strutture sanitarie, a suo avviso riconducibili a logiche di natura meramente politica. Auspica invece una riflessione circa le possibilità di intervento a favore degli ospedali pediatrici, anche in considerazione dell'esaurirsi degli interventi finanziati dal PNRR.

La senatrice [FURLAN](#) (IV-C-RE) fa presente l'alto grado di eterogeneità delle misure recate dal decreto-legge in esame, che pure risulta carente riguardo a materie sulle quali il Governo aveva manifestato l'intenzione di intervenire, quali il trattamento previdenziale del personale delle Forze di polizia, le politiche per la casa e il sostegno alle imprese a fronte della nuova politica protezionistica americana.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritiene che il provvedimento in esame rechi misure idonee a fronteggiare situazioni di reale urgenza, mentre le questioni richiamate nel corso del dibattito, aventi natura strutturale, meritano una riflessione specifica da parte delle diverse forze politiche e del Governo, in quanto meritevoli di trattazione organica a seguito di adeguata istruttoria.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) coglie nel decreto-legge in esame una serie di interventi parcellizzati e privi di una logica di insieme, dai quali desume l'intenzione di privilegiare alcune amministrazioni regionali sulla base di criteri di ordine politico. Reputa inoltre preoccupante la tendenza a rinviare gli interventi di natura strutturale e organica, pur indispensabili alla luce del superamento del PNRR.

La presidente [CANTU'](#), constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, pone in evidenza la

connessione del provvedimento in esame con la manovra di bilancio attualmente all'esame del Senato, in ragione dell'ampiezza degli interventi recati, che riguardano diverse direttrici. Per quanto riguarda specificamente la materia sanitaria, ritiene sussistano le condizioni per un rinnovato impegno del Parlamento, in sinergia con il Governo, per dare seguito all'ordine del giorno accolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante il commissariamento dell'AGENAS e il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù (atto Senato 1611), volto al complessivo potenziamento degli IRCCS, dei quali sottolinea la valenza, particolarmente in riferimento alle specificità dell'età pediatrica.

Intervenendo in replica, la relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa proprie le considerazioni della presidente Cantù. Presenta quindi una proposta di parere favorevole, la quale è posta in votazione. Previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile) ([COM\(2025\) 548 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 24)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La presidente [CANTU'](#) rammenta l'andamento dell'*iter* e, constatata la mancanza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore [ZULLO](#) (*FdI*), il quale presenta e illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), specificando di aver tenuto conto, nella sua redazione, degli spunti forniti dal dibattito, nonché dall'apporto costituito dall'esame svolto dalla 4a Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di risoluzione è posto in votazione.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,05.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA COM(2025) 548 DEFINITIVO
(*Doc. XVIII*, n. 24)**

La 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), esaminata la proposta di regolamento unionale COM(2025) 548, relativa al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE;

considerato che la proposta ha l'obiettivo di istituire un quadro per la protezione civile e la preparazione della risposta alle emergenze sanitarie, in particolare con una dotazione di bilancio provvisoria nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) di 10,6 miliardi di euro per il periodo 2028-2034, e che essa prevede una riforma strutturale del meccanismo, estendendo il suo ambito di intervento alla gestione di tutte le crisi e alla cooperazione civile-militare, conferendo alla Commissione europea e a una nuova piattaforma, ad essa collegata, un ruolo di coordinamento, anche a livello operativo;

sottolineato che la proposta si inserisce nel contesto della strategia, presentata il 26 marzo 2025 dalla Commissione europea, per un'Unione della preparazione, che chiede in particolare di sensibilizzare l'opinione pubblica su una cultura della resilienza, una politica strategica di stoccaggio, una cooperazione rafforzata tra il settore pubblico e quello privato, e tra il settore civile e quello militare, nonché un aggiornamento dei compiti del meccanismo europeo di protezione civile;

ricordato che la sicurezza civile e la protezione civile, ossia la protezione della popolazione contro le catastrofi naturali e quelle di origine umana, presentano aspetti inerenti anche alla sicurezza nazionale che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE), rimane di esclusiva

competenza degli Stati membri;

ricordato anche che l'Unione europea ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri in alcuni settori indicati dall'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tra cui la tutela della salute e la protezione civile; sottolineato che, attualmente, il meccanismo europeo di protezione civile, istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE, interviene per aiutare gli Stati membri in risposta a una loro richiesta e comprende un Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) gestito dalla Commissione europea, che svolge un ruolo di coordinamento logistico;

valutata la dichiarazione congiunta dei Presidenti della Commissione affari europei del Senato francese e della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato italiano del 16 ottobre 2025; tenuto conto del parere motivato adottato dalla Commissione affari europei del Senato francese; considerato il parere espresso dalla 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) di questo ramo del Parlamento;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

vista la relazione della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, datata 1^o dicembre 2025, sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la proposta esaminata;

esprime un parere complessivamente favorevole, con le seguenti osservazioni.

In primo luogo, la Commissione ritiene di doversi soffermare sulla proposta esaminata con specifico riferimento al tema della preparazione e risposta alle emergenze sanitarie (Titolo III, art. 34). A tale proposito, in termini generali, si ritengono anzitutto condivisibili le considerazioni problematiche svolte dal Governo nell'ambito della propria relazione (v. pag. 11): la decisione della Commissione europea di disciplinare direttamente nella normativa europea di protezione civile anche la preparazione e la risposta alle crisi sanitarie appare non priva di controindicazioni. Sebbene vi sia, infatti, una certa affinità tra i due settori, l'ambito sanitario è talmente vasto da meritare una propria normativa di riferimento, che sia sì coordinata ed interrelata con quella di protezione civile, ma mantenga una propria specificità. La proposta, così come formulata, appare invece potenzialmente foriera di confusione.

Inoltre, sempre in tema di risposta alle emergenze sanitarie, si rileva che all'articolo 34 succitato, nella elencazione di compiti attribuiti alla Commissione UE per sostenere gli Stati membri, figura anche lo "sviluppo di capacità" (*sic*), espressione, questa, che appare meritevole di maggiore specificazione. Si segnala, a tale riguardo, che una definizione di "sviluppo di capacità" non si rinviene nell'articolo 3 della proposta ("Definizioni"), che invece specifica cosa debba intendersi per "capacità di gestione dei rischi"; una enumerazione potenzialmente pertinente - che peraltro appare non esaustiva - è recata dal successivo articolo 17 (che tratta degli "Strumenti di sviluppo delle capacità").

Ciò detto degli aspetti di maggiore pregnanza nella peculiare prospettiva di questa Commissione, non si possono non richiamare qui le considerazioni critiche svolte dalla 4^a Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, nell'ambito del proprio parere (allegato al presente pronunciamento), nonché dallo stesso Governo nella sua citata relazione. Tali considerazioni, svolte sotto il profilo della conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sono da intendersi in questa sede interamente riportate e fatte proprie, anche quali considerazioni problematiche sul merito della proposta, da far valere nell'ambito del dialogo politico *in progress*. Ci si riferisce, in particolare, alle considerazioni inerenti ai previsti poteri di coordinamento della Commissione UE nel campo della cooperazione civile-militare e dell'individuazione delle capacità militari, nonché alla prefigurata condivisione di informazioni sulle capacità militari da parte degli Stati membri.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

1.4.2.9. Comitato per la legislazione

1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 70(ant.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

70^a Seduta

Presidenza della Presidente

[PIROVANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. parere favorevole con osservazione e raccomandazione)

La presidente [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), relatrice sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea come la mancanza dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa a corredo dei disegni di legge e la disomogeneità dei provvedimenti impediscano un'istruttoria approfondita in sede parlamentare. Poiché tali criticità hanno ormai assunto una dimensione ricorrente, propone di programmare una seduta del Comitato per valutare possibili iniziative, invitando il Governo a partecipare.

Secondo il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), le esigenze di celerità e tempestività dell'azione di governo ormai da tempo condizionano negativamente la qualità della legislazione. Ritiene utile una riflessione ad ampio spettro sulle possibili soluzioni, che includono modifiche regolamentari idonee ad assicurare modalità di lavoro più efficaci.

Nel condividere le considerazioni espresse, la presidente [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che la presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta congiuntamente al Comitato per la legislazione della Camera, prevista per il prossimo 15 gennaio, offrirà una preziosa occasione di confronto anche con il Governo sulle tematiche evidenziate. Invita, pertanto, i componenti del Comitato a indicare le questioni prioritarie e a fornire spunti utili per la discussione.

La seduta termina alle ore 10,05.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1742

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, non è corredato

dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento a due principali finalità, ovvero alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti" per esigenze economiche e finanziarie, nonché in favore delle imprese e delle attività economiche e in materia di investimenti;
il preambolo non fornisce indicazioni circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge, motivazioni che dovrebbero essere specificate con riferimento a ogni singolo articolo o misura del decreto-legge;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
Il decreto-legge prevede misure specifiche, che riguardano ambiti anche molto differenti tra loro;
all'esito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, ai sei articoli, oltre alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore, dai quali era originariamente composto il decreto-legge, risultano aggiunti altri cinque articoli, undici nuovi commi, nonché una nuova lettera;
l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente provvedimenti provvisori con forza di legge ritenuti dal Governo necessari e urgenti per affrontare casi straordinari;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo ad assicurare la tempestiva presentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione a corredo dei disegni di legge, per consentire a questo Organo parlamentare di adempiere alle funzioni istituzionali di cui all'articolo 20-bis del Regolamento del Senato;
sotto il profilo della qualità della legislazione, raccomanda il rispetto del vincolo di omogeneità nella fase di conversione in legge dei decreti-legge, anche al fine di assicurare un iter parlamentare agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale e di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59774

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 370 del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

370a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 375 del 23 dicembre 2025
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Suspendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 12.
(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 13,57).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario dei lavori.

La giornata odierna sarà dedicata ai lavori della 5a Commissione.

La seduta di domani avrà inizio alle ore 11,45, con un intervento per ciascun Gruppo sugli eventi accaduti a Sydney.

Indicativamente alle ore 12,30 è prevista la consegna al Senato del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025.

Alle ore 14 si svolgerà la discussione del rendiconto 2024 e del bilancio interno 2025 del Senato. Eventuali ordini del giorno ai documenti dovranno essere presentati entro le ore 16,30 di oggi.

La discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri avrà inizio tendenzialmente alle ore 16,30.

Giovedì 18 dicembre sarà discusso il decreto-legge su misure in materia economica, per il quale gli emendamenti dovranno essere presentati entro le 10 di domani.

Venerdì 19 dicembre inizierà la discussione del disegno di legge di bilancio con votazione di eventuali questioni incidentali.

Il seguito della discussione generale del provvedimento e le altre fasi procedurali previste dall'articolo 129 del Regolamento si svolgeranno a partire da lunedì 22 dicembre, alle ore 10.

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia preannunciata dal Governo sul maxiemendamento alla prima parte del disegno di legge di bilancio inizieranno martedì 23, alle ore 10.

Seguiranno la chiama, l'esame della prima Nota di variazione, che sarà previamente inviata alla 5a Commissione permanente appena presentata dal Governo, la votazione della stessa Nota e il voto finale sul disegno di legge di bilancio nel suo complesso, con la presenza del numero legale.

Sabato 27 dicembre, con inizio della seduta alle ore 11, sarà discusso il disegno di legge sulle funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MELCHIORRE](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELCHIORRE (*FdI*). Signor Presidente, ieri a Bari si è spento Ettore Bucciero, già senatore della Repubblica dal 1994 al 2006, avvocato e protagonista di una lunga stagione della destra italiana. Classe 1938, fu attivista fin dalla giovinezza e dirigente del Fronte universitario d'azione nazionale (FUAN), vivendo la politica come militanza e testimonianza personale. Consigliere provinciale del Movimento Sociale, aderì alle posizioni nazionalpopolari dalla corrente di Pino Rauti, restando sempre vicino ai giovani del Fronte della Gioventù. Eletto per la prima volta nel 1994 nel collegio uninominale di Bari centro nella stagione successiva a Tangentopoli, svolse un'intensa attività parlamentare, a lungo nella Commissione giustizia, contribuendo anche alla legge dedicata ad Alberto Simeone, sulle misure alternative al carcere e sul reinserimento sociale.

Fu tra i fondatori della corrente Nuova Alleanza, insieme ad Altero Matteoli e Adolfo Urso, testimoniando una visione capace di coniugare identità e modernizzazione.

Personalmente sento di dover ricordare che ho l'onore di sedere oggi in quest'Aula eletto nello stesso collegio di Bari che fu il suo e di appartenere alla stessa comunità politica; un legame che rappresenta per me una responsabilità e motivo di profonda gratitudine.

Ettore Bucciero lascia la moglie Gigliola e la figlia Ambra, alle quali va il mio cordoglio e spero anche quello dell'intero Senato. Chiedo quindi, signor Presidente, che l'Assemblea ne onori la memoria.

(*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza e l'Assemblea si associano alla vicinanza alla famiglia e al cordoglio da lei espresso.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 17 dicembre 2025

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 17 dicembre, alle ore 11,45, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 14,02*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Meloni, Menia, Mirabelli,

Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Paganella, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zaffini.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Potenti Manfredi

Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa (1748)
(presentato in data 16/12/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
CNEL

Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento dell'«Archivio delle nomine» di cui all'articolo 16, comma 2, lett.

f), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (1723)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 16/12/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Pellegrino Cinzia

Disposizioni per assicurare l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Modifiche agli articoli 316-bis e 337-ter del codice civile, e all'articolo 5 della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 (1449)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 16/12/2025);

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Norme urgenti per l'ordine pubblico, la sicurezza e la tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle persone con disabilità (1456)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 16/12/2025);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Nicita Antonio

Disposizioni in materia di riconoscimento dei residui rimborsi tributari in favore dei residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del dicembre 1990 (1709)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 16/12/2025);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Cosenza Giulia

Disposizioni a favore delle librerie storiche e dell'attività libraria (1198)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 16/12/2025);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Mazzella Orfeo ed altri

Disposizioni in materia di attestazione di salubrità degli edifici e istituzione dell'elenco nazionale degli esperti in salubrità e risanamento degli edifici e degli ambienti confinanti (1666)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 16/12/2025);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

CNEL

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (1724)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2025);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Cosenza Giulia

Istituzione dell'Albo nazionale dei mestieri artigianali italiani e del Premio annuale giovani Maestri del made in Italy, nonché dei corsi di formazione e di specializzazione professionale per la promozione dell'artigianato made in Italy (1085)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 16/12/2025);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
CNEL

Disposizioni in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona (1443)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/12/2025);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Disposizioni per la prevenzione e cura dell'idrosadenite suppurativa (1704)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/12/2025);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Dep. Di Giuseppe Andrea ed altri

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (1730)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1042 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1415, C.1998)

(assegnato in data 16/12/2025).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Iniziativa Popolare

Voglio votare fuorisede (1732)

previ pareri delle Commissioni 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/12/2025).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- al dottor Angelo Piero Cappello il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- alla dottoressa Maria Alessandra Ruberto il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della giustizia;

- al dottor Giovanni Migliore il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della salute.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 dicembre 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che il Consiglio dei Governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES) sarà chiamato ad approvare una risoluzione sulla richiesta della Bulgaria di adesione al Trattato che istituisce il MES e all'Accordo recante modifica del medesimo Trattato nonché due risoluzioni contenenti i necessari emendamenti ai due testi, e ai relativi allegati I e II del Trattato, per riflettere le modifiche al modello di contribuzione del MES conseguenti alla fine del periodo di correzione temporanea per la Lettonia e all'ingresso della Bulgaria.

La predetta comunicazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5^o Commissione permanente (Atto n. 971).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1^o al 15 dicembre 2025, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 dicembre 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Club Alpino Italiano (C.A.I.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 469);

di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 470).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 12 dicembre 2025, ha trasmesso il testo di 24 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 24 al 27 novembre 2025, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 715);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda il potenziamento del sostegno di Europol e il rafforzamento della cooperazione di polizia per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, alla 1a, alla 2^a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 716);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP"), alla 3a, alla 4^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 717);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione, alla 4a, alla 5^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 718);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 719*);

risoluzione sulla garanzia di una registrazione e di una diffusione più rapide degli agenti di controllo biologico, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 720*);

risoluzione sugli aspetti istituzionali della relazione sul futuro della competitività europea (relazione Draghi), alla 4a, alla 5^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 721*);

risoluzione sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore finanziario, alla 4a, alla 6^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 722*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS1131 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 723*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 724*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata MON 88302, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 725*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87708, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 726*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 727*);

risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2025 del bilancio generale 2025 - adeguamento degli stanziamenti di pagamento, aggiornamento delle entrate e altri aggiornamenti tecnici, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 728*);

risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2026, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 729*);

risoluzione sulla protezione dei minori online, alla 1a, alla 2^a, alla 4^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 730*);

risoluzione sulla crescente repressione dei bahàì in Iran, alla 3^a, alla 4^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 731*);

risoluzione sullo Stato di diritto e la situazione dei diritti umani in Tunisia, in particolare il caso di Sonia Dahmani, alla 3^a, alla 4^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 732*);

risoluzione sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, alla 3a, alla 4^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 733*);

risoluzione sull'applicazione delle disposizioni del trattato relative ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e al ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 734*);

risoluzione sull'*escalation* della guerra e sulla catastrofe umanitaria in Sudan, alla 3^a, alla 4^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 735*);

risoluzione sulla situazione politica in Myanmar/Birmania, compresa la crisi umanitaria dei rohingya, alla 3^a, alla 4^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 736*);

risoluzione sulla posizione dell'UE sul piano proposto e l'impegno dell'UE a favore di una pace giusta e duratura per l'Ucraina, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 737*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa al finanziamento del piano d'azione annuale a favore della Repubblica unita della Tanzania per il 2025, alla 3^a, alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 738*).

Interrogazioni

[BOCCIA](#), [TAJANI](#), [LOSACCO](#), [MISIANI](#), [LORENZIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la società Tether Ltd., costituitasi nel 2014, è l'emittente della *stablecoin* denominata USDT (Tether dollar), che rappresenta, ad oggi, la maggiore *stablecoin* per capitalizzazione di mercato a livello globale, con un valore circolante che ha superato i 184 miliardi di dollari. Sebbene la società abbia sede legale in El Salvador, la *governance* e l'assetto proprietario sono riconducibili a figure imprenditoriali italiane, quali l'amministratore delegato Paolo Ardoino e l'azionista di controllo Giancarlo Devasini, che detiene una quota stimata intorno al 50 per cento. Il modello di *business* di Tether si è rivelato di eccezionale redditività, dal momento che la società raccoglie dollari dagli utenti emettendo *token* USDT e investe tali somme, stimate attualmente circa 157 miliardi di dollari investibili, prevalentemente in buoni del tesoro USA e altri *asset*, e trattenendo per sé il 100 per cento dei rendimenti generati, stimabili attorno al 4 per cento annuo, e non riconoscendo alcun interesse ai detentori della *stablecoin*. Tale meccanismo ha permesso a Tether di registrare un utile netto di 4,9 miliardi di dollari nel solo secondo trimestre 2025 e di proiettare utili complessivi per circa 35 miliardi di dollari nel triennio 2023-2025, superando i profitti di colossi finanziari globali come BlackRock, pur operando con una struttura di appena 200 dipendenti;

nonostante tale rilevanza sistemica, Tether non ha mai sottoposto i propri bilanci a una revisione contabile completa e indipendente da parte di primarie società di revisione, limitandosi alla pubblicazione di "attestazioni" trimestrali sui documenti forniti dal *management*;

l'agenzia di *rating* S&P global ratings, in data 26 novembre 2025, ha declassato il giudizio sulla stabilità di Tether al livello "5 - weak" (debole), il più basso della scala di valutazione, motivando la decisione con il marcato incremento dell'esposizione verso *asset* ad alto rischio nelle riserve, che al 30 settembre ha raggiunto il 24 per cento del totale. Dalle informazioni disponibili, la società detiene circa 9 miliardi di dollari in *bitcoin* e ha intrapreso una massiccia campagna di acquisti di oro fisico, arrivando a detenere 116 tonnellate di lingotti (per un valore di circa 14 miliardi di dollari), posizionandosi come uno dei maggiori detentori privati al mondo, superiore alle riserve auree di nazioni come Corea del Sud o Grecia. Nel solo terzo trimestre 2025, Tether avrebbe acquistato 26 tonnellate d'oro, pari al 2 per cento della domanda globale, superando gli acquisti di tutte le banche centrali mondiali. Tale strategia, definita dagli analisti come un "*trade* sui tassi di interesse" per proteggersi da futuri tagli della FED, espone tuttavia la solvibilità della società alla volatilità di *bitcoin* e oro. Secondo analisi finanziarie indipendenti (ad esempio BitMEX, Cory Klippsten), Tether opera con una leva finanziaria di circa 26x e un "cuscinetto" di capitale (*buffer*) di appena il 3,7 per cento, per cui una flessione combinata del 30 per cento del valore di oro e *bitcoin*, o un calo del 4 per cento del portafoglio complessivo, potrebbe erodere interamente tale capitale, rendendo la società tecnicamente insolvente;

Tether ha avviato un'aggressiva diversificazione degli utili investendo in settori del tutto estranei alla gestione delle riserve valutarie, tramite il braccio Tether ventures. In Italia, la società ha acquisito l'11,5 per cento della Juventus football club, divenendone il secondo azionista dopo Exor e ingaggiando uno scontro sulla *governance* del club, e ha rilevato il 30,4 per cento di Be water, la *holding* che controlla Chora media e Will media, entrando così nel settore dell'informazione e dei media nazionali. A livello internazionale, risultano investimenti per 775 milioni di dollari nella piattaforma video Rumble, in società di *mining* (Bitdeer), in aziende agricole sudamericane

(Adecoagro), in neurotecnologie e in società di *royalty* minerarie canadesi (Elemental Altus). Come riportato sul sito di "Bloomberg", Tether starebbe valutando un *round* di raccolta fondi da 15-20 miliardi di dollari cedendo una quota del 3-4 per cento. Tale operazione porterebbe la valutazione complessiva della società a 500 miliardi di dollari, nonostante l'assenza di bilanci certificati. I capitali servirebbero a finanziare ulteriori espansioni in settori quali l'intelligenza artificiale e le materie prime, sollevando dubbi sulla natura della società, che appare trasformarsi da emittente di moneta elettronica a *hedge fund* non regolamentato;

tenuto conto che:

la vicenda Tether assume particolare rilievo non soltanto per i profili attinenti alla tutela del consumatore o del risparmio, ma rilievo diretto per la sicurezza economica nazionale, per almeno 5 ordini di motivi: la dimensione globale e il ruolo infrastrutturale di USDT rendono l'Italia esposta a forme di instabilità finanziaria "importata"; la *governance offshore* e la tracciabilità imperfetta delle operazioni in *stablecoin* possono costituire un canale privilegiato per riciclaggio, frodi fiscali, corruzione e finanziamento di attività criminali; la gestione di enormi masse finanziarie da parte di un soggetto non pienamente vigilato in ambito UE determina un'erosione della sovranità regolatoria, fiscale e digitale; l'espansione del gruppo in Italia attraverso acquisizioni e investimenti in settori ad alta influenza sociale ed economica comporta rischi di concentrazione di potere economico in ambiti strategici; il consolidarsi di USDT come infrastruttura alternativa di pagamento potrebbe generare una dipendenza tecnologico-finanziaria da attori *extra* UE, esponendo il Paese a vulnerabilità geopolitiche e a decisioni unilaterali dell'emittente prive di controllo pubblico;

negli Stati Uniti è stato approvato il "Genius act", che impone alle *stablecoin* l'obbligo di riserve costituite esclusivamente da *cash* e titoli di Stato, vietando espressamente l'oro come collaterale. Tether ha reagito lanciando una specifica *stablecoin* per il mercato USA (USAT) conforme alla norma, continuando tuttavia a detenere ingenti quantità d'oro per la *stablecoin* globale USDT, creando un doppio binario regolamentare;

la Banca centrale europea ha lanciato l'allarme sul rischio di "dollarizzazione digitale" in Europa dal momento che l'acquisto massiccio di USDT da parte di cittadini e imprese europee comporta un deflusso di liquidità dai conti bancari dell'eurozona verso i titoli di Stato USA, di cui Tether è diventata uno dei maggiori detentori globali, con oltre 126 miliardi di *treasury*, e riducendo le risorse disponibili per il credito a famiglie e imprese europee. Con la piena applicazione del regolamento UE MiCAR (markets in crypto-assets regulation), l'operatività di *stablecoin* non conformi come USDT sarà fortemente limitata nell'Unione, esponendo i risparmiatori italiani al rischio di non poter più negoziare o riscattare i propri *token* sui circuiti regolamentati,

la rapidità di crescita delle *stablecoin* e l'opacità di alcuni operatori internazionali rendono necessario un presidio preventivo e coordinato, anche in chiave di sicurezza economica nazionale, a tutela della stabilità finanziaria, della legalità dei flussi di capitale e dell'autonomia regolatoria del nostro Paese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e dei profili di rischio descritti, con particolare riguardo alla trasparenza e reale copertura delle riserve di Tether e USDT, nonché dei precedenti interventi sanzionatori e alle contestazioni delle autorità estere; quali valutazioni siano state svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle autorità nazionali di vigilanza circa i possibili rischi sistemici e di contagio finanziario, inclusi i profili di sicurezza economica nazionale, derivanti da un eventuale disancoraggio o crisi di liquidità della *stablecoin*, considerata la sua dimensione globale e il suo ruolo infrastrutturale nei mercati *crypto*;

se siano stati avviati o intenda avviare accertamenti, anche tramite l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e la Guardia di finanza, su eventuali operatività in Italia o verso l'Italia riconducibili all'emissione e circolazione di USDT, nonché su possibili violazioni della normativa antiriciclaggio, utilizzi per trasferimenti opachi o elusivi e flussi associati a contesti criminali o paradisi fiscali; come intenda rafforzare i presidi nazionali nei confronti delle *crypto asset* e *stablecoin* ;

se sia a conoscenza della valutazione "weak" attribuita da S&P a Tether e dell'analisi sulla fragilità

patrimoniale della società (leva 26x) e se non ritenga che l'esposizione degli investitori italiani a un emittente finanziario privo di *audit* rappresenti una minaccia per la tutela del risparmio costituzionalmente garantita; quali informazioni siano in possesso del Governo, anche per il tramite del comitato di sicurezza finanziaria o dell'unità di informazione finanziaria, in merito all'origine dei fondi utilizzati da Tether per le rilevanti acquisizioni nel tessuto economico italiano come per il caso della Juventus e di Chora media-Will media e se tali operazioni siano state oggetto di segnalazioni o verifiche antiriciclaggio, considerata l'opacità della struttura societaria di provenienza;

se si intenda contrastare il fenomeno del drenaggio di liquidità dal sistema bancario nazionale verso il debito pubblico statunitense (detta dollarizzazione digitale) operato tramite strumenti come Tether, che agiscono come drenaggio di capitali europei senza sottostare agli obblighi e ai costi del sistema bancario vigilato.

(3-02298)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: l'intesa raggiunta nel quadro di revisione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) sull'introduzione della clausola di salvaguardia per il settore del riso rappresenta un duro colpo per la risicoltura europea, e in particolare per quella italiana, che da sola produce oltre il 50 per cento del riso dell'intera Unione;

l'accordo raggiunto in sede europea ha infatti introdotto un meccanismo di salvaguardia inefficace, che si attiva solo al superamento di una soglia di 561.000 tonnellate di importazioni. Si tratta di una soglia talmente alta da rendere lo strumento inattivabile e per questo non in grado di proteggere il mercato interno;

tale scelta favorisce di fatto le importazioni da Paesi terzi, come Cambogia e Myanmar, che beneficiano di dazi agevolati pur non rispettando gli *standard* ambientali, sanitari e sociali richiesti ai produttori europei, generando una concorrenza sleale che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e l'intera filiera risicola nazionale;

nella prima metà del 2025 le importazioni di riso straniero sono cresciute di circa il 10 per cento, raggiungendo i 208 milioni di chili. Oltre tutto, una quota, circa la metà di quella importata, è arrivata già confezionata, con ulteriore danno anche sull'industria della trasformazione;

l'aggressiva concorrenza straniera è la principale causa del crollo dei prezzi del riso nazionale; per le varietà più pregiate, come Carnaroli e Arborio, le quotazioni all'origine si sono quasi dimezzate, passando da 1-1,10 euro al chilo a 60-70 centesimi, con un evidente impatto sul reddito delle aziende agricole;

l'Italia è *leader* europeo nella produzione di riso, con circa 1,4 miliardi di chili di risone all'anno. Alla filiera partecipano oltre 10.000 famiglie tra imprenditori agricoli e lavoratori. Per molti territori è un pilastro economico e sociale che genera occupazione e tutela il paesaggio agrario, sostenendo un modello produttivo fondato sulla qualità, la tracciabilità e la sostenibilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia intervenire con urgenza presso le competenti sedi europee per tutelare il comparto risicolo nazionale, anche in vista del proseguimento dell'*iter* legislativo, prima di una sua approvazione definitiva;

quali azioni intenda promuovere per ottenere una revisione della clausola di salvaguardia, affinché essa sia tempestiva e realmente efficace nel contrastare le distorsioni di mercato causate dall'aggressiva concorrenza messa in atto da Paesi terzi;

quali interventi siano prospettabili per sostenere la filiera risicola di fronte alla crisi idrica e agli impatti del cambiamento climatico, anche mediante investimenti infrastrutturali e strumenti di supporto alle aziende.

(3-02299)

[TURCO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

notizie diffuse dagli organi di stampa riportano che BdM banca (ex Banca popolare di Bari), partecipata dallo Stato tramite Mediocredito centrale, ha avviato un piano di riorganizzazione industriale che prevede la chiusura di 10 filiali tra il 2025 e il 2026, in particolare tra Puglia e

Basilicata;

sebbene nel piano siano previste 15 nuove aperture nel 2027, nel comunicato congiunto rilasciato il 25 novembre 2025 dalle organizzazioni sindacali di categoria FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, a seguito dell'incontro tenutosi con la delegazione aziendale, si legge che "Il dichiarato intento dell'Azienda di contrastare la desertificazione bancaria mal si coniuga con il reale progetto di razionalizzazione, perché il saldo apparentemente 'positivo' colpisce i territori storici che hanno contribuito alla crescita della nostra banca, già penalizzati nel recente passato". Viene espressa altresì preoccupazione in merito all'attendibilità delle nuove aperture, laddove viene affermato che "appare da subito evidente il disallineamento temporale tra chiusure e aperture che lascia non poche perplessità sulla contrapposizione tra certezza delle chiusure e presunzione delle tempistiche delle aperture, che potrebbe rimanere una pura ipotesi, alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro del MEF, apparse sugli organi di stampa, sul futuro di BdM banca";

le organizzazioni sindacali, tra cui la Federazione autonoma bancari italiani, hanno peraltro espresso preoccupazioni riguardo alla mancanza di chiarezza sui criteri adottati, ai possibili impatti occupazionali e alla riduzione del presidio territoriale;

considerato che:

la banca, "salvata" nel corso del Governo Conte II, con un rilevante intervento pubblico per diventare una banca pubblica di investimenti, dovrebbe perseguire obiettivi di sostegno al tessuto economico e sociale del Mezzogiorno, non una contrazione del servizio;

la chiusura delle filiali rischia di colpire in modo particolare cittadini anziani, famiglie e piccole imprese, accentuando le disuguaglianze territoriali,

si chiede di sapere:

quali valutazioni siano state effettuate dal Ministro in indirizzo in merito al piano industriale di BdM banca e agli effetti sulle comunità locali;

se sia nelle sue intenzioni intervenire, in qualità di azionista pubblico, per garantire che le scelte strategiche della banca siano coerenti con la sua missione di banca pubblica di investimenti e di supporto al Mezzogiorno;

quali iniziative urgenti intenda adottare per evitare la desertificazione bancaria nel Sud Italia e nei territori interessati;

se siano stati valutati gli impatti occupazionali diretti e indiretti derivanti dalla chiusura certa delle filiali;

se non ritenga necessario convocare i vertici di BdM banca e le organizzazioni sindacali per ridefinire il piano alla luce delle esigenze dei territori e dei lavoratori.

(3-02300)

[TURCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

negli ultimi mesi la stampa nazionale e gli atti dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano hanno evidenziato presunte anomalie nelle operazioni di acquisto di azioni Mediobanca da parte di alcune casse previdenziali privatizzate, sottoposte a vigilanza ministeriale;

secondo quanto emerso dagli atti giudiziari, alcune operazioni di investimento sarebbero state eseguite in assenza di delibere formali dei consigli di amministrazione delle casse, nonostante l'entità e la rilevanza delle operazioni stesse, in evidente contrasto con le norme di *governance* previste dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 103 del 1996;

ulteriori criticità riguardano l'affidamento di mandati operativi a intermediari con sede a Malta, giurisdizione non considerata pienamente collaborativa sul piano della vigilanza finanziaria, scelta difficilmente conciliabile con i criteri di prudenza e trasparenza che devono guidare la gestione del patrimonio previdenziale;

alcune delle operazioni oggetto d'indagine risulterebbero inoltre estranee alle *policy* di investimento approvate dagli organi statuari delle casse, configurando potenziali deviazioni dal mandato istituzionale di tutela degli iscritti;

tali anomalie (assenza di delibere, utilizzo di intermediari esteri, operazioni fuori *policy*) rappresentano

segnali di criticità che avrebbero dovuto attivare tempestivamente i poteri ispettivi e di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

l'interrogante, nelle numerose interrogazioni presentate, ha già sollevato il tema della trasparenza, correttezza e coerenza delle operazioni delle casse previdenziali nelle acquisizioni di pacchetti azionari di Mediobanca. Alcune delle interrogazioni sono rimaste prive di risposta o hanno ricevuto risposte generiche e non esaustive, nonostante le richieste specifiche di chiarimento sulla *governance*, sulle procedure deliberative e sulle modalità operative degli investimenti. La mancata o incompleta risposta appare oggi ancora più rilevante alla luce degli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria, che confermano l'esistenza di profili critici già segnalati in sede parlamentare;

le casse previdenziali privatizzate, pur godendo di autonomia gestionale, restano sottoposte alla vigilanza ministeriale per la tutela dell'equilibrio finanziario, il rispetto delle regole prudenziali e la coerenza degli investimenti con il fine previdenziale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza delle operazioni oggi oggetto d'indagine e delle anomalie rilevate, in particolare dell'assenza di delibere consiliari e dell'utilizzo di intermediari con sede a Malta;

per quali ragioni abbiano ritenuto di non attivare tempestivamente ispezioni o verifiche, nonostante la presenza di evidenze oggettive di irregolarità e nonostante le ripetute interrogazioni parlamentari che sollecitavano chiarimenti e un accresciuto livello di vigilanza;

se abbiano ricevuto segnalazioni interne, esposti o comunicazioni formali riguardanti le operazioni e quali iniziative siano state adottate a seguito di tali eventuali segnalazioni;

quali misure urgenti di competenza intendano assumere per verificare la coerenza delle politiche di investimento delle casse con la normativa vigente e con gli obiettivi di prudenza e tutela degli iscritti;

se non ritengano necessario avviare un *audit* ispettivo approfondito su tutte le operazioni effettuate dalle casse coinvolte, al fine di accertare eventuali responsabilità amministrative, gestionali o di vigilanza;

quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare per prevenire, in futuro, l'utilizzo degli enti previdenziali per finalità estranee al loro mandato istituzionale, con particolare riferimento a operazioni di mercato potenzialmente speculative o ispirate da interessi esterni alla tutela previdenziale.

(3-02301)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAIORINO](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

la trasmissione "Report" del 30 novembre 2025, con il servizio intitolato "Il circolo degli illuminati", ha portato nuovamente sotto i riflettori la gestione degli appalti da parte del Comune di Fiumicino (Roma), in particolare la procedura di affidamento delle luminarie natalizie;

secondo quanto emerso nelle indagini in corso, gli incarichi sarebbero stati assegnati con modalità che potrebbero aver aggirato le norme sugli affidamenti diretti, ricorrendo a presunti "*escamotage* amministrativi e contabili";

emerge, infatti, che il Comune avrebbe indetto per anni quasi esclusivamente appalti con affidamenti diretti dati sempre alla stessa società, la AM di Cosenza gestita dall'imprenditore Scarpelli, già coinvolto in un'indagine relativa al traffico di stupefacenti;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice degli appalti pubblici), consente gli affidamenti diretti ma solo in alcuni casi e non sempre alla stessa società, tanto che per favorire la società dell'imprenditore Scarpelli sembrerebbe che siano stati "spacchettati" degli appalti, coinvolgendo anche piccole associazioni, anche volontarie (detti "appalti spezzatino") per un totale di circa 800.000 euro in tre anni;

tale procedura è stata utilizzata anche per le luminarie delle festività natalizie 2025, per una cifra pari a circa 170.000 euro;

l'udienza dell'incidente probatorio conclusasi il 31 ottobre 2025 ha portato nuovi elementi: un imprenditore coinvolto ha confermato di conoscere il sindaco di Fiumicino, e un altro indagato ha dichiarato che "le indicazioni venivano dalla politica";
considerato che:
una gestione opaca degli appalti e affidamenti pubblici mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali;
l'eventuale omessa trasparenza può configurare irregolarità contabili, conflitti d'interessi, favoritismi e potenziali danni erariali;
l'inchiesta in corso e il ruolo dell'amministrazione comunale richiedono un chiarimento pubblico delle responsabilità e dei criteri seguiti nella concessione degli appalti;
prima di assumere le cariche di sindaco e capo di gabinetto del Comune di Fiumicino, Mario Baccini e Riccardo Graziano, entrambi indagati, ricoprivano da circa 20 anni rispettivamente le posizioni di presidente e segretario generale dell'Ente nazionale per il microcredito (ENM), ente pubblico nazionale con funzioni di microfinanza e erogazione di crediti e requisiti per piccole imprese;
l'assessora per la cultura del Comune di Fiumicino, Federica Poggio, considerata dal giudice "senza ombra di dubbio, la matrice politica più allarmante emersa dall'attività di indagine, pienamente associata a Massimo Guelfi con il quale ha condiviso l'intera linea di politica criminale", si è dimessa a giugno 2025 proprio alla luce dei fatti in questione e dopo l'iscrizione nella lista degli indagati, si chiede di sapere:
se sia in atto un coordinamento tra gli organi di controllo per verificare l'intera catena di affidamenti effettuati dal Comune di Fiumicino negli ultimi 5 anni;
se siano state adottate o si intendano adottare misure preventive, quali regolamentazioni più stringenti anche relativamente alla trasparenza nelle procedure e all'obbligo di gare pubbliche, per evitare affidamenti diretti che possano favorire società o soggetti collegati politicamente;
quali garanzie siano state o verranno messe in atto per assicurare che le assegnazioni di appalti rispettino i principi di imparzialità, trasparenza e sana amministrazione;
infine, quali azioni si intendano intraprendere per tutelare l'interesse pubblico e garantire un uso trasparente delle risorse pubbliche.

(4-02598)

[NAVE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 10 dicembre 2025 si è svolto il secondo appello del "semestre filtro" del corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria, prova cruciale per la selezione degli studenti ammessi a proseguire il percorso accademico;
in particolare, sui *social network* diversi professionisti, tra cui avvocati, hanno segnalato presunte irregolarità come la diffusione in tempo reale, durante lo svolgimento dell'esame, di immagini e contenuti delle domande attraverso gruppi di messaggistica istantanea ("Whatsapp", "Telegram"), richieste di aiuto durante la prova e un'anomala impennata di ricerche su "Google" con parole chiave riconducibili ai quesiti, registrata già nella serata precedente;
anche in questa occasione, come già segnalato nella precedente sessione d'esame (20 novembre) si sono verificate gravi carenze organizzative: in particolare la mancata predisposizione di controlli all'ingresso delle aule e l'assenza di dispositivi adeguati alla verifica della sicurezza (come i *metal detector*) hanno consentito l'introduzione non autorizzata di dispositivi elettronici e di altri strumenti potenzialmente utili alla violazione delle regole concorsuali;
a ciò si aggiungono le segnalazioni da parte di numerosi candidati secondo cui una delle prove assegnate e relativa a una delle materie risultava di tale complessità da renderne, di fatto, impossibile lo svolgimento, sollevando ulteriori dubbi sulla proporzionalità e sull'equità della valutazione;
considerato che:
disfunzioni analoghe, di natura tanto organizzativa quanto procedurale, si erano già manifestate in occasione della precedente sessione concorsuale, come ampiamente denunciato dai candidati, che, a fronte del ripetersi di tali gravi irregolarità, chiedono ragione della mancata adozione di misure correttive o preventive idonee a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, equità e legalità,

doverosi in ogni procedura selettiva pubblica, consentendo così il reiterarsi indisturbato di violazioni che compromettono la regolarità e la credibilità dell'intero processo valutativo;
la compromissione dell'integrità della prova rischia di ledere gravemente il principio costituzionale di uguaglianza nell'accesso all'istruzione universitaria (articolo 34 della Costituzione) e di minare la fiducia dei cittadini nel corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche;
tali episodi configurano potenziali violazioni delle norme in materia di pubblici concorsi, nonché ipotesi di reato quali la turbativa di procedimenti concorsuali e l'accesso indebito a informazioni riservate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se abbia ricevuto segnalazioni ufficiali in merito;
quali iniziative urgenti intenda adottare per accertare le responsabilità dell'accaduto, anche attraverso ispezioni presso gli atenei coinvolti;
se non ritenga opportuno promuovere l'adozione di protocolli di sicurezza più stringenti per lo svolgimento delle prove selettive, inclusi controlli all'ingresso, sistemi anti *cheating* e monitoraggio digitale;
se non ritenga opportuno sospendere temporaneamente l'attuale modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, in attesa di un'auspicata ma non ancora pienamente compiuta revisione complessiva del sistema, coinvolgendo le rappresentanze studentesche, le università e gli ordini professionali;
quali misure intenda introdurre per garantire la piena trasparenza e legalità delle prove di selezione universitaria, in particolare per i corsi ad accesso programmato nazionale.
(4-02599)

MAGNI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che: da notizie stampa, riportate in data 30 ottobre 2025, anche da "Il Sole 24 Ore", sarebbero allo studio ipotesi di nuove aggregazioni tra operatori italiani delle telecomunicazioni;
in occasione della fusione tra Wind e H3G, l'Unione europea stabilì che il mercato italiano dovesse mantenere la presenza di quattro operatori mobili, obbligando la nuova entità risultante dall'operazione a cedere parte delle infrastrutture ad un quarto soggetto, favorendo in tal modo l'ingresso nel mercato di Iliad;
tale fusione comportò una significativa riorganizzazione interna della società Wind H3G, con impatti occupazionali negativi (all'epoca si stimavano fino a duemila unità di personale) che colpiscono dipendenti diretti ed indiretti. Si verificarono, altresì, anche ricadute sulle micro-aziende e sulle reti commerciali (in particolare, su 159 negozi propri, oltre che su circa 498 punti vendita *in franchising* e 396 negozi di catene elettroniche *retail* solo per Wind, oltre che su quelli di H3G);
l'aggregazione Wind-H3G ebbe un impatto anche sulle società piccole aziende della rete *in franchising*, tra le quali la società Store S.r.l. di Latina che, a propria difesa, intraprese un contenzioso nei confronti dell'operatore, ottenendo, dopo un provvedimento dell'AGCM (A547 - Condotte di Wind Tre a danno dei rivenditori "Allegato al provvedimento n. 30129"), una sentenza favorevole di primo grado sul tema del *reverse charge* presso il Tribunale di Milano (sentenza n. 16463/2018 R.G.) e successivo accordo transattivo risarcitorio davanti agli avvocati Gianni Origoni & Partners;
recenti pronunce della Corte di Cassazione (quali la n. 34036 del 16 ottobre 2025) hanno ribadito l'esigenza che l'impiego di denaro pubblico nel settore delle infrastrutture segua criteri stringenti di trasparenza, razionalità e coerenza con obiettivi infrastrutturali di interesse generale;
un'eventuale nuova concentrazione nel settore delle telecomunicazioni avrebbe inevitabili ripercussioni sul livello di concorrenza, sulla struttura del mercato, sui lavoratori, sui fornitori e sulle reti commerciali *in franchising* che costituiscono un segmento essenziale del tessuto economico del settore;
tali ipotesi di aggregazione, se confermate, rappresenterebbero un passo indietro rispetto all'assetto ritenuto equilibrato dall'Unione europea, dopo la fusione Wind H3G, con possibile riduzione del numero di operatori ed impatti negativi su consumatori, concorrenza e investimenti infrastrutturali;
il settore delle reti commerciali *in franchising*, già interessato da tensioni economiche e contrattuali in

occasione delle precedenti riorganizzazioni, rappresenta una componente economica diffusa e sensibile, il cui equilibrio potrebbe essere nuovamente compromesso;
la questione interessa direttamente le casse pubbliche per via dell'investimento di Cassa depositi e prestiti nelle società di telecomunicazioni TIM e Open Fiber,
si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulle potenziali conseguenze economiche, sociali e occupazionali derivanti da nuove operazioni di consolidamento nel mercato delle telecomunicazioni;
se siano state avviate valutazioni preliminari in merito a tali scenari e quali siano gli indirizzi del Governo al fine di prevenire effetti distorsivi su concorrenza, pluralità del mercato e continuità dei servizi;

se siano informati dell'impatto che ulteriori aggregazioni potrebbero avere sul tessuto commerciale delle reti *in franchising* e sulle micro-imprese del settore, anche alla luce dei precedenti negativi registrati a seguito della fusione Wind-H3G;

quali misure il Governo intenda adottare per tutelare i livelli occupazionali, la stabilità delle reti di vendita e la sostenibilità economica degli operatori indiretti, affinché non si ripetano le criticità emerse nelle precedenti ristrutturazioni;

se, qualora in futuro fossero coinvolte risorse pubbliche o strumenti di sostegno statale, il Governo intenda garantire che tali interventi rispettino rigorosamente le "precise logiche infrastrutturali" richiamate dalla Corte di Cassazione, assicurando trasparenza, efficacia e coerenza con l'interesse generale;

se non ritenga opportuno informare tempestivamente il Parlamento circa ogni valutazione o interlocuzione in corso, al fine di garantire piena trasparenza su operazioni potenzialmente idonee a modificare in modo strutturale il mercato nazionale delle telecomunicazioni e a minare lo sviluppo delle telecomunicazioni in un momento tanto delicato e strategico nello sviluppo delle nuove tecnologie.

(4-02600)

[MAGNI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 25 novembre 2025, dopo l'annuncio di "smantellamento" dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da parte del capo di gabinetto, dottor Nori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si sono registrate alcune novità;

il 4 dicembre, ai margini di un altro tavolo, il medesimo dottor Nori, ha dichiarato alle organizzazioni sindacali presenti che, considerata la mobilitazione sindacale all'interno dell'INL, il progetto di "smantellamento" dell'ente stesso sarebbe stato "accantonato"; tuttavia, a differenza del 2023, la smentita del progetto non è stata oggetto di dichiarazione stampa del competente Ministro;

il 5 dicembre, i vertici amministrativi dell'Ispettorato hanno convocato tutte le organizzazioni sindacali, presentando un documento di sintesi di una corposa riorganizzazione interna, definibile quale manovra di "moltiplicazione di posizioni dirigenziali centrali", in un'ottica "centripeta" rispetto all'effettivo lavoro di tutela dei diritti, svolto dagli ispettorati territoriali;

la riorganizzazione presentata dai vertici dell'INL sarebbe conseguente a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2025, che in particolare ha autorizzato l'Ispettorato ad incrementare le posizioni dirigenziali, introducendo, rispetto al 2023, ben 2 direzioni centrali in più, nonché numerose divisioni interne alle direzioni centrali; ciò comporta che l'Ispettorato avrà 2 nuovi dirigenti generali e 14 nuovi dirigenti non generali, la cui maggioranza sarà impiegata presso la sede centrale;

il medesimo articolo 4 prevede che ciò non comporti ulteriori oneri finanziari, con la conseguenza che per creare le nuove posizioni dirigenziali sono state sacrificate centinaia di assunzioni di personale operativo amministrativo, precedentemente autorizzate, che sarebbero state impiegate invece a tutela della collettività e di tutti coloro che operano nel mondo del lavoro;

la bozza originaria del decreto-legge n. 159 del 2025 prevedeva l'assunzione di 500 ispettori e ispettrici del lavoro, mentre la versione definitiva ne ha poi previsti solo 300;

peraltro, sempre in data 5 dicembre, i vertici amministrativi INL, a fronte alle domande dei sindacati sul possibile smantellamento dell'ente, avrebbero replicato di non saperne nulla;

nel frattempo tutti gli ispettorati territoriali del lavoro sono oberati di lavoro e assistono impotenti a quotidiane dimissioni del personale operativo, sfiancato dall'applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro da tempo inadeguato e dal trovarsi "soli", in mobilitazione per difendere la dignità istituzionale e la funzione sociale di quella che avrebbe dovuto essere, da tempo, l'agenzia unica per la tutela del lavoro;

invece sono numerosi gli organi di controllo sul lavoro che agiscono di fatto senza un reale coordinamento, spesso creando, purtroppo, sovrapposizioni e contenzioso giurisdizionale;

tale dinamica non è nuova, come già si è visto rispetto ad ANPAL: in un primo momento sono aumentate le posizioni dirigenziali dell'ente, poi lo stesso ANPAL è stato smantellato e riassorbito dal Ministero. Il timore, dunque, è che le nuove posizioni dirigenziali INL verranno mantenute anche laddove, nel 2026, si procederà allo smantellamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con assorbimento dentro il Ministero;

la scelta di sacrificare nuove assunzioni di personale operativo in favore di un incremento di dirigenti non può non destare stupore, se solo si considera che, in tal modo, la sede centrale dell'INL conterà ben 8 direttori generali e 27 dirigenti non generali, a fronte di circa 5.000 dipendenti, e che la carenza di organico di personale operativo dell'ente va solo peggiorando, tra mancati concorsi e dimissioni periodiche;

gli ispettori del lavoro tutelano i diritti dei lavoratori; la scelta di rinunciare all'assunzione di centinaia di dipendenti, privilegiando l'assunzione di pochi dirigenti, non può non apparire estremamente preoccupante;

tale piano di riorganizzazione, meramente dirigenziale, dell'Ispettorato sarebbe, poi, stato presentato nella giornata di ricorrenza della strage della ThyssenKrupp, vicenda nella quale lavoratori sono rimasti uccisi, bruciati vivi, a causa della mancata adozione di un insieme di cautele, al solo fine di risparmiare sui costi di sicurezza, e dalla quale scaturì l'approvazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 (testo unico sulla sicurezza),

si chiede di sapere:

di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo su quanto riferito e quali siano le motivazioni per le quali con l'incremento delle posizioni dirigenziali nell'Ispettorato nazionale del lavoro siano state sacrificate centinaia di assunzioni di personale operativo amministrativo, precedentemente autorizzate;

se non ritenga di intervenire, al più presto, per salvaguardare e potenziare l'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in relazione alle assunzioni di personale operativo amministrativo, assolutamente prezioso per l'attività svolta dall'ente.

(4-02601)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02300 e 3-02301 del senatore Turco, rispettivamente sulla chiusura di diverse filiali di BdM banca e sull'inchiesta giudiziaria relativa alle operazioni di acquisto di azioni bancarie da parte di casse previdenziali privatizzate.

1.5.2.2. Seduta n. 372 del 18/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

372a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2025

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

SBROLLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1742, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Calandrini, per riferire sui lavori della Commissione. (*Brusio*).

Colleghi, per cortesia, vi chiedo un po' di silenzio: c'è la buvette qua fuori, se volete conversare.

CALANDRINI (FdI). Signora Presidente, sull'Atto Senato 1742, come anticipava lei, la Commissione bilancio ha incardinato il provvedimento il 15 dicembre. Il giorno successivo, il 16, sono stati presentati dai Gruppi parlamentari 95 emendamenti e sei ordini del giorno. Nella seduta di ieri pomeriggio, a seguito di un'interlocuzione che ho avuto con i Gruppi parlamentari, la Commissione ha preso atto che non c'erano le condizioni per dare il mandato al relatore e per concludere l'esame. Siamo quindi arrivati qui in Aula senza la possibilità di avere il relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, il disegno di legge n. 1742, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Damante.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, oggi è un po' difficile intervenire in Aula su questo provvedimento, denominato decreto-legge economia, recante misure urgenti in materia economica. In realtà, nessun atto, nessun comma, nessun articolo di questo provvedimento risolve le sorti economiche di cittadini, famiglie e imprese, che non sanno come finirà quest'anno e non sanno neanche come inizierà quello che verrà.

La crisi economica in atto, come sappiamo tutti, è veramente drammatica e tutti gli indicatori ci dicono che il prossimo anno non sarà migliore. Questo provvedimento non incide di un millimetro sull'economia italiana, eppure viene chiamato decreto-legge economia: nome altisonante, ma nulla di nulla per gli italiani. I salari sono sempre più bassi rispetto a quelli europei, il costo del carrello della spesa è sempre più elevato, i prezzi crescono, così come la povertà.

Sei milioni di cittadini italiani vivono in povertà assoluta, ma il Governo non se ne accorge. Non se ne accorge neanche Giorgia Meloni: probabilmente non hanno partecipato alla festa di Atreju, quindi non se ne accorge, e se per caso un cittadino vede svenduta la propria dignità e protesta, per questo Governo diventa lesa maestà. La protesta davanti a un Ministro porta alla derisione, all'etichettatura come povero comunista da parte dello stesso Ministro.

Il Paese è in coma e questo decreto-legge è una cura palliativa: niente di più, niente di meno. Non si affrontano i problemi strutturali del Paese e, come al solito, si mette una pezza che indica a chi si arricchisce di finanza che può continuare a festeggiare.

Sul piano internazionale non va certo meglio. Perché sto parlando del piano internazionale? Perché in questo decreto c'è un finanziamento di 40 milioni di euro per il 2025 per il fondo ERA-IFC (Economic Resilience Action-International Finance Corporation). Oggi, in quest'Aula, mi sarei aspettata il ministro Salvini con una maglietta con scritto sopra "Prima gli ucraini", visto che stiamo dando 40 milioni di euro a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità dell'intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

Non basta però aver dato 40 milioni. Nella manovra di bilancio che stiamo trattando in questi giorni, per il 2026 abbiamo stanziato 77,3 milioni. Si fa così, giustamente, e che importa se tante sofferenze, l'annientamento di intere generazioni e la distruzione di un'intera Nazione potevano essere evitati con una seria mediazione? Vuoi mettere, però, la soddisfazione di un bacetto in fronte di Giorgia Meloni o il regalo, fatto dalle riviste private, di uno spread così amichevole?

Andiamo avanti: in questo decreto non ci sono misure strutturali a proteggere le nostre filiere, schiacciate dai costi energetici, dalla concorrenza internazionale e da crisi aziendali. Sugli operai dell'Ilva nemmeno una parola, ma siamo tutti contenti. Non ci si accorge della fine che stanno facendo le nostre piccole e medie imprese. Quantomeno, però, leggete i giornali. Come ha scritto l'altro giorno Ferruccio De Bortoli sul «Corriere della sera», il destino delle piccole e medie imprese è di finire tra le grinfie dei colossi cinesi e dei fondi d'investimento internazionali.

Signor Presidente, mi chiedo che fine abbia fatto il patriottismo dei componenti della maggioranza. Dov'è finito il vostro sovranismo? Dov'è finito lo slogan "Prima gli italiani"? Non vi è nulla dei 25 miliardi promessi e intanto le imprese muoiono, licenziano i dipendenti, fanno fatica a progettare e a investire sul futuro. Ancora una volta, il teatro ha prevalso sugli atti concreti.

In questo decreto omnibus si stanziavano 1,8 miliardi per le ferrovie, ma senza un minimo programma su dove, cosa, quanto e perché. Vi dico dunque, signor Presidente, e anche a voi, colleghi: se il ministro Salvini lavorasse come Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, forse qualcosa accadrebbe (*Applausi*), ma questo non succede; forse è troppo impegnato a fare altro.

Analogamente, non si sta occupando delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Manca pochissimo, ma in questo mio intervento mi duole informare gli italiani che magari ci ascoltano che siamo di fronte all'ennesima occasione perduta. Non siete stati capaci di portare a casa nulla, nonostante le violazioni accumulate, nonostante tutti gli affidamenti diretti verso imprese amiche. Non si contano i discorsi trionfalistici del ministro Salvini. Oltre a tagliare nastri, portare a casa magari qualche infrastruttura - sì, al Nord, ma utile per gli italiani - forse sarebbe stato necessario. Invece

niente: non sono pronte le strutture che dovranno ospitare i giochi; avete deturpato i territori e moltissimi progetti saranno pronti oltre il 2026, come le tangenziali di Longarone e della stessa Cortina, mentre altre grandi opere strategiche saranno pronte nel 2032 e nel 2033.

Che dire sul piano casa? Avevate promesso 15 miliardi di euro e invece in questo decreto-legge omnibus stanziato circa 75 milioni per il fondo di garanzia, che utilizzeranno in pochissimi, e lo sapete tutti perché: tra lavori precari e sottopagati, contratti pirata e senza un reddito degno di questo nome, la maggior parte di questi giovani resta a bocca asciutta. D'altronde i giovani non sono stati mai nell'agenda politica di questo Governo. È inutile che ci riempiamo la bocca dicendo di voler combattere l'inverno demografico, se poi si vedono gli atti (*Applausi*) e si stanziano sì e no 75 milioni per un fondo di garanzia per pochi.

Non solo non risolvete il problema del lavoro, non solo non risolvete il problema della casa, non solo non sostenete seriamente le imprese, ma non state sostenendo il Paese, che sta andando alla deriva. Se non siamo in recessione, è solo e soltanto merito del PNRR portato da Giuseppe Conte. (*Applausi*).

Non andrà meglio nella legge di bilancio, lo sappiamo tutti: due giorni fa è arrivato un maxi emendamento che era una pezza peggio del buco; già ieri i Sottosegretari del Governo ci hanno informato che verrà riformulato, perché in effetti era sbagliato, o meglio la stessa presidente Meloni ha detto che andava corretto, come se - quando questo emendamento è stato bollinato - il Governo fosse impegnato a fare altro; allora siamo qui ad aspettare, però lo vedremo tra qualche giorno.

Questo è un Governo che non si prende mai le sue responsabilità. L'abbiamo pure detto: questo maxi emendamento che doveva risolvere i problemi di Transizione 5.0 e 4.0, ZES e caro materiali è colpa di chi? Dell'Europa? Delle imprese che hanno fatto richiesta di uno strumento che forse non funzionava, non per colpa dell'Europa, ma per tutti i magheggi che avevano omesso nell'avviso? Loro però non si prendono mai la responsabilità, neanche di questo maxi emendamento che dovrà essere riscritto il 18 dicembre. Mai una responsabilità, sono i campioni del vittimismo: un Governo fatto di vittime. (*Applausi*).

Il vero campione di vittimismo - ahimè e ahinoi - è sempre il ministro Salvini. Egli, genio incompreso, è nel mirino di tutti i cecchini giustizialisti e commenta la notizia del defianziamento del Ponte, perché anche in questa manovra dobbiamo parlare del Ponte di Salvini (*Applausi*), che non sarà mai costruito, ma ne parliamo in manovra di bilancio. Il suo commento è strappalacrime e intriso di amor proprio: mi manderanno a processo - dichiara alla stampa - ma il Ponte lo voglio fare. Non ho paura - dice - perché sono soldi degli italiani. Lui sa che gli italiani gli affiderebbero non solo il cuore, ma anche il portafoglio. Io non comprerei neanche una macchina usata da questo ministro Salvini (*Applausi*), ma in effetti con i soldi pubblici la Lega un po' di gavetta l'ha fatta.

Il vero problema, signor Presidente, è che la farà franca, perché, malgrado i suoi piagnistei, il Ponte ha già fruttato alla maggioranza ampio consenso delle lobby, di vari faccendieri, dei percettori di stipendi ricchissimi e inutilissimi. La vicenda del Ponte rivela soprattutto una verità - me lo lasci dire, signor Presidente - su questa classe politica al comando: sono solo dei predatori, alla faccia degli italiani! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

[FURLAN \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, oggi siamo davanti all'ennesimo decreto omnibus. È inutile che cerchiamo titoli diversi: questa è la natura del provvedimento. È detto anche decreto aiuti economici e in questo nostro Paese sono in tanti che dovrebbero essere aiutati. Dovrebbero essere aiutate e sostenute le nostre imprese, davanti a una doppia sfida (la trasformazione energetica e quella digitale), in un mercato sempre più complesso e aggravato dai dazi di Trump. Noi ci aspettavamo, in questo contesto, di trovare non i 25 miliardi che la Presidente del Consiglio aveva garantito alle imprese italiane, ma magari qualcosa di meno. Invece non abbiamo trovato nulla, esattamente come nella finanziaria. Come sosteniamo le imprese nel rispondere ai dazi di Trump? Per mesi ci siamo sentiti raccontare che quei dazi per l'Italia non ci sarebbero stati oppure sarebbero stati poca cosa; invece sono un disastro per il nostro Paese e le nostre imprese. (*Applausi*).

Siamo davanti a tanta confusione, signora Presidente. Siamo davanti a un profilo più di manetta che di strategia economico-produttiva per il Paese, che è mancata in questi tre anni; sono tre anni che

abbiamo un calo costante di produzione industriale. Ieri - mi permetto di dirlo - la Presidente del Consiglio ha detto che è colpa della Germania. È colpa della Germania? Se non investiamo nella capacità di produzione industriale del nostro Paese, pensiamo davvero di poterci attrezzare per le sfide globali?

In tutto questo, sostenere la transizione significa anche fare investimenti in ricerca, innovazione e formazione, per i datori di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori. Di tutto questo non c'è niente, perché la verità è che non avete idea di quale debba essere la strategia per garantire la produzione nel nostro Paese, per garantire che le nostre imprese siano attrezzate, in un sistema Paese attrezzato a vincere le sfide del futuro. Non c'è nulla, purtroppo, di tutto questo.

Continuiamo ad assistere a una manipolazione e a una trasformazione dei fondi del PNRR; onestamente, è difficile continuare sui cambiamenti, su questo metterci le mani. Alla fine cosa accadrà? Una cosa è certa: un altr'anno e finiscono. Ce lo poniamo il problema, tutti assieme appassionatamente, di cosa avviene il giorno dopo? Se sono tre anni che crolla la produzione industriale con le risorse del PNRR: quando queste verranno a mancare, cosa faremo, signora Presidente? Ho l'impressione che saranno tempi davvero complicati per il nostro Paese, per i suoi cittadini e le sue cittadine.

Signora Presidente, noi immaginavamo che sulla competenza e sulla qualità della produzione del lavoro voleste davvero vincerla questa scommessa e che sarebbe stata vinta per il Paese; al contrario, non siete riusciti a realizzare le riforme, nemmeno quelle che erano necessarie per la gestione del PNRR; inoltre, quando mettete le mani, lo fate in modo frammentato e confuso, molto spesso guardando più alle manchette, elettorali e non, per far contento qualcuno, che per assumere invece finalmente quello di cui il Paese ha bisogno: un profilo di strategia economica e produttiva che vi è del tutto oscuro ed estraneo. Ci portate a sbattere, in questo modo.

Poi ci sono cambiamenti repentini. Prima, almeno, con la legge Fornero si sapeva quando si andava in pensione; oggi no: è un terno al lotto, perché dopo aver dichiarato la cancellazione di quella legge, ogni provvedimento aggrava la situazione. Quando parliamo di aiuti, ci riferiamo ai nostri studenti, al piano casa per gli studenti e non solo per loro? Parliamo di come far crollare questa vergogna delle liste d'attesa (*Applausi*), per cui 6 milioni di persone rinunciano alla cura? No, di questo continuate a non occuparvi; è una cosa che evidentemente pensate che vi riguardi poco; vi riguardano molto il crollo della produzione industriale e i giovani che vanno all'estero per il loro futuro. Il fatto che gli italiani e le italiane rinuncino a curarsi è un problema grande che abbiamo davanti e non trova nessuna risposta in questo decreto-legge omnibus, che possiamo anche chiamare decreto manchette. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, pochi giorni fa il Censis (Centro studi investimenti sociali) ha pubblicato una serie di dati che dovrebbero farci riflettere tutti: il 78 per cento degli italiani non ha più fiducia nella sanità pubblica e il 72 per cento pensa che di fronte a un disastro, soprattutto ambientale, lo Stato non saprebbe intervenire; dal 2011 al 2025 la ricchezza delle famiglie italiane è diminuita dell'8,5 per cento; i giovani restano ai margini della società, tant'è che l'84 per cento dei nuovi occupati ha più di cinquant'anni; il 43 per cento dei pensionati sostiene figli e nipoti. Questo è il Paese reale, un Paese che si regge non grazie alle politiche pubbliche, purtroppo, ma grazie alle famiglie.

Dentro questa, realtà il Governo fa una scelta precisa: taglia i servizi, riduce il welfare, aumenta le spese militari; eppure il 70 per cento degli italiani pensa che sia sbagliato e che bisognerebbe invece rinunciare al riarmo e spendere di più per il sociale. Questa è la distanza tra il Paese reale e chi governa.

Arriviamo quindi a questo decreto-legge omnibus, rispetto al quale voi parlate di oltre 2 miliardi di euro di investimenti in innovazione e coesione sociale. La verità è più semplice, anzi è grave. Il decreto-legge omnibus si compone di sei articoli che riproducono la stessa linea della manovra: assenza di strategia, spesa frammentata, risorse pubbliche usate male. Al centro di questa proposta normativa ci sono ancora una volta le Olimpiadi Milano Cortina 2026, un evento presentato come sostenibile, sobrio e a costo zero, ma che ad oggi costa 5,4 miliardi. I numeri, quindi, sono ufficiali e

molto precisi. Per queste Olimpiadi siamo sostanzialmente di fronte a un gigantesco contenitore di opere, appalti e deroghe. Si tratta di un meccanismo che abbiamo già visto: di fronte al grande evento, diventa giustificato spendere senza controllo. Anche in questo decreto i costi aumentano: 44 milioni in più al commissario straordinario, la capacità di spesa sale da 228 a 272 milioni e il budget iniziale viene moltiplicato per cinque.

Vorrei cogliere l'occasione per parlare della mia realtà. Da Milano bisogna passare da Lecco per andare a Cortina, ma con particolare riferimento alle Olimpiadi in Valtellina, ricordo che si è intervenuti in relazione a un'opera prevista (io ero intervenuto anche nei confronti dell'ANAS per avanzare una richiesta): a Lecco fra poche settimane verrà inaugurato un nuovo ponte che è solo in entrata e ha una sola corsia; ma come si può fare un ponte che ha la sola corsia in entrata e non quella in uscita? La risposta è che si farà dopo. In sostanza, si faranno un altro cantiere e un altro bando per avere la corsia in uscita. A chi non conosce la cittadina di Lecco, ricordo che è stretta tra la montagna e il lago, quindi spesso c'è molto traffico.

Parliamo anche della ferrovia diretta tra Orio al Serio e Lecco per andare in Valtellina. Arriverà e si finirà, ma dopo il periodo delle Olimpiadi.

Parliamo ancora di un'altra arteria, che è aperta da molti anni: all'inizio il costo era previsto in 60 milioni, mentre allo stato attuale siamo a 300, con un cantiere fermo da tre anni. Questo è il dato fondamentale, per non parlare poi dei ritardi nel tratto da Lecco a Sondrio.

Vi sono dunque progetti che verranno realizzati in tempi non compatibili con lo sviluppo dei Giochi olimpici. Questo è un modo sbagliato di continuare a realizzare le infrastrutture. Certo che si fanno le opere, ma il problema è dei tempi e non solo. Come dicevo prima, la richiesta di fare la corsia in uscita è avanzata da tutti, ma a livello centrale è stato deciso diversamente, altrimenti ci sarebbero stati ritardi.

Le Olimpiadi avrebbero dovuto valorizzare i territori, mentre hanno aumentato i consumi del territorio; avrebbero dovuto essere sostenibili, mentre producono nuove ferite ambientali; avrebbero dovuto essere un'occasione per tutti, mentre pesano sulle comunità locali e alleggeriscono i bilanci di pochi. Se non bastasse, si chiede al territorio di fare ancora sacrifici.

Con questo decreto si racconta una politica precisa: meno welfare, più grandi opere, più eventi vetrina e meno attenzione alle persone. È chiaro che non possiamo essere d'accordo con un tale modello, pertanto lo contrastiamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE \(M5S\)](#). Signor Presidente, oggi vorrei soffermarmi sull'articolo 3-*quater* del provvedimento, sul passaggio dell'ex ospedale Forlanini al patrimonio dello Stato.

Di questo argomento si parla ormai da tempo. Già a marzo del 2025 la trasmissione «Report», ma anche il collega Francesco Silvestri alla Camera con varie interpellanze hanno posto la questione di che fine dovesse fare un immobile importante, con un passato rilevante per la città di Roma e per la Regione Lazio. Ebbene, le risposte sono sempre state evasive. In questo caso, signor Presidente, occorre ricordare che parliamo di un ospedale costruito negli anni '30, durante il Ventennio, per combattere quella che allora era una piaga, cioè la tubercolosi. Nel momento in cui non esisteva ancora una cura, l'INPS costruiva ospedali per tenere riparati gli ammalati e portarli alla guarigione.

Ebbene, già nel 2024 balzò alla cronaca la notizia che il sottosegretario Mantovano - l'eroe di cui tra l'altro non sapevamo di aver bisogno (*Applausi*) - insieme al sottosegretario di Stato della Santa Sede Parolin, aveva firmato un accordo di cessione della struttura allo Stato Vaticano. Vale la pena ricordare che l'ex ospedale Forlanini ha una superficie di quasi 20 ettari e cuba quasi la metà di quello che è attualmente lo Stato Vaticano. La proprietà, tra l'altro, era fortemente protetta dal presidente della Regione Lazio Rocca, che già in campagna elettorale aveva detto che avrebbe protetto il Forlanini, l'avrebbe lasciato alla città di Roma e avrebbe utilizzato i fondi del PNRR (ricordiamo anche un flash mob di Fratelli d'Italia a tutela di quell'immobile).

Ebbene, oggi veniamo a scoprire che, con un passaggio quasi calcistico, da opzione a parametro zero, si concede questa proprietà allo Stato, perché la Regione poi non avrebbe la possibilità giuridica di farlo, in cambio di un'altra struttura. La questione fondamentale, però, è che già oggi, nonostante sia

scritto nero su bianco che la proprietà dovrebbe essere concessa all'ospedale Bambino Gesù - di cui noi non possiamo che essere felici e parlare bene per l'eccellenza e la qualità dei servizi che offre - è evidente che la sanità laziale, soprattutto quella pediatrica, è per il 70 per cento appaltata a privati. Ma perché non dare la possibilità di utilizzare i fondi del PNRR - che poi successivamente non sono stati utilizzati, anche per volontà del Presidente della Regione, proprio per sminuirne il valore - anziché dire che non si aveva la possibilità di completare quell'opera e quindi svenderla? Questo è il punto, signor Presidente: stiamo svendendo un pezzo importante della sanità laziale e romana per concederla a uno Stato estero.

Mi chiedo anche se il sottosegretario Mantovano, nel momento in cui ha sottoscritto l'accordo, sapesse che il primo nome dell'ospedale era "Benito Mussolini", perché quell'ospedale doveva rappresentare l'eccellenza dell'italico pensiero intellettuale nel combattere il problema della TBC. Ebbene, lo riconcediamo a uno Stato estero: tra l'altro, solo a chiacchiere sappiamo che potrebbe andare al Bambino Gesù; da quello che leggiamo infatti c'è invece una mera speculazione edilizia su quest'immobile, che è di un valore immenso, e ci sarebbe da dire molto su quanto il suo valore sia stato sminuito.

La vera domanda che ci poniamo da tempo è se questa sia la volontà del Governo, cioè demandare la sanità unicamente ai privati e quindi non dare a questo Paese la possibilità di crescere. *(Applausi)*. È questo che ci stiamo chiedendo continuamente, al di là delle belle parole dette ieri dalla presidente Meloni, perché se non concediamo a questo Paese la possibilità di crescere, è per una volontà politica, lo ha detto lei ieri, perché non si tratta solo dei 35 mesi di calo industriale, ma della volontà politica di non concedere fondi, di non dare un obiettivo e soprattutto un orizzonte deciso a chi fa impresa, a chi deve lavorare. *(Applausi)*. Anche con Transizione 5.0 siamo sempre allo stesso punto, cioè non diamo punti precisi per cui questo Paese debba crescere.

Signor Presidente, noi condanniamo ancora una volta questo atteggiamento e abbiamo ritenuto fosse necessario portare all'evidenza il punto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

[MISIANI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, lasciatemelo dire, il provvedimento che stiamo esaminando è l'ennesima conferma della singolare concezione di politica economica (per usare un eufemismo) portata avanti da questo Governo. Nel provvedimento è infatti assente una strategia e non c'è una scala di priorità, ma vi sono un accumulo e un accatastamento disordinato di norme. È l'ennesimo decreto omnibus, come hanno detto tanti colleghi che sono intervenuti: un contenitore eterogeneo, una macedonia, che mette insieme di tutto (infrastrutture ferroviarie-RFI, Olimpiadi invernali, enti locali, sanità, immobili pubblici, persino la cooperazione di polizia internazionale); un collage normativo totalmente privo di una visione complessiva, che non costruisce niente di ciò che servirebbe e non affronta le fragilità strutturali del Paese.

Signora Presidente, lo stiamo dicendo tutti in questi mesi. Abbiamo di fronte uno scenario internazionale molto complesso, anche dal punto di vista dei riflessi che produce sull'economia: le tensioni geopolitiche, il ritorno del protezionismo con i dazi di Trump che accelerano la frammentazione geoeconomica, pesano e peseranno sulla nostra economia, la perdita di competitività del sistema industriale europeo e, ancor di più, italiano. Negli ultimi tre anni infatti - e lo ricordo anche in questa sede - la produzione industriale italiana è calata quasi ininterrottamente, mese dopo mese. *(Applausi)*.

Stiamo perdendo pezzi strategici dell'industria italiana, perché l'ex Ilva sta andando a gambe per aria e perché l'automotive è crollato ai minimi del 1956. Questo Paese oggi è in stagnazione economica, nonostante i 200 miliardi di euro del PNRR, che videro il voto contrario di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*. Oggi il Governo Meloni sta spendendo quei soldi, ma, nonostante il PNRR, noi cresciamo - se si può usare questo termine - dello 0,4 per cento. Senza quel Piano saremmo in recessione, questa è la verità. *(Applausi)*.

Di fronte a tutto questo, da un "decreto economia" ci si aspetterebbe una strategia economica, una direzione di marcia, qualche idea per far ripartire un'economia che si è fermata, un piano di risposta ai dazi. La presidente Meloni lo aveva annunciato in quest'Aula ad aprile: 25 miliardi di euro scomparsi

dai radar. Ci aspetteremmo un pacchetto di investimenti infrastrutturali per far ripartire l'economia, magari con una scala di priorità, qualche elemento di valutazione su quali investimenti finanziare e quali no; ci aspetteremmo un'accelerazione delle riforme strutturali necessarie per il Paese, ma nulla di tutto questo.

La verità è che il Governo Meloni continua a navigare a vista e a distribuire risorse a pioggia, ma non ha un disegno di politica economica riconoscibile. Il disegno di legge di bilancio che stiamo discutendo in Commissione in Senato in questi giorni è il massimo esempio di questo modo di procedere mediocre, confuso e raffazzonato.

Mi permetta di soffermarmi per qualche istante su quello che sta accadendo, signor Presidente, perché il Governo, a partire dal ministro della Lega Giorgetti, ha presentato un maxiemendamento con due misure, che valgono 2 miliardi di euro di copertura, per allungare l'età di pensionamento per i pensionamenti anticipati e per depotenziare il riscatto della laurea, con una norma retroattiva a forte rischio d'incostituzionalità. Ieri, in quest'Aula, la presidente Meloni ha annunciato una retromarcia sulla retroattività della norma sulle lauree, ma oggi Salvini, che è il segretario della Lega - cioè lo stesso partito cui appartiene il Ministro dell'economia che ha promosso quell'emendamento con quelle due misure - ha detto: niente allungamento dell'età pensionabile, niente rivalsa su chi riscatta la laurea. Qual è la posizione del Governo? (*Applausi*). Che fine fa quell'emendamento? Che fine fanno quei 2 miliardi di copertura? (*Applausi*). È vergognoso infatti aver fatto una miniriforma delle pensioni che allunga l'età di pensionamento per centinaia di migliaia di lavoratori senza averla discussa, avendola inserito di soppiatto in un emendamento, con il Governo che oggi fa retromarcia.

Questo decreto economia si inserisce nella scia di un Esecutivo che comanda, che occupa e gestisce il potere, ma non governa, non affronta i problemi concreti delle famiglie e delle imprese. Faccio qualche esempio, tornando al merito di questo decreto. Vogliamo parlare di investimenti pubblici? Parliamone. Ci sono 1,8 miliardi di rifinanziamento per Rete ferroviaria italiana: erano risorse che potevano rappresentare un'occasione preziosa per riequilibrare il Paese, perché la dotazione infrastrutturale non è adeguata in tanta parte dell'Italia, a partire dal Mezzogiorno, e noi dobbiamo colmare quei divari infrastrutturali e sostenere la competitività dei territori. C'è qualcosa che va in questa direzione? No, non c'è nessuna scala di priorità e nessun criterio trasparente nell'uso degli 1,8 miliardi che con questo decreto diamo a RFI.

Noi in prima lettura abbiamo presentato emendamenti, proponendo alcune scelte: tutti bocciati, mentre sono state difese le proposte iperlocalistiche delle forze di maggioranza. Allora qui il criterio non è la qualità delle opere, non sono i bisogni dei territori, ma è a quale territorio appartengono i parlamentari di maggioranza, naturalmente, che si sono occupati di questa cosa. (*Applausi*). Non si fa così la politica infrastrutturale e non si colma così il divario con il Mezzogiorno, a cui, per inciso, voi avete tolto miliardi di euro, pressoché azzerando il fondo di perequazione infrastrutturale.

Vogliamo parlare di PNRR e di Piano nazionale complementare? Parliamone: avete massacrato gli enti locali con le due leggi di bilancio passate. Avete tolto loro 2 miliardi di euro sulla parte corrente, 8,3 miliardi per gli investimenti e le piccole opere, che sono utili e rapidamente realizzabili: tutto spazzato via dalla passata legge di bilancio.

Ora, non contenti, intervenite sul Piano nazionale complementare, irrigidendo le scadenze imposte ai Comuni e decidendo che o gli obiettivi vengono completati entro il 2026, anche se su quel piano non abbiamo i vincoli europei previsti per il PNRR, oppure c'è la revoca delle risorse. Signor Presidente, è una scelta miope, è una scelta ingiusta, è l'ennesima penalizzazione nei confronti degli enti locali da parte di un Governo centralista (*Applausi*) che ha tolto i soldi ai Comuni per metterli sul Ponte sullo Stretto di Messina, che non riuscite nemmeno a fare, perché avete fatto male le carte e la Corte dei conti ve l'ha detto nero su bianco.

Vogliamo parlare delle Olimpiadi e della cooperazione di polizia internazionale? Parliamo solo delle Olimpiadi, che tra pochi giorni iniziano. Qui c'è una cosa incredibile: voi riconoscete la possibilità di pagare gli straordinari a tutti i Comuni coinvolti dalle Olimpiadi, che lo ricordo, sono le Olimpiadi Milano Cortina, tranne che al Comune di Milano. (*Applausi*). Perché? Il motivo è che il Comune di Milano ha una Giunta di centrosinistra, di un colore politico diverso dal vostro? Altrimenti non si

spiega l'assurdità della scelta che è contenuta in questo decreto-legge.

Concludo, signor Presidente, perché ho esaurito il tempo. Questo non è un provvedimento che rafforza l'economia. È un decreto che non sostiene gli enti locali, non tutela i giovani e non rilancia gli investimenti; è un provvedimento raffazzonato, l'ennesimo decreto omnibus da parte di questo Governo; è un provvedimento che non riduce la distanza enorme tra ciò di cui l'Italia avrebbe bisogno e ciò che viene messo in campo da questo Governo.

Oggi parliamo di questo decreto-legge; nei prossimi giorni speriamo di avere la possibilità di parlare in Aula anche del disegno di legge di bilancio e di quello che sta accadendo, degli errori, dei limiti e della modestia della politica economica di questo Governo.

È per questo che riconfermiamo in quest'Aula il giudizio fortemente negativo su questo decreto-legge che abbiamo già espresso alla Camera dei deputati, votando in senso contrario. L'Italia non merita questo tipo di politica economica, ma merita scelte che guardino avanti. Gli italiani meritano un Governo che sia veramente all'altezza dei problemi con cui devono fare i conti ogni giorno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA *(Fdl)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel provvedimento di cui stiamo discutendo questa mattina ci sono vari interventi in favore di tante strutture dello Stato, di infrastrutture pubbliche, in favore di eventi culturali e sportivi da svolgere nella nostra Nazione, a sostegno di varie città. Su questo, però, sarà sicuramente più puntuale di me il collega De Priamo in dichiarazione di voto.

Io mi voglio soffermare in particolare su un articolo, che stranamente nessun esponente delle opposizioni ha citato nei suoi interventi. Mi riferisco all'articolo 6-*bis*, che riguarda la città di Roma. Questo non perché io voglia fare un intervento locale o localistico, ma perché, come ricorda anche la targa che si trova alle spalle dello scranno della Presidenza, che fa riferimento all'Italia restituita a sé stessa e a Roma, Roma è dove «...ogni cosa ci parla di grandezza, ma nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri».

In questo decreto-legge ci sono appena 548 milioni di euro per la città di Roma, per uscire dalla gestione commissariale del suo debito storico, superando questa situazione che durava da circa quindici anni, restituendo piena autonomia finanziaria al Comune e garantendo una maggiore efficienza della spesa e nella pianificazione di lungo periodo.

Probabilmente, un osservatore poco attento, magari uno di quelli tra i tanti che purtroppo non vanno a votare, potrebbe dire, in perfetto stile romano: ma che furba questa Meloni, hai visto quanti soldi dà al suo sindaco? Invece no, perché tutti noi sappiamo che il sindaco di Roma è del Partito Democratico. E vabbè, allora si dirà: con tutti i debiti che avete accumulato in questo periodo, avrete anche la necessità di mettere fine a questo debito. Invece no, perché il centrodestra ha governato Roma solo per cinque anni, in particolare dal 2008 al 2013, senza avere una grande responsabilità del debito accumulato nel corso degli ultimi quindici-vent'anni. *(Applausi)*.

Noi facciamo quest'atto per il senso istituzionale che abbiamo verso la capitale d'Italia, non guardando i colori di chi governa. Lo facciamo perché è giusto farlo, come abbiamo fatto per i due miliardi destinati a Roma per il Giubileo, con cui sono stati garantiti sicurezza, ospitalità e decoro urbano, con cui abbiamo migliorato i trasporti e la mobilità. Pensiamo alla linea C della metropolitana di Roma, all'acquisto di nuovi autobus elettrici, ai progetti per la mobilità.

Lo facciamo e lo abbiamo fatto anche attraverso il PNRR. Abbiamo dato alla città di Roma quasi 9,5 miliardi, 7,5 dei quali diretti dal PNRR, mentre gli altri sono fondi dello Stato e dei privati. Con questi soldi, a Roma sono stati realizzati nuovi asili nido e scuole per l'infanzia per circa 26,5 milioni, nuovi poli culturali e biblioteche per circa 35,5 milioni. Abbiamo creato poli di sport e benessere e strutture a favore della disabilità. Abbiamo aumentato la mobilità strategica e abbiamo anche rifatto la forestazione urbana ed extraurbana.

Su questo punto, però, devo dire che a Roma, per dare seguito a questo aspetto, abbiamo visto migliaia di alberi abbattuti senza che nessun ambientalista abbia mai sussurrato una parola e senza che nessuno abbia mai detto nulla e questo per piantare, al posto di decennali alberi in ville storiche, parchi e vari luoghi della città, pianticelle che non supereranno l'inverno. Ecco il grande intervento ambientale che

il sindaco Gualtieri ha fatto rispetto agli interventi economici dati dal nostro Governo.

Questo anche per dire che, quando si critica il PNRR, gli interventi del PNRR su Roma hanno previsto la realizzazione del 90 per cento degli obiettivi. Lo dico perché qualcuno dall'altra parte ci dice che il PNRR non va bene. Ogni tanto ci piacerebbe anche - fatemelo dire con tranquillità istituzionale - che il sindaco di Roma, quando si presenta con la sua fascia tricolore a inaugurare opere, riconoscesse il ruolo del Governo e quanti soldi, quante strutture e quante infrastrutture la città di Roma ha avuto grazie a questo Governo.

Ricordo inoltre gli interventi nelle periferie sul modello Caivano, che vedranno a Roma la riqualificazione del Quarticciolo, così come di tante altre periferie in diverse città d'Italia. A Roma però non ci facciamo mancare nulla, per cui c'è anche il paradosso di qualche benpensante arcobaleno che riesce addirittura a criticare queste misure, forse perché ha ancora interesse nelle gestioni abusive e nelle occupazioni abusive delle case, o perché ha ancora interesse nello spaccio di droga che si fa in quartieri come quelli.

Tutti questi sono interventi importanti fatti in tre anni con miliardi a favore di Roma. Mi chiedo se l'opposizione attuale avrebbe fatto lo stesso, se il sindaco di Roma fosse stato di Fratelli d'Italia o del centrodestra (*Applausi*) - questa è la nostra differenza - e se avrebbe avuto lo stesso senso istituzionale nei confronti di chi, come abbiamo detto, parla di grandezza, ma deve ricordare sempre anche i propri doveri. Certo - lo voglio dire anche con grande franchezza - insieme all'opposizione stiamo facendo la riforma legislativa di Roma Capitale, per dare a Roma i veri poteri di una capitale e non quelli di una qualunque città di centinaia di abitanti. È un'altra riforma che vedrà il traguardo con il contributo di tutto il Parlamento, ma grazie alla volontà di innovare e di andare avanti di questo Governo e della presidente Meloni in particolare, essendo ovviamente anche romana.

Come sempre, ho sentito tante critiche nei confronti di questo decreto-legge da parte dell'opposizione. Sottolineo invece, ancora una volta, che con un provvedimento come questo l'Italia cresce, si rinnova, si assume doveri per tornare grande. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'ordine del giorno G1.1 viene accolto come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.1 a 1.9 sono improcedibili.

Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 2.1 a 2.4 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ALBANO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G3.1.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 3.1 a 3.11 sono improcedibili.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G3.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.6 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3-ter del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3-ter.0.1.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3-ter.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3-quater del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G3-quater.1.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 3-quater.1 a 3-quater.7 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3-quater.8, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3-quater.9, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3-quater.10 e 3-quater.11 sono improcedibili.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G3-quater.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

SIRONI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signora Presidente, questo emendamento chiede che venga preso in considerazione il regolamento sul ripristino della natura in tutti gli interventi che riguardano i giochi olimpici. Come sapete, questo regolamento è in vigore dal 18 agosto 2024 e impone agli Stati membri di pianificare, entro il 1° settembre 2026, tutte le azioni che vadano nella direzione di ripristinare una quota dei suoli degradati, in particolare nella misura del 20 per cento entro il 2030, e di invertire la tendenza entro il 2050. Io chiedo a questa maggioranza e a questo Governo che, nell'ambito della legislazione e di tutti i provvedimenti che vengono rilasciati, si cominci a prendere in considerazione questo regolamento, che è cogente (non è una direttiva e non ha bisogno di attuazione).

Il fatto quindi che, per esempio, negli interventi sul territorio interessato dai Giochi olimpici non si prenda in considerazione la previsione che ogni intervento di consumo di suolo debba essere accompagnato dal ripristino del 20 per cento di ciò che si è consumato mi sembra una mancanza di lungimiranza e di ottemperamento alle prescrizioni dell'Unione europea.

Con questo emendamento ho quindi sollecitato la presa in considerazione di tali adempimenti cogenti, necessari e importanti, soprattutto per un territorio come quello in cui si svolgeranno i prossimi Giochi olimpici, che è già fortemente degradato dal punto di vista del consumo di suolo, e della correlata prevenzione del dissesto idrogeologico. Peccato, si perde un'occasione per guardare un pochino più avanti rispetto al proprio naso.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

[SIRONI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SIRONI \(M5S\)](#). Signora Presidente, valgono le medesime considerazioni che ho fatto prima, focalizzate in questo caso sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, sempre in un territorio che sappiamo tutti quanto sia gravemente sensibile a fenomeni di questo genere, con conseguenti danni alla popolazione. Peccato che questo Governo non lavori nella direzione della prevenzione.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.8 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.12 a 4.14 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dalle senatrici Damante e Pirro.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.16 a 4.26 sono improcedibili.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G4.1 e G4.2.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G4.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G4.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 5.1 a 5.3 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.0.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 5.0.3 a 5.0.5 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 6.1 a 6.0.3 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.5 e 6.0.6 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 6-ter.1, presentato dalle senatrici Pirro e Damante.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6-ter.2, presentato dalle senatrici Pirro e Damante.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6-ter.3, presentato dalle senatrici Damante e Pirro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6-ter.4, presentato dalle senatrici Damante e Pirro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6-ter.5, presentato dalle senatrici Pirro e Damante.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6-ter.6 e 6-ter.7 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6-ter.8, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6-ter.9 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G6-ter.1, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ALBANO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G6-ter.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo «Giuseppe Libetta», di Peschici, in provincia di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1742 (ore 11,16)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[FREGOLENT](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, questo decreto, che arriva in Senato blindato, dopo essere stato esaminato solamente alla Camera, è onnicomprensivo: si parte dal PNRR, per arrivare alle Olimpiadi e addirittura ai test di medicina. È esattamente tutto quello che un decreto-legge non dovrebbe essere, ossia eterogeneo.

Quando l'abbiamo rilevato nelle Commissioni competenti ci è stato detto che l'eterogeneità veniva superata dal fatto che c'era un unico intento. È un'interpretazione un po' bizzarra: o un decreto è eterogeneo o, se ha un unico intento, non dovrebbe contenere tutte queste norme. Peraltro, non si comprende quale dovrebbe essere l'unico intento, se non quello - forse - di tamponare le criticità prodotte da questo Governo.

Partiamo, per esempio, dai test per accedere alla facoltà di medicina. Ascolto sempre con molto interesse le interrogazioni fatte dai colleghi della maggioranza e poi i loro comunicati. Li seguo con attenzione, perché devo capire se anche loro hanno la sensazione a volte di essere presi in giro. A un'interrogazione di qualche tempo fa sul numero dei medici a Pavia, la ministra Bernini rispondeva: adesso, con l'eliminazione del numero chiuso alla facoltà di medicina, tutte le criticità, soprattutto delle città più piccole, che magari sono meno attrattive di Milano, Roma o Napoli (anche per la progressione di carriera essere in un piccolo Comune magari dà meno soddisfazioni), verranno risolte attraverso l'eliminazione del numero chiuso. Nel leggere l'articolato presente in questo decreto-legge, si apprende che non soltanto il numero chiuso non è stato eliminato, ma il pasticcio proveniente dalla riforma è talmente grande che anche il numero degli eventuali iscritti che avete previsto è superiore a quello che poi verrà effettivamente accolto.

In compenso, avete inguaiato anche tutte le altre facoltà, come veterinaria, biologia e biotecnologie. Tutti quelli che non riescono a entrare a medicina hanno infatti la possibilità di scegliere in seconda battuta altre facoltà, cosicché chi invece aveva scelto come prioritaria proprio quella facoltà magari viene eliminato e si vede sorpassato da coloro che vengono dal mancato superamento del test a medicina.

Si tratta insomma di un pasticcio fatto da questo Governo e come sempre non vengono ascoltate le opposizioni. Capisco che l'onere e l'onore di governare spettano a chi ha la maggioranza e nessuno di noi si vuole sostituire a voi, ma talvolta si potrebbe trarre qualche suggestione dalle opposizioni, soprattutto da quelle costruttive come Italia Viva, che non ha mai fatto un'opposizione propagandistica, in maniera preconcepita, ma ha sempre dato il proprio contributo fattivo. Voi ci dite sempre di no, perché dite sempre che avremmo dovuto farlo noi prima, che adesso tocca a voi e parlate degli errori fatti da noi: è un continuo parlare di noi e voi. Cosa succede poi?

Ieri la mia collega Annamaria Furlan ha ricordato che nel provvedimento sulle piccole e medie imprese è entrato un emendamento che avevamo detto non andava inserito, per il bene della trasparenza della filiera della moda e per la sicurezza del lavoro. Abbiamo presentato un ordine del giorno firmato da tutte le opposizioni e voi l'avete bollato come strumentale, come l'ennesima polemica fatta dall'opposizione che non capisce niente, non comprende quanto siete bravi, efficaci e coraggiosi, e poi l'avete tolto alla Camera. Ma se quella norma era così bella, perché poi ci avete dato ragione tardivamente? Forse perché gli stessi soggetti del mondo della moda che lo chiedevano l'avevano disconosciuta, in quanto era scritta talmente male da dare la possibilità di sopravvivere ai soggetti illegali, che sfruttano i propri connazionali e hanno fabbriche abusive, e non alla moda italiana.

Così è anche per questo provvedimento: con il Piano nazionale di ripresa e resilienza date dei contentini ai sindaci, ma lo avete stravolto e lo state stravolgendo e distruggendo con il decreto in tema di transizione 5.0 e aree idonee, nel quale sono talmente tante le aree inidonee a produrre energia alternativa che l'intera Umbria è stata considerata non idonea. Ma non è possibile che tutta l'Umbria non abbia una discarica o una zona industriale dove mettere pannelli solari. (*Applausi*).

Quando ci sarà il caro energia, vi vorrò vedere chiedere scusa agli italiani per non aver sfruttato i fondi del PNRR, perché vorrà dire che verranno rimandati indietro. Oggi il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comincia a dare pareri negativi a progetti che hanno avuto l'autorizzazione, ma

non ne è ancora stata iniziata la realizzazione.

Concludo con Milano Cortina: l'ennesima proroga per realizzare un evento che avevate detto che veniva autofinanziato. Quelli che hanno vinto hanno detto che hanno vinto perché, a differenza di altri - leggasi Torino, che aveva tutti gli impianti, tra l'altro - si sarebbero autofinanziati. Non è così, però. Ogni emendamento dà risorse aggiuntive e noi siamo felici che ci siano risorse per i grandi eventi. Forse però bisognerebbe sindacare sulla trasparenza di alcune infrastrutture che, con le Olimpiadi, non c'entrano nulla e vedranno la luce quando le Olimpiadi saranno finite.

Mi auguro che il ministro Salvini un giorno venga in Aula per dirci se aveva senso che le infrastrutture trasportistiche realizzate siano state poste in essere per le Olimpiadi o per altri motivi, mancando quelle aree interne che in maniera bizzarra non tutelate quando ci sono da fare alcune opere e ritenete sacre quando c'è da produrre energia, come se fare energia in questo Paese fosse una parolaccia.

Per questi motivi, voteremo contro questo provvedimento che è confuso, non risolutivo e contiene norme a caso, introdotte perché nei precedenti provvedimenti non avete saputo fare qualcosa di utile per il nostro Paese. Continuate a non ascoltare le nostre osservazioni e questo vi porterà inevitabilmente a dover fare marcia indietro in continuazione, come avete fatto per le piccole e medie imprese. *(Applausi)*.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Onorevoli colleghi, non vi va giù. In poche, semplici parole, non vi va giù. Abbiamo un Governo politico e non siete più abituati ad avere davanti un Governo politico. *(Applausi)*.

Ogni nostro provvedimento è collegato sistematicamente a quello precedente: non sono semplici atti amministrativi, che vengono considerati nella loro singolarità, ma fanno parte di un mosaico, all'interno del quale noi inseriamo ogni provvedimento in un quadro generale, che ha una lunghezza di cinque anni. Quello in esame non è un provvedimento amministrativo, per quanto possa apparire semplice, ma è il tassello di una visione politica che questo Governo vuole imprimere in ogni suo atto amministrativo. *(Applausi)*.

Le opposizioni quotidianamente si impegnano a negare l'evidenza. Questo non è un atto meramente tecnico da dover portare avanti, ma si inserisce nel quadro di un mosaico. Ogni bravo amministratore, ogni persona che abbia avuto l'onore di rappresentare la propria città, chiunque abbia fatto l'amministratore locale o l'amministratore pubblico in genere sa benissimo che, nel momento stesso in cui si chiude un bilancio annuale, si agisce sui vari capitoli per poter imprimere una velocizzazione al completamento di determinati processi, che si rendono necessari nella costruzione di quel mosaico che noi vogliamo completare a fine legislatura. Sono tutti atti strettamente collegati tra loro, ci sono obiettivi e si spostano risorse per far sì che quel processo vada avanti, passo dopo passo.

Questo decreto-legge non è una semplice somma di numeri, ma è una scelta politica: è la direzione di marcia di un'Italia che non si rassegna, che vuole crescere, che vuole proteggere i più fragili e rendere competitivo il suo sistema produttivo.

Avete detto, giustamente, che c'è una lenta e graduale decrescita del mondo industriale. Avete anche la capacità di comprendere che è un processo generale dell'Europa, generato da scelte folli fatte dai precedenti Governi e dalla guida europea che c'è stata fino a poco tempo fa, che hanno indotto all'attuale riduzione drastica di tutti i processi industriali. Siete andati dietro alle ideologie, avete tenuto come riferimento l'ideologia e non il sano pragmatismo di cui necessitano i nostri governati. Tutte le persone che vogliono imprimere alle proprie aziende un processo di crescita, perché credono in quello che fanno, devono necessariamente essere sostenute in questo processo. Se analizzate cos'ha generato la decrescita costante dei due anni precedenti - quest'anno già vediamo segnali d'inversione di tendenza, dal punto di vista della crescita strettamente industriale - vedrete che è nata da scelte sbagliate fatte da voi. Sentirsi oggi additare come responsabili rispetto a quanto è stato generato dalle politiche precedenti, a livello non solo nazionale, ma anche europeo, ci sembra veramente assurdo.

Stiamo tentando di mettere toppe e pezze laddove ci sono stati danni gravi. Addirittura richiamate la difficoltà del settore automotive, quando sappiamo tutti cosa l'ha generato, e ponete l'attenzione su un

tema come questo come se fosse una nostra responsabilità. Noi stiamo facendo di tutto per invertire tale rotta.

Questo provvedimento interviene su aspetti strutturali. Come si fa a contestare un investimento di 1,8 miliardi di euro a Ferrovie dello Stato per manutenzioni straordinarie che non sono state realizzate per decenni? (*Applausi*). Di certo non c'eravamo noi al Governo della Nazione. (*Applausi*). Abbiamo preso intonsa la più grande infrastruttura italiana, che è quella della rete ferroviaria, e stiamo tentando in tutti i modi di adeguarla alle aspettative di tutti i pendolari italiani e di tutte le persone che hanno necessità di utilizzarla.

Sono tutti interventi mirati, che hanno la necessità di essere portati a termine e devono essere portati a terra e questo è uno strumento di tale processo, ma è strettamente legato al disegno di legge di bilancio che andremo ad approvare.

Allo stesso modo, la prossima legge di bilancio sarà strettamente legata alle precedenti, perché abbiamo una visione di legislatura: la differenza enorme è questa.

Il fatto di essere tornati indietro su un provvedimento approvato qui in Senato riguardo il settore della moda significa essere persone che hanno coscienza di ciò che fanno e soprattutto che hanno l'autorevolezza per confrontarsi con le altre istanze provenienti dal territorio e magari tornare indietro su un provvedimento. Questo significa avere la coscienza di quello che si fa e soprattutto l'autorevolezza per sapersi porre nel confronto con gli altri. Mai sfuggire al confronto, che può solamente far crescere la nostra Nazione e questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutti.

Voteremo quindi a favore del provvedimento in esame come scelta consequenziale rispetto alla nostra azione di governo, che porteremo a termine nei prossimi cinque anni, sicuri e convinti del consenso che ci potrà dare per la prossima legislatura. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, sono tra quelli convinti che questa maggioranza sia politica. Non l'ho mai nascosto. È la politica che fate - che non va bene - che contesto. La dimostrazione è quanto stiamo discutendo nel disegno di legge di bilancio: anziché prendere i soldi da quelli che hanno ottenuto extraprofiti e grandi risorse, andate a toccare le tasche degli italiani attraverso l'aumento dell'età pensionabile, togliendo ad esempio il riscatto della laurea e via dicendo. Questo è il problema vero che contesto. Certamente c'è un'alternativa alla vostra proposta.

Stiamo nel merito del decreto. Prevedete di spendere 2,2 miliardi sostanzialmente per coesione e innovazione. In effetti, non è così: è una distribuzione frammentata sulle ferrovie, l'Ucraina, le imprese, l'innovazione, la formazione, la sanità, i grandi eventi. C'è di tutto. La cosa che non si capisce è dove sia la gerarchia e quale sia l'indirizzo verso cui si intende andare. Questo è un ulteriore decreto omnibus che è stato presentato. Ancora una volta, siamo di fronte a un decreto che il Governo prova a giustificare richiamando la necessità e l'urgenza, ma quali necessità e urgenza vi sono nell'ambito di questi temi? È urgente la questione delle ferrovie, è urgente la questione delle Olimpiadi, è urgente la questione della sanità? No, siamo in una situazione in cui tutti questi temi vanno affrontati, per cui il problema dell'urgenza è soprattutto l'urgenza politica e come spendere in fretta e sottrarsi al controllo del Parlamento. Il dato fondamentale è che presentate decreti in questa direzione.

Siamo di fronte a sei articoli, e non a un piano, non a una riforma. Vi è un solo elemento di stanziamento, si vuole intervenire a pezzi, rincorrendo in questo caso - come dite voi - le emergenze, ma si taglia l'essenziale sul terreno.

Prendiamo ad esempio l'articolo 3-*quater*, inserito in Commissione, emblematico di detto approccio, con cui si prevede un doppio trasferimento di proprietà: una parte del Policlinico Umberto I passa dallo Stato alla Regione Lazio, l'ex ospedale Carlo Forlanini passa invece dalla Regione allo Stato. Formalmente, si parla di razionalizzazione. Nella sostanza, si cerca di chiudere nel modo più rapido e opaco possibile una vicenda che dura da anni e ruota intorno al futuro del Forlanini e al suo conferimento all'ospedale Bambino Gesù. Il punto politico è chiaro: 400 milioni di euro di lavori di ristrutturazione saranno pagati dall'INAIL, quindi con risorse pubbliche (lo sottolineo: risorse dei lavoratori, perché l'INAIL è una delle assicurazioni che pagano i lavoratori). Il soggetto beneficiario,

però, godrà di tutti i vantaggi dell'extraterritorialità: esenzioni fiscali, nessuna IMU, nessuna IVA, personale non soggetto a Irpef. Si tratta di un'operazione interamente finanziata dallo Stato, ma che non rafforza la sanità pubblica.

Attenzione: da parte nostra, nessuno mette in discussione il valore scientifico dell'Ospedale Bambino Gesù. Lo dimostra il fatto che abbiamo votato a favore del finanziamento strutturale previsto dal decreto-legge n. 110 del 2025. Nessuno mette in discussione questo valore. Noi mettiamo in discussione un'operazione che alla fine, nel disegno complessivo, riduce la potenzialità della questione riferita alla sanità pubblica.

Cerco di spiegarmi: nel programma regionale del 2024-2026 i posti letto del privato aumenteranno da 750 a 810, mentre nel pubblico diminuiranno da 1.111 a 1.014. In sostanza, il saldo è che aumenta il privato e diminuisce il pubblico: questo è il risultato dell'operazione.

Non è poi chiaro il quadro normativo necessario a riconoscere l'extraterritorialità in base ai Patti Lateranensi. L'unica cosa chiara è che la sanità pubblica perde un pezzo e, visto che questo decreto affronta molte questioni sanitarie, alla fine ne paga sempre le conseguenze.

Passiamo all'articolo 4, legato alla questione Milano Cortina. Anche a tal riguardo vi è un copione che va avanti da anni. Si introducono nuove disposizioni urgenti e si stanziavano 44 milioni di euro per il commissario straordinario. Ricordo che vi sono 148 milioni per interventi infrastrutturali e 79 milioni per le esigenze logistiche. Con questo decreto, la spesa per la logistica arriva a circa 123 milioni di euro e, nel 2025, la capacità complessiva di spesa del commissario passa da 228 a 272 milioni di euro. In sostanza, nel momento in cui c'è un commissario, questi risponde solo al sistema commissariale e - come dicevo all'inizio - il controllo pubblico diventa sempre inferiore.

Questo aumento di risorse ha una dimensione enorme e soprattutto è un aumento che riguarda costi che erano già tutti prevedibili, da questo punto di vista. Se si agisce in tale maniera, è perché in questa vicenda si preferisce evitare che vi sia una discussione pubblica sul tema. Ricordo che era stato annunciato che quello per le Olimpiadi doveva essere, prima di tutto, un intervento sostenibile, che doveva costare poco e che, per il 92 per cento, doveva riutilizzare strutture esistenti. In realtà, è avvenuto esattamente il contrario. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che si costruisce di più e quindi vi è consumo di suolo, che si è speso molto di più e che si è speso peggio.

In discussione generale ho portato ad esempio la vicenda riguardante il famoso ponte nuovo che verrà inaugurato fra pochi giorni nella mia città, che prevede una sola corsia: quella in entrata, ma non quella in uscita, che si farà dopo. Per non parlare poi della pista di bob Eugenio Monti. Questi sono solo due esempi per evidenziare, ancora una volta, che la vostra gestione è completamente alternativa alle promesse fatte a suo tempo, ossia fare Olimpiadi con costi contenuti e zero consumo di suolo, riutilizzando le strutture presenti.

Per queste ragioni, il decreto-legge in esame non è lungimirante ed è poco trasparente: è un provvedimento che scarica i costi sul futuro e indebolisce il pubblico rispetto al privato. Si tratta di scelte che riteniamo sbagliate ed è per questo motivo che voteremo convintamente contro. (*Applausi*).

[TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi affrontiamo l'Atto Senato 1742, un decreto-legge economico che ci accingiamo ad approvare prima della legge di bilancio, che definirà le spese e gli impegni che il Governo prenderà per il prossimo anno. Si tratta di un decreto che affronta vari temi e ha l'obiettivo di affrontare una serie di criticità macroeconomiche verificatesi, garantendo una stabilità finanziaria nel breve periodo e dando continuità ad alcune misure a sostegno e con effetti immediati su famiglie, imprese e infrastrutture.

Sono previsti 2 miliardi di euro di dotazione, finalizzati soprattutto a interventi in materia di innovazione tecnologica, infrastrutture, digitalizzazione, formazione universitaria, salute, eventi sportivi, eventi di rilevanza nazionale e internazionale e anche alla famiglia per quanto riguarda il fondo sulla prima casa, il Fondo di garanzia, che consente di accedere a mutui per acquistare una prima casa a famiglie che hanno difficoltà economiche, un reddito basso o più di un figlio. Sono interventi immediati che hanno la necessità di affrontare tensioni economiche legate anche a fenomeni

esogeni, come l'inflazione, che si sono creati durante gli anni (crisi economiche dovute anche a fattori che dipendono dall'esterno, come i dazi e così via). Non è una misura che ha l'obiettivo di definire la strategia nazionale, ma è un decreto come tanti, che ha l'obiettivo di risolvere alcune criticità nell'immediato e prolungare alcune misure messe in atto, come il Fondo sulla prima casa, che sono risultate utili a tanti beneficiari e a tante imprese. Questo era l'obiettivo.

Ripeto che, con questo decreto, non definiamo una strategia politica, comunque ben chiara: può essere condivisa o meno, ma sicuramente un Paese con 3.000 miliardi di debito pubblico deve avere una strategia relativa alle spese sugli interessi del debito, perché un debito ampio e un rating basso fanno aumentare lo spread e il tasso d'interesse sul debito, che sarebbero un costo per tutti. Non è tanto preoccupante avere 3.000 miliardi di debito pubblico, quello che è preoccupante è avere tassi d'interesse alti. Avere quindi abbassato i tassi d'interesse significa pagare molto di meno, spendere molte meno risorse per gli interessi del debito pubblico e quindi liberare risorse finanziarie per il prossimo anno. Questa è la strategia, che può essere condivisa o meno, ma è chiara: punta alle nuove generazioni, a dare stabilità economica e credibilità.

Logicamente questo lo possono fare solo Governi che hanno la possibilità di governare per una legislatura nel medio-lungo periodo: possono decidere magari di avere una strategia prudente nei primi anni per rientrare nei vincoli europei del Patto di stabilità, evitando procedure d'infrazione di carattere europeo e costi futuri e liberando risorse per misure che verranno applicate nell'interesse economico e nella crescita economica e produttiva delle imprese.

La situazione internazionale è tale per cui qualunque forza politica avrebbe dovuto affrontare dazi, guerre e crisi energetiche. È un contesto internazionale difficile, che non dipende dal colore politico, nel quale bisogna trovare strade innovative.

Lo stesso calo della produzione è l'effetto non di una politica di breve periodo, ma di politiche di medio e lungo periodo, che purtroppo sono state fatte nell'interesse di logiche che spesso non comportavano un ritorno diretto per il nostro Paese. Faccio un esempio: pochi lo sanno, ma noi spendiamo ancora dai 10 ai 12 miliardi, nelle bollette degli italiani, per l'incentivazione di moduli fotovoltaici con il conto energia. Erano moduli che avevano provenienza cinese o europea. Io sono assolutamente a favore delle energie rinnovabili e l'ho sempre dichiarato, ma ho sempre dichiarato anche che era un errore incentivare le produzioni straniere. Noi dovevamo prima avere idee chiare - ma questo doveva essere fatto già anni fa - su quale sviluppo economico portare avanti come Nazione e su come incentivare le imprese che producono quei beni e quei servizi su cui fare leva e da portare alla ribalta internazionale, per poi incentivare le tecnologie, qualunque esse fossero.

Quello che è mancato dal 2000 in poi a questo Paese è una visione di medio e lungo periodo. Noi dovevamo individuare la strada da percorrere, quale tipo di sistema industriale sviluppare e far crescere nel nostro Paese e poi incentivare soprattutto i prodotti made in Italy e made in EU. Questo non è stato fatto. Purtroppo gli incentivi sulla green economy hanno favorito soprattutto le produzioni cinesi e quelle di altri Paesi, e questo è stato un errore, non perché dobbiamo essere contrari all'innovazione tecnologica e alle nuove tecnologie, ma perché dobbiamo essere noi padroni delle nuove tecnologie e far sì che vengano prodotte soprattutto nell'ambito del nostro sistema produttivo. È questa la chiave: prima incentivare le produzioni italiane e dopo incentivare il prodotto.

I sostegni fiscali ci devono essere, io stesso ne chiedo diversi. Siamo un Paese che si sta distinguendo per alcune soluzioni sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione tecnologica. Io stesso ho presentato emendamenti con cui chiedo incentivi per sostenere l'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza sul lavoro. Oggi è fondamentale ridurre le morti sui luoghi dei lavori e questo lo possiamo fare non con le capacità dell'uomo, che sono limitate, ma utilizzando l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale, per far sì che i sistemi produttivi vengano monitorati e che, prima che accada un incidente, attraverso un sistema anticollisione, si eviti l'impatto con l'operatore. Si tratta anche di tecnologie italiane sviluppate nel nostro Paese.

Sicuramente la fase della messa in ordine dei conti deve finire. Anch'io auspico che ci sia questa fase, che era prioritaria e andava attraversata, perché non potevamo continuare a buttare soldi per pagare gli interessi sul debito pubblico. Avere uno spread basso e avere un rating elevato significa risparmiare

risorse e questa fase andava affrontata logicamente in un'ottica di legislatura. È normale però che adesso, chiusa la fase della riduzione dei costi dovuti agli interessi sul debito pubblico, debba partire una nuova fase, quella dell'investimento sulle imprese e sui settori strategici per il nostro Paese, che sono quelli che riguardano l'autoproduzione di energia, l'abbattimento dei costi dei fattori produttivi, le tecnologie innovative, l'intelligenza artificiale, la cybersecurity. Tutti questi settori possono rendere il nostro sistema produttivo innovativo, competitivo ed efficiente.

Elogio un Governo che lavora nel medio-lungo periodo e che lavora per tappe, per strategie. La prima fase, quella della messa in sicurezza dei conti, credo che terminerà con questo bilancio. Auspico che il prossimo bilancio contenga invece la fase del rilancio economico, che va fatto, con una strategia che veda le nostre imprese diventare più forti e competitive, nonostante tutte le difficoltà che il contesto internazionale ci ha riservato negli ultimi anni, e possa rilanciare il sistema produttivo italiano che già oggi, a livello internazionale, gode della fama di un settore di qualità e d'eccellenza. Noi già abbiamo una storia che parla dei prodotti del made in Italy come di altissimo livello, per cui dobbiamo rafforzare la loro immagine partendo da conti economici e da un bilancio stabili e sicuri, che siano anche garanzia di stabilità internazionale e di prospettive future serie e credibili.

[SIRONI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI \(M5S\)](#). Signora Presidente, per suo tramite mi sento di fare alcune osservazioni rispetto a quanto dichiarato testé dal senatore Trevisi.

Lo stop a una serie di investimenti che il Governo Conte aveva programmato grazie al Next generation EU e all'applicazione in Italia del PNRR è da addebitare proprio a questo Governo, che ha tirato il freno a mano e non ha voluto proseguire nella direzione di investimenti che, viceversa, andavano già verso le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti - quella che viene chiamata transizione ecologica, che questo Governo non condivide - per cui ha fermato l'evoluzione degli investimenti dell'Italia in quella direzione. La questione quindi è gravissima e il senatore Trevisi non riconosce le colpe di questo Governo. Spero che riesca in ogni caso a essere influente e a cercare di convincerlo a tornare in quella direzione.

Per quanto riguarda invece nello specifico il decreto-legge in esame, evidenzio che mette insieme molte cose diverse, accomunate però da un unico metodo: rispondere alle urgenze senza costruire una visione. Si interviene su infrastrutture, sanità, sicurezza, sport e grandi eventi, ma sempre con la stessa logica: accelerare, prorogare e derogare. È un provvedimento che non programma, ma insegue: si governa per sommatoria di interventi, non per strategia e, quando si governa così, il rischio è evidente, cioè si spendono molte risorse, senza però affrontare davvero i nodi strutturali.

Questo approccio emerge con particolare evidenza all'articolo 4, dedicato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che rappresentano oggi uno dei banchi di prova più significativi dell'azione di questo Governo: strutture nate come temporanee diventano permanenti, commissari straordinari con poteri straordinari, continue deroghe alle procedure ordinarie. L'urgenza diventa quindi il pretesto per ridurre i controlli, comprimere il confronto pubblico e aggirare i vincoli che dovrebbero tutelare il territorio e l'ambiente. La trasparenza non viene presa in considerazione. Nel frattempo, i costi sono cresciuti in modo significativo e sempre più risorse pubbliche vengono utilizzate per coprire extracosti e ritardi.

Prendiamo l'esempio di Milano, dove il villaggio olimpico e l'arena di Santa Giulia sono due strutture private che lo Stato sta finanziando con fondi pubblici e che, finito il mesetto scarso di Olimpiadi e Paralimpiadi, torneranno nella piena disponibilità dei soggetti privati che le gestiranno e che si sono visti ridotti i costi di investimento grazie a finanziamenti dello Stato. Mi sembra che lo Stato stia finanziando progetti privati, che poi tra l'altro verranno utilizzati come servizio pubblico (case per studenti al villaggio olimpico) a prezzi esorbitanti; quindi i privati lucreranno e i loro costi saranno ridotti dagli investimenti di tutti i cittadini, i quali saranno partecipi, per esempio, della grande opera di Coima (Consulenti immobiliari associati) e del suo amministratore Catella, che guadagnerà un sacco di soldi, quando metterà sul mercato gli appartamenti per gli studenti universitari.

Il budget iniziale è stato ampiamente superato e oggi parliamo di una spesa complessiva di diversi miliardi di euro, in larghissima parte coperti con fondi pubblici.

Ogni nuovo provvedimento diventa l'occasione per spostare ulteriori oneri sulle casse dello Stato, normalizzando ciò che doveva essere un'eccezione. Eppure, a pochi mesi dall'evento, lo stato di avanzamento delle opere è tutt'altro che rassicurante, lo sappiamo. Questi sono non giudizi politici, ma dati ufficiali e, mentre i ritardi si accumulano, la risposta del Governo è sempre la stessa: più risorse, più flessibilità, più deroghe. Lo chiamerei vituperio delle genti, delle genti del Nord e delle genti del Sud.

A questo Governo non riserverei neanche l'amministrazione del condominio dove abito. (*Applausi*). Se dovessi dire, come condomino, che non ho l'ascensore e le scale sono rotte, probabilmente quest'amministrazione condominiale governativa penserebbe di costruire un bel ponticello che mi collega al condominio o poco più in là. Questo è il vituperio delle genti del Sud con il Ponte sullo Stretto. Se invece, come condomino, dicessi di voler organizzare una bella festa, perché ho un meraviglioso giardino condominiale che vorrei rivalutare, probabilmente l'amministratore condominiale governativo mi farebbe passare una bella autostrada in mezzo al giardino. Questo è il vituperio delle genti del Nord. (*Applausi*).

Sull'articolo 4 avevo presentato alcune proposte di modifica, chiaramente non per fermare i Giochi o rallentare i cantieri, non per ideologia. Ho provato a introdurre alcuni criteri chiari: evitare nuovo consumo di suolo, rispettare regole ambientali già vigenti e chiarire fin dall'inizio che fine faranno le opere temporanee una volta spenti i riflettori. Questi emendamenti chiaramente non sono stati accolti ed è una scelta politica precisa: si è deciso che fosse più importante correre, piuttosto che chiedersi che cosa resterà sui territori dopo le Olimpiadi.

Penso, per esempio, alla cabinovia Apollonio-Mortisa-Socrepes di Cortina, che sta per essere costruita su un territorio geologicamente instabile e franoso. C'è un rischio per la sicurezza e, nonostante questo, si procede con l'esecuzione dei lavori. Dissesto idrogeologico, territorio franoso? Non importa: l'importante è dare una risposta che consenta all'Italia di mettersi in mostra. Speriamo che quella cabinovia non cada, altrimenti i danni saranno veramente gravi per tutti. Alla luce di tutto questo, la cabinovia non potrà che essere temporanea, perché non possiamo certo tenerci un rischio per la sicurezza delle persone troppo a lungo.

Nel frattempo, le scelte infrastrutturali continuano a seguire una logica discutibile. Si privilegia il trasporto su gomma in territori, come quelli del Nord, già pesantemente compromessi da elevatissimi livelli d'inquinamento che causano morti ogni anno e da consumo di suolo, che lo impermeabilizza, creando problemi di dissesto idrogeologico e mancanza di assorbimento della CO₂, invece di investire seriamente sul ferro e sui collegamenti sostenibili. Si realizzano opere che incidono in modo irreversibile su ecosistemi fragili, senza una reale valutazione della loro utilità futura.

Alcuni impianti - come sappiamo - hanno costi di gestione elevatissimi: penso alla pista da bob di Cortina, che ha devastato un territorio inutilmente e che lascerà in capo al Comune le spese di gestione. È una storia che abbiamo già visto: l'abbiamo vista a Cesana e anche nella stessa Cortina, nella prima pista abbandonata a sé stessa. Dopo l'evento, quelli diventano un peso permanente per le comunità locali, perché gli atleti che si occupano di questo sport in Italia saranno sì e no una ventina.

Mentre si trovano fondi, deroghe e proroghe per le Olimpiadi, nei territori reali (quelli dove le persone vivono e si spostano ogni giorno) le infrastrutture ordinarie continuano a soffrire: trasporti pubblici locali in difficoltà, manutenzione ordinaria insufficiente e servizi che non migliorano. La distanza tra grandi eventi e bisogni quotidiani dei cittadini è sempre più evidente.

Anche sul tema della tassa di soggiorno, si ripropone banalmente lo stesso schema: si chiede ai Comuni di reggere l'impatto dei Giochi, ma poi si decide che metà del gettito debba andare allo Stato. Io avevo proposto un aumento più contenuto, deliberato in modo trasparente dai Consigli comunali, e una ripartizione del gettito che riconoscesse ai Comuni il peso reale dei costi che stanno affrontando. Chi gestisce servizi, rifiuti, sicurezza e manutenzione dovrebbe anche poter trattenere le risorse. Il Governo ha però preferito un'altra strada, ossia fare cassa - anche qui - sulla pelle dei territori.

Il messaggio che arriva da questo provvedimento è inequivocabile: quando c'è un grande evento, le garanzie diventano opzionali, i controlli un intralcio, la trasparenza calpestata, le tutele un rallentamento. Le Olimpiadi, però, durano poche settimane, mentre le conseguenze delle decisioni

assunte da questo Governo resteranno per anni sotto forma di territorio consumato, opere inutili e risorse pubbliche impiegate senza una vera ricaduta positiva sui cittadini. Milano Cortina poteva essere un progetto innovativo e sostenibile, per com'era nato. Con le scelte compiute da questo Governo rischia invece di diventare l'ennesimo grande evento gestito con logiche emergenziali, costi crescenti e responsabilità rinviate. Faccio un accenno a Fondazione Milano Cortina che il Governo, a gamba tesa, ha deciso che è un ente di diritto privato nonostante sia partecipato da soggetti pubblici, sia finanziato con fondi pubblici e le sue eventuali carenze di bilancio siano colmate con soldi pubblici. Ditemi voi, a questo punto, cosa dovremmo fare.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12)

(Segue SIRONI). Per tutte queste ragioni, il giudizio del MoVimento 5 Stelle sul decreto-legge in esame è nettamente negativo e il nostro voto sarà contrario, perché governare non significa rincorrere emergenze che si sono create da sole, né mettere il turbo quando i problemi esplodono. Governare significa fare scelte prima, rispondere dopo e non scaricare il conto sui cittadini, sui territori e sull'ambiente quando ormai è chiaramente troppo tardi. *(Applausi)*.

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, il decreto-legge che stiamo esaminando è complesso, ma mi concentrerò su due temi: Olimpiadi, quindi sport, e sanità.

Le Olimpiadi Milano Cortina iniziano tra poco e dovremmo esserne tutti contenti ed orgogliosi. Noi infatti lo siamo, anche e soprattutto perché sono veramente targate Lega. Senza l'intervento del ministro Giorgetti, che aveva la delega allo sport, non saremmo arrivati ad avere l'assegnazione. Soprattutto, senza la garanzia e l'intervento del presidente Fontana della Regione Lombardia e del presidente Zaia della Regione Veneto, non ci sarebbero state le Olimpiadi. *(Applausi)*.

Dispiace per Torino e per il Piemonte, che sono rimasti fuori per volontà del MoVimento 5 Stelle, ma le Olimpiadi non sono solo un bellissimo evento sportivo: sono anche opere e in questo caso ci piace sottolineare la tradizionale concretezza lombarda. Il villaggio olimpico, ad esempio, diventerà il più grande studentato d'Italia, con 1.700 posti e prezzi calmierati. *(Applausi)*. Questo nell'ottica del sano riuso, che fa parte della sana concretezza, che è abitudine lombarda. Del resto, ricordate il bellissimo sito Expo? Anche quel sito, per volontà della Lega e in particolare del compianto Roberto Maroni, si è trasformato nel Milano innovation district (Mind), che è il più grande incubatore d'Italia di ricerca, innovazione farmaceutica e biotecnologica.

Lo sport è anche sport diffuso ed è soprattutto fondamentale per i giovani. Non è un caso che vi sia un rifinanziamento di 10 milioni per i Giochi della gioventù, anche questa un'iniziativa che ha voluto ripristinare la Lega, ritenendo che sia fondamentale la diffusione dello sport soprattutto in età giovanile.

Ma veniamo alla sanità. L'hanno detto alcuni colleghi e altri lo diranno: ci sono risorse e aumenti per gli specializzandi, per rendere attrattive le professioni sanitarie, ma mi piace sottolineare due interventi particolari targati Lega. Il primo è il finanziamento di 24 milioni per gli investimenti del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) di Pavia, che tra l'altro recentemente ha avuto l'onore di avere la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio a testimonianza dell'importanza di questo sito, dove si curano tumori particolari, delle parti molli, i più complicati, ed è uno dei dieci centri al mondo, non solo in Italia, di questo livello. Grazie a questi investimenti fondamentali, il CNAO sarà non solo fra i primi dieci, ma fra i primi tre al mondo, si realizzerà un nuovo acceleratore di protoni, una nuova tecnologia che oggi esiste solo in Giappone e in Finlandia. Del resto, già in luglio, con un nostro emendamento, abbiamo rifinanziato la parte corrente, che era stata inopinatamente tagliata; ora, con questi investimenti, si finanzia anche la parte in conto capitale, quindi il CNAO può veramente diventare un fiore all'occhiello per tutto il Paese. *(Applausi)*.

Un altro importante intervento riguarda la flessibilità nella spesa sanitaria. È un intervento particolare di sistema. Mi spiego: le Regioni con i conti a posto, con un avanzo in parte corrente, potranno utilizzare questo avanzo in autonomia per la spesa del personale, per assumere e/o aumentare gli stipendi. Questa è la sana autonomia prevista dall'articolo 5 della Costituzione. L'autonomia è

responsabilità. Hai i conti a posto? Sei premiato.

Del resto, è già così che funziona il nostro sistema sanitario. Le Regioni, a fine anno, partecipano al tavolo di monitoraggio, una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute che valuta due cose: economia (conti a posto) e rispetto dei LEA (livelli essenziali di assistenza, quindi gli obiettivi, gli standard sanitari). Se si rispettano questi due parametri, va bene, altrimenti si deve migliorare.

Con questo meccanismo, il sistema sanitario regge. Con tutti i suoi difetti, dovremmo essere orgogliosi del nostro sistema sanitario e di chi ci lavora; con tutti i suoi difetti, è tra i più efficienti al mondo e tra i meno costosi al mondo, come dice ogni anno la classifica di Bloomberg, nonostante sia gestito dalle tanto bistrattate Regioni. È un sistema veramente universalistico: da noi non si chiede la carta di credito; arriva una persona da qualunque parte del mondo da operare a cuore aperto, si opera e nessuno ha nulla da obiettare. Di questo dovremmo essere orgogliosi. Inoltre, nonostante tutti i suoi difetti, anche come qualità è tra le migliori al mondo; si veda, banalmente, l'aspettativa di vita, che è un indicatore incontrovertibile.

Certo, è migliorabile e, certo, ci sono differenze territoriali. Allora ragioniamo su questo. Perché ci sono queste differenze? Perché è regionalizzata? No. Perché si spende poco? No. Il tema è la qualità della spesa e lo dimostriamo. Prendiamo un altro servizio che riguarda la persona, che è la scuola, che è gestita dallo Stato e riguarda la persona, come la sanità. Ebbene, se andiamo a vedere le classifiche internazionali OCSE PISA (Programme for international student assessment) sulla preparazione degli studenti, notiamo le stesse identiche differenze che ci sono in sanità. Eppure la scuola è gestita dallo Stato, allora il tema non è di chi gestisce; i problemi sono altri, come il rispetto degli standard. Si pensa dunque che sia un problema di risorse: no, nemmeno. Sempre per la scuola, se andiamo a vedere il report della Ragioneria dello Stato sulla spesa statale regionalizzata, notiamo che, dove si spende di più, la qualità è peggiore, cioè l'esatto opposto. Non è quindi un tema di chi gestisce (Stato o Regioni) e non è un tema di costi, perché dove si spende di più, paradossalmente, i servizi sono peggiori.

In conclusione, la chiave è la qualità della spesa, più che la quantità. Regole come quella che abbiamo citato, che premiano chi spende meglio, elevano la qualità del servizio: questa è la linea della Lega da sempre. *(Applausi)*.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, nel ragionamento di questa mattina sul decreto-legge cosiddetto anticipi voglio partire dal brillantissimo intervento del senatore Salvitti, che mi ha dato lo spunto per dare un senso a molte delle cose che stanno accadendo in quest'Assemblea e che, secondo me, di senso non ne hanno. Il senatore ha detto che questo decreto anticipi non è un provvedimento omnibus senza una visione omogenea dell'economia e degli interventi che lo Stato e il Governo stanno mettendo in campo rispetto alle grandi questioni di cui abbiamo parlato stamattina (la crisi dell'automotive, la crisi energetica, la mancata crescita del Paese, i problemi delle professioni sanitarie, i problemi dei lavoratori e dei pensionati). È un pezzetto - badate bene - di un mosaico, che, provvedimento dopo provvedimento, il Governo Meloni sta portando avanti rispetto alla sua visione di politica economica, finanziaria e sociale del Paese.

Voglio dire al senatore Salvitti che ha ragione a dire che è un mosaico: è un mosaico senza testa e senza coda; è un mosaico che disegna la totale disfatta delle politiche economiche e sociali di questo Governo *(Applausi)*, che siamo certificando nelle ore e nelle settimane drammatiche in cui lo stesso Governo, nella stessa maggioranza, dagli stessi componenti della stessa maggioranza (vedi Salvini, vedi Giorgetti), sta facendo e disfacendo la legge di bilancio, tant'è vero che a pochi giorni dalla chiusura noi ancora questa legge di bilancio non ce l'abbiamo, non perché non l'abbiamo voluta come opposizione e ci siamo messi a fare ostruzionismo, ma perché proprio voi non riuscite a portarcela.

Allora - questo sì - è un mosaico, che non dice nulla di nuovo. È un pezzo del mosaico che non dice nulla di nuovo rispetto agli interventi che sono stati portati in quest'Aula negli ultimi anni, che hanno un unico filo conduttore nelle proprie politiche: l'idea implicita che questo Governo ha dei cittadini e che è stata annunciata più volte dalla stessa presidente Meloni durante la famosa campagna elettorale,

quella in cui ha fatto le promesse che non ha mantenuto, ma anzi ha disatteso costantemente. Una promessa, però, l'ha mantenuta: alla fine qualcuno pagherà. Pagherà chi lavora come lavoratore dipendente, pagheranno i pensionati, pagherà chi studia e investe sulla propria formazione, pagherà chi rispetta le regole, chi dichiara tutto fino all'ultimo euro e contribuisce alle finanze dello Stato. È la logica perversa del "tanto paga sempre lo stesso": il contribuente fedele, il lavoratore dipendente, il ceto medio produttivo.

Oggi Gramellini, sulla prima pagina de «La Stampa», ha scritto a proposito di un altro atto, un provvedimento geniale portato davanti da questo Governo, cioè la riforma dei condomini. Ognuno di noi qui vive in un condominio, per cui mi rivolgo ai cittadini fuori, che, oltre a dover pagare di più sulle assicurazioni dell'auto (a proposito di come trovare le coperture) e a pagare di più le pensioni (poi ci arriveremo), se hanno sempre pagato il loro condominio e gli altri non hanno pagato (ci sono quelli che non pagano mai e poi ci sono i creditori), loro che hanno sempre pagato devono pagare anche per gli altri. Sapete com'è denominato questo? Il fesso pagatore. (*Applausi*). Il fesso pagatore è l'elettore, a questo punto, che noi ci ritroviamo su tutti i provvedimenti dello Stato.

Io mi sono un po' stufata e penso anche molti altri, ma questo fesso pagatore non minaccia, non fa casino, è una persona mite, che viene sistematicamente ignorata e viene colpita dal sistema, quando, ad esempio, vengono irrigidite le uscite pensionistiche per chi ha carriere regolari. Lo si colpisce quando si scarica l'aggiustamento dei conti su chi ha sempre fatto la propria parte, mentre si evita accuratamente di toccare le rendite, i privilegi e le zone grigie, come abbiamo anche provato a fare con i nostri emendamenti, sia nel decreto-legge anticipi, sia nel disegno di legge di bilancio.

I giudizi, come vedete, sono stati severissimi. Parlo del giudizio degli osservatori esterni, che voi tanto denigrate, ma anche quelli di orientamento vicino a voi. Penso a quello che ha dichiarato oggi Brambilla, sempre sulla «Stampa», a proposito della questione delle pensioni, parlando di un accanimento su chi lavora regolarmente, perché colpisce i riscatti di laurea. Significa dire ai giovani che non conviene studiare (*Applausi*), non conviene più in questo Paese. Non conviene e state rendendo impossibile a un giovane che si laurea nel nostro Paese e inizia una carriera sapere che cosa gli succederà. Eppure vi stupite che 194.000 giovani vadano via dall'Italia per cercare fortuna da altre parti. Vi stupite così tanto? Io non mi stupisco. Nel decreto-legge anticipi, nella legge di bilancio, nei provvedimenti economici messi in campo in questi anni, che cosa c'è per contrastare la grandissima fuga di giovani dal nostro Paese? Che cosa c'è per investire nel futuro?

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,16)

(Segue LORENZIN). Non solo la gente se ne va, ma non viene. Non è un Paese attrattivo. In nessuna delle misure che avete messo in campo con il brillantissimo mosaico a cui state dando forma ogni anno che passa (ormai ne sono passati più di tre) vi è qualcosa per contrastare la grande crisi di sistema dell'Italia: la crisi demografica, la crisi di aspettative e di attrattività del Paese, la mancanza di personale nell'industria, nell'agricoltura, il tema dell'energia, dell'automotive e le questioni climatiche e sociali. Chi pagherà le pensioni? Chi pagherà i servizi? Chi pagherà la sanità? Non c'è nulla.

Quando il senatore Garavaglia si riferisce, ad esempio, agli emendamenti sul CNAO, ricordo che abbiamo fatto emendamenti bipartisan per due anni per cercare di ottenere questo rifinanziamento. Io ne sono assolutamente contenta. Era un fondo che avevo istituito io, ai tempi del mio Dicastero.

Mentre si mette una toppa nel decreto-legge anticipi, nel disegno di legge di bilancio si deflazionano però del 15 per cento le fondazioni scientifiche, lo Human Technopole e l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) di Genova, con 200 ricercatori che rischiano il posto di lavoro. (*Applausi*).

Poi siamo qui a parlare dell'intelligenza artificiale, quando non abbiamo neanche un'idea delle infrastrutture di reti intelligenti che devono costruirla questa intelligenza artificiale per l'Italia, dove sono e come vanno avanti. Questa sarebbe la visione di futuro del Governo?

A proposito delle questioni relative al decreto-legge anticipi, è stato detto: si fanno le Olimpiadi, ma non si parla di Milano, perché non è dell'amministrazione giusta. Questo è il modo in cui sono stati gestiti in questi anni i finanziamenti agli enti locali, che poi sono quelli dove vivono i cittadini italiani che devono pagare le tasse.

Nella legge di bilancio si dice: io vi tolgo i soldi; poi, se aumenterete le tasse ai vostri cittadini e

diminuiranno i servizi, sono affari vostri. Invece no, sono proprio affari nostri: spero che tutti comincino a capire il caos in cui siamo stati catapultati.

Mi avvio a concludere, ma permettetemi, nella genialità di quello che sta accadendo in questi giorni, di fare una battuta sul fantomatico Ponte per il quale abbiamo defanziato tanta parte dei fondi di coesione, a proposito di infrastrutture del Sud; Ponte che poi ci serve, invece, per coprire pezzi di bilancio, perché l'oro non lo abbiamo, ma è rimasta la Patria, per fortuna.

Colleghi, qui abbiamo uno stanziamento di 1,8 miliardi per RFI, cioè per le ferrovie, ma poi ci si dimentica sempre di interi pezzi d'Italia, come la dorsale adriatica. Quindi, anche sulle infrastrutture strategiche del Paese, oltre a dare titoli roboanti ai Ministeri, qualcosa che rimanga fra qualche anno lo avremo o ci saremo solo persi 30 miliardi di PNRR, che non siamo riusciti a spendere, perché avete dovuto impiegare un anno per rifare la governance? (*Applausi*).

Andate a spiegare poi ai cittadini italiani cosa significa rifare la governance: chi decide e mette le firme su come vengono spese le risorse. È andata talmente tanto bene che le risorse non ci sono più e questo è quello che sta accadendo. Questo è il mosaico, di cui vedremo un altro pezzo molto interessante, se ci riusciamo. Noi ce la stiamo mettendo tutta e, tra due giorni, avremo la visione della legge di bilancio.

Signor Presidente, concludo dicendo una cosa sulla sanità. Nel mosaico c'è anche quello di cui parlava prima il senatore Garavaglia. È vero, fa parte del loro progetto, tant'è vero che le prestazioni aggiuntive potranno essere date solo alle Regioni che hanno tutti i requisiti in regola. Ciò vuol dire che chi è stato fino adesso povero rimane tale e che i cittadini di quelle Regioni non avranno prestazioni sanitarie.

Non verrà risolto il problema delle liste d'attesa, non avranno cure d'eccellenza, non avranno accesso fino in fondo ai LEA. Questa è disegualianza, è iniquità. È tutto il contrario della visione di un mosaico diverso, che è quello che noi speriamo presto di portare agli italiani. (*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Signor Presidente, mi verrebbe quasi da chiederle conferma se siamo in fase di dichiarazioni di voto sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 156, perché ho sentito la collega Lorenzin anticipare la discussione sul bilancio. Saranno ovviamente altri a rispondere alla collega sulle questioni, ben diverse da come lei le ha presentate, che riguardano il bilancio.

Oggi ci apprestiamo invece a convertire in legge il cosiddetto decreto anticipi, che riguarda misure urgenti in materia economica e che si inserisce indubbiamente nel più ampio lavoro che si sta ultimando sulla legge di bilancio e nel più ampio lavoro che si sta facendo per l'Italia. È un provvedimento che va comunque approfondito, illustrato e ricordato, perché contiene interventi importanti, in alcuni casi direi fondamentali, in ambiti economici di rilevanza strategica.

Ad esempio, interviene in materia di infrastrutture: ci sono norme e risorse importanti per RFI e per il suo potenziamento. Interviene in materia sociale: pensiamo all'incremento delle risorse per il Fondo di garanzia sulla prima casa. Si interviene sui grandi eventi sportivi, quindi sulle Olimpiadi Milano Cortina, sul programma degli Europei di calcio 2032.

Il provvedimento si segnala anche per un intervento di grande rilievo sul tema della gestione commissariale del debito di Roma Capitale. A questo proposito, dobbiamo ricordare che nell'aprile 2008 ci volle una giunta di centrodestra in Campidoglio per rilevare l'enorme buco di bilancio di più di 16 miliardi di euro lasciato dalle giunte Rutelli, Veltroni e da coloro che ancora precedentemente avevano governato la Capitale, lasciando la polvere sotto il tappeto e portando di fatto Roma verso la prospettiva del dissesto economico. Ci volle anche qui un Governo di centrodestra, quello guidato da Silvio Berlusconi, per evitare il dissesto economico e istituire la gestione commissariale che, di fatto, in quel momento storico ha salvato la Capitale.

Ci vuole oggi il Governo di Giorgia Meloni, che con questo provvedimento chiude il cerchio attraverso l'anticipazione a Roma Capitale di ben 548,2 milioni di euro per il bilancio del 2025 in chiusura, per poter rimborsare il debito finanziario residuo e coprire gli oneri derivanti dal contenzioso che viene trasferito dalla gestione commissariale a un apposito fondo. Dobbiamo chiarire che non si

tratta di una regalia alla Capitale perché, come ben spiega il provvedimento, queste cifre saranno integralmente restituite tra il 2030 e il 2048, con un versamento annuale sul Fondo di solidarietà dei Comuni e progressivamente si andrà quindi a colmare questo esborso che oggi lo Stato fa. Tra l'altro si liberano anche risorse importanti per gli altri enti locali, per i Comuni in particolar modo, non portando avanti la gestione commissariale.

Questo provvedimento si inserisce a sua volta in una strategia complessiva sulla Capitale che passa anche per l'emendamento, che siamo convinti verrà approvato e che ci risulta essere riformulato e sostenuto dal Governo, che toglie anche qui Roma dal Fondo di solidarietà comunale rispetto al calcolo di perequazione del federalismo fiscale. Anche in questo caso, si liberano risorse per gli altri enti locali, ma si garantirà alla Capitale di poter intervenire in settori nevralgici dal punto di vista sociale, quali il potenziamento degli asili nido, il trasporto dei disabili e i servizi sociali in generale.

La strategia per la Capitale si sublimerà poi nella riforma costituzionale dei poteri della Capitale che oggi è all'esame della Camera e che inserirà Roma all'articolo 114 della Costituzione tra gli enti fondamentali dello Stato. Questo perché riteniamo che la questione della Capitale sia di rilievo nazionale; lo sarà ancora di più nella nostra Costituzione con la riforma che porteremo avanti, ma lo è proprio nella genesi dello Stato italiano.

A questo proposito, basti citare uno dei fondatori dello Stato, Francesco Crispi, che disse: se a Roma si impongono dei doveri, lo Stato, che ne ha bisogno (perché materialmente e moralmente una sede gli è necessaria), deve riconoscere che le spettano anche diritti corrispondenti a quei doveri. Quei diritti sono appunto nei provvedimenti che vengono messi in campo con questo decreto-legge e con la legge di bilancio.

Come ha già ricordato in discussione generale il senatore Scurria, dobbiamo dire che non ci interessa affatto che la Capitale sia governata non bene, per quanto ci riguarda, dal sindaco Gualtieri, da un sindaco del Partito Democratico. (*Applausi*). Al sindaco Gualtieri chiediamo però unicamente, vista quest'attenzione dovuta alla Capitale, di abbassare l'Irpef più cara d'Italia ai cittadini romani. (*Applausi*). E magari - passatemi la battuta - gli chiediamo anche, quando va a inaugurare due bellissime stazioni della metropolitana, di controllare che la rete telefonica e le scale mobili funzionino. Per dirla con Verdone: manco le basi!

Questo provvedimento contiene interventi importanti, non solo ovviamente quelli che riguardano la Capitale. Rimaniamo un attimo sul territorio, perché ho sentito in particolare dal collega Nave, che pure stimo personalmente, un atteggiamento di scandalo rispetto al doppio scambio di proprietà tra Stato e Regione sul Policlinico e sul Forlanini. Dunque per voi delle opposizioni lo scandalo sarebbe la prospettiva della rinascita del Forlanini, anche se in forma non meno importante, legata all'aspetto pediatrico, e non sarebbe stata la chiusura di quel grande ospedale (*Applausi*) e i costi vergognosi che la Regione Lazio ha dovuto pagare per evitarne le occupazioni, molto spesso protette, sostenute e coccolate da certa sinistra.

A questo proposito, permettetemi di ringraziare il ministro Piantedosi per il doveroso intervento di oggi a Torino, che festeggiamo non perché venga sgomberato un centro sociale di sinistra o di estrema sinistra, ma perché viene sgomberato un centro sociale violento. (*Vivi, prolungati applausi*).

Sugli ospedali dobbiamo ricordare che, con il Forlanini e con il San Giacomo, che riapriremo, e in passato con altri ospedali, come il Sant'Andrea di Roma, il centrodestra gli ospedali li apre, mentre il centrosinistra li ha chiusi e li continua a chiudere.

Ci sono anche altri provvedimenti - vi abbiamo accennato - come quelli legati allo svolgimento delle Olimpiadi di Milano Cortina, che saranno un grande momento di promozione dello sport, dei valori olimpici, del nostro straordinario territorio, in particolare delle nostre bellissime montagne. Noi riteniamo più che giusto e doveroso che si faccia in modo che l'arena PalaItalia Santa Giulia resti utilizzabile per eventi anche dopo le Olimpiadi. A noi gli eventi e gli appuntamenti importanti, quelli che danno lustro all'Italia, piacciono, li sosteniamo e li vogliamo, diversamente da altri. Proprio per questo, anche su UEFA Euro 2032 c'è un incremento del Fondo italiano per lo sport, per arrivare in modo puntuale, preciso e organizzato a quell'appuntamento.

Abbiamo già detto che vi sono interventi sulla Rete ferroviaria italiana, ma voglio anche citare gli

interventi sul Fondo innovazione digitale, che, in perfetta coerenza con la legge n. 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale, incrementano e rafforzano l'attenzione sull'innovazione.

Si interviene poi su un tema fondamentale, ribadito anche ieri dal presidente Meloni: il sostegno alla cooperazione con i Paesi extraeuropei sul tema delle rotte migratorie, per impedire le partenze che portano immigrazione illegale sul nostro territorio, e i fondi per gli straordinari svolti dal personale delle Forze dell'ordine, a cui vanno sempre la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine e il nostro supporto.

Insomma, questo provvedimento reca in sé molti interventi puntuali e importanti, che, come tasselli di un puzzle, si inseriscono in pieno nell'azione di cambiamento e di ricostruzione del tessuto economico, sociale e morale della nostra Italia, che il Governo Meloni sta portando avanti.

Con piena convinzione, esprimiamo quindi il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, i colleghi di maggioranza stanno purtroppo lasciando l'Aula, eppure, per suo tramite, è soprattutto a loro che mi vorrei rivolgere.

Io ho ascoltato testé il senatore De Priamo parlare dell'annosa questione dell'ospedale Forlanini di Roma; un ospedale ormai in disuso e malmesso da parecchio tempo; un ospedale che l'attuale presidente della Regione Rocca in campagna elettorale si era impegnato a restituire alla collettività; un ospedale per il quale il partito Fratelli d'Italia, nella sezione romana, aveva realizzato un *flash mob*, garantendo ai cittadini romani lo stesso impegno.

La destinazione di quest'ospedale è stata definita nottetempo, infilata in questo decreto-legge in materia economica, che è passato per la Commissione una mezza giornata ed è sbarcato in Aula senza relatore. Ho quindi motivo di credere che gli stessi colleghi di maggioranza non conoscano bene i contorni di questa questione, che è molto più grave di quanto si possa pensare.

La questione non è definita dal passaggio previsto in questo decreto-legge dalla Regione allo Stato, ma dalla nota stampa congiunta siglata l'8 febbraio 2024 dalla Santa Sede e dal sottosegretario Mantovano, nella quale si dice che il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede dichiarano di aver individuato nell'ospedale Forlanini uno dei luoghi più idonei per la realizzazione della nuova sede del Bambino Gesù, previa la sostenibilità economica dell'operazione. La sostenibilità economica, signora Presidente, consiste nel fatto che i fondi del PNRR non sono stati utilizzati per la ristrutturazione del detto ospedale, perché Rocca ha detto che non c'era tempo. La ristrutturazione dell'ospedale avverrà con ingenti fondi dell'INAIL, dopodiché l'ospedale, ristrutturato con fondi pubblici, sarà ceduto al privato. Questa è la sostenibilità economica. Tuttavia siamo abituati ormai all'erosione della sanità pubblica a vantaggio della sanità privata.

Signora Presidente, la cosa più grave è la seguente: si applicano gli articoli 15 e 16 dei Patti lateranensi, il che vuol dire che voi patrioti state cedendo 18 ettari di territorio romano ad uno Stato estero. *(Applausi)*. Non importa se sia il Vaticano o un altro Stato; voi state cedendo la sovranità nazionale, state cedendo un pezzo di Roma ad un altro Stato. *(Applausi)*. Questo è un vero e proprio sacco di Roma. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Concluda, per favore. Le ricordo che questo è un intervento di fine seduta.

MAIORINO (M5S). È una rapina che Roma, la mia città, non aveva mai subito nella storia repubblicana. Leggete i documenti, leggete le carte prima di approvare i decreti-legge; leggete quali sono gli accordi veri, prima di parlare di Roma! *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, oggi vorrei parlare in qualità di Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, perché, a mio

parere, oggi parliamo di una violazione dei diritti umani sul tema dei bambini del bosco.

Viviamo in un'epoca legata al Green Deal, ai movimenti denominati Ultima generazione, nell'epoca di Greta Thunberg, l'epoca dell'ambientalismo estremo, però spesso vediamo i soggetti promotori di queste manifestazioni viaggiare su aerei oppure utilizzare i cellulari, che hanno al loro interno batterie realizzate con le terre rare, spesso scavate dai bambini nelle miniere in Africa.

Oggi abbiamo una famiglia a cui sono stati tolti i bambini da oramai troppo tempo. La Corte d'appello ha tempo fino al prossimo 27 gennaio per la decisione e, secondo me, questo tempo è un'eternità per bambini che sono stati abituati a vivere a stretto contatto con la natura, con i propri genitori. Ritengo che le motivazioni oggi possano essere decadute, visto che il problema della casa è stato superato, mentre quello della scuola non c'è mai stato. Si tratta pertanto di capire perché oggi questi bambini siano stati tolti alla famiglia e non c'è intenzione di restituirli.

L'appello che faccio attraverso la Presidenza di quest'Assemblea è che qualcuno si metta la mano sulla coscienza e decida, perché decidere è un'assunzione di responsabilità, e lo si deve fare nel più breve tempo possibile, in quanto questi bambini i danni che subiranno se li porteranno per tutta la vita.

(Applausi).

[MELONI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo utilizzando questo spazio per denunciare una situazione che si sta verificando nella mia Regione, la Sardegna.

I fatti sono questi. È in atto un processo, che corrisponde a un progetto di trasferimento, descritto nei mesi scorsi dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, di numerose decine di detenuti in regime di 41-*bis* nel carcere di Uta, vicino a Cagliari. Dovrebbe trattarsi di 92 detenuti. Questo fatto è già di per sé molto grave per la nostra Regione, perché ci sono già quasi 100 detenuti in questo regime a Sassari. Essendo 800 circa i detenuti in regime di articolo 41-*bis* in tutta Italia, la concentrazione in Sardegna rischia di essere davvero fuori misura. Siamo una Regione che non è capace di sopportare il peso della presenza dei detenuti più pericolosi di tutta Italia, che portano con sé le loro organizzazioni e il loro entourage, con evidenti infiltrazioni di criminalità organizzata, peraltro già in atto, nelle realtà economiche e sociali della Sardegna.

Il fatto nuovo che vorrei denunciare corrisponde a un pericolo ulteriore. Ieri il vescovo di Nuoro, monsignor Mura, ha denunciato il fatto che pressoché tutti i detenuti del carcere di Nuoro sono stati trasferiti, tra l'altro sovrappopolando ulteriormente le carceri sarde. Si prevede che ci sia una ristrutturazione di questo carcere e il rischio è che anch'esso sia destinato integralmente ai detenuti in regime di 41-*bis*.

Effettivamente, l'articolo dell'ordinamento penitenziario prevede che i detenuti sottoposti a questo regime siano ristretti in carceri speciali, preferenzialmente nelle Regioni insulari. È una norma assurda, che esiste e che chiediamo di cambiare. Infatti, concentrare tendenzialmente in una sola Regione, in una sola isola, potenzialmente molti, la maggior parte o persino tutti i detenuti sotto il regime previsto dall'articolo 41-*bis* significa condannare definitivamente una Regione italiana a cambiare i propri connotati.

La Sardegna non conosceva presenza di criminalità organizzata. *(Applausi)*. La Sardegna è una società sana: saremo piuttosto poveri, ma perlomeno siamo gente onesta e seria e siamo un luogo nel quale si possono svolgere le attività economiche in sicurezza e secondo un alto standard di legalità. Un'immissione così vasta dei peggiori criminali d'Italia cambierebbe definitivamente il destino della mia Regione.

Questa è una cosa inaccettabile che noi denunciavamo e rispetto alla quale ribadisco, in questa sede e in tutte le sedi possibili, che la società sarda e tutti i parlamentari della Sardegna - ma io vorrei dire tutto il Parlamento - condividono il fatto che non è possibile che una sola Regione sopporti un peso così grave, posto peraltro che ha già più detenuti di quanti ne "produce" rispetto alle persone che vengono condannate in Sardegna, senza avere alcuna responsabilità diretta per un destino che non è, non vuole e non può essere il suo.

La Presidente della Regione ha chiesto alla Presidente del Consiglio chiarimenti. Io li ho chiesti

ripetutamente e li chiederò ancora oggi, su questo fatto, al ministro Nordio. Noi chiediamo che, in prima battuta, il Governo e tutto il Parlamento prendano una posizione chiara per evitare che una sola Regione possa subire un peso così grave, drammatico e tragico che non merita e che non può sopportare. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 19 dicembre 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 19 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 12,39*).

Allegato A

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica ([1742](#))

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
*All'articolo 1:***

al comma 1, le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della società Rete ferroviaria italiana (RFI) » e le parole: « programma parte » sono sostituite dalle seguenti: « programma - parte »;

al comma 2, le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della società RFI »;

al comma 3, le parole: « Contratto di Programma parte servizi, RFI » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A. »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A. ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « del Fondo » sono inserite le seguenti: « di garanzia per la prima casa, »;

al comma 2, dopo le parole: « Il Fondo » sono inserite le seguenti: « per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno

2026 »;

al secondo periodo, le parole da: « di 2.026.830 euro » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026 »;
al comma 4, le parole: « euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro ».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « PNRR » *è sostituita dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » *e le parole:* « pena la revoca delle risorse » *sono sostituite dalle seguenti:* « a pena di revoca del finanziamento »;

al secondo periodo, dopo le parole: « uno o più decreti » *è inserita la seguente:* « adottati »;

al comma 2, dopo le parole: « di miglioramento genetico » *è inserita la seguente:* « esercitata »;

al comma 3, dopo le parole: « le parole » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « : » *e le parole:* « e 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 2024, »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: "anche se derivato da dolo dell'operatore o dei" sono sostituite dalle seguenti: "cagionato dall'operatore o dai" »;

al comma 4, la parola: « ISMETT » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo », *dopo le parole:* « 23 gennaio 2025 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « delibera CIPESS del 29 novembre 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2025 », *le parole:* « 31 dicembre 2014, n. 190 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 23 dicembre 2014, n. 190 » *e le parole:* « , sono sostituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sostituite »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle

finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4-*quinquies*. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo *bunker* finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale "San Giovanni di Dio". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

alla rubrica, dopo la parola: « investimenti » sono inserite le seguenti: « , economia dello spazio ».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali) - 1.

All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo".

Art. 3-ter. - (Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) - 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, è autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.

3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro, per l'anno 2025 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;

c) Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.

*Art. 3-*quater*. - (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria) - 1.* Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato "Policlinico Umberto I", di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:

a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini" restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", individuata nell'allegato

n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: "Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna ("finalità"), le parole: "del sistema dell'emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale";

b) alla seconda colonna ("Ministero"), la parola: "MEF" è sostituita dalla seguente: "SALUTE".

8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e la parola: « paralimpiche, » è sostituita dalla seguente: « paralimpiche »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 9-ter, » sono inserite le seguenti: « comma 14, »;

alla lettera a), le parole: « il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) quanto »;

alla lettera b), le parole: « il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) quanto » e le parole: « sportivo culturale » sono sostituite dalle seguenti: « sportivo e culturale »;

alla lettera c), le parole: « il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente "quanto » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto », dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « culturale Spa e » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « corrispondente utilizzo, » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente utilizzo »;

al comma 3, dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : » e le parole: « e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" » sono sostituite dalle seguenti: « e per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale »;

al comma 5, le parole: « È autorizzato un contributo » sono sostituite dalle seguenti: « È autorizzata la spesa », dopo le parole: « comma 4-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione », la parola: « convezioni » è sostituita

dalla seguente: « convenzioni », dopo le parole: « a disposizione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « di interesse nazionale e internazionale » sono inserite le seguenti: « , pubblico e sociale, » e la parola: « utilizzato » è sostituita dalla seguente: « utilizzata »; dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, è autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale "Daniela Samuele", da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

al comma 6:

all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « del Veneto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « di pertinenza » sono soppresse, le parole: « non superiore ai » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a », dopo le parole: « alle sedi di gara » sono inserite le seguenti: « , calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato », le parole: « possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno » sono sostituite dalle seguenti: « possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, » e le parole: « sul proprio territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio territorio »;

alla lettera a), le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo »;

al comma 7, le parole: « d'intesa con la Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza » e la parola: « individuazione » è sostituita dalla seguente: « determinazione »; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della "famiglia olimpica", con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

7-ter. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-quater. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

"11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce 'oneri di investimento' compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36".

7-quinquies. Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
al comma 8, le parole: « pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025 ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « medesimi debiti » sono sostituite dalle seguenti: « debiti relativi alle medesime obbligazioni »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo »;

al secondo periodo, le parole: « del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro », le parole: « pro-quota » sono sostituite dalle seguenti: « pro quota » e la parola: « operazione » è sostituita dalla seguente: « operazioni »;

al terzo periodo, le parole: « sul sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;

al quarto periodo, le parole: « mancata restituzione delle rate » sono sostituite dalle seguenti: « mancato versamento delle rate »;

al quinto periodo, le parole: « presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « presente comma » e le parole: « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33 » sono sostituite dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013 »;

al comma 4, dopo le parole: « commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 5-bis:

al primo periodo, le parole: « viene riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « è assegnata », le parole: « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Associazione della Croce Rossa italiana » e le parole: « alla data dell'entrata in vigore della norma » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

al secondo periodo, le parole: « Associazione Nazionale della Croce rossa italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Associazione della Croce Rossa italiana » e le parole: « in essere » sono sostituite dalle seguenti: « in corso »;

al terzo periodo, le parole: « Associazione della Croce rossa italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Associazione italiana della Croce Rossa », le parole: « e dei Comitati » sono sostituite dalle seguenti: « e ai Comitati », la parola: « norma » è sostituita dalla seguente: « disposizione » e dopo le parole: « nello stato passivo » nonché dopo le parole: « e liquidati » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2014, n. 135 » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014 »;

al comma 3, le parole: « della presente norma » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » e le parole da: « dall'articolo 16, comma 2-bis » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale) - 1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

"932-*quater*. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:

a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;

b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.

932-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 932-*quater*, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Art. 6-*ter*. - (*Cooperazione di polizia in ambito migratorio*) - 1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

All'articolo 7:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « commi 1, 4 e 5 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 » e le parole: « ed euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro »; alla lettera b), dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c), le parole: « articolo 1-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1-*quater* »;

alla lettera d), dopo le parole: « n. 388 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera n), dopo le parole: « comma 5-*bis* » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera o), le parole: « euro 723.708.000 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 726.105.000 per l'anno 2025 » e le parole: « come indicate » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura indicata »;

dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

« o-*bis*) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*sexies*, del decreto legislativo 28

febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinqies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 2 » e le parole: « nuovi e maggiori » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori »;


al secondo periodo, la parola: « provvedono » è sostituita dalle seguenti: « vi provvedono » e dopo le parole: « risorse umane » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'Allegato n. 1 sono premessi i seguenti:


« Allegato n. 01
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 02
(Articolo 3-quater, comma 1)



Allegato n. 03
(Articolo 3-quater, comma 4)



».

All'Allegato n. 1:

alla rubrica « Ministero dell'università e della ricerca », voce « 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) », colonna « 2025 », è inserita la seguente cifra: « 2.397.000 »;
alla riga « Totale », la cifra: « 723.708.000 » è sostituita dalla seguente: « 726.105.000 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.)

1. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma - parte servizi.

2. L'autorizzazione di spesa a favore della società RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A. è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

3-bis. All'articolo 1, comma *2-ter*, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*, con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1. Una quota delle risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 230 milioni di euro, è vincolata agli interventi di velocizzazione e potenziamento tecnologico della linea ferroviaria adriatica ricadente nel territorio della regione Marche, con priorità per le seguenti tratte:

a) Pesaro-Ancona: progettazione e realizzazione degli interventi di velocizzazione, implementazione del sistema ERTMS Livello 2, soppressione e adeguamento dei passaggi a livello;

b) Ancona-San Benedetto del Tronto: progettazione e realizzazione di interventi equivalenti a quelli di cui alla lettera a);

c) potenziamento dei nodi ferroviari di Ancona Marittima e San Benedetto del Tronto per favorire l'intermodalità porto-ferro.

3.2. RFI S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2026, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cui al comma 3-bis, con indicazione del cronoprogramma esecutivo. La relazione è trasmessa, per conoscenza, alla regione Marche e alle Camere».

1.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione del raddoppio ferroviario ad alta capacità dell'anello Palermo-Messina-Catania. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, in favore di RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, è autorizzata la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per la riattivazione ed il potenziamento della linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri Catania-Caltagirone-Gela. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.4

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire seguenti:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali, è incrementata di 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *3-bis* e *3-ter*, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.5

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«*3-ter.* Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di programma - parte servizi, la RFI S.p.A., al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalità potenziando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

1.6

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«*3-ter.* L'autorizzazione di spesa a favore della linea C della metropolitana di Roma di cui al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nonché il completamento delle opere previste dal progetto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.7

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«*3-ter.* L'autorizzazione di spesa in favore della messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.8

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«*3-ter.* L'autorizzazione di spesa in favore dell'estensione della rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la Metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea Metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 1 comma 484 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

1.9

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'autorizzazione di spesa in favore del trasporto marittimo dello Stretto di Messina volto a migliorare i servizi per l'attraversamento dinamico, di cui all'articolo 1 comma 239 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

G1.1

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il trasporto su ferro offre numerosi vantaggi che lo rendono cruciale per la logistica merci e il trasporto passeggeri;

il *report* Pendolaria 2025 indica che il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme, ma non in relazione alle grandi opere (innanzitutto autostradali), bensì in relazione al trasporto su ferro nelle nostre aree metropolitane;

infatti, la dotazione di linee metropolitane delle città italiane messe assieme si ferma a 269,8 chilometri totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 chilometri), Germania (657,2) e Spagna (615,6). Il totale di chilometri di metropolitane in Italia è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (293) o Parigi (245,6);

è necessario proporre investimenti certi ed adeguati per finanziare i progetti per la realizzazione ed implementazione delle metropolitane al fine di ridurre il gap infrastrutturale rispetto alla media europea e creare nuovi collegamenti d'interscambio per favorire la sinergia tra le diverse modalità del sistema di mobilità urbano;

in tale prospettiva occorre garantire i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città evitando rallentamenti nell'erogazione delle risorse e, di conseguenza, nella realizzazione delle opere infrastrutturali su ferro determinando gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini che, già allo stato attuale, scontano un'offerta di servizio inferiore alla domanda,

impegna il Governo:

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a assicurare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del Paese anche garantendo tutti i finanziamenti pluriennali programmati per la realizzazione e l'implementazione di linee metropolitane delle città in considerazione dell'aumentata domanda di mobilità nei contesti urbani.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria)

1. Le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

EMENDAMENTI

2.1

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I mutui ipotecari assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa sono incompatibili con la sottoscrizione di polizze assicurative aventi finalità di protezione del credito (*Credit Protection Insurance* - CPI). Resta ferma la facoltà del mutuatario di sottoscrivere, in via autonoma e volontaria, polizze assicurative di propria scelta, anche tramite soggetti terzi, a condizione che tali polizze non siano collegate in alcun modo al mutuo assistito dal Fondo. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in coordinamento con la Banca d'Italia e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e applica le sanzioni previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

2.2

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono finanziati, con priorità, progetti di collaborazione tra piccole e medie imprese, università, enti pubblici di ricerca e istituti pubblici finalizzati al trasferimento tecnologico, allo sviluppo di soluzioni innovative e all'adozione di tecnologie digitali avanzate. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia degli interventi, il Ministero competente pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati, indicando i soggetti partecipanti, le risorse impiegate e i risultati conseguiti.».

2.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: euro 83.523.830 *con le seguenti:* euro 85.023.830;

all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: euro 2.178.031.830 *con le seguenti:* euro 2.179.531.830;

alla lettera f), sostituire le parole: quanto a 30 milioni di euro *con le seguenti:* quanto a 31,5 milioni di euro.

2.4

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "2.026.830" con le seguenti: "137.750.000"

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.026.830 con le seguenti: 137.750.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: »a 4.773 euro lordi annui« sono sostituite dalle seguenti: »a 25.000 euro lordi annui«;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 216.850.000 per l'anno 2025 e euro 137.750.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7 e quanto a 135.723.170 annui a decorrere dall'anno 2025 tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute)

1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, a pena di revoca del finanziamento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico esercitata sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.
3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, » sono soppresse. 3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: « anche se derivato da dolo dell'operatore o dei » sono sostituite dalle seguenti: « cagionato dall'operatore o dai ».
4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2025, all'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».
- 4-bis. Al fine di consentire il completamento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla

regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli *asset* pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4-quinquies. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo *bunker* finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale « San Giovanni di Dio ». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo *6-quater*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al quarto periodo, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 30 giugno 2026.».

3.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

3.3

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026».

3.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette al recupero di cui al comma 145 del presente articolo le opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025.».

3.6

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifinanziata per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, quale contributo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, prioritariamente destinati alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.7

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nelle more dell'adozione della pertinente decisione di esecuzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, al fine di garantire il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non più finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3.8

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di spesa in favore del programma Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione di cui all'articolo 1, comma 12 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 è incrementata di 20 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.9

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR, per gli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città metropolitane rientranti fra i progetti finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte del PNRR, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dalle gare per il pagamento dei premi di accelerazione di cui all'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 10 marzo 2026 sono riaperti i termini per la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti attuatori eventualmente non trasmesse nei termini di cui all'articolo 26, comma 7-quinquies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 31 marzo 2026 le amministrazioni titolari chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo di cui al medesimo comma 7-quinquies dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 per le istanze di cui al primo periodo del presente comma.».

3.11

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente: 4-sexies. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

G3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1 del provvedimento in esame, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente;

con decisione COM (2025) 675 del 4 novembre 2025, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea ha valutato positivamente la sesta revisione del PNRR italiano, che ha ridefinito in modo sostanziale l'architettura del Piano, intervenendo su 173 misure tra modifiche, defianziamenti, rifianziamenti e semplificazioni;

il PNRR, ha inizialmente destinato circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e con la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 ha previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

secondo quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 21 novembre 2025 la sesta revisione del PNRR ha ridotto la dotazione finanziaria per la Missione 2 Componente 2, investimento 1.2 a soli 795,5 milioni di euro, riducendo lo stanziamento iniziale del 64 per cento, misura assunta - secondo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - per rispettare le scadenze europee del 30 giugno 2026;

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 indicasse in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, con un anno e sette mesi di ritardo, il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo riguardante le modalità di incentivazione per l'energia condivisa per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo (Decreto CACER), al quale ha fatto seguito il decreto direttoriale n. 22, del 23 febbraio 2024 con quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le Regole operative elaborate dal GSE per accedere agli incentivi per le CER e ai contributi per gli impianti finanziati dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;

il ritardo ingiustificabile con il quale sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regole operative da parte del GSE, unite alle difficoltà nel ricevere informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, hanno frenato il diffondersi nel nostro paese della comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

dei 2,2 miliardi di euro messi a disposizione dal PNRR per promuovere le CER, solo una frazione è stata effettivamente utilizzata. Il ritardo con cui sono state pubblicate le normative attuative per le CER e i termini inizialmente fissati al 31 marzo 2025, poi prorogati al 30 novembre 2025, per presentare le domande da parte dei comuni, ha significativamente ridotto al minimo la presentazione delle domande per l'attivazione di nuove CER;

la decisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ridurre drasticamente la dotazione PNRR da 2,2 miliardi a 795,5 milioni mette sotto pressione un intero comparto che negli ultimi mesi ha investito su strutture, assunzioni e formazione tecnica confidando in un quadro normativo e finanziario più stabile, essendo molti progetti sviluppati su business plan costruiti su una

dotazione finanziaria che ora viene drasticamente ridotta, per lo più a ridosso delle scadenze operative; molti soggetti - comuni, cittadini, imprese - hanno già sostenuto costi significativi per avviare il percorso verso le CER: studi di fattibilità, progettazioni tecniche, consulenze amministrative e investimenti preliminari necessari per partecipare alla misura. Tutte attività basate su un impianto normativo e finanziario che, fino a pochi giorni fa, sembrava stabile e oggi si presenta decisamente meno certo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, con l'adozione di disposizioni finalizzate:

a garantire la continuità e tutela dei progetti già dichiarati idonei ma non finanziati;

a completare l'istruttoria e la valutazione di tutti i progetti presentati entro il termine del 30 novembre 2025;

a prevedere nel primo provvedimento utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguati stanziamenti per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei.

3.0.1

[Nicita](#), [Lorenzin](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero, del conciario nonché del settore delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, disposti per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro per l'anno 2026, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 30 novembre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per il comparto moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14 e 15 dei codici ATECO 2007.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal codice ATECO 25.62.00» sono sostituite dalle seguenti: «, dal codice ATECO 25.62.00 e dai codici ATECO 13, 14 e 15»;

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di

trentaquattro settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa previsto per l'anno 2026 di cui al comma 4.»;

c) al comma 4, le parole: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 184 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 4 per l'anno 2026, pari a 184 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«Art. 3.1

1. Al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza lungo tutta la filiera distributiva, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

c) al comma 11, le parole: «commi 1, 3, 4, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».

3. Le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in euro 143.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.6

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'importo derivante dall'applicazione dei prezzari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione»;

3) al secondo periodo, le parole: «I maggiori importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali maggiori importi»;

4) al quarto periodo, alle parole: «Gli eventuali minori importi» sono premesse le seguenti: «Relativamente all'anno 2025,»;

5) al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

6) al settimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

d) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ARTICOLI 3-BIS E 3-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali)

1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo ».

Articolo 3-ter.

(Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non

ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, è autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.

3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

- a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;
- d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
- d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.

EMENDAMENTO

3-ter.0.1

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.1.

(Misure a sostegno dei presidi di soccorso pubblico nella provincia di Cosenza)

1. Al fine di corrispondere all'urgenza del ripristino del distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel comune di Trebisacce (CS) sono definite, d'intesa con l'amministrazione comunale competente, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di adottare le misure e avviare le procedure di ultimazione necessarie.

2. Con successivo provvedimento della competente amministrazione del Ministero dell'interno sono definite le misure per l'organizzazione e la dotazione di personale e mezzi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 3-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI NN. 01, 02 E
03

Articolo 3-*quater*.

(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria)

1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato « Policlinico Umberto I », di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato « ex Ospedale Carlo Forlanini », di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:

a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera *a)* e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato « ex Ospedale Carlo Forlanini » restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo né si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato « ex Ospedale Carlo Forlanini », individuata nell'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: « Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna (« finalità »), le parole: « del sistema dell'emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale »;

- b) alla seconda colonna (« Ministero »), la parola: « MEF » è sostituita dalla seguente: « SALUTE ».
8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

N.B. Per gli Allegati nn. 01, 02 e 03, si rinvia all'Atto Senato 1742 (pagg. 53-57).

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3-quater.1

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sopprimere il primo periodo;*

2) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dalla medesima data»;*

b) al comma 2:

1) *all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico»;*

2) *sopprimere le lettere a) e b);*

c) *sopprimere l'allegato 01, di cui al comma 1.*

3-quater.2

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Sopprimere il secondo periodo del comma 1, nonché i commi 2, 3 e 4.

3-quater.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico»;*

2) *sopprimere il comma 4.*

3-quater.4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico.».

3-quater.5

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e l'immobile ha il vincolo perpetuo di destinazione a servizio pubblico»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.6

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 e con riguardo alla destinazione degli immobili è attivato un confronto con gli enti locali e associativi del territorio.»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.7

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è destinato a investimenti in materia sanitaria. In ogni caso la cessione può essere effettuata esclusivamente in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009.»;

b) sopprimere le lettere a) e b).

3-quater.8

[Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In qualunque caso di successiva cessione da parte dello Stato dell'immobile ex Ospedale Carlo Forlanini, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

3-quater.9

[Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In caso di successive cessioni degli immobili di cui al comma 1, il Governo presenta una relazione alle Camere.».

3-quater.10

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 4.

3-quater.11

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «residenziale» con la seguente: «pubblica».

G3-quater.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3-*quater* del provvedimento, introdotto in sede referente, nel disporre un doppio trasferimento di proprietà, attraverso l'assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I, dallo Stato alla regione Lazio, e il contestuale trasferimento dell'ex ospedale Carlo Forlanini dalla medesima regione allo Stato, di fatto integra, realizzandole, le annose e riservate trattative tra regione Lazio e l'ente di diritto privato-convenzionato ed istituzione della Santa Sede «Ospedale Bambin Gesù» per la cessione, a quest'ultimo, dell'ex ospedale Forlanini;

nello specifico la disposizione prevede che:

1) entrambi i suddetti immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, ma solo con riferimento al policlinico Umberto I, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico;

2) gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini» restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla sua cantierizzazione funzionale alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

3) a decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione funzionale, né si sia proceduto alla cessione del bene, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del Demanio nel limite di 2 milioni di euro annui;

4) la regione Lazio è tenuta a completare entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato ex Ospedale Carlo Forlanini sopportandone i relativi oneri;

il probabile trasferimento della suddetta immensa struttura alla Santa Sede, proprietaria dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, comporterebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto, un ulteriore indebolimento della sanità pubblica a favore di quella privata;

i lavori per la ristrutturazione saranno a carico dell'Inail, con un onere per la finanza pubblica pari a circa 400.000.000 di euro, a fronte di tutta una serie di vantaggi fiscali derivanti dall'extraterritorialità di cui potrebbe beneficiare il Bambin Gesù quali: azzeramento dell'Iva sulle merci, dell'IMU sull'immobile e dell'Irpef per il personale sia medico che paramedico;

è chiaro l'impatto negativo che questa operazione, accentrando l'assistenza pediatrica nelle mani del Vaticano, avrebbe per la sanità pubblica per Roma e provincia: il Bambino Gesù, infatti, avrebbe un carattere sanitario generalista, con specializzazione nella pediatria, a fronte della totale assenza di posti letto di degenza pediatrica del SSN nel quadrante est e sud-est della città e dello smantellamento in corso della sanità pubblica per la quale, secondo il programma regionale 2024/2026, sono previsti un passaggio da 750 a 810 posti letto nelle strutture private e da 1.111 a 1.014 nelle strutture pubbliche;

l'operazione prevista dall'articolo 3-*quater* del provvedimento rappresenta, ad avviso dei firmatari, un ulteriore passo verso la privatizzazione del servizio sanitario pubblico, nel Lazio, impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3-*quater* del disegno di legge

in esame con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate:

a prevedere che il trasferimento dell'ex ospedale Forlanini avvenga con vincolo perenne di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e a tale fine ristrutturato ed adibito, al fine di sostenere concretamente il potenziamento dell'offerta sanitaria pubblica a Roma e nel Lazio;

a prevedere, altresì, che dal momento del passaggio allo Stato dell'immobile dell'ex ospedale Forlanini gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile siano a totale carico dello Stato, individuandone le relative risorse economiche necessarie;

a sospendere ogni eventuale trattativa che contempri il passaggio dell'ospedale Bambin Gesù nell'immobile dell'ospedale ex Forlanini.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »)

1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole: « euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. » sono sostituite dalle seguenti: « euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. ».

2. All'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 »;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e, quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, » sono inserite le seguenti: « allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" ».

4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale.

5. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già

previsto dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione, per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'« Arena PalaItalia Santa Giulia », utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

5-*bis*. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, è autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale « Daniela Samuele », da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia ad una distanza non superiore a trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato, possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di determinazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

7-*bis*. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della « famiglia olimpica », con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello *staff* e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

7-*ter*. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*quater*. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

« 11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce "oneri di investimento" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli

interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

7-quinquies. Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni»*

c) *al comma 8, sostituire le parole: « dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7» con le seguenti: «dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n 190.»*

d) *alla rubrica sostituire le parole: « lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"» con le seguenti: « la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù».*

4.2

[Damante, Pirro](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies;*

b) *al comma 8, sostituire le parole: «dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7» con le seguenti: «dal comma 4 del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n 190.»*

c) *alla rubrica sostituire le parole: «lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026"»" con le seguenti: «la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù».*

4.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Sironi, Pirro, Damante](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n. 56," sono aggiunte le seguenti ", del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura (Nature Restoration Law), e dei correlati strumenti di pianificazione e attuazione nazionali e regionali in materia di tutela e ripristino degli ecosistemi naturali".

4.5

[Sironi](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo articolo 5, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono aggiunte le seguenti: "della vigente normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, ivi compresi il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti"».

4.6

[Sironi](#), [Damante](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma, inclusi quelli di natura temporanea, sono realizzati senza impermeabilizzare nuovo suolo, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022, nonché prevedendo, sin dalla fase progettuale, appositi piani di riutilizzo, riconversione, ripristino o smontaggio sostenibile delle strutture e delle infrastrutture temporanee al termine dei Giochi olimpici e paralimpici "Milano-Cortina 2026"».

4.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: "Il Commissario straordinario agisce" fino a: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni in materia di subappalto».

0a.1) al comma 2, i periodi dal quarto all'ottavo sono soppressi;».

4.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è nominato» sono aggiunte le seguenti: «, in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi,»;».

4.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono

aggiunte le seguenti: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e 43 del medesimo decreto,».

4.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione e lo svolgimento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

4.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

4.12

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Al comma 5 dopo le parole "per un arco di tempo pluriennale" aggiungere le seguenti "della durata di anni dieci".

4.13

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Sopprimere i commi 6 e 7.

4.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

4.15

[Damante](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «e del Veneto» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e»

4.16

[Sironi](#), [Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "possono" aggiungere le seguenti: ", previa deliberazione motivata del consiglio comunale che attesti la necessità dell'incremento in relazione ai maggiori costi dei servizi pubblici locali connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", e nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità,"

b) sostituire la parola "5" con la seguente: "3".

4.17

[Damante, Pirro](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 6, alla lettera a), sostituire la parola "50" con la seguente:"80";*
- 2) *alla lettera b) sostituire la parola "50" con la seguente: "20".*

4.18

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché a interventi di riqualificazione e miglioramento del tessuto urbano esistente, con particolare riferimento al recupero di aree già urbanizzate, alla de-impermeabilizzazione di superfici artificiali, alla creazione o al potenziamento di spazi verdi pubblici e alla riduzione delle isole di calore urbane;"

4.19

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, che non comportino nuova edificazione né ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale;"

4.20

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. L'incremento di cui al comma 6 non è cumulabile con eventuali ulteriori incrementi dell'ammontare dell'imposta di soggiorno.».

4.21

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 7-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: «fino al 30 giugno 2026», inserire le seguenti: «previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura»;

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano».

4.22

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 7-ter, dopo le parole: «fino al 30 giugno 2026», inserire le seguenti: «previo accordo di collaborazione con il Ministero della cultura.».

4.23

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del personale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, nonché dei principi generali del diritto amministrativo europeo e italiano».

4.24

[Damante, Pirro](#)

Improcedibile

Dopo il comma 7-quinquies, inserire il seguente:

«7-*sexies*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Gli interventi da finanziare con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sono definiti di intesa con le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore ricettivo. L'istituzione ovvero l'incremento dell'imposta di soggiorno entra in vigore decorsi almeno 6 mesi dall'adozione della deliberazione del consiglio. I comuni di cui al presente comma sono tenuti a pubblicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione dettagliata sugli interventi e sulle attività finanziate con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno. La relazione deve indicare, per ciascun intervento, l'importo stanziato, la finalità perseguita e lo stato di attuazione."».

4.25

[Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.26

[Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", gli enti locali ospitanti l'evento sono autorizzati a riconoscere l'esenzione dalla corresponsione del canone per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, richieste da Fondazione Milano-Cortina 2026 da suoi delegati o da sponsor ufficiali e da posizionarsi sulle strutture retail, nei temporary store dedicati alla vendita di gadget olimpici e sui tv studios, laddove il messaggio pubblicitario riporti il logo della predetta Fondazione Milano-Cortina 2026 in tutte le sue declinazioni, anche unitamente a marchi commerciali degli sponsor ufficiali.».

G4.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante;

i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 presentati «a costo zero» per economia e ambiente, utilizzando il 92 per cento delle strutture presenti sul territorio e prevedendo per lo più interventi di riqualificazione, ammodernamento di strutture già esistenti, con la valorizzazione delle infrastrutture del territorio oltre ad una grande attenzione alle misure green, rischiano al contrario di lasciare una pesante eredità a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni locali chiamate a gestire i costi della manutenzione degli impianti nei prossimi anni,

impegna il Governo:

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

G4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, prevede che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un'ulteriore somma, nell'importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni;

con il comma 5 del medesimo articolo 4, viene autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta ai 21 milioni già previsti dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (decreto Sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale, internazionale pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Pala Italia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

nel dossier di candidatura dell'Italia per i Giochi olimpici invernali del 2026, era previsto un budget iniziale di 1,36 miliardi di euro per i costi organizzativi dell'evento, ai quali si aggiungevano 71,5 milioni di euro per lo svolgimento delle Paralimpiadi;

subito dopo l'aggiudicazione dell'evento da parte dell'Italia, il 24 giugno 2019, decreto dopo decreto dal 2020 ad oggi, le Olimpiadi hanno preso forma attraverso commissariamenti, deroghe e procedure d'urgenza, con la lievitazione dei costi. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Abodi in Parlamento lo scorso 6 agosto fino ad ora i costi hanno raggiunto la cifra di 5,4 miliardi di euro, di cui 1,9 per costi organizzativi e 3,5 per finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche, di cui solo il 15 per cento sono infrastrutture sportive strettamente legate alla manifestazione olimpica;

la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 68/2025/G, ha approvato la relazione sul Fondo opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che analizza l'impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi stradali e ferroviari previsti e la verifica del rispetto delle tempistiche entro la data di inizio dei giochi;

la magistratura contabile ha sollecitato un puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi da parte della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevista, nel 2020, dalla cosiddetta legge olimpica, il coordinamento interistituzionale anche tra soggetti attuatori (ANAS e RFI) e un'efficiente programmazione finanziaria, di pari passo con l'avanzamento fisico dei lavori;

prendendo atto di tutti gli sforzi normativi compiuti per la nuova governance, i rifinanziamenti e i commissari straordinari di alcune opere, la magistratura contabile ha, infine, auspicato la massima attenzione nell'esecuzione finale del Piano, che postula, per un uso corretto dei fondi, un efficace coordinamento operativo e un controllo costante,

impegna il Governo:

a trasmettere quanto prima alle Camere una relazione aggiornata sullo stato di attuazione degli interventi per i giochi olimpici Milano-Cortina 2026, comprensiva della rendicontazione sui costi fin qui sostenuti sia per l'organizzazione dell'evento sportivo che per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'evento stesso.

4.0.1

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi)

1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei debiti relativi alle medesime obbligazioni.

3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti *pro quota* dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazioni di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato versamento delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

EMENDAMENTI

5.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi del predetto articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata».

5.2

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 557 a 562 sono abrogati.»

5.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria, i criteri di ammissibilità si intendono nel senso di considerare ammissibili, costituendo comunque attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti del suddetto credito d'imposta, le attività relative all'ideazione e alla successiva produzione dei nuovi modelli dei prodotti.

4-ter. Sono sospese le procedure di recupero, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, relative ai crediti già avviate nei confronti dei soggetti di cui al comma 4-bis. Non si dà luogo a rimborso delle somme già versate, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non è ammesso alcun rimborso, ripetizione o compensazione delle medesime somme.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la violazione è commessa mediante l'uso di un veicolo a motore che abbia avuto un nesso strumentale diretto e necessario con l'abbandono dei rifiuti, tale che senza l'impiego del veicolo la condotta non sarebbe stata possibile o sarebbe risultata difficilmente

realizzabile, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di un mese, ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

5.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 255, comma 1-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il sindaco del comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»».

5.0.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 5-bis.**

(Disciplina sulla norma transitoria per la carenza dei segretari comunali di piccoli comuni)

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei comuni di minori dimensioni demografiche, i sindaci dei comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio comune inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini di cui al comma 1, è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 tra comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali di cui al corso-concorso di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno trentasei mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

5.0.2

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Respinto

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 5-bis.**

(Introduzione di maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi nella gestione finanziaria dei comuni)

1. All'articolo 187, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono soppresse;

b) alla lettera e), le parole: «per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il

finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

5.0.3

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 5-bis.**

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione, nei termini previsti dalla legge, dei documenti contabili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

5.0.4

[Pirro](#), [Damante](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 5-bis**

(Rifinanziamento in favore dei Comuni per la gestione del fenomeno migratorio)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto - legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2004, n. 307

5.0.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 5-bis.**

(Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asilo nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei

seguenti elementi:

- a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione;
- b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali «anticipatari» nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;
- c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'istruzione e del merito;
- d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lettera b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;
- e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-2023.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento sono riassegnate prioritariamente ai comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33 per cento e ai comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b) del comma 496, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, è assegnata all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonché a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonché i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in corso su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione italiana della Croce Rossa e ai Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione nello stato

passivo, passati in giudicato e liquidati, sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore. ».

2. Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2014, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

EMENDAMENTI

6.1

[Damante, Pirro](#)

Improcedibile

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

2. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 1 del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

6.0.1

[Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Detrazione fiscale per spese in consumi culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

«*e-quinquies*) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di libri, ivi compresi quelli scolastici destinati ai figli a carico frequentanti istituti di ogni ordine e grado, e per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, nonché per rappresentazioni teatrali, con specifica valorizzazione di quelle destinate a un pubblico familiare o comunque finalizzate alla fruizione intergenerazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della cultura, è stabilito l'importo massimo delle spese detraibili e i limiti di reddito complessivo che consentono la detrazione di cui alla presente lettera;».

2. La detrazione di cui al comma 1 non è soggetta alle riduzioni previste in relazione al reddito

complessivo del contribuente, analogamente a quanto disposto per le spese sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 6.1**

(Sostegno culturale alle famiglie attraverso il welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-*quater*) è inserita la seguente:

«f-*quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro per l'acquisto di libri, diversi da quelli scolastici, nonché per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, da parte del dipendente, per sé o per i familiari di cui all'articolo 12, entro limiti e secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura;».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 6.1**

(Innalzamento della deducibilità del costo di acquisto auto per gli agenti di commercio)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 29.737.427,56 per l'anno 2026, a euro 75.946.612,19 per l'anno 2027, a euro 26.576.336,65 per l'anno 2028, a euro 177.206.061,12 per l'anno 2029 e a euro 202.520.923,85 per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.4

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Respinto

Dopo l' *articolo* inserire il seguente:

«**Art. 6.1**

(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera c) è aggiunta la

segunte:

«*c-bis*) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi o assegnati al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli Agenti di polizia penitenziaria».

2. All'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «di servizio» sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

6.0.5

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 6.1**

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-*bis* spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.6

[Manca](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 6.1**

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è aggiunto il seguente:

«104-*bis*. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

ARTICOLI 6-BIS E 6-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale)

1. Dopo il comma 932-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: « 932-*quater*. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti

destinazioni:

- a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;
- b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.

932-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 932-*quater*, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:

- a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

Articolo 6-*ter*.

(Cooperazione di polizia in ambito migratorio)

1. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6-*ter*.1

[Pirro, Damante](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6-*ter*.2

[Pirro, Damante](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «cooperazione di polizia» con le seguenti: «cooperazione per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi extraUE di origine o di permanenza di migranti, ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti.».

6-*ter*.3

[Damante, Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «di polizia»

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole alla rubrica dell'articolo.

6-*ter*.4

[Damante, Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «, ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di avviamento di corsi di formazione professionale e civico-linguistica ad essa eventualmente propedeutici nei predetti Paesi,».

6-ter.5

[Pirro, Damante](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «cooperazione internazionale», inserire le seguenti: «previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, dai competenti organi delle Camere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del predetto Programma,».

6-ter.6

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6-ter.7

[Pirro, Damante](#)

Improcedibile

Apportare le modificazioni seguenti:

a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole da «delle risorse del Fondo» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6-ter.8

[Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «1 milione».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «1 milione».

6-ter.9

[Damante, Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole da: «riduzione del Fondo di cui» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «riduzione delle risorse di cui all'articolo 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».

G6-ter.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6-ter del provvedimento all'esame dell'Assemblea, introdotto in sede referente,

autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che gli oneri derivanti dalla disposizione vengano coperti riducendo in maniera corrispondente le risorse del Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale, istituito con legge di bilancio 2021 per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi;

è molto grave che, mentre la maggioranza annuncia l'avvio dell'iter parlamentare della riforma della polizia locale, contemporaneamente svuota il fondo a cui da anni è appesa la speranza della Polizia locale di arrivare a una riforma su organici, tutele e previdenza;

è altrettanto grave che la norma citata non faccia riferimento a nessun trattato o accordo di cooperazione con gli eventuali paesi interessati e non vengano neppure citati i Paesi coinvolti, che si deleghi successivamente al Ministero dell'interno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza coinvolgere il Parlamento, di stabilire il programma e, quindi, di conseguenza, anche di scegliere i Paesi coinvolti in questi interventi straordinari;

c'è da temere che dietro tale previsione di cooperazione di polizia con Paesi interessati dalle rotte migratorie si nasconda la collaborazione con Paesi considerati non sicuri e con Paesi in cui sono violati i più elementari diritti umani;

l'aumento dei conflitti, il rafforzamento di gruppi estremisti e regimi autoritari, la crescita della povertà e delle catastrofi naturali, più numerose e violente a causa dei cambiamenti climatici, costringono sempre più persone ad abbandonare la propria terra. Secondo le ultime stime, il numero dei bambini sfollati in tutto il mondo è salito a 50 milioni;

piuttosto che investire in programmi di cooperazione di lungo periodo nei Paesi di origine e transito e di ampliare le vie di accesso sicure e legali in Europa, si prediligono, ad avviso dei firmatari, facili azioni propagandistiche sulla pelle dei migranti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare, nell'ambito delle proprie prerogative, sia la reale necessità sia l'opportunità di dare seguito alle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del provvedimento in esame, adottando al contempo ogni iniziativa utile al fine di garantire il pieno rispetto e la piena attuazione del diritto internazionale e nazionale, in materia di salvataggio marittimo, trattamento e sicurezza della vita delle persone in mare e per garantire la protezione dei migranti, e, conseguentemente, evitare di inserire nel programma di interventi straordinari Paesi che non rispettino i diritti umani.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO N. 1

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5, e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo

- 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27,792 milioni di euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;
- h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni di euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;

- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;
 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;
 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;
 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;
 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
 i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
 l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
 m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
 o) quanto a euro 726.105.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura indicata nell'allegato n. 1 al presente decreto;
 o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato n. 1
(Articolo 7, comma 1, lettera o))

<i>Stato di previsione</i> MISSIONE/programma	<i>Importi in euro in termini di competenza e cassa</i> 2025	A decorrere dal 2026
--	---	----------------------

Ministero dell'economia e delle finanze

23. Fondi da ripartire (33)	
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.000.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	553.708.000

Ministero dell'università e della ricerca

1. Ricerca e innovazione (17)	
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	1.526.830
2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	2.397.000 500.000

TOTALE 726.105.000 2.026.830

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1742 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.7, 3.10, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.6, 3.8, 3.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3-ter.0.1, 3-*quater*.1, 3-*quater*.2, 3-*quater*.3, 3-*quater*.5, 3-*quater*.6, 3-*quater*.7, 3-*quater*.10, 3-*quater*.4, 3-*quater*.11., 4.1, 4.2, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.25, 4.6, 4.8, 4.12, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.0.1, 5.2, 5.1, 5.3, 5.0.1, 5.0.4, 5.0.3, 5.0.5, 6.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.6, 6.0.5, 6-ter.6, 6-ter.7 e 6-ter.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Galliani, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Meloni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Paganella, Pellegrino, Pera, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto e Zaffini.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 17 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 definitivo) e sulla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 31).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Turco Mario

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'invalidità civile e di istituzione di un fondo previdenziale per le donne vittime di abusi sessuali con esiti patologici (1749)

(presentato in data 17/12/2025);

senatore Turco Mario

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni digitali rese in cambio del conferimento di dati personali (1750)

(presentato in data 18/12/2025).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 18 dicembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei

seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

- n. SMD 29/2025, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)» relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano (n. 356);
- n. SMD 30/2025, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell'Esercito italiano (n. 357);
- n. SMD 31/2025, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell'Esercito italiano» (n. 358);
- n. SMD 35/2025, relativo all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 dell'Esercito italiano (n. 359);
- n. SMD 37/2025, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System (MLRS)* (n. 360);
- n. SMD 38/2025, per l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano (n. 361);
- n. SMD 39/2025, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (n. 362).

-
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2024, nonché il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 ed il bilancio consuntivo 2024, dell'Aero Club d'Italia (AeCI).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 973).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione 2025 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2025) 690 definitivo), alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione riveduto della strategia macroregionale dell'UE per la regione alpina (COM(2025) 750 definitivo), alla 3^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Scudo europeo per la democrazia a puntello di democrazie solide e resilienti (JOIN(2025) 791 definitivo), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per la società civile (COM(2025) 790 definitivo), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione annuale 2025 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Bilancio dell'attuazione della strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2025) 751 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un quadro strategico per una bioeconomia dell'UE competitiva e sostenibile (COM(2025) 960 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa: sbloccare l'innovazione dirompente per la prontezza alla difesa (COM(2025) 845 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 dicembre 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 473*);

dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA S.p.A.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 474*).

Interrogazioni

[PELLEGRINO](#), [DE PRIAMO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

le politiche internazionali in materia ambientale intensificano gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi e sostenere il loro ripristino, nell'interesse di preservare l'abitabilità della terra da parte delle future generazioni;

l'Unione europea favorisce il recupero, la preservazione e la salvaguardia di una natura ricca di biodiversità e resiliente; tale processo contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di miglioramento del suo capitale naturale, di protezione della salute e di benessere dei cittadini;

il 18 agosto 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (testo rilevante ai fini del SEE), che è teso a tutelare la biodiversità e la salute degli ecosistemi, prevedendo stringenti obblighi per gli Stati membri finalizzati a un loro graduale miglioramento; ciascuno Stato membro è tenuto a predisporre, entro il 1° settembre 2026, un piano nazionale per il ripristino per il raggiungimento di un buono stato degli *habitat* terrestri, marini, urbani, forestali e agricoli che risultano degradati, da realizzare secondo precisi obiettivi e scadenze: il 30 per cento degli *habitat* al 2030, il 60 al 2040 e il 90 per cento al 2050;

secondo quando si apprende da notizie di stampa nell'ultimo decennio Roma capitale ha registrato una perdita significativa di alberi, con dati, tra il 2021 e il 2023, che testimoniano di quasi 18.000 alberi abbattuti e solo 2.400 piantati, portando a una diminuzione della superficie verde *pro capite* e a una situazione di allarme per la gestione del patrimonio arboreo, aggravata dalla mancanza di manutenzione e di personale; secondo dati aggiornati, a ottobre 2025, la tendenza è in peggioramento e gli alberi tagliati sarebbero 21.450; già nel 2022, secondo un rapporto della Coldiretti, Roma capitale registrava una densità di verde per abitante inferiore a Milano, Firenze e Venezia;

l'assessore per l'agricoltura, l'ambiente e il ciclo dei rifiuti di Roma capitale ha ricordato quest'anno che rendere le metropoli sostenibili non è una scelta, è invece un obbligo per affrontare una crisi climatica che non è più alle porte ma è nelle nostre città, la parola chiave è "rinaturalizzare"; l'obiettivo complessivo dell'amministrazione è arrivare a piantare un milione di alberi nell'area metropolitana, dei quali 800.000 solo a Roma;

malgrado tali dichiarazioni, numerose associazioni con sede nel territorio di Roma capitale, impegnate a migliorare la qualità degli ecosistemi e del verde in ambito urbano a favore del benessere e della salute delle persone, segnalano l'imminente abbattimento di 50 tigli in viale Europa a Roma durante il periodo natalizio, considerato tempo di pace faunistica; i tigli ospitano specie protette come cince, cinciarelle, verzellini e rampichini, secondo la Lega italiana protezione uccelli; interventi di abbattimento precedenti hanno causato la morte di pulli di cince durante il periodo di nidificazione in violazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"); le proposte alternative all'abbattimento e le richieste di maggiore trasparenza sulle azioni decise sono state disattese;

la salvaguardia degli ecosistemi è una competenza concorrente e trasversale tra Stato e Regioni; la riforma costituzionale del 2022 riguardante gli articoli 9 e 41 della Costituzione ha ulteriormente rafforzato un principio di tutela dell'ambiente e della biodiversità in capo allo Stato; l'articolo 9 riconosce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare, a tutela dell'ambiente e del patrimonio arboreo urbano, delle specie faunistiche, degli indirizzi comunitari, dei contenuti della legge n. 157 del 1992 e dei dettami costituzionali, se l'abbattimento di un numero così elevato di tigli disposto dall'amministrazione di Roma capitale sia lecito e quanto esso incida sulle specie avicole in termini di nidificazione e ciclo di vita, e, qualora non lo sia e l'impatto risulti essere fortemente negativo, quali azioni intenda porre in essere;

come stia procedendo l'elaborazione del piano nazionale per il ripristino e quali azioni intenda porre in essere per tutelare il ruolo del garante degli animali e delle istituzioni preposte alla protezione ambientale in situazioni di conflitto, e per prevenire analoghe situazioni di tensione tra manutenzione urbana e tutela ambientale, tenuto conto degli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale e dei dettami costituzionali.

(3-02303)

[ZAMPA](#), [VERINI](#), [D'ELIA](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [GIORGIS](#), [TAJANI](#), [ROSSOMANDO](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [PARRINI](#), [BASSO](#), [ZAMBITO](#), [RANDO](#), [DELRIO](#), [VALENTE](#), [IRTO](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [LORENZIN](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

con l'atto 3-02259, dell'11 novembre, sono stati evidenziati i profili di criticità giuridica e operativa connessi all'attuazione del protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, con particolare riferimento alla compatibilità con le direttive UE, alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla giurisprudenza nazionale e all'operatività delle strutture di Shëngjin e Gjadër;

nuovi elementi di rilievo pubblico sono emersi a seguito della pubblicazione di dati inediti da parte del progetto "Trattenuti", una piattaforma gestita da "ActionAid" e dal dipartimento di Scienze politiche dell'università di Bari, al momento la più ricca e accurata fonte di dati sui centri di detenzione per stranieri; tali dati, acquisiti tramite accesso civico generalizzato, mettono in luce anomalie procedurali, possibili irregolarità contabili, squilibri finanziari, sprechi di denaro pubblico e profili di rischio in materia di diritti fondamentali, in parte oggetto di un esposto alla Corte dei conti e di una segnalazione all'ANAC;

secondo tale documentazione l'appalto per la gestione dei centri, del valore di 133 milioni di euro, sarebbe stato aggiudicato senza adeguata verifica dell'interesse transfrontaliero, e con l'utilizzo estensivo di affidamenti diretti o procedure negoziate, in potenziale violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento previsti dal diritto nazionale ed europeo;

gli stanziamenti inizialmente previsti dalla legge di ratifica del protocollo, 39,2 milioni di euro, sono stati aumentati a 65 milioni, e il costo di gestione risulta fortemente superiore agli *standard* nazionali: a fine 2024 il costo giornaliero per detenuto del centro di permanenza per i rimpatri di Gjadër risulta

essere quasi 3 volte quello di un CPR italiano, mentre il costo giornaliero per vitto e alloggio del personale impiegato in Albania raggiunge i 105.616 euro al giorno, pari a 18 volte il costo giornaliero del centro di Macomer e 28 volte quello di Palazzo San Gervasio;

l'USMAF Albania, l'ufficio sanitario di frontiera istituito con oneri significativi a carico del Ministero della salute (4,8 milioni autorizzati; 1,2 milioni già spesi), risulta sostanzialmente inattivo dal marzo 2025, mentre la "commissione vulnerabilità" si riunisce solo da remoto e solo in presenza di documentazione medica fornita dal gestore privato;

risultano documentati l'uso esteso di psicofarmaci, episodi di autolesionismo, precarietà dei controlli sanitari, trasferimenti in orari notturni via mare o con aeromobili militari, nonché l'assenza di monitoraggio indipendente, configurando potenziali violazioni delle direttive 2013/33/UE e 2008/115/CE e degli *standard* internazionali sulla prevenzione di trattamenti inumani o degradanti;

le criticità evidenziate suggeriscono possibili infrazioni: di natura contabile, per possibile danno erariale e sproporzione tra spesa sostenuta e risultati ottenuti; di natura amministrativa, per presunte irregolarità negli affidamenti, nel ricorso ai fondi e nell'utilizzo di procedure straordinarie; del diritto UE, in relazione alla direttiva rimpatri, alle direttive su asilo e accoglienza e alla giurisprudenza CJEU sul controllo giurisdizionale effettivo; del diritto internazionale dei diritti umani, per violazioni dei principi di *non refoulement*, del diritto alla salute e del divieto di trattamenti inumani o degradanti, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dell'esposto depositato presso la Corte dei conti, e quali iniziative intenda adottare per verificare la regolarità degli stanziamenti, degli affidamenti e dell'uso del denaro pubblico, anche alla luce della segnalazione all'ANAC relativa all'appalto da 133 milioni di euro;

per quali ragioni, nonostante i dati ufficiali sugli elevatissimi costi operativi, sul costo *pro die* per personale e detenuti fuori *standard*, e sull'altissimo tasso di mancata convalida dei trattenimenti, ritenga opportuno proseguire nella realizzazione e gestione del progetto, e se non ritenga necessario sospendere nuovi impegni finanziari in attesa delle verifiche della Corte dei conti;

quale valutazione esprima, in termini di economicità, necessità e proporzionalità, rispetto a un modello che, secondo i dati resi pubblici, ha comportato costi molto più elevati rispetto a strutture interne, non ha prodotto risultati significativi in termini di rimpatri, e ha determinato un utilizzo limitato e inefficiente delle risorse pubbliche.

(3-02304)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MALAN](#) - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, alcune classi del liceo "Montale" di Pontedera (Pisa) ed una classe della seconda media dell'istituto comprensivo "Massa 6" avrebbero partecipato ad un seminario *online* proposto dalla rete di insegnanti "Docenti per Gaza", con la partecipazione della relatrice speciale ONU Francesca Albanese, incentrato sulle tematiche del suo libro "Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite dalla Palestina";

il mondo della scuola deve rimanere un luogo di formazione culturale e di educazione al pensiero critico, al riparo da ogni forma di propaganda e indottrinamento politico, garantendo la pluralità delle idee nel rispetto della verità storica e dei principi costituzionali;

la figura di Francesca Albanese è da tempo al centro di forti critiche internazionali per la sua manifesta parzialità e per le sue posizioni ostili nei confronti dello Stato di Israele. Già nel 2023, 11 membri del Congresso statunitense ne hanno contestato la permanenza nell'incarico, citando una sua gravissima dichiarazione del 2014 in cui affermava che l'America è "soggiogata dalla lobby ebraica", un'espressione che ricalca i più logori e inaccettabili stereotipi antisemiti;

la relatrice è spesso associata a prese di posizione pubbliche fortemente sbilanciate a favore del movimento pro Pal ed a senso unico sul conflitto israelo-palestinese, nonché, come emerso da ricostruzioni giornalistiche, ha partecipato nel 2022 come relatrice ad una conferenza accanto a noti esponenti di Hamas dal titolo "16 years of Siege on Gaza: impact and prospects";

la stessa Albanese ha espresso giudizi pubblici che, di fatto, minimizzavano la violenta vandalizzazione della redazione della testata giornalistica "La Stampa" del 28 novembre 2025,

auspicando che potesse fungere da monito ai giornalisti, sollevando critiche e polemiche di diversi esponenti pubblici e politici;
a parere dell'interrogante, iniziative scolastiche di questo tipo, svolte in assenza di un adeguato contraddittorio, prive di pluralismo, con un personaggio molto divisivo e controverso, rischiano di assumere il carattere di un indottrinamento ideologico, lontano dai principi di imparzialità ed equilibrio formativo che devono guidare l'attività educativa nelle scuole italiane;
presso la scuola media "Moscati" di Milano, durante la recita di Natale del 29 novembre, 180 studenti hanno eseguito un canto palestinese in arabo, suscitando diverse perplessità e proteste da parte dei genitori;
molto opportunamente il Ministro in indirizzo ha già annunciato ispezioni nelle scuole citate, si chiede di sapere quali ulteriori azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per vigilare su simili episodi e contrastare ogni tentativo di indottrinamento politico-ideologico rivolto al personale docente e specialmente agli studenti, al fine di tutelare il sistema educativo nazionale e proteggere il corpo studentesco da narrazioni di parte senza contraddittorio.

(4-02608)

[BORGHESE](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

"Globo TV", piattaforma televisiva internazionale che distribuisce contenuti RAI e di altri *broadcaster* italiani con regolare licenza, segnala una criticità che da tempo compromette la sostenibilità della distribuzione legittima all'estero: la possibilità di accedere a "RaiPlay" tramite VPN da qualunque parte del mondo;

attraverso semplici applicazioni, installabili su *smart tv* e dispositivi mobili, è possibile aggirare i blocchi geografici e fruire gratuitamente di tutti i contenuti RAI, inclusi canali *live* e *on demand*. Questo fenomeno rappresenta una vera e propria forma di pirateria digitale, che evita gli accordi di licenza internazionali;

tenuto conto che:

la programmazione televisiva italiana è parte del *made in Italy* e, dunque, andrebbe tutelata; gli utenti scelgono l'accesso gratuito tramite VPN, ignorando le piattaforme autorizzate. Ciò comporta perdite significative per gli operatori esteri e scoraggia nuovi investimenti; molti produttori italiani cedono alla RAI contenuti limitati alla sola distribuzione nazionale. L'accesso globale non autorizzato viola tali accordi e mina la credibilità dell'azienda; la presenza italiana all'estero, costruita con sforzi istituzionali e investimenti privati, viene minata dall'assenza di controlli, riducendo l'efficacia della proiezione culturale del Paese, si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere questi problemi di pirateria tutelando la sostenibilità degli operatori che contribuiscono alla diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo.

(4-02609)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [GAUDIANO](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

i farmaci orfani sono medicinali impiegati per diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie rare. I criteri e la procedura per la designazione di farmaco orfano e per l'assegnazione di questa qualifica da parte del comitato per i farmaci orfani dell'Agenzia europea dei medicinali sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 141/2000. Il decreto-legge n. 158 del 2012 ha previsto che l'Agenzia italiana del farmaco valuti in via prioritaria le domande di prezzo e rimborso relative ai farmaci orfani entro un termine di 100 giorni, in luogo del termine ordinario di 180 giorni. Durante la XVIII Legislatura, il Parlamento ha inoltre approvato la legge n. 175 del 2021, stabilendo il principio secondo il quale le Regioni sono comunque tenute ad assicurare la disponibilità immediata dei farmaci prescritti per l'assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, nelle more del loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri;

le previsioni normative introdotte per garantire l'accesso equo e tempestivo ai farmaci orfani sono, ad oggi, largamente disattese. Il rapporto AIFA sulle tempistiche delle procedure di prezzo e rimborso dei

farmaci nel quadriennio 2018-2021 mostrava una durata media del procedimento negoziale per i farmaci orfani, a partire dal completamento della verifica amministrativa e fino all'adozione della delibera da parte del consiglio di amministrazione dell'AIFA, pari a 368,5 giorni nel 2018, 418 giorni nel 2019 e 369 giorni nel 2020, ben oltre il termine di 100 giorni previsto dalla legge, a dimostrazione del fatto che il percorso regolatorio accelerato, previsto fin dal 2012, non aveva trovato applicazione; ulteriori ritardi si accumulano nella fase dell'accesso regionale. Secondo il VII rapporto annuale dell'osservatorio sui farmaci orfani, basato sui dati della tracciabilità del farmaco tra il 2016 ed il 31 maggio 2023, la durata media del periodo che intercorre tra la pubblicazione della delibera AIFA e la prima commercializzazione regionale dei farmaci orfani è stata di 162 giorni, con significativa variabilità regionale. La garanzia dell'accesso equo e sostenibile alle terapie è uno degli obiettivi del piano nazionale delle malattie rare 2023-2026;

per effetto della riforma dell'AIFA introdotta con decreto-legge n. 169 del 2022, la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso sono stati soppressi e le loro funzioni sono state attribuite ad un'unica commissione scientifica ed economica del farmaco, che si è insediata il 26 marzo 2024. Con determina AIFA del 16 gennaio 2025 è stato istituito il tavolo tecnico di coordinamento AIFA-Regioni, che ha tra i propri obiettivi la condivisione anticipata con le Regioni delle informazioni disponibili sui medicinali di prossima autorizzazione da parte dell'Agenzia; l'istituzione di una commissione unica per la valutazione dei nuovi farmaci ha l'intenzione dichiarata di velocizzare i procedimenti autorizzativi e di valutazione delle domande di prezzo e rimborso;

promuovere la condivisione di informazioni sui farmaci orfani prima della loro autorizzazione ed ammissione alla rimborsabilità consentirebbe alle Regioni di anticipare le decisioni relative all'accesso alle nuove terapie, ad esempio con riguardo all'inserimento nei prontuari, all'individuazione dei centri prescrittori, all'attivazione dei registri, all'allocazione delle risorse finanziarie, all'organizzazione della rete;

considerato che:

nel corso dell'esame del disegno di legge AS 1241 al Senato della Repubblica, è stato approvato un emendamento a prima firma del primo firmatario del presente atto che reca l'obiettivo di disciplinare ulteriori disposizioni per l'uniformità e la tempestività nell'accesso alle terapie delle persone affette da patologie rare. In particolare, la proposta emenda l'articolo 10 del decreto-legge n. 158 del 2012, disponendo che, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo ed omogeneo alle terapie per i pazienti affetti da patologie rare, gli enti del servizio sanitario nazionale possono approvvigionarsi dei farmaci orfani tramite un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale. Analogamente, in occasione del mese dedicato alle malattie rare, novembre, ha depositato due mozioni, sottoscritte dai parlamentari di maggioranza e opposizione che, tra gli impegni, esortavano il Governo a garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo ed omogeneo alle terapie per i pazienti affetti da patologie rare e gli enti del servizio sanitario nazionale ad approvvigionarsi dei farmaci orfani, valutando l'ipotesi di un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di centrali di committenza regionali;

in data 23 ottobre 2025 le società scientifiche SIFO e FARE hanno inviato alla XII Commissione della Camera dei deputati e alla 10a Commissione del Senato della Repubblica una missiva che recava proposte di semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto;

in particolare, nella missiva, relativamente a quanto previsto dal disegno di legge AS 1241, approvato dal Senato il 15 aprile 2025, poi trasmesso alla Camera dov'è attualmente in corso di esame (AC 2365), si proponeva l'opzione di inserire la seguente disposizione: "Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo e omogeneo di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, farmaci innovativi e orfani, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), il cui prezzo (ex factory) è determinato da AIFA, ai sensi del comma 33 dell'art. 48 del D. L. n. 269/2023, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 e s. m e i, previa negoziazione, per i prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, tra Agenzia e Produttori, gli enti del S. S. N. possono

approvvigionarsi di tali farmaci tramite un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una Centrale di Committenza Regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Centrale di Committenza Regionale, come sopra individuata, procede all'approvvigionamento dei farmaci mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi",

si chiede di sapere:

quale sia stato l'impatto dell'istituzione della commissione scientifica ed economica del farmaco sui tempi delle procedure di prezzo e rimborso, in particolare per quanto riguarda i farmaci orfani, e se il tavolo tecnico di coordinamento AIFA-Regioni abbia provveduto a codificare i procedimenti per assicurare la condivisione anticipata delle informazioni disponibili sui medicinali di prossima autorizzazione, sempre con particolare attenzione a quelli orfani;

quale sia lo stato di attuazione del piano nazionale delle malattie rare 2023-2026, con particolare riferimento al *report* di Horizon scanning e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per i procedimenti di prezzo e rimborso e l'accesso regionale ai farmaci orfani;

se ritenga validi gli spunti offerti dalle società scientifiche SIFO e FARE.

(4-02610)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [GAUDIANO](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#) - *Ai Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le disabilità.* - Premesso che:

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, i riferimenti normativi correlati e i relativi principi di non discriminazione hanno come fondamento l'accessibilità, l'inclusione e l'eliminazione di ostacoli per le persone con disabilità;

il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) rappresenta uno strumento strategico a disposizione dei Comuni e degli enti pubblici per monitorare, pianificare e realizzare interventi mirati alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso e la fruizione degli spazi pubblici e edifici da parte di tutti, in particolare delle persone con disabilità, degli anziani e delle famiglie con bambini;

lo strumento nasce dal riconoscimento dell'esigenza di garantire pari opportunità e migliorarne la qualità della vita, ed è stato introdotto con la legge finanziaria n. 41 del 1986 e integrato con l'articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992;

la legge n. 13 del 1989 e il decreto ministeriale 10 ottobre 2022 forniscono un quadro normativo per l'abbattimento delle barriere e per la predisposizione dei piani. Sono stati stanziati fondi specifici per i piani, come i 12 milioni di euro dal fondo per l'inclusione del 2021, destinati a supportare i Comuni nella progettazione e attuazione di progetti;

le leggi regionali relative ai piani sono diverse e dipendono dalla Regione di riferimento, e, in generale, si ispirano a disposizioni nazionali, come la legge n. 41 del 1986 e la legge n. 104 del 1992, che stabiliscono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di dotarsi di piani per gli edifici pubblici esistenti. Le leggi regionali forniscono spesso linee guida, definizioni più precise e procedure per la redazione e approvazione degli stessi piani, oltre a stabilire l'ambito di applicazione a spazi urbani e percorsi pubblici;

in particolare, la legge della Regione Toscana n. 47 del 1991, recante "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche", dispone per i Comuni l'obbligo di approvare programmi di abolizione delle barriere architettoniche;

i punti chiave delle leggi regionali sui piani riguardano: l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, in particolare i Comuni, di dotarsi di PEBA o di seguire linee guida regionali per la loro redazione; l'ambito di applicazione del piano che può riguardare gli edifici pubblici, gli spazi urbani, i percorsi pubblici, le aree verdi e le infrastrutture; la valutazione delle barriere architettoniche, la definizione di priorità di intervento, l'individuazione delle soluzioni tecniche, i costi e i tempi di realizzazione degli interventi; i finanziamenti per la realizzazione del piano o per interventi specifici di abbattimento delle barriere; l'obbligo di monitoraggio e revisione periodica per assicurare che le attività di eliminazione

delle barriere siano effettivamente attuate;

agli interroganti risulta che, lo scorso luglio a Grosseto, un quarantenne disabile affetto da tetraplegia sia stato investito da un'auto mentre si trovava sulla strada in sedia a rotelle. Dopo due mesi, egli avrebbe ricevuto una multa dalla Polizia municipale, in quanto sarebbe dovuto passare sul marciapiede e non in strada. Il motivo per cui si trovava sulla strada, sostiene l'uomo, non era una sua scelta, bensì una necessità imposta dall'impraticabilità del marciapiede;

secondo Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie: "Viste le circostanze, la Polizia municipale avrebbe potuto attivare da subito l'accomodamento ragionevole, per evitare il sanzionamento nei confronti della persona. (...) Qui c'è un problema di fondo, l'inaccessibilità degli spazi esterni delle nostre città, dei nostri paesi. La persona con disabilità che si muove con la sedia a rotelle, laddove ci sono degli obiettivi problemi e delle barriere, necessariamente deve trovare strade alternative. Non a caso, spesso, la sede stradale, è più scorrevole rispetto a molti marciapiedi";

l'accomodamento ragionevole è una modifica o un adattamento necessario e appropriato, previsto dalla Convenzione ONU, che garantisce alle persone con disabilità il godimento dei diritti umani su base di uguaglianza con gli altri. Nel contesto lavorativo, si traduce in modifiche all'organizzazione del lavoro, alla postazione, alle mansioni, o all'orario (come lo *smart working*), che non devono comportare un onere sproporzionato per il datore di lavoro, rendendo il lavoro accessibile e permettendo alla persona di svolgerlo su base di uguaglianza, coinvolgendo attivamente il lavoratore nel processo di progettazione;

tale concetto è stato recepito e rafforzato dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che ha introdotto l'articolo 5-*bis* della legge n. 104 del 1992, definendo le modalità di richiesta e il procedimento. La persona con disabilità ha la facoltà di chiedere l'accomodamento, proponendo anche soluzioni, e deve essere coinvolta nel procedimento. In caso di rifiuto ingiustificato, si può ricorrere all'autorità giudiziaria o al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'episodio descritto è la fotografia di un'Italia che ignora sistematicamente il problema delle barriere architettoniche, lasciando i piani per l'eliminazione lettera morta in troppi Comuni;

nonostante il Governo abbia introdotto misure di finanziamento e leggi per supportare la creazione dei piani, la loro attuazione risulta lenta e i fondi non sufficienti per affrontare il problema su larga scala, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure imminenti intendano assumere in risposta alle criticità, approfondendo quanto rappresentato, a tutela della salute e dei diritti dei cittadini con disabilità;

se non ritengano che la Polizia municipale di Grosseto avrebbe potuto e dovuto attivare da subito l'accomodamento ragionevole, per evitare il sanzionamento nei confronti della persona con disabilità, e, comunque, se intendano intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, per l'estensione del concetto di accomodamento ragionevole, adattandolo, oltre al mero contesto lavorativo, anche al caso di specie;

se non ritengano opportuno adottare azioni e interventi più incisivi per supportare la creazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche tali da garantire l'accessibilità degli spazi esterni delle nostre città e dei nostri paesi anche alle persone con disabilità.

(4-02611)

[BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [DE CRISTOFARO](#), [POTENTI](#), [FLORIDIA Aurora](#), [MALPEZZI](#), [MARTON](#), [MAGNI](#)

- Ai Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

a luglio 2025 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione n. 2025/1422, che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, inserendovi anche i visoni americani. A meno di deroghe per gli allevamenti, la produzione di pellicce da tali animali diverrà dunque illegale nel territorio dell'Unione europea;

l'Italia, con la legge di bilancio per il 2022, ha già introdotto il divieto totale di allevamento,

riproduzione, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce, con una deroga temporanea per gli allevamenti di visoni americani già esistenti, la cui dismissione doveva essere completata entro il 30 giugno 2022;

senza l'approvazione dei decreti attuativi necessari al trasferimento degli animali nei rifugi idonei, i visoni sono rimasti negli allevamenti, molti dei quali colpiti da focolai di SARS-CoV-2 e conseguenti abbattimenti, oltre a un caso in cui oltre 1.000 visoni sarebbero morti dopo aver ricevuto cibo deteriorato o infetto;

il 28 marzo 2025 il Ministero della salute, con un'ulteriore ordinanza in continuità con quelle già adottate negli anni precedenti, ha disposto l'eradicazione dell'infezione da SARS-CoV-2 nei visoni, ordinando l'abbattimento degli animali nei siti colpiti. Il provvedimento ha seguito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, che hanno invocato il principio di massima precauzione a causa dell'incertezza sull'evoluzione del *virus* nei visoni americani e sul rischio di trasmissione all'essere umano;

considerato che:

a distanza di oltre 3 anni dall'entrata in vigore del divieto di allevamento, non risulta ancora emanato il decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2022, necessario a definire i requisiti strutturali e gestionali per la cessione dei visoni a strutture autorizzate, gestite da associazioni riconosciute, come previsto dalla legge;

non risultano pubblicamente disponibili dati ufficiali e aggiornati sul numero dei visoni ancora detenuti in allevamenti italiani, nonostante gli abbattimenti avvenuti in seguito ai recenti focolai;

non è chiaro se gli allevatori continuino a percepire indennizzi pubblici, previsti in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la gestione degli animali e degli impianti, pur in assenza di un quadro normativo chiaro sulla destinazione finale delle strutture e sugli *standard* di biosicurezza da mantenere;

la prosecuzione dell'attuale situazione rappresenta un'anomalia giuridica e sanitaria, oltre a un potenziale rischio di nuova diffusione virale e di contaminazione ambientale e la mancata trasparenza sui numeri dei visoni superstiti e sugli esiti delle procedure di abbattimento e smaltimento ostacola il monitoraggio pubblico e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2022 e i tempi per la sua adozione, così da consentire il trasferimento degli ultimi visoni ancora negli allevamenti intensivi verso strutture autorizzate gestite da associazioni animaliste, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e del loro benessere;

se i Ministri in indirizzo intendano rendere pubblici i dati aggiornati sul numero dei visoni ancora detenuti negli allevamenti italiani, nonché sugli abbattimenti effettuati nelle strutture a partire dall'entrata in vigore del divieto;

quanti e quali indennizzi siano stati versati agli allevatori per la gestione e la cura degli animali presso gli allevamenti oramai dismessi e se gli stessi continuino a percepire tali indennizzi per gli animali ancora in vita;

se intendano sostenere, nell'ambito della formulazione della risposta formale da parte della Commissione europea all'iniziativa dei cittadini europei "Fur free Europe", l'introduzione di un divieto di allevamento di animali per la produzione di pellicce e del collocamento sul mercato, incluse le importazioni, dei prodotti derivati da tali pratiche.

(4-02612)

